CAMERA DEI DEPUTATI

701. **MARTEDÌ 23 GIUGNO 2026**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con l'*errata corrige *pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 703 del 30 giugno 2026*

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Giunta per le autorizzazioni	»	4
Commissioni Riunite (X Camera e 9ª Senato)	»	8
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	9
Giustizia (II)	»	59
Affari esteri e comunitari (III)	»	63
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	75
Finanze (VI)	»	103
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	109
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	125
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	127
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	159
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	166
Affari sociali (XII)	»	189

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+Europa.

AGRICOLTURA (XIII) . . . . . *Pag.* 213
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . » 225
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 226
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . » 227
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . . » 230
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI . . . . . » 231
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . . » 232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI . . . . . » 234
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 . . . . . » 235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 . » 237

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 238

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 23 giugno 2026.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE:

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 80-2026 Corte costituzionale) *(Esame e rinvio)* 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

GIUNTA PLENARIA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Federico GIANASSI.

La seduta comincia alle 8.45.

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 80-2026 Corte costituzionale).

(Esame e rinvio).

Federico GIANASSI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura di Roma. Come anticipato dal presidente Dori nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 17 giugno, tale conflitto è già stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 80 del 2026 ed è stato notificato alla Camera l'8 giugno scorso.

Come di consueto, pertanto, la Giunta è chiamata a esprimere all'Ufficio di Presidenza il proprio orientamento in ordine all'opportunità di intervenire nel relativo giudizio che si svolgerà innanzi alla Consulta. Precisa che il termine per dispiegare tale intervento scade il prossimo 28 luglio.

Comunica che sulla questione il presidente Dori ha affidato l'incarico di relatore al collega Benvenuti Gostoli che, nella seduta odierna, illustrerà la questione alla Giunta e formulerà una proposta. Tale proposta sarà posta in votazione nella seduta della settimana prossima.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI, *relatore*, fa presente che, con l'ordinanza n. 80 del 13 aprile 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in riferimento all'erronea comunicazione del provvedimento di archiviazione cosiddetta « asistematica » alla Camera – anziché al Senato, ritenuto il ramo del Parlamento competente – di talune fattispecie di reato contestate all'on. Renato Brunetta.

Specifica che la vicenda processuale trae origine, in particolare, dal procedimento

n. 9556/2022 R.G.N.R. avviato dalla Procura di Roma nei confronti dell'on. Renato Brunetta – che ha rivestito la carica di deputato dal 29 aprile 2008 al 12 ottobre 2022 nonché quella di Ministro per la Pubblica amministrazione (dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022) – e di altri coindagati. Le ipotesi di reato contestate erano le seguenti: corruzione per l'esercizio della funzione (articoli 318 e 321 del codice penale), violazione delle norme sulla trasparenza del finanziamento ai partiti politici e ai parlamentari (articolo 7, comma 3, della legge n. 195 del 1974 e articolo 4, comma 1, della legge n. 659 del 1981), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (articolo 479 del codice penale).

Nell'ambito di tale procedimento, la Procura di Roma ha inoltrato gli atti al Collegio per i reati ministeriali, invitandolo a trasmettere al Presidente del Senato la relazione motivata di cui all'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 1° gennaio 1989, al fine della concessione dell'autorizzazione a procedere di cui agli articoli 5 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989 e 96 della Costituzione. In data 15 dicembre 2022, il Collegio per i reati ministeriali ha invece disposto, con un medesimo atto, l'archiviazione del procedimento in relazione al reato di corruzione (qualificato astrattamente di natura ministeriale) e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in merito alle altre due ipotesi di reato (illecito finanziamento ai partiti e falsità ideologica in atto pubblico), ritenute invece di natura ordinaria e non ministeriale.

Chiarisce che si è dunque trattato, in parte, di un decreto di archiviazione in senso proprio (con riferimento al reato di corruzione) e, in altra parte, di archiviazione « asistematica » (per ciò che attiene ai reati di illecito finanziamento e di falsità ideologica) in quanto, in relazione a tali fattispecie delittuose, il Tribunale dei ministri non ha escluso la rilevanza penale del fatto, ma soltanto la sua qualificazione come reato ministeriale. Specifica quindi che, in tale ipotesi, il procedimento non si è chiuso definitivamente: gli atti sono stati restituiti alla Procura competente affinché l'azione penale proseguisse nelle forme ordinarie.

Ricorda altresì che il 16 dicembre 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso alla Camera il decreto di archiviazione del Tribunale dei ministri (che, come detto, include tanto l'archiviazione in senso proprio relativa al reato di corruzione quanto l'archiviazione asistematica relativa ai due reati ritenuti « ordinari » e non ministeriali). Tale comunicazione, tuttavia, avrebbe dovuto essere indirizzata al Senato della Repubblica, che a quella data costituiva il ramo del Parlamento competente ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1989 (v. combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 8, comma 4). In quel momento, infatti, l'on. Brunetta non era più membro della Camera dei deputati, essendo cessato dal mandato parlamentare con l'insediamento delle nuove Camere (13 ottobre 2022). Ne consegue che la competenza non apparteneva più alla Camera, ma al Senato.

Con nota del 23 giugno 2025, l'on. Brunetta ha chiesto alla Presidenza del Senato di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in riferimento alla mancata trasmissione del decreto di archiviazione « asistematica » al Senato stesso. Negli atti allegati alla nota, l'*ex* Ministro ha evidenziato come la mancata comunicazione dell'archiviazione al Senato abbia determinato « rilevanti e gravi conseguenze » trattandosi di un atto con cui « *se da un lato è archivia[ta] del tutto l'ipotesi principale del reato della corruzione, dall'altro archivia solo quali illeciti ministeriali le altre due ipotesi di reato collegato (illecito finanziamento e falso in atto pubblico), in quanto vengono riqualificati come reati ordinari da esaminare in sede penale ordinaria* ».

L'on. Brunetta rileva, dunque, come tale errore procedurale abbia precluso al Senato la possibilità di decidere se « *sollevare conflitto di attribuzione, sussistendone i pre-*

supposti, sulla base della richiamata pronuncia della Corte costituzionale ».

Rammenta che, nella seduta del 30 luglio 2025, il Senato ha deliberato, anche con il voto favorevole di alcuni Gruppi parlamentari non rientranti nella maggioranza di Governo, di promuovere conflitto innanzi alla Corte costituzionale.

Le ragioni giuridico-costituzionali del conflitto si fondano principalmente sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare sulla sentenza n. 241 del 2009. In tale pronuncia la Corte ha affermato che, quando il Tribunale dei ministri esclude la natura ministeriale di una condotta e dispone l'archiviazione limitatamente a tale qualificazione, la Camera competente conserva un interesse costituzionalmente protetto ad essere informata dell'avvenuta decisione. Ciò in quanto la Camera deve poter verificare autonomamente se la qualificazione operata dall'autorità giudiziaria sia corretta o se, al contrario, essa abbia determinato una indebita sottrazione del procedimento al regime delle guarentigie previste dall'articolo 96 della Costituzione.

Come evidenziato dal Senato, l'omessa trasmissione del decreto ha impedito proprio l'esercizio di tale potere di valutazione. L'Assemblea, infatti, non sarebbe stata posta nelle condizioni di conoscere il contenuto del provvedimento, di esaminare le ragioni che avevano indotto il Tribunale dei ministri a qualificare come non ministeriali le residue ipotesi di reato e, soprattutto, di decidere se promuovere a sua volta un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale per la tutela delle proprie prerogative.

La lesione denunciata viene dunque configurata non come una questione attinente alla responsabilità penale dell'*ex* Ministro Brunetta, né come una contestazione della fondatezza delle imputazioni, ma come una menomazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute al Senato nell'ambito del sistema delle immunità ministeriali. Secondo la prospettazione del ricorrente, la mancata comunicazione del decreto di archiviazione avrebbe determinato una compromissione diretta del ruolo che la Costituzione e la legge costituzionale attribuiscono alla Camera competente nei procedimenti relativi ai reati ministeriali.

Alla luce di tali argomentazioni, il Senato chiede alla Corte costituzionale di accertare che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma omettere la trasmissione del decreto di archiviazione asistematica al Senato della Repubblica, di dichiarare che tale omissione ha leso le attribuzioni costituzionalmente garantite all'Assemblea e di ordinare la corretta trasmissione del provvedimento, affinché il Senato possa esercitare le valutazioni che ritiene di propria competenza ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto della nota trasmessa dall'on. Brunetta alla Presidenza del Senato e l'oggetto del ricorso promosso da tale ramo del Parlamento, anticipa sin da ora che la sua proposta alla Giunta è nel senso che la Camera dei deputati intervenga in giudizio a sostegno delle ragioni fatte proprie dal Senato.

Ritiene opportuno precisare che tale intervento non sarebbe ovviamente diretto a prendere posizione sul merito del procedimento penale nei confronti dell'*ex* Ministro Brunetta. Ciò in quanto l'oggetto del conflitto riguarda esclusivamente un profilo di carattere costituzionale e procedimentale, concernente l'individuazione della Camera competente a ricevere la comunicazione del decreto di archiviazione cosiddetta « asistematica » emesso dal Tribunale dei ministri.

Al riguardo evidenzia che, come affermato dal Senato, la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009 ha chiarito che l'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989 deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dell'archiviazione deve essere effettuata anche quando il Tribunale dei ministri non definisce integralmente il procedimento, ma archivia il fatto solo in quanto reato ministeriale, disponendo la trasmissione degli atti alla competente Procura perché il procedimento prosegua secondo le regole ordinarie. La Corte ha quindi riconosciuto la necessità della comunicazione dell'« archi-

viazione asistematica », in quanto la Camera competente deve poter valutare se la qualificazione del fatto come reato comune abbia inciso sulle prerogative previste dall'articolo 96 della Costituzione.

Rileva come la questione oggi sottoposta alla Corte costituzionale sia ulteriore e distinta rispetto a quella già risolta nel 2009. Non si tratta più di stabilire *se* la comunicazione debba essere effettuata anche in caso di archiviazione asistematica – principio di assoluta importanza per le Camere e ormai sancito dalla giurisprudenza costituzionale – bensì di chiarire quale Camera sia competente a riceverla quando il soggetto interessato abbia mutato la propria posizione parlamentare nel corso del procedimento.

In particolare, il giudizio offre l'occasione per precisare se la competenza debba essere radicata:

1) secondo il criterio della carica rivestita al momento della comunicazione dell'archiviazione, con conseguente attribuzione della competenza al Senato quando il procedimento riguardi soggetti che non siano più membri di alcuna Camera. Tale soluzione sembra preferibile in quanto coerente con quanto prevede l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 in relazione alla definizione della competenza delle Camere a decidere sull'autorizzazione a procedere;

2) ovvero secondo il criterio del *tempus commissi delicti*, cioè con riferimento alla Camera cui il soggetto apparteneva al momento della commissione del fatto, che sembra aver ispirato l'operato della Procura di Roma.

Si tratta, dunque, di una questione interpretativa concernente il corretto funzionamento del sistema delle guarentigie (ministeriali e parlamentari) delineato dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, nonché di un completamento dei principi già enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009.

Per tali ragioni, ritiene opportuno che la Camera dei deputati partecipi al giudizio costituzionale al fine di rappresentare l'interesse istituzionale comune delle Assemblee parlamentari a ottenere un chiarimento definitivo sui criteri di individuazione della Camera competente a ricevere la notizia dell'archiviazione asistematica nei procedimenti per reati ministeriali.

Per quanto sopra esposto, propone che la Giunta deliberi di esprimere un orientamento favorevole all'intervento *ad adiuvandum* della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dal Senato.

Federico GIANASSI, *presidente*, non essendovi interventi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta nella quale sarà posta in votazione la proposta del relatore di esprimere un orientamento favorevole all'intervento della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Senato.

La seduta termina alle 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.10.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di FIOM-CGIL, di FIM-CISL, in videoconferenza, di UILM, in videoconferenza, di UGL Metalmeccanici, in videoconferenza, di Fismic-Confsal, in videoconferenza, e di AqcfR, in videoconferenza, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

Audizione informale di rappresentanti di FIOM-CGIL, di FIM-CISL, in videoconferenza, di UILM, in videoconferenza, di UGL Metalmeccanici, in videoconferenza, di Fismic-Confsal, in videoconferenza, e di AqcfR, in videoconferenza, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.15 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE DEI PARERI:

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Emendamenti C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 9

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture. C. 2239, approvata dal Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 10

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 54

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 11

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 55

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 16

ALLEGATO 3 (Proposta emendativa approvata) 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.55.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Emendamenti C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato, recante « Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario ».

Al riguardo, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture.
C. 2239, approvata dal Senato e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame è composta di due articoli.

L'articolo 1 reca la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato sito in Rionero in Vulture, in provincia di Potenza. Al riguardo, rammenta che Palazzo Fortunato – edificio storico del primo Settecento, appartenuto storicamente all'omonima famiglia – è ubicato nella piazza principale del comune e comprende circa cinquanta stanze, un giardino e un cortile. Oggi è sede della Fondazione Fortunato, della Biblioteca di famiglia, del Museo della Civiltà Contadina, della pinacoteca comunale, dell'archivio storico e fotografico della famiglia e del Comune di Rionero e della mostra permanente sul Brigantaggio.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda, al riguardo, che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ». Al riguardo, fa presente che la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un *unicum*, potendosi rinvenire diversi precedenti, per la cui consultazione rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile alla materia dei beni culturali.

L'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato – ricorda, a tal proposito, che si tratta di una delle materie di competenza esclusiva statale rispetto alle quali è prevista, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione include la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » tra quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 2004, nel constatare che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse e, a volte – a causa di una lettura non approfondita – sovrapponibili, ha enucleato una definizione chiara delle due funzioni, precisando che la « tutela » è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la « valorizzazione » è diretta alla fruizione del bene culturale.

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale codice,

secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, stabilendo tuttavia, al contempo, che sia non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni a dover assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. Nelle materie in questione, quindi, la Corte ha ribadito la coesistenza di competenze normative e ha affermato che lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali corrispondono a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente, è suddiviso in due Titoli e si compone di 28 articoli. Il Titolo I – suddiviso in quattro capi – reca disposizioni in materia di produzione agricola (articoli da 1 a 9-*bis*); il Titolo II – suddiviso in tre capi – contiene disposizioni in materia di politica agricola (articoli da 10 a 20).

Nello specifico, l'articolo 1, come modificato in sede referente, incrementa il Fondo per la sovranità alimentare di 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni di euro per il 2027. Stanzia, inoltre, ulteriori risorse a sostegno di alcuni investimenti strutturali nel comparto agricolo, pari a 100 milioni di euro per il 2027, 150 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029.

L'articolo 2, commi 1 e 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, per l'anno 2027, la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, volta a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dal 2027. È specificato, in tale ottica, cosa debba intendersi per « contratti di filiera » ai fini di quanto previsto dall'articolo 2. I commi da 3 a 7 recano la disciplina del suddetto credito d'imposta; esso è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027 relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca, ed è determinato sul valore complessivo dell'investimento agevolato in misura pari al: 20 per cento, per contratti di durata triennale; 30 per cento, per contratti fino a 4 anni; 40 per cento, per contratti fino a 5 anni.

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, a sostegno degli investimenti per la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, anche al fine di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca-vitello. Le finalità della disposizione in esame consistono nell'aumentare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale; nel sostenere l'aggregazione e l'organizzazione degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina; nel valorizzare i contratti di filiera del comparto zootecnico, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello. In tale ambito, si prevede che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) svolga l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dall'articolo.

L'articolo 4 modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 a favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

L'articolo 5, modificato durante l'esame in sede referente, stanzia 50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029, vincolati all'attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030, Al fine di sostenere le imprese agricole nelle azioni di contrasto delle fitopatie che interessano il settore olivicolo. Si prevede che l'AGEA svolga l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione di tali misure.

L'articolo 5-*bis*, introdotto in sede referente, disciplina i poteri, le funzioni, le modalità di nomina e la struttura di supporto del Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*, al fine di contrastare la diffusione e completare il processo di eradicazione delle fitopatologie causate da tale batterio.

L'articolo 6, modificato in sede referente, reca misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da epizoozie e fitopatie, consistenti nella possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati.

L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, prevede che il Fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza istituito per il contrasto della peste suina africana possa essere utilizzato per finanziare le misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo Commissario straordinario. Destina inoltre allo stesso Commissario risorse pari a 1 milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee. Infine, al fine di sostenere il settore suinicolo colpito dalla diffusione della peste suina africana, stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zone di restrizione.

L'articolo 8 prevede che i terreni per i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) non concluda positivamente la procedura di dismissione possano essere concessi dallo stesso Istituto, a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica, in comodato gratuito per almeno dieci anni a soggetti di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti, con preferenza per i soggetti in possesso di un'elevata professionalità attestata in materia agricola o agroalimentare.

L'articolo 9, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di recupero produttivo e valorizzazione di terreni abbandonati e silenti, dettando le relative definizioni valide ai fini del medesimo articolo e istituendo la « Banca comunale delle terre », un inventario nel quale i comuni possono censire i terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà privata presenti nei rispettivi territori, al fine di rendere tali terreni disponibili per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo a uso agricolo.

L'articolo 9-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, include tra le attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50 mila abitanti, destinando a tal fine 600 mila euro per il 2026, 5,3 milioni per il 2027 e 3,3 milioni annui a decorrere dal 2028.

L'articolo 10, modificato durante l'esame in sede referente, autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a seguito di concorso pubblico, 50 ulteriori unità di personale.

L'articolo 11, modificato durante l'esame in sede referente, stanzia, per l'anno 2026, 10 milioni di euro per il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali e dei labora-

tori del CREA, anche per lo sviluppo di sistemi integrati di intelligenza artificiale. Destina, inoltre, per il 2026, 1,5 milioni di euro a favore degli Istituti tecnici agrari per investimenti volti al rinnovo degli impianti e dei macchinari destinati a finalità didattiche. Il comma 2 prevede lo stanziamento di un contributo per l'anno 2026 a favore degli Istituti tecnici agrari nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro.

L'articolo 12 assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la funzione di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, e muta, conseguentemente, la sua denominazione in Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT).

L'articolo 12-*bis*, introdotto in sede referente, reca disposizioni in materia di innovazione tecnologica, Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) – l'infrastruttura nazionale tenuta dal Ministero della salute per la raccolta, integrazione, interoperabilità e gestione dei dati del comparto zootecnico – e digitalizzazione del fascicolo zootecnico, i cui dati fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti instaurati dalle imprese di allevamento con le medesime amministrazioni.

L'articolo 12-*ter*, introdotto durante l'esame in sede referente, modifica il termine da cui decorre la possibilità di procedere in via sperimentale all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 13 autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale all'interno degli stabilimenti enologici e dei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. Si prevede, a tal fine, che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione debba circolare all'interno di un circuito separato, chiuso e monitorato.

L'articolo 14 introduce alcune modifiche alla disciplina della denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge n. 238 del 2016, mentre l'articolo 15 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 16, in conformità alla normativa europea in materia, prevede, tra l'altro, che la stampigliatura delle uova debba essere effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio ove le uova sono consegnate.

L'articolo 17, modificato in sede referente, reca diverse modifiche alla legge n. 238 del 2016, in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio di vino.

L'articolo 17-*bis*, introdotto in sede referente, consente alle aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico venatorie di regolamentare le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, mentre l'articolo 18 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame in sede referente, semplifica i procedimenti amministrativi, avviati tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), per l'adozione dei provvedimenti non discrezionali, attribuendo agli stessi CAA lo svolgimento dell'attività istruttoria.

L'articolo 19-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, inserisce nell'ambito del procedimento sanzionatorio in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola e alimentare un meccanismo di preventiva diffida per le violazioni considerate sanabili a cura dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

L'articolo 19-*ter*, introdotto in sede referente, contiene alcune disposizioni in materia di semplificazioni in agricoltura. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 1 della legge 234 del 2021 prevedendosi in materia di tutela della qualità del sughero che le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus*, sono definite da apposite linee guida approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale, su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) oltre che dei Servizi fitosanitari regionali interessati dall'emergenza. Il comma 2 abroga le seguenti disposizioni: *a)* l'articolo 2, comma 1-*bis*, della legge n. 77 del 2011, in tema di lavaggio e asciugatura

dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; *b)* l'articolo 224-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; *c)* l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2023, relativo ai sistemi di tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico.

L'articolo 19-*quater*, introdotto durante l'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (*European Deforestation-free products Regulation – EUDR*).

L'articolo 19-*quinquies*, introdotto in sede referente, disciplina la pratica di importazione dei prodotti della pesca, le relative modalità di controllo, le cui attività sono effettuate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché gli oneri e le spese connesse.

L'articolo 19-*sexies*, introdotto in sede referente, stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle imprese agricole che hanno subito perdite in seguito agli eventi alluvionali verificatisi dal maggio 2023.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni del disegno di legge, a esclusione di quanto previsto dagli articoli recanti autorizzazioni di spesa.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge risulta prevalentemente riconducibile alle materie della « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, e « agricoltura », rientrante nella competenza legislativa esclusiva residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Quanto alla tutela della concorrenza, ricorda che, rispetto a tale materia, la giurisprudenza costituzionale ne ha costantemente sottolineato – stante il relativo carattere finalistico – la trasversalità, corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento, con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni.

Segnala come rilevino, altresì, le materie « difesa e forze armate », « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « dogane », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d)*, *e)*, *g)*, *l)*, *q)*, *r)*, *s)*, della Costituzione, nonché le materie « tutela della salute », « alimentazione », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » e « governo del territorio », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, fa presente che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, segnala che:

l'articolo 1, comma 3, nella parte in cui introduce il comma 425-*ter* all'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, a rafforzare le filiere produttive locali, anche al fine di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la

competitività delle imprese agricole, a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico, nonché a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e all'acquisizione delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni;

l'articolo 3, comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi per investimenti al fine di incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti situati nel territorio nazionale, di sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e di valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che comprenda, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera, nonché l'entità degli stessi contributi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte;

l'articolo 5, comma 2, prevede che il Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

l'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 3-*bis*, stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione;

l'articolo 9-*bis*, comma 2, inserito in sede referente, dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022;

l'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 2-*ter*, introdotto in sede referente, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano disciplinati: l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ); le modalità di interoperabilità tra la BDUZ, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli ulteriori sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico; le specifiche tecniche e infrastrutturali della piattaforma; le eventuali modalità di raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, ulteriori rispetto a quelli finalizzati alla realizzazione del programma

genetico di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di conferimento, trattamento, validazione, conservazione e accesso ai medesimi dati; le misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente; le modalità di istituzione e gestione del fascicolo zootecnico elettronico, integrato con il fascicolo aziendale all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); i criteri e le modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore della raccolta e gestione dei dati zootecnici;

l'articolo 19, comma 1, capoverso comma 6-*ter*, prevede, da un lato, che con accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione delle misure di semplificazione di cui al precedente comma 6-*bis* e, dall'altro, che le regioni e le province autonome possano individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i Centri autorizzati di assistenza agricola possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trovano applicazione la procedura descritta al citato comma 6-*bis* e le suddette linee guida;

l'articolo 19-*quater*, comma 3, introdotto in sede referente, il quale dispone che i decreti legislativi previsti per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2026.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha concluso la precedente seduta con la reiezione dell'emendamento Bonafè 1.105. L'esame delle proposte emendative riprende quindi dall'emendamento 1.107 Zaratti, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che durante l'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo è stata respinta la richiesta dell'opposizione concernente la rimodulazione del calendario dei lavori dell'Assemblea sul provvedimento in esame ed è stata, pertanto, confermata la data di venerdì 26 giugno per la discussione generale in Assemblea.

Al riguardo, sostiene che tale data sia troppo ravvicinata, tanto da non consentire un adeguato approfondimento delle proposte emendative ancora da esaminare, con particolare riguardo a quelle presentate

congiuntamente da tutte le forze di opposizione.

Chiede, quindi, che sia convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione allo scopo di stabilire con certezza le tempistiche di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime un giudizio negativo circa la decisione della Conferenza dei Presidenti di gruppo richiamata dalla collega Bonafè, stante la ragionevolezza della richiesta delle opposizioni. Tale richiesta, a suo avviso, non avrebbe arrecato, infatti, alcun pregiudizio alla maggioranza, in quanto il provvedimento in esame, a differenza dei decreti-legge, non è soggetto ad alcuna scadenza.

Lamenta che l'obiettivo della maggioranza sia unicamente quello di procedere ad un contingentamento dei lavori dell'Assemblea sulla proposta di legge elettorale nel calendario dei lavori del mese di luglio. Sottolinea, a tal proposito, come, a differenza di quanto dichiarato pubblicamente, per le forze politiche di centro-destra la rapida approvazione del provvedimento in esame costituisca una priorità assoluta, in quanto finalizzata alla tutela della coalizione politica attualmente al Governo.

Infine, si associa alla richiesta di convocazione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di meglio definire le tempistiche di lavoro della Commissione, anche in vista dell'inizio della discussione generale in Assemblea confermata per venerdì 26 giugno.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, non condividendo le decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo tenutasi nella giornata odierna, si associa alle considerazioni dei colleghi testé intervenuti, sottolineando la necessità di un esame accurato e approfondito delle proposte emendative ancora da esaminare.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'ordine dei lavori, a differenza delle altre forze di opposizione, esprime soddisfazione per la decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo di non rinviare la discussione generale in Assemblea sul provvedimento in esame.

Nel premettere che, per il movimento di Futuro Nazionale, tra le proposte emendative da esaminare ve ne sono alcune che toccano temi politicamente molto rilevanti – come le questioni delle preferenze, dell'alternanza di genere nelle liste e della raccolta digitale delle firme – giudica controproducente l'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dalle altre forze di opposizione, e, visto il poco tempo a disposizione, ritiene invece utile procedere ad un'oculata riorganizzazione dei lavori che consenta alla Commissione di confrontarsi sulle tematiche più significative sopra richiamate.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, replicando alle dichiarazioni del collega Ziello, delle quali evidenzia il carattere propagandistico, fa presente che gli interventi delle forze di opposizione, lungi dall'avere finalità ostruzionistiche, si sono finora focalizzati sul merito delle proposte emendative esaminate.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta di convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, formulata dalle altre forze di opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel rispondere alle richieste dei colleghi precedentemente intervenuti, propone di anticipare alla giornata di oggi la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani. In particolare, ritiene opportuno che, alla luce degli esiti della Conferenza dei capigruppo, svoltasi nella giornata odierna, in tale riunione siano assunte le conseguenti determinazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione. Nel comunicare di aver già previsto

una breve interruzione serale della seduta odierna, propone che la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia luogo alle ore 19:30.

La Commissione prende atto.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.107, chiede che siano approfondite le ragioni per cui l'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, della proposta di legge in esame prevede che su ciascuna lista gravi l'obbligo di presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie. Nel ritenere che tale intervento risponda all'esigenza di evitare la presentazione di liste prive di una dimensione nazionale, è del parere che la soglia individuata sia inadeguata al raggiungimento della richiamata finalità e che la stessa debba, pertanto, come proposto dall'emendamento in esame, essere innalzata.

Nell'evidenziare che si tratta di una proposta emendativa che potrebbe apparire formale e ostruzionistica, osserva come essa, in realtà, miri a rafforzare la *ratio* della previsione della proposta di legge oggetto di modifica da parte dell'emendamento in esame, il cui mancato rispetto determina quale sanzione la decadenza delle candidature.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rispondere ai dubbi sollevati dal deputato Fornaro, evidenzia, come emerso anche nel precedente intervento di quest'ultimo, che la previsione di un meccanismo di attribuzione del premio di governabilità richiede un radicamento nazionale delle liste o coalizioni di liste, ritenendo la soglia di un terzo delle circoscrizioni un requisito minimo di presenza sul territorio. Alla luce di tali considerazioni, non reputa pertanto vi siano ragioni per innalzare tale frazione.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.107.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.108, a sua prima firma, evidenzia come quanto appena precisato dal relatore, on. Rossi, non sia convincente, essendosi quest'ultimo limitato a sviluppare, quanto alla sua posizione contraria all'innalzamento della soglia di circoscrizioni nelle quali è necessario presentare candidature, un ragionamento tautologico. Ritiene, invece, che, in ordine alla individuazione dei requisiti di presentazione delle liste, debba svilupparsi un ragionamento politico, che dia luogo ad una soluzione ragionata e motivata. Reputa che le disposizioni in commento siano state definite in modo frettoloso, e che la soglia di due terzi delle circoscrizioni, proposta dall'emendamento in esame, consentirebbe una maggiore caratterizzazione nazionale delle liste o coalizioni di liste.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ringraziare il relatore, on. Rossi, per i chiarimenti forniti, rileva come le motivazioni addotte non lo convincano dal punto di vista sistematico. Quanto rilevato dal relatore sarebbe, infatti, maggiormente coerente con un sistema elettorale proporzionale, che fotografa le opinioni espresse dagli elettori; tuttavia, il sistema attuale consiste in un meccanismo proporzionale corretto dall'attribuzione di un premio di governabilità.

La disposizione in esame, che prevede che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, appare, in realtà, volta a favorire quegli esponenti interni ai partiti che non esita a definire « cacicchi », vale a dire soggetti in grado di ottenere un consenso elevato in un numero limitato di regioni e che potrebbero essere, poi, avvantaggiati dall'attribuzione, alla coalizione sostenuta, del premio di governabilità. Reputa, pertanto, preferibile prevedere che le liste si presentino in più di un terzo delle circoscrizioni ordinarie, selezionando, in tal modo, forze politiche con un vero radicamento nazionale e non locale o regionale.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in risposta alle considerazioni svolte dai deputati Zaratti e Fornaro, fa presente che un terzo delle circoscrizioni ordinarie corrispondono a nove delle ventisei circoscrizioni

nazionali. Non si tratta, dunque, di un ambito territoriale ristretto, tale da abilitare quelli che sono stati definiti i « cacicchi » dei diversi partiti.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.108.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.109, che sottoscrive, evidenzia, in risposta a quanto precisato dal relatore, on. Rossi, che operazioni di carattere regionalistico si possono effettuare anche fissando il numero minimo delle circoscrizioni in cui ciascuna lista deve presentarsi in misura pari a un terzo. Ribadisce, inoltre, come le osservazioni in precedenza svolte abbiano carattere sistemico, essendo volte a raffrontare la disciplina proposta in materia con le caratteristiche del sistema elettorale che si intende introdurre. Ricorda come con il *Mattarellum* si prevedeva che ogni candidato dell'uninominale potesse essere sostenuto da un ampio numero di liste, che consentivano la vittoria di un determinato candidato in alcuni collegi. Il rischio, nel caso di specie, è che possa realizzarsi quella che definisce una « confederazione di cacicchi ».

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ribadisce come la previsione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, stabilendo che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, risponda all'esigenza di evitare le distorsioni del *Mattarellum* e garantisce che non vi siano « cacicchi » a supporto delle coalizioni.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente come la soglia minima di circoscrizioni nelle quali presentare le candidature prevista dalla proposta di legge in esame possa comportare la proliferazione di piccole liste a supporto delle coalizioni elettorali. Chiede quindi che vi sia un'attenta valutazione della soglia di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, dal momento che l'attuale misura di un terzo rischia di rendere sempre più caotico il quadro della competizione elettorale, ritenendo, invece, necessario introdurre gli opportuni correttivi, proposti, tra l'altro, dall'emendamento 1.109, a sua prima firma.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.109, precisa che un terzo delle circoscrizioni ordinarie corrispondono a circa 20 milioni di abitanti. Si tratta, in altri termini, di quattro regioni, se tra queste si considera, per esempio, la Lombardia, o di sei o sette regioni, nel caso di regioni più piccole, considerato che alcune regioni costituiscono una circoscrizione unica. Ritiene, pertanto, che la soglia di un terzo, da un lato, eviti il proliferare di piccole liste, dall'altro, assicuri il diritto di partecipare alla competizione elettorale ad una lista caratterizzata da un'ampia diffusione territoriale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), pur comprendendo le considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Benigni, ritiene non siano chiare le ragioni del parere contrario del Governo e dei relatori sulle proposte emendative in discussione, che hanno quale obiettivo quello di rafforzare la dimensione nazionale delle liste presentate, esigenza condivisa anche dagli esponenti delle forze di maggioranza. Evidenzia come, pur essendo stato chiesto un contributo da parte delle opposizioni, sia stato manifestato nei confronti di queste ultime un atteggiamento di chiusura.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.109.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.110, fa presente come il testo in esame preveda una soglia di sbarramento al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Sottolinea che tale disposizione rappresenta un modo per aggirare la soglia del 3 per cento e un incentivo per ammettere in coalizione anche piccole liste, determinandosi una frammentazione

che la soglia del 3 per cento mira, invece, ad evitare.

Ricorda, inoltre, che nel testo base il premio di governabilità è assegnato a patto che la lista o la coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito il 42 per cento dei voti validi. In proposito, chiede se anche le liste che non hanno superato la soglia del 3 per cento e che si sono presentate in coalizione contribuiscano al raggiungimento del numero dei voti necessari per l'attribuzione del premio di governabilità.

Filiberto ZARATTI (AVS), nell'evidenziare ironicamente come sembrerebbe esservi l'indicazione precisa di respingere tutti gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione, sottolinea come alla base di molte delle proposte emendative presentate vi siano ragioni condivise anche dalla maggioranza. Auspica, dunque, vi possa essere un atteggiamento di maggiore apertura da parte di quest'ultima.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel ricollegarsi all'intervento del collega Fornaro, evidenzia come la disciplina delle soglie di sbarramento contenuta nel testo in esame, prevedendo la possibilità del ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto della soglia del 3 per cento, rappresenti un abito realizzato su misura per la coalizione di centro-destra. Osserva che, se le condizioni migliori per legiferare in materia elettorale sono quelle in cui non si tiene conto del contesto politico vigente, la presente proposta di legge va, invece, esattamente nella direzione opposta.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa anzitutto presente come naturalmente non vi sia una posizione precostituita di rifiuto degli emendamenti dell'opposizione. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, che prevede che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, evidenzia che l'individuazione di tale soglia affronta e risolve i problemi sollevati anche dagli emendamenti presentati, sul punto, dalle forze di opposizione.

La proposta di legge elettorale in esame mira, inoltre, creando un collegamento tra i risultati elettorali delle due Camere, a rendere l'offerta politica quanto più possibile omogenea, recependo così anche le indicazioni della Corte costituzionale in materia.

Ritiene, poi, che la previsione della soglia di sbarramento del 3 per cento, temperata dal ripescaggio della lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia, consenta di tenere insieme l'esigenza di evitare l'eccessiva frammentazione del sistema politico con quella di assicurare la sua adeguata rappresentatività. Non si tratterebbe, peraltro, di una disciplina volta a far fronte ad attuali bisogni delle forze politiche di centro-destra, che non avrebbero di certo difficoltà al raggiungimento della soglia di sbarramento del 3 per cento, ma il mezzo per realizzare il contemperamento di diverse esigenze.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), alla luce di quanto riferito dal relatore Rossi, ritiene opportuno abbandonare per un momento la discussione sul merito per una notazione di metodo che, tuttavia, crede non avere natura ostruzionistica. Ritiene di avere ben compreso, infatti, che il relatore conferma che vi sia stato un accordo di maggioranza, cosa peraltro che era evidente e che è già accaduta sovente in passato nel corso delle discussioni in Commissione, nelle numerose circostanze in cui i provvedimenti all'esame sono stati costantemente chiusi ad ogni apporto possibile da parte delle opposizioni. Confessa che ingenuamente si era illusa che potessero esserci delle convergenze e delle aperture su questioni di buon senso e di merito poste all'attenzione dei commissari da parte delle forze politiche di opposizione. Si rammarica che così non sia e ritiene che anche questa volta alla maggioranza sia caduta la maschera della disponibilità al dialogo e al confronto con le opposizioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), osservato che certamente le questioni che si stanno di-

scutendo attengono a un ambito di discrezionalità del legislatore, ritiene che la combinazione degli strumenti previsti nel testo in esame sia opinabile. Ritiene, infatti, che le soglie previste potrebbero essere disfunzionali, nonché allontanare gli elettori. Rileva, inoltre, che, se la maggioranza intende procedere in questo modo, anche le opposizioni si regoleranno di conseguenza.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.110.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Magi 1.125.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.126, osserva che l'assetto che il testo intende dare al premio di governabilità contiene un rischio specifico: quello che, qualora in prima battuta una coalizione conseguisse poco più dell'altra, riuscendo comunque a raggiungere la soglia del 42 per cento dei voti validi, con il contributo di altre liste che pure non raggiungono la soglia minima dell'1 per cento, per via del meccanismo che esclude tali liste dal computo della cifra elettorale della coalizione, la prima coalizione in termini di voti risulterebbe alla fine perdente nei confronti della seconda, cosa che certamente farebbe gridare allo scandalo e spalancherebbe il campo a polemiche infinite.

Ribadisce, quindi, che innalzare la soglia attualmente prevista di un terzo delle circoscrizioni per la presentazione delle candidature potrebbe minimizzare rischi di questo genere. Crede che evitare che si possa vincere il premio di maggioranza per un voto in più sulla base di tali meccanismi sia una questione delicata per la credibilità della legge elettorale e per la trasparenza del processo elettorale nei confronti dei cittadini.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.126, evidenzia che la contraddizione dell'impianto previsto nel testo risiede, soprattutto, nel fatto che il premio di maggioranza ha una caratteristica nazionale, mentre la soglia minima di circoscrizioni nelle quali è necessario presentare le liste comporta una certa regionalizzazione di queste ultime. Ritiene che questo sia un tema su cui riflettere con profondità e invita la maggioranza e il Governo a un supplemento di riflessione in proposito.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.126, facendo riferimento a quanto affermato dal relatore Rossi, circa il fatto che le attuali forze di maggioranza non hanno nessun problema, e non ne avrebbero, a presentare liste a livello nazionale – motivo che, secondo il relatore, dovrebbe convincere i commissari che non vi è nessun retropensiero, da parte della maggioranza, nel proporre una simile normativa – ricorda che quelle stesse, forse, non ne hanno avuto bisogno, in quanto esentate dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste, cosa che però non vale universalmente per chiunque intenda presentarsi alle elezioni. Ritiene, quindi, che non sia ragionevole supporre che possa esserci convenienza ad avere realtà politiche marginali, con consensi intorno all'1 per cento dei voti, utili a produrre l'effetto, un po' furbesco, di superare una coalizione che è praticamente alla pari in termini di voti. Per tale motivo, ribadisce che innalzare la soglia minima delle circoscrizioni nelle quali è necessario presentare le candidature sia nell'interesse di tutti, perché attiene a una questione di trasparenza e correttezza e scongiura il ricorso a possibili *escamotage*. Invita, quindi, la maggioranza a riflettere maggiormente sulla questione, che ha anche profili tecnici delicati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, auspica che tutte le forze politiche presenti in Commissione intendano rispettare la funzione che ciascuno dei commissari è chiamato a svolgere: la sua, in qualità di relatore, è quella di dare spiegazioni, quando richiesto, rammaricandosi se poi le sue parole vengano travisate. È ben conscio che l'opposizione fa il suo mestiere, ma considera un puro travisamento interpretare le sue

parole, circa il fatto che la maggioranza ha individuato alcune soluzioni a suo avviso opportune, come un'ammissione di comportamenti furbeschi.

Ribadisce che l'impianto normativo in esame intende contemperare diverse esigenze che riguardano la democrazia rappresentativa e cioè: un'ampia rappresentanza; un premio di maggioranza per la governabilità e la stabilità del Paese; evitare la frammentarietà del quadro politico, senza però impedire un ragionevole riconoscimento di liste minori in politica. Ritiene, peraltro, che le forze di maggioranza abbiano dato prova di accogliere suggestioni presenti fra le forze di opposizione anche a seguito di una approfondita fase istruttoria, che ha visto anche l'audizione di molti insigni costituzionalisti provenienti dalle più diverse aree culturali e politiche. Ritiene, in conclusione, che la soglia di un terzo delle circoscrizioni rappresenti un opportuno sbarramento volto ad evitare la frammentazione senza, tuttavia, danneggiare la rappresentatività.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.126, chiarisce che l'obiettivo della proposta di legge in discussione è anche quello di favorire l'aggregazione di liste al fine di rendere possibile un confronto politico in una dimensione tendenzialmente bipolare. In tal senso, ritiene che i meccanismi previsti nel testo in esame non producono surrettiziamente un rischio di proliferazione delle liste e crede che il mantenimento della soglia dell'1 per cento, già prevista nel cosiddetto *Rosatellum*, sia necessario per evitare i rischi di frammentazione, favorendo le aggregazioni elettorali. Ritiene, altresì, che la regola del cosiddetto « miglior perdente » consenta alle forze politiche di coalizzarsi, evitando che eventuali liste estremamente marginali possano, in un secondo tempo, esercitare una specie di ricatto alla maggioranza e far cadere Governi, come già accaduto in passato. Ribadisce, quindi, che la finalità del testo all'esame è soprattutto quella di assicurare stabilità e governabilità al Paese e che il combinato disposto degli strumenti ivi previsti è da considerarsi ragionevole e opportuno.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per come il relatore Rossi ha svolto le sue funzioni di relatore sul provvedimento nelle ultime settimane, rileva tuttavia, ironicamente, che la sua precedente affermazione secondo la quale la maggioranza avrebbe accolto i suggerimenti delle forze di opposizione sembrerebbe, in realtà, la parafrasi di un verso di una nota canzone di Fabrizio De André, che recita per esteso: « Ma alla fine m'assetto papale/Mi sbottono e mi leggo 'o giornale/Mi consiglio con don Raffae'/Mi spiega che penso e bevimm' 'o café ».

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.126.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.127, rileva che il testo all'esame prevede la richiesta che il candidato indichi il suo codice fiscale, dato altrimenti noto in quanto ricavabile dai suoi dati anagrafici, peraltro già in possesso delle amministrazioni pubbliche, mentre non richiede informazioni che sarebbero molto più utili agli elettori, come ad esempio quella contenuta nell'emendamento all'esame, cioè il certificato del casellario giudiziale, informazione ben più rilevante del predetto codice fiscale.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.127 ed evidenzia che la sua forza politica già da tempo chiede ai propri candidati non solo il certificato del casellario giudiziario, ma anche quello dei carichi pendenti. Ritiene che questi dovrebbero essere essenziali e che il candidato dovrebbe offrire la maggiore trasparenza possibile agli elettori. Segnala, peraltro, che ciò non comporterebbe l'impedimento alla candidatura, salvo che la forza politica di appartenenza ritenga altrimenti e non includa il singolo soggetto nelle proprie liste.

Filiberto ZARATTI (AVS) accoglie la richiesta della collega Baldino di sottoscri-

vere l'emendamento a sua firma 1.127. Osserva, inoltre, che sugli emendamenti in discussione è necessario fare una riflessione generale, nel senso che ciò che si deve chiedere ai candidati, allo scopo di informare i cittadini che lo stanno votando, dovrebbe essere previsto in modo omogeneo per tutte le elezioni. Ritiene, altresì, che il sistema debba essere meno complesso possibile, anche se non può essere superata l'obiezione per le quale le leggi elettorali, per loro natura, debbono essere formali. Tuttavia, ritiene che in questo quadro si sarebbe potuto affrontare un ragionamento più approfondito sul tema oggetto della proposta emendativa, cosa che la maggioranza sembra non essere disposta a fare.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.127 e ricorda che in occasione delle ultime elezioni amministrative, nonostante le verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia sulle liste di candidati al fine di individuare i soggetti ritenuti non candidabili, non è stato comunque possibile individuare taluni soggetti che presentavano pendenze giudiziarie, in ragione della mancata adozione di una sentenza non definitiva nei confronti degli stessi. Sottolinea, quindi, l'importanza di definire una normativa rigorosa sul tema della trasparenza chiedendo il deposito del certificato del casellario giudiziale al momento della presentazione delle candidature, ribadendo come le medesime ragioni di trasparenza imporrebbero, altresì, il deposito del certificato dei carichi pendenti.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rispondere alle osservazioni mosse dai colleghi, ricorda come l'indicazione del codice fiscale del candidato al momento della presentazione della candidatura sia già prevista dall'attuale assetto normativo in materia elettorale. Fa, altresì, presente che la normativa elettorale risulta esclusa dall'ambito applicativo del divieto – che opera quale principio di carattere generale – di richiedere al privato atti, informazioni o documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione.

Rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019 già contempla l'obbligo, da parte di partiti e movimenti politici, di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei propri candidati in occasione delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Osserva, pertanto, come, sul piano della trasparenza, la normativa italiana sia già oggi sufficientemente rigorosa e come, a suo dire, possa ritenersi finanche eccessivo che la previsione del suddetto obbligo di pubblicazione comprenda anche le elezioni comunali.

Evidenzia, in conclusione, che un'ulteriore estensione dell'ambito di applicazione oggettivo dei suddetti obblighi di pubblicità, fino a ricomprendervi anche il certificato dei carichi pendenti, potrebbe porsi in violazione della Costituzione, che sancisce il principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.127.

Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia preliminarmente i colleghi della maggioranza per il clima di confronto che ha caratterizzato le sedute di discussione della proposta di legge in esame, ritenendo che il dibattito e la possibilità di ottenere un riscontro, a fronte dei rilievi critici mossi dalle forze di opposizione, rappresenti un metodo di lavoro proficuo, che auspica sia adottato anche in futuro, in quanto, in diversi casi, ciò ha consentito di superare talune incomprensioni nell'andamento dei lavori.

Intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.128, sottolinea come prevedere l'indicazione del comune di residenza di un candidato costituisca, a suo avviso, un utile strumento, dal punto di vista normativo, per consentire all'elettorato di avere una maggiore consapevolezza circa la collocazione, sotto il profilo dell'appartenenza territoriale, dei soggetti presenti nelle liste di candidati depositate dai partiti, al fine di

implementare il ricorso a candidature che siano espressione dei diversi territori del Paese.

Federico FORNARO (PD-IDP) osserva come la proposta emendativa in discussione, pur potendo apparire quale espressione di una mera volontà ostruzionistica, presenta, invero, una precisa *ratio*, che è quella di tentare di evitare la presentazione da parte dei partiti di liste di candidati che non siano effettivamente espressione dei rispettivi territori. Ritiene, al riguardo, che l'indicazione del comune di residenza di un soggetto candidato è utile per segnalare quale sia l'area di attività dello stesso, anche sotto il profilo politico. Rammenta, peraltro, come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia individuato l'elemento della riconoscibilità quale nesso intercorrente tra l'elettorato e i soggetti candidati nelle rispettive liste quale requisito per la valutazione della conformità ai canoni costituzionali della normativa elettorale. Ritiene, pertanto, che l'indicazione del comune di residenza del candidato vada nel senso di una maggiore riconoscibilità dello stesso da parte della cittadinanza. Chiede, pertanto, che si possa valutare un accantonamento della proposta in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede che sia accantonato l'emendamento a sua firma 1.128.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente, in primo luogo, che l'esperienza e la prassi politica seguita dai partiti dimostra come l'elemento della residenza di un soggetto che intenda candidarsi non sia un indicatore attendibile in merito al territorio in cui si colloca effettivamente l'area di maggiore presenza e attività del medesimo. Al riguardo, ricorda, peraltro, come, nell'ambito della documentazione e delle informazioni che devono essere indicate dai soggetti che intendono presentare la propria candidatura, figuri, di norma, l'indicazione del domicilio, che, pertanto, ritiene possa rappresentare un dato di maggiore rilevanza al fine di determinare l'appartenenza di un soggetto ad una determinata area territoriale.

Pur ribadendo le proprie perplessità in merito all'utilità effettiva della proposta emendativa in discussione, esprime, concordi gli altri relatori, la disponibilità all'accantonamento, osservando come, in tal caso, sarebbe presumibilmente opportuno accantonare anche le proposte emendative Zaratti 1.129 e 1.130, di analogo tenore.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, preso atto dell'orientamento della rappresentante del Governo conforme a quello dei relatori, dispone l'accantonamento degli emendamenti Zaratti 1.128, 1.129 e 1.130.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo in merito agli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.131 e Zaratti 1.132, ritiene che le suddette proposte emendative siano volte a correggere un'incongruenza del testo base, riconducibile all'ipotesi di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati. Ricorda, infatti, come, in questo caso, la previsione attualmente contenuta nel testo in esame imporrebbe esclusivamente la presentazione di liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, senza, pertanto, l'attribuzione del premio di governabilità previsto in caso di elezione contestuale di entrambi i rami del Parlamento.

Al riguardo, osserva che, se la norma appare rispondente a una determinata architettura logico-razionale, seppur non condivisibile, la previsione per cui l'attribuzione del suddetto premio sia necessariamente da attribuirsi solo ove i requisiti siano in possesso della medesima lista o coalizione di liste in entrambe le Camere, non è chiara nella sua *ratio* che, in palese contraddizione con la logica che ispira l'attribuzione del premio di governabilità, finirebbe per delineare, seppur in un'ipotesi remota quale lo scioglimento di una delle due Camere, una composizione difforme dei due rami del Parlamento.

Carmela AURIEMMA (M5S) nel condividere i dubbi espressi dal collega Fornaro, ritiene che anche nel caso contemplato

dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *c)*, del testo in esame sarebbe più logico, per ragioni di coerenza dell'impianto normativo complessivo, prevedere l'attribuzione del premio di governabilità.

Diversamente, infatti, il risultato che ne deriverebbe vedrebbe una situazione di disomogeneità difficilmente giustificabile, atteso che, mentre nella composizione di una delle due Camere si sarebbe fatto ricorso alla possibilità di attribuzione del premio di governabilità, tale strumento sarebbe *ab origine* escluso per l'elezione dell'altro ramo del Parlamento, nella fattispecie la Camera dei deputati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rispondere ai rilievi mossi dai colleghi Fornaro e Auriemma in merito agli asseriti profili di criticità circa la previsione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *c)*, del testo in esame, evidenzia, in primo luogo, come la scelta operata intenda contemperare, anche in tal caso, la volontà di introdurre una nuova legislazione elettorale con il rigoroso rispetto dei canoni di costituzionalità, come definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Rammenta, al riguardo, come l'articolo 88 della Costituzione attribuisca al Presidente della Repubblica il potere di disporre lo scioglimento anche di una sola delle Camere, cui consegue la necessità di procedere, in tale ipotesi, al rinnovo di uno solo dei due rami del Parlamento. Ricorda come, nell'attuale assetto, tale scenario non si sia mai effettivamente concretizzato e, pertanto, la fattispecie cui si riferisce la disposizione normativa in parola rappresenti un'ipotesi remota che, tuttavia, non può non essere contemplata dalla legislazione elettorale.

Ricorda, peraltro, come, nel dichiarare l'incostituzionalità del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla legge n. 270 del 2005, la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale abbia rilevato, con specifico riguardo all'attribuzione del suddetto premio su base regionale al Senato, che lo stesso determinasse, peraltro, un potenziale effetto di disomogeneità nella definizione dell'assetto delle due Camere.

Anche in ragione di tale considerazione, la *ratio* individuata alla base del meccanismo di attribuzione del premio di governabilità trova una sua compiuta realizzazione solo nel caso di elezione contestuale dei due rami del Parlamento, in quanto solo in tal caso, e al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla normativa, si determinerebbe un assetto omogeneo. Diversamente, ove, nell'esercizio delle prerogative che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato, si dovesse procedere allo scioglimento e alla successiva elezione di un solo ramo del Parlamento, la scelta più coerente non potrebbe che essere quella di prevedere un'attribuzione dei seggi in via esclusiva con metodo proporzionale, senza attribuzione del premio di governabilità.

Filiberto ZARATTI (AVS), pur comprendendo le ragioni sottese alla scelta operata nella redazione del testo base, esprime talune perplessità in merito alla coerenza complessiva dell'assetto risultante da tali scelte.

Ritiene, difatti, che, in ogni caso, nell'ipotesi di scioglimento e di successiva elezione di una sola delle due Camere, la previsione di un'attribuzione dei seggi con metodo esclusivamente proporzionale rappresenti comunque un'anomalia, in quanto si determinerebbe una difformità nei criteri di definizione dell'assetto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che contrasta con la *ratio* stessa del testo in esame. Ritiene, pertanto, che la questione che tale previsione normativa intende affrontare dovrebbe essere risolta in modo differente.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE) fa presente come la soluzione predisposta dal testo in esame al fine di affrontare la questione emersa in tale sede sia, invero, fonte di diversi profili di criticità.

Evidenzia, in particolare, una problematica di carattere concettuale estremamente rilevante, data dal fatto che, secondo quanto attualmente previsto dal testo in esame, l'elezione di una sola delle due Camere verrebbe a svolgersi con un sistema elettorale diverso da quello previsto per

l'elezione di entrambi i rami del Parlamento.

Osserva, altresì, che la soluzione prospettata si rivela intrinsecamente contraddittoria, in quanto, nel tentativo di porre rimedio al rischio di un esito difforme nella composizione delle due Camere, andrebbe, in realtà, a porre i presupposti affinché si realizzi, con ogni probabilità, proprio lo scenario che si intenderebbe scongiurare.

Ne deriverebbe, peraltro, che tale difforme composizione delle due assemblee rappresentative andrebbe a detrimento di quella stabilità nell'assetto dei rapporti di forza tra i partiti rappresentati in Parlamento che dovrebbe rappresentare uno dei punti qualificanti della riforma in discussione, e, in definitiva, creerebbe una sostanziale impossibilità di formare stabili maggioranze di Governo.

Ribadisce, pertanto, come la soluzione individuata dal testo in esame in caso di elezione della sola Camera dei deputati presenti delle insanabili difficoltà concettuali e appaia, pertanto, preferibile, quantomeno per ragioni di coerenza con l'impianto complessivo della normativa delineata, che nell'ipotesi contemplata si proceda, comunque, all'elezione della sola Camera con il medesimo impianto normativo previsto nel caso di elezione contestuale di entrambi i rami del Parlamento.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.131 e Zaratti 1.132, fa presente che la previsione che esclude la presentazione delle liste circoscrizionali nel caso di scioglimento di una sola delle Camere, introdotta evidentemente per evitare che in tale eventualità venga attribuito un premio di governabilità ad una coalizione diversa, determina comunque il rischio che si dia luogo a maggioranze disallineate tra le due Camere. Ritiene che la norma introduca, pertanto, un'ulteriore stortura.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), dichiara di comprendere le ragioni per le quali si è voluto prendere in considerazione anche l'ipotesi dello scioglimento di una sola delle due Camere, che potrebbe comunque verificarsi, nonostante ciò non sia finora mai successo nella storia repubblicana. Nel segnalare che nessuno dei sistemi elettorali con attribuzione di premio di maggioranza, in passato, si è addentrato nella disciplina di una ipotesi di scuola come questa a tale livello di dettaglio, chiede ai relatori se si sia o meno valutato se operare una scelta analoga, sottolineando l'elevato rischio che la previsione in oggetto costituisca una soluzione pasticciata, suscettibile di determinare una ingovernabilità tale da condurre inevitabilmente ad una nuova elezione di entrambe le Camere. Ritiene, in conclusione, che la questione meriti di essere attentamente valutata.

Alfonso COLUCCI (M5S), ponendo ulteriori questioni al relatore, on. Rossi, fa presente che, nell'ipotesi in cui nell'elezione originaria sia stato assegnato il premio di governabilità e venga successivamente sciolta una sola delle due Camere, l'applicazione di un sistema proporzionale puro, dunque diverso rispetto a quello adoperato nella precedente tornata elettorale, rischia di delegittimare il ramo del Parlamento che non è stato sciolto. Evidenzia che la soluzione adottata, benché possa apparire logica, prevedendo l'applicazione di un sistema proporzionale per evitare l'eventuale attribuzione del premio ad una coalizione diversa, non è tuttavia priva di aporie. Si tenta, pertanto, a suo giudizio, di correggere alcuni profili critici dal punto di vista costituzionale, introducendone di nuovi.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che è in discussione da parte dei colleghi una delle porzioni di testo che più convintamente ritiene opportuno mantenere nell'attuale formulazione, rilevando come siano in gioco alcuni aspetti molto delicati, relativi, da una parte, all'ipotesi prevista dalla Costituzione di scioglimento di una sola delle due Camere e, dall'altra, alle chiarissime pronunce della Corte costituzionale in tema di premio di maggioranza.

Ricordando, a tale proposito, che secondo la Corte, se può essere ammessa una distorsione del principio della rappresen-

tanza, allora la soluzione deve essere coerente, razionale e ragionevole, garantendo l'obiettivo della governabilità in entrambe le Camere, rivolgendosi ai colleghi Richetti e Bonafè precisa che non vi è, in realtà, alcuna differenza in termini di sistemi elettorali applicati all'ipotesi di scioglimento di una sola delle Camere, dal momento che il sistema proporzionale puro con soglia di sbarramento è già previsto dal testo in esame, nell'ipotesi in cui nessuna lista o coalizione di liste raggiunga la soglia per l'attribuzione del premio di governabilità.

Di fronte, quindi, all'esigenza di normare anche l'ipotesi, per quanto residuale, dello scioglimento di una sola delle due Camere, per evitare una distorsione irragionevole determinata dall'assegnazione del premio ad una coalizione diversa rispetto all'altro ramo del Parlamento, si è ritenuto che fosse preferibile l'applicazione del sistema proporzionale puro. Segnala che, nell'ipotesi di scioglimento di una sola delle due Camere, vi può essere sempre il caso di risultati difformi rispetto all'elezione precedente, caso che nessuna legge elettorale è in grado di risolvere; ritiene che sia questa la ragione per cui nessun Presidente della Repubblica ha mai inteso ricorrere a tale opzione. Nel sottolineare che quella messa in campo è l'unica soluzione praticabile, conclude evidenziando che, con un certo grado di puntigliosità, si è inteso normare ipotesi che altri, probabilmente per timidezza, hanno in passato evitato di prendere in considerazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.131 e Zaratti 1.132.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Ziello 1.133 deve essere accantonato, per analogia con gli altri emendamenti accantonati che trattano il medesimo argomento della sottoscrizione delle liste dei candidati in modalità digitale. In assenza di obiezioni, constatato l'accordo della rappresentante del Governo, ne dispone quindi l'accantonamento.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ricordare che nella legge elettorale attualmente vigente il numero dei candidati di ciascuna lista nei collegi plurinominali non può essere inferiore a due e superiore a quattro, domanda per quale motivo, in questo caso, si sia scelto di non mantenere il medesimo rapporto di un mezzo tra il numero minimo – che resta a due invece di passare a tre – e il numero massimo – che è incrementato a sei.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente che su questo tema sussiste il problema della regione Molise.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel sottolineare che per la regione Molise si sarebbe potuta prevedere un'eccezione, aggiunge che se invece il ricorso al numero pari due, in luogo del numero dispari tre, fosse stato determinato dall'esigenza di garantire la parità di genere nelle candidature, allora la valutazione sarebbe diversa.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che la disposizione in esame, oltre a tenere conto della questione del Molise e dell'esigenza di garantire la parità di genere, è volta anche ad evitare l'incapienza delle liste, con ciò semplificando anche il lavoro che a seguito delle elezioni la Giunta delle elezioni è chiamata a svolgere in sede di verifica delle elezioni. Si tratta dunque del risultato di valutazioni numeriche finalizzate a scongiurare alcuni problemi nella formazione della composizione delle Assemblee parlamentari.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo in qualità di presidente della Giunta delle elezioni, suggerisce di fissare a quattro il numero minimo di candidati, al fine di evitare i problemi verificatisi nell'attuale legislatura, in cui il Movimento 5 Stelle, avendo saturato tutte le posizioni eleggibili, ha dovuto pescare tra i candidati di un'altra circoscrizione, nel caso specifico corrispondente a un territorio parte di una regione diversa, per effetto di meccanismi difficilmente spiegabili ai diretti interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.134.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.135, volto a superare la logica delle liste bloccate cui Futuro nazionale è fortemente contrario, offre la possibilità di intervenire su un pacchetto di proposte emendative accantonate, accomunate dall'obiettivo di restituire all'elettore il diritto di scegliere il proprio rappresentante.

Chiarisce che l'emendamento in questione propone, in termini di alternanza di genere, una soluzione meno rigida, secondo cui i partiti possono scegliere nella composizione delle liste di ordinare i candidati in modo flessibile, sulla base di criteri meritocratici, senza dover applicare regole da « riserva indiana ». Nel segnalare che, purtroppo, sull'emendamento 1.135 è stato espresso un parere contrario, ricorda che le proposte emendative di Futuro nazionale in tema di preferenze sono state accantonate allo scopo di evitare l'imbarazzo di alcune forze politiche di maggioranza, segnatamente la Lega, Forza Italia e, forse, anche Noi moderati. Nel comprendere la difficoltà politica in cui versa la maggioranza, lamenta il fatto che l'opposizione di sinistra costringa la Commissione a dibattiti su emendamenti di carattere ostruzionistico, in grado di interessare i soli addetti ai lavori e privi di un possibile esito positivo, mentre sarebbe più opportuno affrontare il nodo politico delle preferenze. Chiede, in conclusione, un supplemento di valutazione sull'emendamento a sua prima firma 1.135.

Federico FORNARO (PD-IDP), senza voler entrare nel merito, ritiene che l'emendamento in questione, anche alla luce delle motivazioni testé espresse dal collega Ziello, vada accantonato in analogia con le altre proposte emendative in materia di preferenze.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ritiene opportuno effettuare, insieme agli altri relatori, una valutazione sulla opportunità di accantonare anche l'emendamento Ziello 1.135 – sostitutivo della lettera *f)* del comma 8 dell'articolo 1 – e, di conseguenza, anche i successivi Zaratti 1.136, 1.137, 1.138 e 1.139, che intervengono sulla medesima lettera.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, analizzato attentamente il contenuto dell'emendamento in questione, concordi gli altri relatori, ritiene che non vi siano i presupposti per accantonarlo, in quanto si limita a prevedere una distribuzione dei candidati in ordine alfabetico sulla base del cognome, senza fornire elementi in ordine alle modalità di scelta.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.135.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quale sia stato l'orientamento dei diversi gruppi sull'emendamento a propria prima firma 1.135.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, in considerazione della richiesta dell'on. Ziello, chiarisce che al fine di darvi seguito andrebbe ripetuta la votazione sull'emendamento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ribadisce che l'emendamento Ziello 1.135, limitandosi a stabilire che ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati in ordine alfabetico secondo il cognome, non fornisce indicazioni circa il meccanismo di elezione degli stessi.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, chiede chiarimenti in merito alle dichiarazioni del proponente dell'emendamento 1.135, sottolineando che una sua eventuale approvazione darebbe luogo alla formazione di liste bloccate « al quadrato », dal momento che, all'irresponsabilità dell'elettore, si aggiungerebbe l'irresponsabilità del partito, che non potrebbe decidere l'ordine di presentazione dei candidati. Nel far presente che, in sostanza, sulla base dell'emendamento in questione, i candidati verranno dunque eletti sulla base del criterio casuale dell'ordine alfabetico, apprezza la proposta disinteressata del collega, che avendo un

cognome che inizia con la lettera « z », sarebbe l'ultimo della lista.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), si unisce alle richieste di chiarimenti al collega Ziello, sottolineando che il suo emendamento 1.135 non ha nulla a che fare con le preferenze e oltretutto avanza una proposta illogica, prevedendo che i candidati siano inseriti in lista secondo l'ordine alfabetico, per estrazione a sorte della lettera iniziale del cognome.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel ricordare che l'emendamento Ziello 1.135 è stato già votato, alla luce del dibattito sviluppatosi, annulla la precedente votazione.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), nel rilevare che l'emendamento a sua prima firma 1.135, prevedendo che la lista sia composta da candidati elencati secondo un ordine alfabetico è evidentemente collegato al tema delle preferenze, considera importante l'intervento del collega Iezzi, che ha fatto comprendere quale sia la posizione della Lega sull'argomento.

Nel far presente che gli ultimi potranno essere i primi, rilevando come il suo costituisca un emendamento « trappola », reputa che il collega Iezzi abbia dimostrato, anche senza porre in votazione gli emendamenti sulle preferenze, la contrarietà a tale tema della Lega, che tra l'altro si oppone all'eliminazione della lista bloccata compilata dai partiti. Sollecita, in conclusione, la maggioranza a votare in senso favorevole all'emendamento a sua prima firma.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, nel sottolineare come il proponente dell'emendamento 1.135 sia l'unico a non conoscere la posizione della Lega in tema di preferenze, aggiunge che si tratta della medesima posizione assunta dal generale Vannacci in occasione dell'elezione amministrativa in Toscana, che consentì di far eleggere il suo uomo in un listino bloccato. Fa quindi presente, in primo luogo, che l'unica trappola è quella in cui è caduto chi ha proposto l'emendamento, che sembra avere l'unica finalità di eliminare le preferenze, dal momento che l'elezione dei candidati è lasciata al caso, senza che vi sia né la scelta responsabile dell'elettore, né la scelta responsabile del partito. Domandando, in secondo luogo, a quale logica emendativa e a quale norma regolamentare il proponente si richiami allorquando afferma che l'emendamento sarebbe « collegato » alle proposte emendative in tema di preferenze, in considerazione del fatto che l'emendamento non reca una parte consequenziale su tale tematica che possa determinare il collegamento prospettato dal deputato Ziello, fa notare come oggetto di votazione sarebbe esclusivamente il tema dell'inserimento casuale dei candidati nell'ordine delle liste.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, chiarisce che il dibattito in corso ha potuto aver luogo per il fatto che la presidenza ha provveduto ad annullare la votazione, come in precedenza annunciato.

Federico FORNARO (PD-IDP), interviene sull'ordine dei lavori per eliminare qualsiasi dubbio, precisando che, per come è scritto e senza una parte consequenziale, l'emendamento 1.135 del collega Ziello non riguarda il tema delle preferenze, limitandosi ad individuare un sistema irrazionale ed illogico per la composizione della lista. Nel sottolineare come si lasci al caso l'elezione dei rappresentanti in Parlamento, con una soluzione folle, che va oltre il futurismo, preannuncia la contrarietà del suo gruppo, chiedendo che non si dica che l'emendamento Ziello 1.135 riguarda le preferenze.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intende precisare – per la serietà dei lavori della Commissione – che l'emendamento Ziello 1.135, non contenendo alcuna parte consequenziale che intervenga sul punto, non attiene in alcun modo alla questione delle preferenze. Osserva, piuttosto, come l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa avrebbe il solo effetto di dar luogo a

elezioni dei parlamentari basate su un metodo del tutto casuale.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Ziello 1.135, non rinvenendo al suo interno alcun riferimento alle preferenze, né alcun collegamento ad altre proposte emendative concernenti quel tema, quanto piuttosto un meccanismo tale da fondare sulla causalità l'elezione di deputati e senatori. Ad ogni modo, manifesta con ironia il proprio dispiacere nel constatare la chiara divisione che caratterizza i rapporti di « moglie e marito » nella famiglia del centrodestra, alle prese con una dolorosa « separazione giudiziale ».

Filiberto ZARATTI (AVS), richiamate le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Ziello 1.135, che delinea un metodo di elezione assolutamente casuale e che nulla ha a che vedere con la questione delle preferenze.

Stefano BENIGNI (FI-PPE) suggerisce all'onorevole Ziello di ritirare l'emendamento 1.135 a sua prima firma, il quale, lungi dal riguardare la reintroduzione delle preferenze – auspicata dal *leader* di Futuro nazionale nelle dichiarazioni rese a mezzo stampa – prevede, in realtà, un meccanismo di elezione di deputati e senatori opposto al principio di rappresentatività, e dunque alla stessa *ratio* dell'istituto delle preferenze. Dal mancato ritiro di tale proposta emendativa dedurrebbe, infatti, che il partito di Futuro nazionale ha cambiato idea sul tema.

Ad ogni modo, dichiara come il voto contrario del suo gruppo su tale proposta emendativa sia un voto sul merito dei suoi contenuti, che discende dalla contrarietà di Forza Italia rispetto ad un sistema elettorale fondato sul caso.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi la ripetizione della votazione dell'emendamento Ziello 1.135, precedentemente annullata.

La Commissione respinge nuovamente l'emendamento Ziello 1.135.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Ziello 1.135 è stato respinto con il voto contrario di tutti i componenti della Commissione presenti, ad eccezione di un solo deputato, che ha votato a favore.

Filiberto ZARATTI (AVS) evidenzia come l'emendamento a sua firma 1.136, nell'affrontare il tema del numero dei candidati nei collegi plurinominali – proponendo la riduzione di tale numero a due unità – sia volto a favorire la riconoscibilità degli stessi, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale e nel rispetto della parità di genere.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea come l'emendamento Zaratti 1.136 ponga una questione di merito significativa, dal momento che la relativa approvazione renderebbe necessario un conseguente intervento normativo, volto alla netta riduzione delle dimensioni dei collegi plurinominali. Considera tale scenario auspicabile, ritenendo che esso riavvicinerebbe gli eletti ai territori.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di condividere la *ratio* dell'emendamento Zaratti 1.136, alla luce delle considerazioni svolte dalla collega Auriemma. Ritiene, infatti, che la questione delle eccessive dimensioni delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali sia un tema particolarmente significativo. Osserva, in particolare, come esso rappresenti, a suo giudizio, uno dei limiti del *Rosatellum* e come sia stato aggravato dalla riduzione del numero dei parlamentari.

A dimostrazione della gravità del problema – specialmente per l'elezione del Senato – richiama, a titolo esemplificativo, le « spaventose » dimensioni della circoscrizione Piemonte 2, del tutto incompatibili, a suo avviso, con l'obiettivo della riconoscibilità dei candidati. Per altro verso, si dichiara consapevole del fatto che la soluzione proposta dall'emendamento in esame

non sarebbe particolarmente gradita alle segreterie delle diverse forze politiche. Date queste premesse, ritiene che si debba fare uno sforzo per cercare di addivenire a una soluzione mediana.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.136.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.137, prosegue il proprio ragionamento delineato nel suo ultimo intervento, domandando ai relatori quale ragione abbia impedito di « mettere mano » alle dimensioni dei collegi plurinominali. Al riguardo, teme che la maggioranza abbia rinunciato ad affrontare tale importante questione per la fretta di approvare la riforma del sistema elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.137.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.138, dichiara di aver apprezzato, in relazione alla propria domanda testé posta, il silenzio dei relatori, che rende evidente come la maggioranza abbia scelto di non affrontare tale questione per giungere più velocemente alla riforma del sistema elettorale. Torna a sottolineare, tuttavia, come si tratti di un problema vero, soprattutto in relazione all'elezione del Senato, dal momento che alcuni collegi plurinominali coincidono, per dimensioni, alle relative circoscrizioni elettorali regionali.

Nell'evidenziare come gli emendamenti al momento in esame prospettino una delle possibili soluzioni al tema centrale del rapporto tra elettori ed eletti, considera la reiezione delle ultime proposte emendative un'occasione mancata. In questo senso, sottolinea che non sarebbe stato modificato in alcun modo l'impianto generale del sistema elettorale proposto dalla maggioranza. Anche nell'ottica di un'eventuale – per quanto al momento distante – reintroduzione delle preferenze, sottolinea che la riduzione delle dimensioni dei collegi plurinominali contribuirebbe alla riduzione dei costi delle campagne elettorali e, favorendo la maggiore riconoscibilità dei candidati, costituirebbe un utile strumento per contrastare il fenomeno dell'astensionismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.138, 1.139 e 1.140 e Bonafè 1.142.

Federico FORNARO (PD-IDP), illustrando l'emendamento soppressivo Zaratti 1.144, ritiene che, con le disposizioni del comma 9 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, la maggioranza abbia tentato invano di risolvere una delle principali criticità della disciplina del premio di governabilità. In questo senso, osserva come, per quanto formalmente si debbano presentare distinte liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione di tale premio, nella sostanza esse rappresentino segmenti di un unico « listone » bloccato nazionale. Nel constatare, dunque, come non venga superata una delle principali criticità – da un punto di vista costituzionale – del provvedimento, torna a suggerire di prevedere, anziché le suddette liste circoscrizionali bloccate, lo scorrimento delle liste dei candidati nei collegi plurinominali della coalizione che abbia raggiunto la soglia richiesta, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.144, ritiene che la previsione di liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità sia un'operazione *maquillage* della maggioranza, come tale insufficiente a dissipare i forti dubbi di legittimità costituzionale sollevati sul punto dai costituzionalisti auditi nel corso della fase istruttoria. A suo avviso, infatti, il provvedimento in esame continua a prevedere un enorme « listone » bloccato di 105 candidati – 70 per la Camera e 35 per il Senato – che aggrava la già negativa previsione delle liste bloccate nei collegi plurinominali.

Ricollegandosi all'intervento del collega Fornaro, ricorda, quindi, come il gruppo del Partito democratico – per quanto contrario a un premio di tale mostruosa entità, che consentirebbe alla coalizione vincente

di eleggere in autonomia, a certe condizioni, gli organi di garanzia costituzionale – abbia invano proposto una soluzione in linea con i princìpi costituzionali, data dallo scorrimento delle liste dei candidati nei collegi plurinominali della coalizione vincente. Ritiene, ad ogni modo, che vada fatto un approfondimento ulteriore sul tema, per evitare che sia ulteriormente leso il principio della riconoscibilità dei candidati.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.144, rammenta che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha sempre sottolineato come la disciplina del premio di governabilità contenuta nel provvedimento in esame ledesse diversi e importanti princìpi costituzionali. Ritenendo che il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 non abbia fugato i dubbi di legittimità costituzionale sollevati nel corso della fase istruttoria, ribadisce che il sistema elettorale proposto dall'attuale maggioranza consentirà a 105 candidati di essere eletti senza essere stati scelti dal corpo elettorale, accentuando la non corrispondenza tra voti espressi e seggi assegnati.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), richiamate le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto in relazione all'emendamento Zaratti 1.144, dichiara di avere la sensazione che la maggioranza sia affetta da una freudiana coazione a ripetere, continuando a percorrere un sentiero che da circa vent'anni allontana sempre più la classe politica italiana dal corpo elettorale, attraverso meccanismi che, comprimendo sempre più la possibilità di esprimere scelte sulla rappresentanza – ed emblematico, in questo senso, è proprio il meccanismo delle liste bloccate – finiscono per precludere del tutto la conoscibilità stessa dei candidati da parte degli elettori.

Per quanto confidi nel fatto che tale situazione patologica sia sanabile, nel constatare come la maggioranza non intenda adottare le misure necessarie per farvi fronte, teme che possa aumentare nel Paese la disaffezione verso la politica e che possa conseguentemente consolidarsi un fenomeno, quello dell'astensionismo, che per lunghi decenni non aveva fatto parte della tradizione politica italiana.

Rispetto alle questioni sottese all'emendamento in esame, osserva come la soluzione proposta dal gruppo del Partito democratico – lo scorrimento delle liste dei candidati nei collegi uninominali – sebbene non risolutiva, costituisca almeno un palliativo ragionevole, che avrebbe meritato maggiore considerazione da parte della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.144.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.145, chiede ai relatori le conseguenze di un'eventuale invalidazione della candidatura in una lista circoscrizionale – ad esempio, a causa di vizi amministrativi – stante l'apparente assenza di meccanismi di sostituzione dei relativi candidati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando alla questione posta dall'onorevole Fornaro, chiarisce che all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal provvedimento in esame, si prevede che a ciascuna lista – comprese, dunque, le liste circoscrizionali – sia allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede ulteriori chiarimenti al relatore, onorevole Angelo Rossi, rispetto ai candidati e ai supplenti delle liste circoscrizionali.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che, in tema di candidati supplenti, il provvedimento in esame estende la disciplina attualmente prevista dalla legislazione vigente per le liste plurinominali proporzionali anche alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.145.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.147, al fine di consentire, al riguardo, i dovuti approfondimenti.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta per una breve pausa al fine di permettere gli approfondimenti richiesti dal collega Cuperlo sull'emendamento Serracchiani 1.147.

La seduta, sospesa alle 18.05, è ripresa alle 18.20.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 1.147, rammenta che la legge n. 38 del 2001 prevede, all'articolo 26, che le leggi elettorali dettino norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena, storicamente insediata sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nonostante al Senato sia consuetudine garantire a tale minoranza una rappresentanza nell'Assemblea, fa presente che la normativa testé richiamata è stata di fatto inattuata dalle leggi elettorali italiane succedutesi nel tempo.

Ritiene quindi opportuno, da questo punto di vista, inserire all'interno del provvedimento in analisi una disposizione che preveda specificamente tale « garanzia di accesso », anche alla luce del principio di rappresentanza che, a suo avviso, deve informare la composizione del Parlamento anche avendo riguardo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche tutelate.

Richiamando il principio di reciprocità internazionale, segnala, infine, che la Repubblica della Slovenia garantisce per legge la presenza di un rappresentante italiano all'interno del proprio Parlamento.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ai relatori le motivazioni poste alla base del parere contrario all'emendamento Serracchiani 1.147.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, premesso che la tutela delle minoranze linguistiche è un tema fondamentale per tutte le forze politiche, ricorda che, a fronte di una molteplicità di minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano, la Costituzione salvaguarda precipuamente l'autonomia di quelle presenti nei territori delle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*.

Dichiarandosi disponibile ad approfondimenti sul tema e, dunque, favorevole all'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.147, sottolinea tuttavia le evidenti difficoltà di riservare un seggio ad un rappresentante della comunità slovena a causa della possibile discriminazione di altre comunità, magari addirittura più significative dal punto di vista demografico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), chiede che venga accantonato l'emendamento Serracchiani 1.147.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto della volontà dei presentatori e della disponibilità dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.147.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.148 e Bonafè 1.149, nonché l'emendamento Bonafè 1.150.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, su cui ricorda che i relatori e la rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, rileva che esso è stato sottoscritto dagli esponenti di tutti i partiti di maggioranza e che la proposta, lasciando inalterato il numero massimo di candidature nei collegi plurinominali, pari a cinque, introduce un obbligo, per il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di candidarsi anche in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in

cui è stata presentata la lista circoscrizionale di candidatura, in una delle liste ad essa collegate.

Evidenzia come tale previsione intenda rispondere alla critica secondo cui le liste per il premio di governabilità non presenterebbero alcun legame col territorio.

Segnala, inoltre, come il numero di seggi per circoscrizione e il numero dei seggi totali rimanga inalterato. Ricorda che i seggi da ripartirsi proporzionalmente sono 384 nel caso non vi siano i presupposti per l'assegnazione del premio di governabilità; 314, nel caso in cui, invece, ricorrano i presupposti per l'assegnazione di tale premio.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine all'applicazione di questa norma, alla luce, in particolare, del limite massimo di cinque candidature nei collegi plurinominali.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in risposta alla richiesta dell'onorevole Fornaro, precisa che alle cinque candidature nei collegi plurinominali può aggiungersi la candidatura in una delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Chiarisce, quindi, che il limite massimo di cinque candidature riguarda i soli collegi plurinominali.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per chiedere ulteriori chiarimenti, fa l'esempio della Liguria, in cui all'interno dell'unica circoscrizione vi è un solo collegio plurinominale.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in relazione all'esempio posto dall'onorevole Fornaro, precisa che in questo caso, all'esito dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.151, il candidato della lista circoscrizionale dovrebbe candidarsi anche nella collegata lista plurinominale, coincidente, nel caso della Liguria, con il territorio della circoscrizione.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, fa presente come esso non incida sul numero dei candidati che si presentano nei collegi plurinominali, che resta sostanzialmente invariato, bensì sulla conoscibilità dei candidati delle liste circoscrizionali presentate per l'attribuzione del premio di governabilità. Pur riconoscendo un elemento di razionalità nella proposta emendativa in esame, evidenzia come il numero massimo di candidature nei collegi plurinominali sia pari a cinque, dunque il candidato del listone potrebbe essere eletto in uno qualsiasi di tali collegi, con evidenti conseguenze negative in termini di conoscibilità da parte degli elettori.

Evidenzia, inoltre, che l'emendamento in esame restringe ulteriormente il numero effettivo dei candidati che possono essere scelti dagli elettori, delineando un sistema sempre più bloccato.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, evidenzia come esso miri anche a evitare che l'attribuzione del premio di governabilità possa sottrarre eletti al sistema proporzionale.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, sottolinea che esso, stabilendo un collegamento territoriale tra la candidatura nella lista circoscrizionale presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e la candidatura in una delle liste presentate nei collegi plurinominali interni alla medesima circoscrizione, sana un *vulnus* del testo in esame. Ciononostante, è dell'avviso che con tale previsione si mortifichi il voto dei cittadini, essendo ben possibile che soggetti eletti nella lista circoscrizionale non risultino eletti anche nel collegio plurinominale. Il voto degli elettori, in tal caso, sarebbe, pertanto, contraddetto.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nell'osservare come non esista la legge elettorale perfetta, dichiara di aver ascoltato gli auditi e le osservazioni provenienti dai deputati dell'opposizione e ritiene che il testo in esame, come modificato dalle proposte emendative approvate e da quella ora in

esame, superi in modo efficace molti dei rilievi sollevati.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa presente che il risultato in termini di maggiore riconoscibilità dei candidati nelle liste circoscrizionali, cui tende l'emendamento Montaruli 1.151, può essere perseguito solo in circoscrizioni in cui vi è un unico collegio plurinominale e non in circoscrizioni, come, ad esempio, il Piemonte, in cui vi è una pluralità di collegi plurinominali. Reputa, inoltre, che analogo problema potrebbe porsi per l'elezione del Senato, per quanto la stessa avvenga su base regionale. Chiede, dunque, se sia prevista una disciplina di analogo tenore anche per l'elezione del Senato.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando a quanto testé osservato dall'onorevole Fornaro, precisa che le disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica contengono, sul punto, un rinvio alla disciplina prevista per la Camera dei deputati.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, evidenzia come lo stesso non risolva l'esigenza di conoscibilità dei candidati. Ricorda come nella prima versione della proposta di legge C. 2822 Bignami fosse previsto un premio di governabilità « secco », totalmente incostituzionale, caratterizzato da una totale assenza di riconoscibilità dei candidati delle liste circoscrizionali. Come rilevato dal relatore, on. Rossi, non esiste una legge elettorale perfetta; tuttavia, una più attenta valutazione dell'emendamento presentato dal suo gruppo, che prevedeva l'attribuzione del predetto premio mediante lo scorrimento dei candidati eletti nelle liste presentate ai fini del riparto proporzionale dei seggi, avrebbe consentito, anche mantenendo l'impianto del testo in esame, la conoscibilità dei candidati, superando le perplessità sollevate da molti dei costituzionalisti auditi nel corso dell'attività conoscitiva della Commissione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, evidenzia come si tratti di una disposizione che mira a evitare il contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nelle pronunce in materia di leggi elettorali. Tuttavia, a suo parere, tale emendamento introduce, sebbene per fini diversi, l'obbligo di pluricandidatura, imbattendosi frontalmente con la pronuncia della Corte costituzionale che, invece, la stigmatizza. Con l'approvazione della proposta emendativa in esame, a suo avviso, si rischierebbe di introdurre una disciplina con evidenti profili di incostituzionalità.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.151 *(vedi allegato 3)*.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.152, volto a sopprimere la lettera *d)*, comma 12, dell'articolo 1, fa presente che, in base a una attenta valutazione del testo della medesima lettera, il riferimento alle « liste di cui all'articolo 18-*bis* » che la richiamata lettera *d)* intende introdurre include sia i collegi plurinominali, sia i collegi uninominali.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, prende atto che l'emendamento Bonafè 1.152 è stato ritirato dai suoi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.153 e Zaratti 1.154.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, soppressivo del comma 12 dell'articolo 1, che interviene escludendo le liste elettorali che non abbiano dichiarato il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, evidenzia che quanto disposto rappresenta un vincolo eccessivo. Riterrebbe più opportuno che sia consentito alle forze politiche di indicare il nominativo qualora intendesse farlo, ma che non sia contemplato come un obbligo a pena di ricusabilità delle liste, perché, altrimenti, non sarebbe altro che l'introduzione di un « premierato all'italiana », il che

rappresenterebbe un'evidente forzatura sul piano costituzionale.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, ricorda che l'argomento in discussione è già stato affrontato nell'esame di altri emendamenti, ma ritiene opportuno ritornarvi con decisione, in quanto ciò che prevede il comma che si intende sopprimere sembra decisamente abnorme e tradisce, in qualche modo, il collegamento teleologico esistente tra la legge elettorale e la Costituzione.

Ritiene, infatti, che sia inammissibile prevedere la ricusazione di una lista solo per un vizio del genere, tradendo gli sforzi e le intenzioni delle decine di migliaia di cittadini che raccolgono le firme necessarie per presentare una lista elettorale. Ricorda, a tal riguardo, che nell'attuale sistema si possono certamente escludere singoli candidati per determinati vizi di forma, ma che questi, però, non si estendono all'intera lista. È convinto che una tale disposizione sia illegittima e che leda la libertà delle forze politiche.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, evidenzia l'abnormità della disposizione che l'emendamento intende sopprimere. Appellandosi all'onestà intellettuale e politica dei relatori, avanza una possibile ipotesi: se la coalizione, all'inizio della campagna elettorale, volesse indicare, come candidato per l'incarico Presidente del Consiglio dei ministri, il *leader* del partito che riceverà più voti tra quelli all'interno della coalizione, tale strategia elettorale non sarebbe possibile, visto che soltanto all'esito delle elezioni si saprebbe quale sia stato il partito più votato. Non comprende, pertanto, perché indicarlo prima. Ritiene che tutto ciò sia quantomeno illogico, se non irrazionale. Osserva, infatti, che mentre è già assai criticabile l'idea che ci si possa cucire addosso una riforma elettorale di taglio sartoriale, ancora più criticabile è che questo abito sia cucito male e che rispecchi le forme non già di chi ha i numeri per scrivere e approvare la legge elettorale, ma della parte avversaria, sul presupposto che questa non sia nelle condizioni di individuare il possibile candidato, approfittando della situazione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ritiene di dover intervenire per dare alcuni chiarimenti, come ha sempre cercato di fare quando si è discusso di temi centrali come questo. Ritiene che dichiarare, in sede di deposito delle liste e del programma elettorale, il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sia in realtà una soluzione di grande pregio, che va letta non in chiave di tagli sartoriali, più o meno riusciti, ma come elemento di trasparenza nei confronti degli elettori.

Quanto alla previsione della obbligatorietà di tale indicazione, ritiene che senza di essa si potrebbe verificare una forzatura, considerato che nel testo in esame è prevista l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità. Pertanto, osserva che, al fine di mettere correttamente in condizione gli elettori di esprimere un voto consapevole alle diverse forze politiche, è coerente e necessario che essi sappiano chi sarà la persona chiamata a governarli, incaricandosi di attuare un programma di governo che fa tutt'uno con l'indicazione di chi lo attuerà, assieme alle altre forze politiche che lo sosterranno.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) apprezza il ragionamento del relatore Rossi, che però considererebbe corretto qualora si svolgesse in un quadro costituzionalmente diverso, cioè in una cornice presidenziale, mentre, sottolinea, quella italiana è ancora una forma di governo parlamentare.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), con riferimento a quanto affermato dai colleghi che lo hanno preceduto, osserva che la scelta dell'indicazione del nome di chi guiderà il Governo, avverandosene le condizioni, è legata anche ad una virtuosa motivazione politica: quella connessa alla affluenza elettorale. Osserva, infatti, che i dati dimostrano che ad attirare gli elettori verso le urne non sono tanto le preferenze, quanto

la chiarezza delle conseguenze del voto. In tal senso, ricorda che la maggiore affluenza si verifica in occasione delle elezioni politiche, dove è rilevante l'esito politico. Per questo motivo, ritiene che dare agli elettori una sottolineatura massimamente politica, come quella dell'indicazione del nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, induca i predetti elettori ad una maggiore partecipazione, ciò che è positivo per la democrazia. Rileva, infine, che già il cosiddetto *Rosatellum* esclude le liste che non indicano il capo della forza politica delle medesime: nel caso in discussione, invece che del Capo della forza politica, si tratta del nome e del cognome del candidato per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, avendo ascoltato con attenzione quanto riferito dal relatore Rossi e dal collega Benigni, premesso che ritiene sempre apprezzabile sentire quanto hanno da dire i rappresentanti della maggioranza, pone ben in evidenza, tuttavia, che c'è una grande differenza costituzionale tra l'indicazione del capo politico di un partito e quella di un futuro Presidente del Consiglio dei ministri.

Osserva che, oltre a ledere le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, quanto previsto sembra anche un atto di forza nei confronti di un'opposizione che, nell'attuale clima politico, sembra agli occhi della maggioranza disorganizzata e, quindi, facilmente imbrigliabile da un obbligo siffatto. Ricorda, però, che all'esito delle ultime elezioni è stata poi nominata Presidente del Consiglio dei ministri proprio il capo politico del partito che ha conseguito più voti, cosa che, in un certo senso, dimostra la mala fede di chi attualmente esprime certi ragionamenti o, quanto meno, una certa loro strumentalità. Se fosse vero che l'indicazione in questione costituisce un momento necessario, come va affermando la destra, allora lo avrebbe già fatto in occasione delle ultime elezioni politiche.

Ritiene, quindi, che la predetta strumentalità generi, in realtà, una normativa ipocrita. Evidenzia che la sua forza politica non ritiene che la predetta indicazione non si debba fare, ma che debba essere lasciata alle forze politiche la libertà di decidere se farlo o meno, non prevedendo la sanzione della ricusazione per le forze che non procedano in tal senso all'atto del deposito delle liste e del programma. Sempre con riguardo alle ultime elezioni, peraltro, ricorda che l'unica forza politica, tra quelle che le hanno vinte, a non indicare nel proprio simbolo il nome di una persona è stata proprio il partito più votato, mentre altre due forze politiche indicavano nel loro simbolo, come possibili capi del Governo, i nominativi di « Salvini *premier* » ovvero di « Berlusconi Presidente ».

Fa, poi, presente che ci sono altre eventualità da considerare: è possibile, ad esempio, che una coalizione voglia presentare un proprio candidato, ma che poi ciò non sia possibile per le più diverse ragioni, anche di tipo personale, come per esempio la rinuncia. Si chiede cosa succederebbe in una simile ipotesi. Segnala, infine, anche la possibilità che la persona indicata possa condizionare le scelte delle forze politiche che lo appoggiano, esercitando su di esse un potere di intercessione eccessivo.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) auspica minore leggerezza, da parte della maggioranza, nell'affrontare questioni così importanti. Evidenzia, infatti, che non si tratta solo di una questione tecnica, perché prevedere un obbligo a pena di decadenza ovvero esclusione delle liste elettorali significa che ci si trova di fronte a una surrettizia modifica della forma di governo, fatta con legge ordinaria e non mediante una revisione costituzionale. Osserva che il sistema delineato dal testo in esame darebbe luogo a elezioni del « capo », e solo per « trascinamento » del Parlamento. Ritiene che questa non sia una questione di poco conto e stigmatizza che nell'esame del provvedimento non sia stata la prima volta che si sia discusso di una norma così platealmente incostituzionale.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), rinviando a quanto già osservato in occasione

dell'esame dell'emendamento Montaruli 1.151 circa la distorsione della nostra Costituzione che si sta producendo con il presente testo, per quanto riguarda l'emendamento Alfonso Colucci 1.155 in discussione ritiene che l'indicazione del nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe comprensibile se si limitasse a produrre un effetto di maggiore trasparenza nei confronti degli elettori. Tuttavia, evidenzia come la norma appaia suscettibile di dispiegare un effetto limitativo delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e sia in contraddizione con quanto accaduto nella storia parlamentare e anche a seguito delle ultime elezioni, quando il Presidente del Consiglio dei ministri è stato nominato da chi detiene la titolarità del relativo potere nel quadro di una forma di governo parlamentare. Ritiene, quindi, che la disposizione che l'emendamento in discussione intende sopprimere sia illogica e incostituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.155.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.30 alle 19.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vice presidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 21.15.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha concluso la precedente seduta odierna con la reiezione dell'emendamento Alfonso Colucci 1.155. L'esame delle proposte emendative riprende quindi dall'emendamento Alfonso Colucci 1.156, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ribadire le considerazioni già espresse in occasione dell'esame dell'emendamento Alfonso Colucci 1.155 in merito alla previsione, contenuta nel testo in esame, dell'obbligo di individuare la persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, evidenzia, intervenendo in relazione all'emendamento Alfonso Colucci 1.156, come uno dei punti critici della norma in questione concerna il valore giuridico della stessa.

Fa presente, infatti, come quest'ultima introduca un vincolo giuridico a carico della lista o della coalizione di liste prevedendo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, lettera *a)*, del testo in esame, la decadenza in caso in cui non si provveda alla suddetta indicazione. Sottolinea, quindi, come numerose rassicurazioni siano pervenute da parte dei rappresentanti della maggioranza di Governo in merito alla incontrovertibile legittimità di tale previsione, in particolare sotto il profilo della intangibilità della sfera delle pre-

rogative che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica. Osserva, sul punto, che, a suo dire, ove effettivamente la disposizione normativa in esame non determini alcun vincolo rispetto ai poteri spettanti al Capo dello Stato, necessariamente la suddetta disposizione dovrebbe configurarsi non già come un obbligo, ma come una mera facoltà in capo alle forze politiche.

Rileva, quindi, che sotto il profilo della logica giuridica, o la norma è suscettibile di dar luogo a un obbligo giuridicamente vincolante, in tal caso venendosi a determinare una sicura lesione delle prerogative del Presidente della Repubblica, o, in alternativa, se tale vincolo non sussiste, non si comprende come possa crearsi un obbligo, giuridicamente sanzionato dalla decadenza, in capo ai partiti o movimenti politici che intendono presentarsi alle elezioni.

Aggiunge, inoltre, che in occasione delle elezioni politiche, possono legittimamente presentarsi singole liste che, non aspirando al conseguimento di quote di consenso maggioritarie, non hanno alcun interesse a indicare un soggetto da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Diversamente, le forze politiche che intendono aspirare all'attribuzione del premio di governabilità potrebbero, in ogni caso, rivendicare, sotto il profilo mediatico, l'individuazione della persona da proporre ai fini del predetto incarico, senza che ciò debba però costituire, in ogni caso, un obbligo di natura giuridica.

Conclude evidenziando come il tema rappresenti, a suo dire, una questione che necessariamente dovrà essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda come, nel corso dei lavori della Commissione in merito all'esame del presente testo, il collega Benigni abbia avuto modo di osservare, sul tema dell'introduzione delle preferenze, che la previsione della possibilità per l'elettore di esprimere una preferenza tra i candidati presenti in una lista non garantisce una complessiva maggiore partecipazione dell'elettorato, rilevando come, in tal senso, sia le elezioni regionali che quelle amministrative, nonostante una normativa elettorale che contempla tale possibilità, vedano percentuali di astensionismo rilevanti. Ritiene che, sulla base di tale argomentazione, la medesima considerazione possa considerarsi valida anche per l'indicazione della persona destinata a ricoprire un ruolo di vertice nei rispettivi organi. Difatti, sia i sistemi di elezione delle regioni, sia la normativa per le elezioni comunali prevedono, rispettivamente, l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Sindaco. Ne consegue che l'individuazione *ex ante* del soggetto che andrà a ricoprire, in caso di ottenimento della maggioranza dei voti, l'incarico di vertice di un determinato organo non rappresenta, a suo dire, una variabile di per sé in grado di mobilitare una maggiore partecipazione elettorale.

Osserva, inoltre, che, nell'attuale assetto, anche sotto il profilo politico, non si comprendono le ragioni di tale previsione, formulata in termini obbligatori. Ritiene, infatti, che per quanto attiene l'attuale maggioranza sia indubbio che la Presidente del Consiglio dei ministri in carica sia destinata a assumere il ruolo di capo della relativa coalizione in vista delle prossime elezioni politiche.

Conclude ribadendo come la norma in questione appaia, pertanto, lesiva delle prerogative del Presidente della Repubblica.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) si associa, in particolare, alle considerazioni espresse dal deputato Fornaro, invitando i relatori e gli esponenti della maggioranza a dare risposte puntuali rispetto ai rilievi mossi dal collega.

Ciò posto, rammenta come il testo in esame preveda che i partiti o gruppi politici dichiarino, nel programma elettorale depositato ai fini della candidatura alle elezioni, il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva che in tal modo si intende operare una modifica dell'assetto ordinamentale che vada nel senso già individuato dalla riforma del premierato, voluta dalla maggioranza ma che, tuttavia, non ha mai concluso il suo *iter* parlamentare.

Ricorda, sul punto, come numerosi esperti chiamati a esprimersi nel corso delle audizioni abbiano richiamato l'attenzione della Commissione sui profili di criticità insiti in una siffatta previsione normativa e che, proprio nel tentativo di porre rimedio agli aspetti problematici da più parti evidenziati, la maggioranza ha scelto di approvare l'emendamento Montaruli 1.96, che stabilisce espressamente che sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione.

Ciò premesso, ritiene tuttavia che permanga un'ineliminabile contraddittorietà, data dal fatto che la pretesa assenza di vincoli in capo al Presidente della Repubblica debba coesistere con il chiaro tenore obbligatorio della norma, che sancisce la decadenza delle liste o coalizioni di liste che non provvedano alla individuazione della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ricorda come la disposizione che prevede l'obbligatoria individuazione della persona da indicare ai fini della proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sia stata oggetto di numerosi rilievi critici da parte dei soggetti che sono intervenuti nel corso delle audizioni, in quanto, a suo dire, tale previsione presenta numerosi aspetti problematici.

Osserva, infatti, come tale disposizione, essendo corredata da un grave risvolto sanzionatorio, quale la decadenza in caso in cui non si provveda alla suddetta indicazione, appare espressione della volontà di portare avanti una modifica dell'ordinamento in senso presidenzialista, determinandosi, però, necessariamente, una lesione delle prerogative proprie del Capo dello Stato, sancite a livello costituzionale e, quindi, non modificabili mediante il ricorso a un intervento normativo di rango primario. Considera, quindi, grave che la maggioranza sia ferma nel portare avanti tale modifica, ritenendo che, ad esito del *referendum* sulla separazione delle carriere dei magistrati, non essendoci le condizioni per approvare la riforma costituzionale per l'introduzione del premierato, si intenda, per mere ragioni di equilibri interni alla maggioranza stessa, attuare una sorta di « premierato mascherato » utilizzando lo strumento della legislazione ordinaria.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.156.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.157, di cui è cofirmatario, e 1.158, di cui è primo firmatario, richiama le considerazioni testé espresse in merito all'infondatezza che, sotto il profilo giuridico e costituzionale, contraddistingue la previsione concernente l'obbligatoria individuazione della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva, al riguardo, come l'assetto normativo che si intende introdurre sul punto, determinando una sanzione che giudica sproporzionata, ossia la decadenza dalla candidatura in caso di mancata individuazione del suddetto soggetto, si porrebbe in contrasto finanche con il principio della rappresentanza, che rappresenta uno dei canoni costituzionali ritenuti centrali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in sede di vaglio relativo alla legislazione elettorale.

Rileva, infatti, come la previsione che si intende introdurre con il testo in esame impedirebbe ad una lista o a una coalizione di liste presenti e radicate nel Paese, o anche a una lista di nuova formazione che abbia avuto la capacità di raccogliere le firme necessarie per poter procedere alla candidatura, e in possesso di tutti i requisisti sostanziali previsti, di prendere parte alle elezioni, solamente per non aver adempiuto al sopracitato obbligo dichiarativo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ricorda come la mancata approvazione della riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri rappresenti un fallimento dell'attuale maggioranza, che, quindi, intende, surrettiziamente, introdurre una sorta di « premierato mascherato ». Ribadisce quanto già osser-

vato in merito alla necessità che, al fine di attuare una tale modifica dell'assetto ordinamentale, si debba seguire l'*iter* procedurale disposto dall'articolo 138 della Costituzione.

Ritiene che l'approccio seguito dalla maggioranza in tale sede sia assimilabile a quanto già avvenuto in occasione della legge n. 86 del 2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Fa presente, infatti, come, anche in tale occasione, la scelta portata avanti dalla maggioranza e dal Governo sia stata nel senso di adottare con legge ordinaria una serie di modifiche all'ordinamento volte, in vero, a ridefinire l'assetto istituzionale individuato dalla Costituzione.

Osserva, a tal proposito, come, nel caso in esame, non appaia chiaro in che modo le modifiche che si intendono apportare dovrebbero trovare una effettiva portata applicativa sul piano delle procedure che, *in primis* a livello costituzionale, sono definite in materia di procedimento per la formazione del Governo, soprattutto per quanto attiene ai poteri del Capo dello Stato. In particolare, evidenzia che, ad esempio, non è dato comprendere quali sarebbero le conseguenze, sul piano politico e istituzionale, nel caso in cui, all'indomani della formazione delle nuove Camere, l'orientamento del Presidente della Repubblica sia nel senso di optare per il conferimento di un mandato esplorativo a un soggetto diverso rispetto a quello da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri da parte della lista o coalizione maggioritaria ai sensi della normativa in commento.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ribadisce come, anche alla luce delle considerazioni espresse dai colleghi, si rafforzi la propria consapevolezza che l'impianto normativo che si intende approvare sul tema dell'indicazione della persona ai fini della proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri presenta numerosi e rilevanti profili di criticità.

In particolare, evidenzia, nuovamente, come sia evidente il tentativo di introdurre, mediante una innovazione normativa di rango primario, una forma di « premierato mascherato ».

Ribadisce, ancora, come la previsione dell'obbligatorietà della suddetta innovazione, ove si consideri, in particolare, che la disposizione in discussione sancisce con la decadenza il mancato adempimento da parte di una forza politica del sopracitato obbligo dichiarativo, costituisca una palese violazione delle prerogative che la Costituzione individua in capo al Presidente della Repubblica.

Osserva, pertanto, come la predetta innovazione normativa, che giudica inaccettabile, non si spieghi nemmeno sulla base di considerazioni legate alla trasparenza nel rapporto tra cittadini ed eletti, ritenendo, piuttosto, che la motivazione reale sia da ricondurre alla necessità di rinsaldare gli assetti interni alla maggioranza.

Ricorda, in conclusione, come il gruppo del Partito Democratico abbia presentato diverse proposte emendative volte al superamento delle incongruenze che contraddistinguono l'innovazione che si intende introdurre.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ricordare le considerazioni critiche espresse sulla questione in esame da parte dei soggetti intervenuti nel corso delle audizioni, ritiene che la modifica che la maggioranza intende portare avanti rappresenti, in vero, un ripiego a fronte della mancata approvazione definitiva della riforma costituzionale per l'introduzione dell'elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri.

Fa presente, sul punto, come l'attuale revisione della normativa in materia elettorale, in grado di incidere finanche sugli assetti definiti a livello costituzionale, esprima la volontà di connotare l'ordinamento in senso personalistico e rappresenti, in definitiva, un maldestro tentativo di far convergere l'ordinamento attuale in termini sempre più conformi ai canoni propri del presidenzialismo. Sottolinea, tuttavia, come l'operazione portata avanti nella fattispecie dalla maggioranza si ponga in contrasto con le prerogative proprie del Capo dello Stato.

Evidenzia, in conclusione, come a fronte della visione, tradizionalmente ascrivibile alle forze politiche della destra, che vorrebbe ridefinire l'ordinamento costituzionale come una forma di governo presidenziale, il tentativo da ultimo portato avanti dall'attuale maggioranza sia stato quello di introdurre una forma di premierato e, da ultimo, essendo venute meno le condizioni per portare a termine una riforma costituzionale in tal senso, si è fatto ricorso ad una modifica della normativa di rango primario, nello specifico mediante l'introduzione, che giudica politicamente e istituzionalmente inadeguata, del sopracitato obbligo di individuare la persona da indicare ai fini dell'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.157 e Zaratti 1.158, ricorda che il comma 12 dell'articolo 1 del testo in esame reca le norme che disciplinano il lavoro dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'accettazione delle liste con riguardo alla indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche ai fini della comunicazione all'Ufficio centrale nazionale delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Ricorda, quindi, di aver letto, nelle scorse sedute dedicate all'esame delle proposte emendative al testo in discussione, interi brani dell'intervento di Giorgio Almirante, relatore di minoranza, nel corso dell'esame parlamentare della « legge truffa », che in realtà appare più democratica del testo ora in esame, dal momento che la prima attribuiva un premio significativo alla forza politica che avesse ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi, peraltro in una fase della storia repubblicana in cui il livello di partecipazione alle elezioni era altissimo.

Preannuncia, quindi, che nella seduta odierna, in questo e negli interventi successivi, darà invece lettura di parti dell'intervento dell'onorevole Palmiro Togliatti, il quale nella medesima seduta dell'8 dicembre 1952 dichiarò: « Il tema vero della mia eccezione è invece questo: non che la legge elettorale predisponga, in modo artificioso e truffando, strumenti adatti a violare la Costituzione, ma che la legge stessa, di per sé, per il suo contenuto, per il modo stesso come organizza, ordina e dispone l'esercizio del diritto elettorale, modifica il nostro ordinamento costituzionale e lo viola in alcuni suoi punti fondamentali e nelle conseguenze, che da questi punti derivano ».

Nel far presente che, subito dopo queste parole, Togliatti richiamò la posizione espressa da Giovanni Amendola sulla legge Acerbo del 1923, rileva come un filo conduttore significativo tenga insieme la legge Acerbo del 1923, la « legge truffa » del 1953 e il testo all'esame della Commissione, rinviando al suo prossimo intervento la conclusione del ragionamento svolto.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che aver inserito, nel comma 12 dell'articolo 1 del testo in esame, tra le ipotesi di ricusazione delle liste, anche la mancata indicazione del nome da indicare come candidato per l'incarico di Presidente del Consiglio, tradisca il tentativo della maggioranza di inculcare il modello del premierato nell'immaginario degli elettori. Evidenzia, quindi, che per tale mancata indicazione, la cui perentorietà nel corso del dibattito si è tentato di sminuire, è stata prevista la sanzione massima per le liste presentate, con ciò rendendo esplicito il vero orizzonte finalistico perseguito dalla maggioranza, vale a dire quello di procedere progressivamente verso il premierato, che non si è riusciti a raggiungere con una legge costituzionale e il cui seme si vuole tuttavia piantare nell'elettorato passivo.

Alfonso COLUCCI (M5S), volendo porre la questione da un'altra prospettiva, domanda ai colleghi di maggioranza se sono sicuri che la disposizione in questione rispetti realmente la volontà degli elettori in ordine all'indicazione di un nome per l'incarico di Presidente del consiglio prima ancora che essi si siano pronunciati con il voto. Domanda, ancora, se sia rispettosa della volontà degli elettori una decisione assunta dai partiti che stabilisca *a priori* la prevalenza di un partito rispetto ad un

altro all'interno della coalizione indipendentemente dal risultato elettorale.

Evidenziando quindi che la maggioranza, in nome della chiarezza del futuro Governo, verticalizza le decisioni anticipando la volontà elettorale, si chiede come l'esigenza di sapere chi abbia vinto la sera stessa della chiusura delle urne possa ritenersi compatibile con le valutazioni del risultato elettorale che competono al Presidente della Repubblica attraverso le consultazioni. In conclusione, ritiene che si introducano, attraverso il testo in esame, ampie contraddizioni tra le affermazioni di principio e la loro concreta attuazione.

Matteo MAURI (PD-IDP), citando un termine caro a Marco Pannella, uno dei padri politici del collega Magi, definisce « truffaldino » l'espediente della maggioranza di scrivere nella norma qualcosa che si sa, tuttavia, non essere vera, come ammettono gli stessi estensori quando dichiarano che il Presidente della Repubblica ha pieno titolo di fare ciò che è più opportuno. Ritiene, quindi, che imporre a tutte le forze politiche l'indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, ben sapendo che non è vincolante, equivale a truffare gli elettori e a introdurre una disposizione puramente strumentale.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, considerati i molti colleghi dell'opposizione intervenuti sull'argomento, ritiene giusto chiarire la posizione della maggioranza. Preliminarmente, fa presente che alle accuse di « premierato mascherato » e di « operazione truffaldina » non è sua intenzione replicare con la facile risposta secondo cui la contrarietà dei colleghi deriva dal fatto che da parte delle opposizioni non vi è, al momento, una proposta unitaria sul nome da indicare come candidato Presidente del Consiglio. Pertanto, sgombrato il campo dalle richiamate accuse, evidenzia come l'indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri rappresenti l'inevitabile portato del premio di governabilità previsto dalla riforma.

Quanto ai costanti richiami alla « legge truffa », fa presente che si trattava di un tempo passato e di un contesto molto diverso da quello attuale, in cui al Governo era sempre lo stesso partito e, di conseguenza, il cambiamento del Presidente del Consiglio dei ministri non comportava alcuna modifica della visione di fondo e dell'indirizzo politico perseguiti dal Governo. Ritiene, quindi, che la situazione attuale, con coalizioni caratterizzate da posizioni e visioni molto diverse, richieda misure di trasparenza, precisando che non sono assolutamente in questione le prerogative – che anzi ne escono rafforzate – del Presidente della Repubblica, il quale, come affermato da molti costituzionalisti in audizione, mai si sognerebbe di contravvenire al risultato elettorale. Nel far presente che è nei fatti e nella convenzione politica che il Presidente della Repubblica, garante degli equilibri costituzionali, dia l'incarico di governo alla coalizione vincente, nel rispetto del mandato degli elettori, aggiunge che sarà lo stesso Presidente della Repubblica a individuare una soluzione alternativa in Parlamento nel caso in cui dalle elezioni non emergesse un risultato chiaro. Ribadisce, in conclusione, che il premio di maggioranza introdotto dalla proposta Bignami non può non prevedere la presentazione di un programma chiaro e l'indicazione di chi quel programma sarà chiamato ad attuare.

Vittoria BALDINO (M5S) ritiene che la previsione relativa all'indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sia quella che più di ogni altra dimostra che la proposta in esame è funzionale a chi l'ha scritta. Nel concordare con l'esigenza che l'elettore conosca il programma delle forze politiche prima della tornata elettorale, considerando, inoltre, legittima, per quanto contestabile, la scelta di attribuire un premio di governabilità per garantire la stabilità della maggioranza, ritiene che sarebbe stato molto più onesto proseguire sulla via della riforma costituzionale per cambiare l'assetto del nostro Paese. Considera, quindi, una forzatura la previsione relativa all'indicazione del candidato per la Presidenza del Consiglio, tanto

è vero che è stato necessario un emendamento per tentare di risolverne i profili problematici, e ribadisce che il testo in esame serve non all'Italia, ma a chi lo ha concepito e scritto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.157 e Zaratti 1.158.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.160, al relatore on. Rossi, che ha svolto un richiamo alla prima Repubblica e al diverso contesto politico, intende dare la notizia che la Costituzione dell'epoca è tuttora vigente. Nel considerare falsa l'affermazione secondo cui le prerogative del Presidente della Repubblica ne uscirebbero rafforzate, ritiene che la maggioranza non tenga conto del fatto che la legittimazione del voto popolare ha una forza enorme di fronte ad un Presidente della Repubblica che eletto dal popolo non è. Reputa, quindi, che il centro-destra stia stravolgendo la Costituzione con una legge ordinaria, non essendoci riuscito con la riforma del premierato, e fa presente al relatore Rossi, il quale ha richiamato le divisioni della parte politica opposta, che è obbligo della maggioranza avere una posizione unitaria, mentre le opposizioni sono tenute a trovare un accordo al momento delle elezioni. Nel sottolineare le opinioni diverse espresse dall'onorevole Benigni e dal relatore Rossi sulle preferenze, critica, infine, la scelta di invalidare le liste in tutta Italia in caso di mancata indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel rivolgere un ringraziamento non formale al relatore Rossi, prova a istillare qualche dubbio nei colleghi della maggioranza, che a più riprese ha dichiarato di non volere più Presidenti del Consiglio tecnici, che non siano espressione politica coerente con l'esito delle elezioni. A tale affermazione obietta che la disposizione introdotta favorisce l'indicazione di una figura terza, di una sorta di Papa straniero, non essendo previsto, a differenza della riforma sul premierato, alcun vincolo che preveda che il nome da indicare sia quello di un parlamentare. Nel ricordare che all'inizio dell'attuale legislatura la maggioranza ha adottato la formula secondo cui la *leadership* della coalizione sarebbe dovuta andare al segretario del maggiore partito o alla figura da esso indicata, avverte i colleghi che, se impongono tale scelta prima della misura della reale consistenza dei vari partiti, le possibili soluzioni sono affidarsi ai sondaggi pre-elettorali oppure incentivare la ricerca di un soggetto che rappresenti un punto di equilibrio tra le parti. Avverte, quindi, i colleghi che rischiano una eterogenesi dei fini e dunque, nel tentativo di rafforzare il rapporto diretto con gli elettori e il carattere parlamentare del Presidente del Consiglio, potrebbero, invece, ottenere l'esatto contrario.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) dichiara che la sua intenzione era quella di proseguire nella lettura di passi del richiamato intervento di Palmiro Togliatti, ma che le considerazioni del relatore Rossi gli hanno imposto una pausa. Richiama quindi le considerazioni di quest'ultimo in ordine al fatto che l'indicazione del nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio sarebbe l'inevitabile portato del premio di maggioranza, per cui per ragioni di trasparenza si è tenuti a rendere noto all'elettore chi sarà a guidare il Governo. Nel contestare il premio e il suo portato, ricordando le considerazioni del collega Mauri, si domanda cosa sarebbe successo se si fosse andati alle scorse elezioni con la legge elettorale qui proposta, considerato che sui simboli di Lega e Forza Italia comparivano le indicazioni rispettivamente di « Salvini *premier* » e « Berlusconi presidente » e che a Palazzo Chigi è andata, invece, la segretaria dell'unico partito che non aveva alcuna indicazione in tal senso nel simbolo.

Rileva, quindi, che con il meccanismo previsto nel testo in esame bisognerà affidarsi ai sondaggi, che, alla luce degli andamenti elettorali volatili degli ultimi anni, presentano ampi margini di errore, passando dalla « legge truffa » alla « legge fuffa ». Considera, in conclusione, fuorviante l'indicazione del nome proposto per l'incarico

di Presidente del Consiglio, sottolineando come la maggioranza stia giocando con gli elementi fondamentali della legge elettorale.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), proseguendo nell'esegesi dell'esercizio elettorale, pone il caso che, dei quattro partiti che compongono la coalizione vincente, a seguito del risultato elettorale, in due raggiungano la percentuale del 15 per cento. Nell'ipotesi di raggiungimento della soglia per l'attribuzione del premio, domanda cosa farebbe la maggioranza, non essendovi evidentemente una chiara prevalenza tra le forze politiche presenti al suo interno. Suggerisce, quindi, di introdurre un emendamento che preveda la possibilità di un *summit* volto a dirimere la questione, al fine di decidere su quale nome convergere per la proposta di incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel proseguire il ragionamento svolto dai deputati Magi e Toni Ricciardi, fa presente come si stia discutendo dell'introduzione di norme elettorali che potranno trovare applicazione non solo nella prossima competizione elettorale, ma anche in scenari diversi.

Nell'ipotesi formulata del collega Toni Ricciardi, vi possono essere più ragioni per cui un partito consegue più voti di un altro nel corso della competizione elettorale. Ritiene, tuttavia, che il punto della discussione sia il seguente: l'introduzione dell'obbligo di indicare prima della competizione elettorale l'identità dell'incaricato Presidente del Consiglio rappresenta un elemento distonico rispetto all'esigenza di rafforzare la governabilità, nella cui direzione va la previsione di un premio di governabilità. Conclusivamente, l'inversione dei rapporti di forza tra le forze politiche di coalizione, successivo all'esito elettorale, in presenza di una previa indicazione del soggetto da proporre come incaricato Presidente del Consiglio, potrebbe innescare conflittualità interne alla coalizione che vincesse le elezioni.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ricollegarsi all'intervento testé svolto dal relatore, on. Rossi, che ha affermato che non vi sono ragioni per cui il Presidente della Repubblica dovrebbe discostarsi, nelle sue valutazioni, dagli esiti delle consultazioni elettorali, osserva che proprio l'indicazione della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio prima dello svolgimento delle competizioni elettorali rischia di determinare un disallineamento con i risultati elettorali.

Si domanda quindi cosa accadrebbe nel caso in cui il soggetto proposto dalla coalizione come incaricato Presidente del Consiglio non fosse espressione del primo partito della coalizione e, in particolare, se in questo caso la coalizione possa individuare un'altra figura.

Ritiene, in conclusione, che l'indubbia restrizione dei margini di azione del Presidente della Repubblica non possa derivare dal mutamento del meccanismo elettorale, in via di legge ordinaria, bensì da una riforma costituzionale che realizzi il premierato.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), in relazione a quanto testé affermato dai deputati delle opposizioni, rileva come la persona proposta come incaricato Presidente del Consiglio non necessariamente debba corrispondere con il *leader* del partito che ha ottenuto più voti. Si tratta, infatti, di una scelta politica, in grado di suggellare, assieme ad un programma elettorale comune, l'unione delle forze di coalizione. È dell'avviso che l'obbligo in commento non rappresenti una forzatura, ma rientri nel disegno della legge elettorale. Ritiene che le forze di opposizione, che un domani potrebbero costituire la maggioranza, debbano più che altro interrogarsi sulla loro capacità di coagularsi intorno a un programma elettorale e alla figura da indicare come incaricato Presidente del Consiglio.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ritiene che il testo in esame presenti un impianto coerente, diretto ad assicurare il rispetto del risultato elettorale. Il fatto che le forze di coalizione siano unite da un programma comune, che prevede l'indicazione della persona da proporre come incaricato Pre-

sidente del Consiglio, rappresenta – come chiarito anche nel corso delle audizioni – una convenzione politica.

Carmela AURIEMMA (M5S), nel muovere dagli spunti forniti dai relatori, osserva che, se la previa indicazione del soggetto da proporre quale incaricato Presidente del Consiglio svolge una funzione di pubblicità e trasparenza nei confronti dell'elettorato, il Presidente della Repubblica potrebbe, in ipotesi, incaricare anche un soggetto diverso. Tanto considerato, non comprende, quindi, perché il testo in esame preveda, a carico delle liste elettorali collegate, l'obbligo di indicare il medesimo nome per la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, obbligo la cui violazione è sanzionata con la grave sanzione della ricusazione delle liste.

Inoltre, se il soggetto proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio fosse un esponente del partito di coalizione che, dopo le elezioni, ha il minor peso elettorale, non si rispetterebbe la proiezione dei partiti rispetto al consenso, minando un'importante prerogativa degli elettori. Molteplici sarebbero, dunque, le contraddizioni del testo in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel richiamare gli interventi del relatore, on. Rossi, e del deputato Benigni, che hanno evidenziato come le priorità delle forze di coalizione debbano essere la trasparenza, la pubblicità e la correttezza nei confronti degli elettori, ricorda come diversa sia la genesi del centro-destra italiano, nato con il debutto di Forza Italia alle elezioni politiche del 1994. Rammenta come, in quell'occasione, il Presidente Berlusconi ebbe l'intuizione di adottare una strategia a geometria variabile per cui furono stabilite alleanze diverse al Nord, con la Lega Nord – il Polo della libertà – e a Sud, con Alleanza Nazionale – il Polo del buon governo. Ricorda come tra la Lega Nord e Alleanza Nazionale non vi fosse alcun impegno a costituire una coalizione di Governo.

Ritiene che l'appello alla trasparenza e alla pubblicità da parte delle forze di maggioranza, alla luce della descritta genesi del centro-destra, debba essere certamente oggetto di riflessione.

Giovanni DONZELLI (FDI) ritiene che la diversità di posizioni tra le forze di maggioranza e di opposizione non debba implicare accuse, da parte di queste ultime, volte a sostenere il carattere « truffaldino » e la illegittimità costituzionale delle norme proposte.

Reputando la diversità un valore importante e fondativo di un sistema democratico, è del parere che il disaccordo tra maggioranza e opposizione nasca dal propugnare differenti valori di riferimento.

In particolare, ritiene che la previsione dell'obbligo di indicare, nel programma elettorale, l'identità dell'incaricato Presidente del Consiglio non rappresenti una limitazione delle prerogative del Presidente della Repubblica, bensì un'autolimitazione delle forze di coalizione, che realizzano in tal modo una scelta politica. Segnala come tali soggetti, all'esito della competizione elettorale, possano indicare una persona diversa da quella scelta nel programma elettorale per l'incarico di Presidente del Consiglio; in tal caso, le sanzioni sarebbero di natura esclusivamente politica. A tal proposito, ricorda come il Partito Democratico avesse indicato, quale punto del proprio programma elettorale per le ultime elezioni politiche, l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare per i magistrati, per poi discostarsi da tale posizione nel corso della campagna referendaria per il *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che recava una specifica disposizione in tal senso.

Filippo SCERRA (M5S) osserva come la maggioranza abbia trasposto i princìpi del premierato, da realizzarsi con legge costituzionale, nella legge elettorale, di rango ordinario.

Ricorda come l'equilibrio tra le forze politiche muti, necessariamente, dopo le elezioni. Pertanto, l'introduzione di un meccanismo che cristallizzi in un momento precedente alle competizioni elettorali il nome del candidato Presidente del Consi-

glio produce, inevitabilmente, delle storture, presentando indubbi profili di illegittimità costituzionale.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel citare le parole pronunciate da Piero Calamandrei nel dibattito svoltosi in Assemblea Costituente, afferma che le « le elezioni sono un *prius*, il governo un *posterius* ». Pertanto, stabilire prima delle competizioni elettorali il candidato Presidente del Consiglio mortificherebbe non solo il voto dei cittadini, ma anche il Parlamento, oltre a marginalizzare il ruolo del Presidente della Repubblica. Alla luce dei principi costituzionali del nostro ordinamento, ritiene dunque inaccettabile l'introduzione di un simile vincolo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.160 e Alfonso Colucci 1.161.

Federico FORNARO (PD-IDP), richiamando le considerazioni dell'onorevole Donzelli in merito alle diversità di visioni politiche delle due attuali coalizioni e alla pari legittimità delle stesse, si domanda per quale ragione, quando si discusse, in una precedente seduta, di una proposta emendativa presentata dall'onorevole Zaratti volta all'eliminazione dell'obbligatorietà dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione, non si sia trovato un punto di caduta condiviso, nel senso di prevedere la facoltà – e non più l'obbligo – di tale indicazione.

Contesta, infatti, alla maggioranza di voler trasformare una « convenzione politica » interna alla coalizione – come definita più volte dal relatore Angelo Rossi – del tutto legittima, in un vincolo giuridico, che, cambiando la natura di tale previsione, finisce per comprimere le prerogative del Presidente della Repubblica, facendo « rientrare dalla finestra » il premierato.

Nel puntualizzare, infine, come la cultura presidenzialista sia pienamente legittima, ricorda che la Repubblica italiana, ad oggi, presenta ancora un'architettura costituzionale di tipo parlamentare.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), ricollegandosi tanto alle considerazioni dell'onorevole Donzelli – circa le così diverse e al contempo legittime concezioni politiche delle due principali coalizioni del sistema politico italiano – quanto alle riflessioni testé svolte dell'onorevole Fornaro, rileva come questa maggioranza non abbia avuto la forza politica di varare la riforma del premierato. Ritiene, al riguardo, che vi sia un punto di fondo ineludibile, dato dal fatto che le forze politiche si muovono nella cornice di una democrazia parlamentare, in cui, non per mancanza di lealtà, ma per le contingenze del momento, può legittimamente accadere che si facciano scelte difformi da quelle preannunciate in campagna elettorale.

Evoca, in questo senso, il caso del Governo Conte I, sostenuto da una maggioranza formata da Lega e Movimento 5 Stelle, nonché il caso del Governo Draghi, sostenuto anche da Forza Italia, evidenziando come nessun'altra forza politica abbia sollevato, in tali occasioni, un problema di incostituzionalità di tali scelte, trattandosi piuttosto di pura dialettica parlamentare.

Condividendo, poi, la considerazione del collega Scerra secondo la quale la maggioranza starebbe mutando l'assetto costituzionale della forma di governo italiana attraverso una proposta di legge ordinaria, ribadisce che è su questo aspetto di metodo, prima ancora che di merito, che si concentra la netta contestazione politica del gruppo del Partito Democratico.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si dichiara stupita per alcune delle contestazioni poc'anzi rivolte al Governo e alla maggioranza circa i contenuti del disegno di legge di revisione costituzionale del premierato e della proposta di legge elettorale in esame.

Osserva che, come chiarito nel corso della lunga discussione sviluppatasi al Senato, il modello di premierato proposto dal Governo rientra non nelle forme di presidenzialismo, quanto piuttosto in quelle di neo-parlamentarismo, come riconosciuto altresì da un eminente costituzionalista quale il professor Barbera – che ricorda essere

stato a lungo deputato del Partito comunista italiano – secondo cui il premierato sarebbe la migliore forma di governo in Italia, in quanto quella maggiormente in sintonia con il parlamentarismo, consentendo ai parlamentari di esercitare in modo pieno il potere più significativo riconosciutogli dalla Costituzione: quello di accordare e revocare la fiducia al Governo.

Ricorda, poi, che, in quella sede, le opposizioni avevano contestato al Governo di non aver contestualmente presentato una proposta di legge elettorale, ma constata come non vengano meno le critiche delle stesse opposizioni ora che la maggioranza ha presentato una proposta di legge elettorale che, per quanto potenzialmente compatibile con il premierato, non può certo definirsi, a suo giudizio, una forma di « premierato nascosto », né un modo per far « rientrare il premierato dalla finestra ».

Rammenta, infine, come la forma di premierato proposta dal Governo prevedesse pesi e contrappesi tali da assicurare un sistema dei poteri assolutamente bilanciato, come riconosciuto dal già citato professor Barbera, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex parlamentare del Partito comunista italiano, certamente non proveniente dall'area del centro-destra.

Filiberto ZARATTI (AVS), ringraziato il Ministro Alberti Casellati per l'intervento testé svolto, osserva come la riforma del premierato – che riconosce avesse dei pesi e dei contrappesi – sia stata sepolta dai recenti eventi politici e spera che non venga riproposta, tantomeno in forma surrettizia e surrogata mediante la previsione dell'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio.

Rivolgendosi poi all'onorevole Donzelli, in relazione alle sue dichiarazioni sulla legittimità delle diverse visioni politiche tra maggioranza e opposizione, dichiara di esser ben consapevole della legittimità costituzionale delle proprie posizioni.

Con riguardo, invece, alle considerazioni del relatore Angelo Rossi, sostiene come il sistema elettorale proposto dalla maggioranza « faccia acqua da tutte le parti », sottolineando in particolare come la previsione dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio sia congeniale al solo gruppo di Fratelli d'Italia, assicurandogli un vantaggio competitivo sugli alleati minori tale da danneggiare più questi ultimi che l'attuale opposizione. Pertanto, pur non capacitandosi della difesa fatta dall'onorevole Benigni rispetto a tale previsione, dichiara di non avere interesse a risolvere un problema interno alla stessa maggioranza, consapevole del fatto che ognuno ha i propri gusti, e che a qualcuno piace persino essere picchiato.

Federico FORNARO (PD-IDP) in risposta al Ministro Alberti Casellati, che ringrazia, fa presente che, pur nutrendo il massimo rispetto nei suoi confronti, da tempo il professor Barbera sostiene posizioni diverse dalle proprie e da quelle del Partito democratico, come dimostrato, da ultimo, dalle posizioni espresse da questi nella campagna referendaria per il *referendum* sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Venendo al merito delle questioni, esprime un convinto giudizio negativo nei confronti del « premierato all'italiana » proposto dal Governo Meloni, un *unicum* nel panorama internazionale, salvo la breve parentesi di un simile modello in Israele tra fine anni Novanta e inizio anni Duemila. A sostegno della propria opinione, sottolinea come in nessun sistema presidenziale o semipresidenziale si preveda che la legge elettorale debba garantire la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, come invece prevede il disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo italiano. Alla luce di tale previsione, e in relazione alla previsione dell'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio – che a suo avviso comprimerà le prerogative del Presidente della Repubblica – è portato a ritenere che la maggioranza intende « reintrodurre dalla finestra » la logica politica sottesa al premierato.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) replicando al Ministro, sebbene non si consideri pregiudizialmente contrario alla forma di governo del cosiddetto premierato,

esprime un giudizio molto negativo sul modello proposto dall'attuale Governo, che ritiene sia stato insabbiato per i tanti vizi sia tecnici che giuridici che lo caratterizzavano.

Ricollegandosi, poi, alle considerazioni dell'onorevole Donzelli, si domanda per quale ragione, se è vero che sono legittime le diverse idee politiche espresse dalle due attuali opposte coalizioni e se è vero che l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio rafforzerebbe la credibilità di ciascuna coalizione di fronte al corpo elettorale, la maggioranza non abbia pensato di rendere tale indicazione facoltativa, così da potere beneficiare di un rilevante vantaggio competitivo – in termini di trasparenza e credibilità – rispetto alla controparte politica. Dal momento, invece, che tale indicazione viene resa giuridicamente vincolante, divenendo persino condizione di ammissibilità delle liste e coalizioni di liste, dubita che le ragioni di tale previsione siano quelle poc'anzi dichiarate dai colleghi di maggioranza.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), replicando al Ministro – che ringrazia – ritiene che il punto dirimente sia di metodo. Il gruppo del Partito democratico contesta, infatti, il modello ibrido proposto dal Governo italiano, nonché il modo surrettizio con cui si sta cercando di introdurre tale modello con una proposta di legge ordinaria, nella cornice di una Repubblica di tipo parlamentare, come tale caratterizzata da pesi e contrappesi parametrati a tale forma di governo. Tornando all'esempio dell'esperienza israeliana, fa presente come in quell'ordinamento ci si sia accorti dell'errore commesso e, preso atto di tale fallimento, si sia tornati nel giro di pochi anni ad un sistema proporzionale puro.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intendendo replicare ai colleghi che hanno fatto riferimento alla storia della sua forza politica di appartenenza, fa presente che fu Berlusconi il primo a volere l'indicazione del candidato *premier* nel programma elettorale di coalizione, in occasione della stesura del *Porcellum*; la contrarietà degli alleati lo fece desistere e ci si accordò sull'indicazione – obbligatoria – del « capo della coalizione ». Rileva, poi, come nel *Rosatellum* sia prevista l'indicazione – parimenti obbligatoria – del « capo della forza politica ». Non comprende, pertanto, una tale avversione nei confronti dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio, che presenta la stessa *ratio* della previsione voluta nel 2005. Aggiunge che, in vista delle elezioni del 2018, il Movimento 5 Stelle indicò il proprio candidato Presidente del Consiglio e presentò, altresì, quella che sarebbe stata la propria « squadra di Governo », ove avesse ottenuto la maggioranza dei seggi in Parlamento.

In definitiva, considerando positiva l'intenzione di presentare la propria offerta politica in modo trasparente al corpo elettorale, dichiara di non capire per quale ragione l'opposizione insista sull'argomento dell'obbligatorietà della suddetta previsione, prevista, in termini solo parzialmente difformi, anche dal *Porcellum* e dal *Rosatellum*.

Giovanni DONZELLI (FDI), ringraziato il Ministro Alberti Casellati, sottolinea la schiettezza dei propri alleati di Governo, che in passato rifiutarono di partecipare ad un'iniziativa elettorale organizzata da Fratelli d'Italia intitolata « Mai con il Partito democratico, mai con il Movimento 5 Stelle », in ragione dell'impossibilità di escludere aprioristicamente tale evenienza, data la legge elettorale allora vigente, per quanto sia la Lega che Forza Italia intendessero andare al governo con la coalizione di centrodestra.

Rivolgendosi, poi, all'onorevole Zaratti, torna a ribadire come reputi fortemente criticabile, da un punto di vista politico, l'atteggiamento di quelle forze politiche che disattendono le promesse elettorali fatte. Considera poi arrogante l'atteggiamento del collega, che, sostenendo la « costituzionalità » delle proprie idee politiche, lasciava intendere, a suo giudizio, l'illegittimità di quelle del centrodestra e, per altro verso, ritiene sgradevole la battuta sul fatto che qualcuno provi piacere ad essere picchiato, dato che molte persone sono vittime del triste fenomeno del bullismo.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo per fatto personale in relazione alle ultime dichiarazioni dell'onorevole Donzelli, dichiara che non fosse sua intenzione fare alcuna battuta ed esprime il proprio dispiacere se qualcuno si fosse sentito offeso. Fa piuttosto presente di aver fatto un ragionamento politico, con cui ha messo in evidenza come alcune forze politiche della maggioranza difendano una previsione che, a suo avviso, li danneggia in modo evidente.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, rispondendo agli onorevoli Alfonso Colucci e Cuperlo, che avevano citato Piero Calamandrei, intende anch'egli, con il massimo rispetto istituzionale, richiamare il pensiero di tale esimio padre costituente, ricordando che fu uno dei pochissimi ad aver creduto nel presidenzialismo e ad aver proposto in Assemblea costituente tale forma di governo, nella convinzione che – alla luce del sistema multipartitico italiano, nonché delle condizioni politiche che avevano favorito l'avvento del fascismo, tra cui in particolare l'instabilità degli ultimi governi dell'Italia liberale – il presidenzialismo fosse l'unico sistema in grado di garantire, in Italia, la stabilità del governo e, così, la democrazia.

Matteo MAURI (PD-IDP) si domanda, con riguardo alla questione del premierato, per quale motivo la maggioranza abbia rinunciato a tale riforma – rimasta ormai su un binario morto – considerati tutti gli aspetti positivi della stessa, richiamati dal Ministro nel suo precedente intervento. Al riguardo, ritiene evidente che la maggioranza abbia scelto di fermarsi per via delle plurime criticità che segnavano, da un punto di vista costituzionale, il disegno di legge governativo.

Rispetto all'indicazione del candidato Presidente del Consiglio e alle dichiarazioni dell'onorevole Benigni in merito al rigore con cui Forza Italia avrebbe rispettato negli anni il mandato dei cittadini, fa presente che Berlusconi fu determinante, nel 2013, per la formazione del Governo Letta. Per altro verso, si domanda per quale ragione la maggioranza non abbia scelto di riproporre le diciture contenute nel *Porcellum* e abbia scelto di compiere un'ulteriore forzatura, se le due previsioni erano davvero così affini.

Infine, richiamando le considerazioni dell'onorevole Donzelli sui « valori di riferimento » del centrodestra, si interroga su quanto siano radicati tali valori, se in vista delle elezioni politiche del 2022 la coalizione di centrodestra, pur potendo, non ha indicato nel proprio programma elettorale il proprio candidato Presidente del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.162.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.163, ringrazia il relatore Angelo Rossi per le puntuali riflessioni svolte in merito al pensiero di Piero Calamandrei. Intende, ad ogni modo, chiarire come nessuno del Partito Democratico intenda negare la democraticità dei sistemi presidenziali, di cui sono esempi emblematici la Francia e gli Stati Uniti d'America – per quanto forse non gli esempi più positivi ultimamente. Sottolinea, tuttavia, come tali sistemi siano democratici in quanto strutturati secondo specifici pesi e contrappesi. Contesta quindi alla maggioranza di aver cercato di calare nella cornice della democrazia parlamentare italiana un modello – quello del « premierato all'italiana » – con esso strutturalmente incompatibile e tale da far saltare il meccanismo di pesi e contrappesi insito nel sistema, mettendo in un angolo il Presidente della Repubblica. In conclusione, ritiene che serva coerenza di sistema e che si debba, laddove lo si voglia, cambiare strutturalmente la forma di governo.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.163, ringrazia il relatore, onorevole Angelo Rossi, per le rievocazioni di Piero Calamandrei, ma ricorda che, nonostante tutto, al termine della discussione sul sistema elettorale da adottare, prevalse l'idea che un sistema proporzionale puro fosse più com-

patibile con l'architettura costituzionale del Paese.

A suo avviso, il presidenzialismo non è affatto illegittimo, ma necessita di una riforma costituzionale orientata al superamento della Repubblica parlamentare e volta a restituire coerenza al sistema nel suo complesso, prevedendo gli opportuni pesi e contrappesi. Sostiene, al riguardo, che se la maggioranza non è stata in grado di portare a termine la riforma costituzionale sul cosiddetto « premierato », non potrà introdurlo ora, surrettiziamente, con una riforma elettorale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.163, ringrazia i colleghi Fornaro e Cuperlo precedentemente intervenuti e che hanno correttamente precisato il diverso assetto politico e istituzionale che caratterizzava il nostro Paese nei tempi in cui Piero Calamandrei rese le dichiarazioni citate dal relatore Angelo Rossi.

Rammenta che durante i lavori parlamentari relativi alla cosiddetta « legge truffa » del 1953, Calamandrei sostenne che tale riforma fosse contraria alla Costituzione, in quanto, se è vero che quest'ultima non impone espressamente un sistema elettorale proporzionale, è anche vero che il « voto eguale » sancito dall'articolo 48 della Costituzione è gravemente pregiudicato dagli effetti sproporzionati di un premio di maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.163.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni ai relatori circa le motivazioni poste alla base dell'introduzione nel testo in esame della fattispecie, non prevista nel testo originario, del decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, di cui al comma 12, lettera *f)* del provvedimento in esame.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che tale fattispecie era già prevista dal *Rosatellum* con riferimento alle liste plurinominali, e che ora il testo in esame la prevede, per coerenza logica e tecnica, anche con riferimento alle liste circoscrizionali.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, in caso di decesso, il candidato verrebbe sostituito con uno dei candidati supplenti.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, conferma la ricostruzione prospettata dal collega Fornaro.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.165 e Alfonso Colucci 1.166, rammenta che Piero Calamandrei, nella sua battaglia politica di contrasto alla cosiddetta « legge truffa », uscì dal Partito socialdemocratico e fondò Unita popolare, che, insieme a Ferruccio Parri, alle elezioni del 1953 prese circa 170 mila voti, impedendo così a qualsiasi partito il raggiungimento della soglia per l'ottenimento del premio di maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.165 e Alfonso Colucci 1.166, nonché l'emendamento Bonafè 1.167, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.168 e Zaratti 1.169, e gli emendamenti Zaratti 1.170 e 1.171 e Bonafè 1.172.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.173 a sua prima firma, rammenta che nella giornata odierna vi è stato ampio spazio per la discussione e il confronto, anche con la maggioranza, con la quale però permangono serie divergenze politiche, soprattutto per quanto riguarda l'indicazione obbligatoria nel programma di coalizione del candidato alla Presidenza del Consiglio.

Sottolinea la responsabilità politica della maggioranza nei confronti del Paese, ricordando le criticità e i rischi di incostituzionalità del provvedimento in esame, evidenziate a più riprese dagli esperti auditi.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, lamenta l'eccessiva quantità dei nomi dei candidati presenti sulla scheda elettorale, la cui immagine è allegata al provvedimento in esame, causata dalla compresenza di lunghe liste bloccate.

Ritiene che quanto detto descriva un atteggiamento di arroganza istituzionale nei confronti degli elettori, che sarebbe stato scongiurato da un più elevato numero di collegi plurinominali.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, e condividendo le osservazioni del collega Fornaro, ritiene che le lunghe liste bloccate che rendono ingarbugliata la scheda elettorale contrastino con la libertà di scelta dei cittadini in sede di voto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, fa presente che il modello di scheda di votazione allegato al testo in esame contiene ben 131 nominativi, con un conseguente tradimento del rapporto tra elettori e rappresentanti politici.

Infine, osserva come, nel corso del tempo, mentre è drasticamente diminuito il numero di elettori che partecipano effettivamente alle consultazioni elettorali, è al contempo aumentata esponenzialmente la quantità di candidati a tali consultazioni.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, condividendo le osservazioni dei colleghi appartenenti alle altre forze di opposizione, sottolinea la pericolosità della sostanziale compilazione della composizione del Parlamento da parte dei vertici dei partiti e, quindi, la totale autoreferenzialità della politica italiana, che impone unilateralmente ai cittadini le sue decisioni.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Benigni circa la presenza, nel *Porcellum* e nel *Rosatellum*, di disposizioni analoghe a quella relativa all'indicazione obbligatoria, nel programma di coalizione, del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rammenta che tali leggi elettorali, fondate su meccanismi di attribuzione dei seggi profondamente differenti, non hanno mai comportato la necessaria coincidenza tra *leader* politico della coalizione e Presidente del Consiglio incaricato. A sostegno di tale considerazione richiama, tra gli altri, i casi di Pier Luigi Bersani ed Enrico Letta, nonché di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, ricordata l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.151, che impone al candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità di candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali, sostiene che nella scheda elettorale disciplinata dal provvedimento in esame vi siano meno nomi rispetto a quelli presenti nella scheda elettorale disciplinata dalla legge elettorale vigente.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, in replica alle osservazioni del collega Donzelli, sostiene che il numero di nominativi presente sulla scheda elettorale disciplinata dal provvedimento in esame sia oggettivamente superiore a quello previsto dal *Rosatellum*, con indubbi svantaggi in tema di trasparenza e intellegibilità delle modalità di votazione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, ricordato, in replica alle osservazioni del collega Donzelli, che le liste bloccate di cui al nuovo testo C. 2822 Bignami sono decisamente più lunghe di quelle previste dall'attuale legge elettorale, sostiene che il modello di scheda elettorale allegato al provvedimento in esame sia la dimostrazione dell'arroganza politica e istituzionale della maggioranza.

Ritiene che, se ai fini dell'assegnazione del premio di governabilità si utilizzasse il metodo dello scorrimento delle liste plurinominali del sistema proporzionale,

si otterrebbero indubbi vantaggi in tema di trasparenza nei confronti dei cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.173.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.55.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture C. 2239, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2239, approvata dal Senato, e abb., recante « Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture »;

rilevato che:

l'articolo 1 reca la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato sito in Rionero in Vulture, in provincia di Potenza;

Palazzo Fortunato è un edificio storico del primo Settecento, appartenuto storicamente all'omonima famiglia, ubicato nella piazza principale del comune di Rionero in Vulture, che comprende circa cinquanta stanze, un giardino e un cortile, ed è sede della Fondazione Fortunato, della Biblioteca di famiglia, del Museo della Civiltà Contadina, della pinacoteca comunale, dell'archivio storico e fotografico della famiglia e del Comune di Rionero e della mostra permanente sul Brigantaggio;

l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;

la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale »;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta riconducibile alla materia dei beni culturali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione include la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » tra quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni;

l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 2004, ha precisato che la « tutela » dei beni culturali è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la « valorizzazione » è diretta alla fruizione del bene culturale;

successivamente all'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, con la sentenza n. 232 del 2005, ha ribadito l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali e la coesistenza di competenze normative in materia, stabilendo, al contempo, che non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni debbano assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione, trattandosi di funzioni corrispondenti a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo C. 2670 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento, modificato nel corso dell'esame in sede referente, è costituito da 28 articoli, suddivisi in due titoli;

il titolo I – articoli da 1 a 9-*bis* – reca disposizioni in materia di produzione agricola, prevedendo interventi per la sovranità alimentare – tra cui il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare (articolo 1), l'erogazione di contributi per il sostegno della filiera del frumento (articolo 2), della filiera della produzione di carne bovina (articolo 3), nonché la previsione di incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile (articolo 4) – interventi diretti a fronteggiare le emergenze nell'agricoltura – tra cui l'adozione del Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo (articolo 5), la nomina del Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 5-*bis*), misure per le imprese colpite da epizoozie e fitopatie (articolo 6), nonché dalla peste suina africana (articolo 7) – interventi per favorire il comodato gratuito, in favore di soggetti giovani, di terreni per i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare non abbia concluso positivamente la procedura di dismissione (articolo 8), misure per l'accesso al capitale fondiario (articolo 9), nonché l'enoturismo e l'oleoturismo (articolo 9-*bis*);

il titolo II – articoli da 10 a 20 – reca disposizioni in materia di politica agricola, per consentire il ricambio generale del personale della ricerca in tale materia (articolo 10) e favorire l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore agricolo (articoli 11, 12, 12-*bis* e 12-*ter*), nonché per sostenere le produzioni viticole, olivicole e ovaiole (articoli 13, 14 e 16), promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia agricola (articoli 17, 17-*bis*, 19, 19-*bis*, 19-*ter*, 19-*quater*, 19-*quinquies* e 19-*sexies*);

l'articolo 20 contiene le disposizioni finanziarie;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il disegno di legge risulta prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, e « agricoltura », di competenza legislativa esclusiva residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

le disposizioni del provvedimento sono riconducibili, altresì, alle materie « difesa e forze armate », « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « dogane », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosi-

stema e dei beni culturali », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d)*, *e)*, *g)*, *l)*, *q)*, *r)*, *s)*, della Costituzione, nonché alle materie « tutela della salute », « alimentazione », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » e « governo del territorio », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte del descritto intreccio di competenze, il provvedimento prevede le seguenti forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali:

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento di investimenti di vario tipo nel settore agricolo (articolo 1, comma 3, capoverso comma 425-*ter*);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto alla regolamentazione della concessione di contributi per il sostegno della filiera « carne bovina-latte » (articolo 3, comma 2);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, recante il Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo (articolo 5, comma 2);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con cui sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo in favore delle aziende del settore della macellazione (articolo 7, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 3-*bis*);

l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, volto all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022 (articolo 9-*bis*, comma 2);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, con cui si disciplinano diverse tipologie di interventi in materia di banche dati e sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico (articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 2-*ter*);

l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'approvazione delle linee guida recanti le modalità di attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – introdotto con il presente disegno di legge –, nonché l'attribuzione alle regioni e alle province autonome della facoltà di individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i Centri autorizzati

di assistenza agricola possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trovano applicazione la procedura descritta al citato comma 6-*bis* e le suddette linee guida (articolo 19, comma 1, capoverso comma 6-*ter*);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (articolo 19-*quater*, comma 3),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

Al comma 9, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fermo restando il numero massimo di candidature in collegi plurinominali disposto dal comma 2, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una delle liste ad essa collegate. ».

1.151. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 59

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 59

ALLEGATO (Parere approvato) 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 12.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, per la componente « Futuro Nazionale Vannacci – Free » del Gruppo Misto, entra a far parte della Commissione la deputata Laura Ravetto.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, evidenzia che è ancora in corso presso la Commissione di merito l'esame delle proposte emendative presentate sul nuovo testo della proposta C. 2822 Bignami, adottato come testo base.

Al riguardo, preso atto che la discussione generale in Assemblea è prevista per venerdì 26 giugno e tenuto conto dell'andamento dei lavori dell'Assemblea nel corso di questa settimana – che non prevede votazioni nelle giornate successive a quella odierna – ha ritenuto di convocare la Commissione per consentire comunque l'espressione del parere in questa sede.

Precisa quindi che la proposta di legge C. 2822 Bignami non è assegnata alla Commissione Giustizia in sede consultiva, la cui competenza si radica nel procedimento in quanto sono ad essa assegnate per il parere le abbinate proposte C. 157 Magi e C. 2236 Pavanelli.

Precisa altresì che, in conseguenza dell'esito della deliberazione della Commissione di merito sulla ridefinizione del perimetro di intervento normativo, la proposta di legge C. 2236 Pavanelli è rimasta abbinata limitatamente all'articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei fuori sede.

La Commissione di merito ha quindi adottato come testo base un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, nel quale non sono confluiti i contenuti delle proposte abbinate.

La proposta C. 157 Magi intende modificare l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, al fine di consentire che le sottoscrizioni degli elettori delle liste dei candidati possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata.

Per i profili di competenza della Commissione ciò rileva in quanto le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 18-*bis* che dispone che le sottoscrizioni debbano essere autenticate.

I soggetti abilitati all'autenticazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica.

Ancora, sono abilitati i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza.

Come già anticipato, tale disposizione non è presente nel testo adottato dalla Commissione.

Quanto invece alla proposta C. 2236 Pavanelli, non sussistono profili di competenza della Commissione per la parte che è rimasta abbinata che – come detto – riguarda la disciplina del voto dei fuori sede.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto convintamente contrario del suo gruppo sulla proposta di parere e sulla iniziativa della maggioranza di modifica della legge elettorale, voluta essenzialmente dalla presidente Meloni come estremo tentativo per non soccombere al prossimo appuntamento elettorale.

Questa motivazione, di per sé certamente non apprezzabile e ancor più squalificante a pochi mesi dal voto, ha indotto le forze di maggioranza ad adottare metodi inaccettabili di esame del provvedimento in sede referente, chiudendo ogni spazio di discussione e confronto e addirittura rimandando alle votazioni in Assemblea – probabilmente per celarsi dietro la segretezza del voto – il dibattito sull'introduzione delle preferenze.

È di tutta evidenza che Fratelli d'Italia è orientata a favore di un sistema di liste bloccate nei collegi e un listone bloccato di parlamentari eletti come premio di maggioranza della coalizione vincente, in spregio del diritto dell'elettore di scelta del proprio rappresentante.

Per le ragioni di metodo e di merito richiamate nel suo intervento e per le altre numerose motivazioni che i colleghi del suo gruppo stanno evidenziando nel corso del dibattito, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere. Ritiene necessario evidenziare, ancora una volta, come la Commissione sia chiamata a esprimersi in sede consultiva su un provvedimento di particolare rilevanza quale la legge elettorale nel corso di un'unica seduta. Al netto del merito del provvedimento, su cui il proprio gruppo esprime un giudizio fortemente contrario, osserva che tale modalità di esame arreca un grave pregiudizio all'effettivo esercizio della funzione consultiva e alle prerogative della Commissione, tanto più in un caso come quello in esame, nel quale sarebbe stato possibile convocare la Commissione già nella giornata di ieri o, comunque, a margine della seduta già convocata per domani, per avviare tempestivamente l'esame del provvedimento.

Rileva, inoltre, come tale impostazione si ponga in linea di continuità con l'atteggiamento arrogante assunto dalla maggioranza in seno alla Commissione di merito, la quale, ancora una volta, ritiene di poter

procedere su questioni di così grande importanza facendo leva esclusivamente sulla forza dei numeri, senza promuovere un confronto serio e costruttivo con le forze di opposizione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, adottato come testo base, recante « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », cui sono abbinate le proposte C. 157 Magi e C. 2236 Pavanelli, quest'ultima limitatamente all'articolo 5;

premesso che la proposta C. 157 Magi modifica l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, al fine di consentire che le sottoscrizioni degli elettori possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, di modo che non siano soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo;

precisato che la suddetta novella non è confluita nel testo adottato dalla Commissione come testo base,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 63

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 67

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico) 68

Sui lavori della Commissione 65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 65

5-05525 Quartapelle Procopio: Sul taglio dei contributi italiani per i programmi Unfpa-Unicef contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati 65

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 70

5-05524 Della Vedova: Sulla posizione dell'Italia rispetto al prossimo « vertice dei volenterosi » e a possibili negoziati tra Unione europea e Russia per la pace in Ucraina 65

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 72

5-05526 Francesco Silvestri: Su possibili azioni per favorire il superamento dello stallo diplomatico relativo al conflitto russo-ucraino e l'apertura di canali negoziali tra l'Unione europea e la Russia 66

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 73

5-05527 Formentini: Sulla nomina di un nuovo inviato speciale per la promozione della libertà religiosa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 66

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), *relatore*, fa presente che le disposizioni di competenza della Commissione Affari Esteri sono contenute nell'articolo 4. Questo prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, vengano adottate per via regolamentare alcune modifiche al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica

n. 104 del 2003, di attuazione della legge n. 459 del 2001 sul voto degli italiani residenti all'estero.

Rileva che le modifiche sono finalizzate a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero, nell'osservanza di seguenti princìpi, elencati nel comma 1: introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati; disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale; disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l'introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo; introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall'estero.

In merito al comma 1, in qualità di eletto nella circoscrizione estero, precisa che grazie al Governo in carica sono stati adottati importanti provvedimenti a favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Auspica, dunque, che per il futuro, si possano valutare, come avviene in altri Paesi che già li adottano, sistemi di voto con modalità di utilizzo più moderne, permettendo ai nostri connazionali residenti all'estero di poter votare con maggiore sicurezza.

Osserva, quindi, che il comma 2 dell'articolo in esame prevede che lo schema di regolamento sia corredato da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Infine, rileva che il comma 3 reca una disposizione finale secondo cui, se alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non sarà entrato in vigore il regolamento di modifica del citato DPR n. 104 del 2003, troveranno comunque applicazione le disposizioni del DPR vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Sulla scorta di queste considerazioni

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2)*, che verrà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere formulata dal relatore.

Fabio PORTA (PD-IDP), illustrando la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, osserva, innanzitutto, che il provvedimento in esame presenta profili di grande interesse per la III Commissione, considerando il ruolo svolto dalle sedi diplomatico-consolari nelle procedure di voto dei connazionali residenti all'estero.

Pur condividendo pienamente l'obiettivo di garantire trasparenza e sicurezza alle operazioni di voto, che nel passato sono state oggetto di inchieste per diffuse illegalità volte a inquinare il voto degli italiani all'estero, evidenzia l'esigenza che tali misure non inficino il principio di universalità del voto, che rappresenta un presidio per assicurare la piena partecipazione alle elezioni dei cittadini residenti all'estero. Auspica, inoltre, che non siano introdotte misure che, con il fine ultimo di ottenere un vantaggio competitivo a favore delle forze di maggioranza, siano volte a modificare la dimensione delle circoscrizioni elettorali all'estero ovvero a modificare le modalità di espressione del voto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere formulata dal relatore, risulta preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito Democratico.

Sui lavori della Commissione.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede di valutare l'opportunità che, in materia di voto degli italiani all'estero, si svolga l'audizione del ministro plenipotenziario Silvia Limoncini, Direttore Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, fa presente che tale proposta sarà valutata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05525 Quartapelle Procopio: Sul taglio dei contributi italiani per i programmi Unfpa-Unicef contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che conferma il taglio dei contributi italiani ai progetti in oggetto. A suo avviso, sarebbe opportuno confermare gli stanziamenti previsti per gli anni 2024 e 2025, che hanno registrato un incremento motivato dagli impegni assunti dall'Italia in sede di G7 e dalla necessità di compensare i tagli ai programmi di cooperazione allo sviluppo decisi dall'Amministrazione Trump. Rileva, in proposito, che l'Italia, a fronte di un impegno finanziario esiguo, pari a 1 o 2 milioni di euro, l'Italia potrebbe confermare la propria *leadership* in tale ambito, considerando che nel 2024 il nostro Paese figurava come il terzo donatore a livello globale.

5-05524 Della Vedova: Sulla posizione dell'Italia rispetto al prossimo « vertice dei volenterosi » e a possibili negoziati tra Unione europea e Russia per la pace in Ucraina.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che non chiarisce neanche se l'Italia intenda partecipare al « vertice dei volenterosi » in programma il 13 luglio prossimo a Parigi. Ritiene, altresì, velleitaria la proposta del Governo proposta di individuare un inviato speciale o mediatore europeo, che dovrebbe agire sulla base di un mandato concordato in sede di Consiglio europeo, tenuto conto che sarebbe pressoché impossibile raggiungere l'unanimità ai fini della nomina di una tale figura.

Esprime, tuttavia, apprezzamento per il rinnovato impegno a sostegno dell'Ucraina che, nell'ambito del conflitto, si è sempre distinta per la scelta di colpire unicamente obiettivi militari o infrastrutture strategiche, al contrario della Russia, che non si fa scrupolo a bombardare anche obiettivi civili, compresi gli edifici sacri come la cattedrale della Dormizione a Kiev.

5-05526 Francesco Silvestri: Su possibili azioni per favorire il superamento dello stallo diplomatico relativo al conflitto russo-ucraino e l'apertura di canali negoziali tra l'Unione europea e la Russia.

Francesco SILVESTRI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Francesco SILVESTRI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Da un lato, condivide il rinnovato impegno a supportare la popolazione civile ed il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, sia pure rispettando i criteri rigorosi di adeguamento agli *standard* europei in materia di Stato di diritto e lotta alla corruzione; dall'altro, ritiene necessario dispiegare un'azione diplomatica concreta ed incisiva che vada oltre la mera dichiarazione dell'obiettivo di una « pace giusta », espressione di cui non è stato mai chiarito l'effettivo significato; in tale ambito, considera essenziale stabilire un mandato chiaro e puntuale per l'eventuale soggetto a cui sarà affidata l'attività di mediazione.

In via più generale, osserva che la postura attendista assunta dal nostro Governo nei diversi contesti di conflitto a livello globale contribuisce a rendere ininfluente il nostro ruolo nella soluzione delle crisi, che, tra l'altro stanno colpendo sempre più duramente famiglie ed imprese.

5-05527 Formentini: Sulla nomina di un nuovo inviato speciale per la promozione della libertà religiosa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, in qualità di primo firmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che conferma l'impegno per la promozione della libertà religiosa la quale, oltre alla nomina dell'inviato speciale, può giovarsi anche dell'apposito fondo istituito, su sua iniziativa, con la legge di bilancio 2019.

Sottolinea la necessità di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica italiana su questo tema, avvalendosi dell'*expertise* di soggetti come « Aiuto alla Chiesa che soffre », tenuto conto che oltre 5 miliardi di persone vivono in Paesi in cui non è garantita la libertà religiosa e che violazioni di tale libertà – sancita, peraltro, solennemente nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – si registrano in oltre sessanta Paesi del mondo.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb.

PARERE APPROVATO

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Bignami C. 2822 recante « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », adottato come testo base per il prosieguo dell'esame, cui sono abbinate le proposte di legge C. 157 e C. 2236, limitatamente all'articolo 5;

valutate positivamente le norme di cui all'articolo 4, che autorizzano il Governo ad emanare un regolamento modificativo del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, allo scopo di garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero;

apprezzati i principi individuati dal citato articolo 4, relativi alla definizione di misure per evitare la stampa di schede e certificati elettorali non autorizzati, ad una rigorosa disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori e delle modalità di voto per corrispondenza, nonché di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo base della proposta di legge in titolo;

preso atto che l'articolo 4 del testo adottato dai relatori prevede l'introduzione di disposizioni volte a orientare future modifiche del regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, al fine di rafforzare le garanzie di libertà, sicurezza e segretezza del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

considerato che la tutela della libertà, della personalità, della segretezza e della regolarità del voto costituisce principio fondamentale dell'ordinamento democratico e obiettivo da perseguire anche nell'ambito delle procedure elettorali della circoscrizione estero;

rilevato tuttavia che il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, riconosciuto dagli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione e disciplinato dalla legge n. 459 del 2001, deve essere garantito secondo criteri di effettiva accessibilità e universalità, evitando l'introduzione di adempimenti amministrativi suscettibili di limitarne l'esercizio;

evidenziato che eventuali modifiche regolamentari potrebbero determinare, direttamente o indirettamente, forme di registrazione preventiva o iscrizione ad appositi elenchi elettorali quale condizione per l'esercizio del voto, con il rischio di ridurre significativamente la partecipazione elettorale dei cittadini residenti all'estero;

considerato altresì che la rappresentanza parlamentare della circoscrizione estero è già stata significativamente ridimensionata a seguito della riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, con conseguente indebolimento del rapporto tra eletti ed elettori;

rilevato inoltre che il testo in esame non reca adeguate garanzie volte a preservare la piena partecipazione democratica delle comunità italiane residenti all'estero, né assicura il mantenimento degli elementi qualificanti dell'attuale sistema di rappresentanza della circoscrizione estero; ritenuto pertanto che le disposizioni proposte non realizzino un adeguato equilibrio tra le esigenze di sicurezza del procedimento elettorale e la tutela effettiva del diritto di voto e di rappresentanza degli italiani all'estero;

segnalata altresì l'esigenza che eventuali futuri interventi di riforma:

a) garantiscano il pieno rispetto del principio di effettività e universalità del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

b) escludano l'introduzione di procedure che subordinino l'esercizio del diritto di voto all'iscrizione preventiva in appositi elenchi o registri elettorali, ovvero ad altri adempimenti amministrativi suscettibili di determinare una riduzione della partecipazione elettorale;

c) assicurino che ogni intervento volto a rafforzare la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto nella circoscrizione estero sia accompagnato da misure idonee a preservare e rafforzare il rapporto democratico tra elettori ed eletti, tenendo

conto della riduzione della rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero conseguente alla diminuzione del numero complessivo dei parlamentari;

d) confermino l'attuale articolazione della circoscrizione estero nelle quattro ripartizioni geografiche previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, quale elemento essenziale per assicurare una rappresentanza equilibrata delle diverse comunità italiane residenti nel mondo;

e) mantengano il sistema del voto di preferenza per l'elezione dei parlamentari della circoscrizione estero, quale fondamentale garanzia della libera scelta degli elettori e del rapporto diretto tra eletti ed elettori,

esprime

PARERE CONTRARIO

Amendola, Provenzano, Porta, Boldrini, Quartapelle Procopio.

ALLEGATO 3

5-05525 Quartapelle Procopio: Sul taglio dei contributi italiani per i programmi Unfpa-Unicef contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Italia sostiene con determinazione le campagne internazionali contro pratiche inaccettabili come le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati.

Sono violazioni gravi dei diritti fondamentali di donne e bambine. Ne compromettono la salute, la libertà e la dignità.

La tutela dei loro diritti è da sempre una priorità dell'azione internazionale del nostro Paese e costituisce oggi uno dei pilastri del mandato dell'Italia al Consiglio dei diritti umani per il triennio 2026-2028.

Nel corso dell'ultima sessione del Consiglio abbiamo continuato a mantenere alta l'attenzione su questo tema, negoziando per conto dell'UE una Risoluzione sull'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, adottata per consenso.

Siamo inoltre impegnati costantemente nel contrasto ai matrimoni precoci e forzati. L'Italia fa parte del gruppo ristretto di Paesi che promuove la relativa Risoluzione in seno al Consiglio, con azioni di sensibilizzazione e un proficuo dialogo con *partner* appartenenti a tutti i gruppi regionali.

Sempre in ambito Nazioni Unite, partecipiamo attivamente ai lavori della Commissione sulla Condizione Femminile (CSW), principale foro internazionale dedicato ai diritti delle donne. In quella sede, l'Italia organizza ogni anno un evento di alto livello sul contrasto alle mutilazioni genitali femminili, insieme alle agenzie delle Nazioni Unite e ai Paesi *partner* africani. A conferma del ruolo riconosciuto all'Italia, siamo attualmente membri votanti della Commissione.

La tutela delle donne è stata anche una delle priorità del nostro anno di Presidenza del G7. L'importanza di tale impegno, che si concretizza anche nel sostegno ai due programmi congiunti UNFPA-UNICEF, è stata ribadita nella Ministeriale di Matera sulla parità di genere e l'*empowerment* femminile. Il tema ha trovato riscontro nelle conclusioni del G7 dei Ministri degli esteri presieduto dal Ministro Tajani a Fiuggi.

Il sostegno italiano ai programmi UNFPA-UNICEF non è oggi venuto meno: anche nel 2026 sono stati deliberati contributi volontari pari a 2 milioni di euro per il Programma contro le mutilazioni genitali femminili e a 500 mila euro per il Programma globale contro i matrimoni precoci e forzati.

L'Italia è un sostenitore storico di queste iniziative. Contro le mutilazioni genitali femminili la Cooperazione italiana ha infatti assicurato 31,8 milioni di euro tra il 2008 e il 2025, cui si aggiungono i 2 milioni deliberati per il 2026. L'Italia figura costantemente tra i principali donatori.

Contro i matrimoni precoci e forzati abbiamo stanziato oltre 4,1 milioni di euro dal 2020 al 2025, cui si aggiungono 500 mila euro per il 2026.

L'incremento registrato nel biennio 2024-2025, richiamato dall'onorevole interrogante, aveva carattere eccezionale; era stato infatti deciso in ragione del particolare impegno assunto dall'Italia su questi temi durante la Presidenza G7. Fin dall'origine, tale scelta era stata concepita come uno sforzo aggiuntivo, non come una modifica

strutturale del livello di contribuzione annuale.

Non si tratta quindi di un disimpegno politico, ma del ripristino dei tradizionali livelli di contribuzione italiana. Un livello significativo, che conferma la volontà di continuare a sostenere in una posizione di primo piano due tra i principali strumenti multilaterali dedicati all'eliminazione di pratiche dannose che colpiscono donne e bambine.

Il livello dei contributi per i prossimi esercizi sarà valutato alla luce delle disponibilità di bilancio e dell'andamento dei programmi. Ma l'impegno del Governo su questo fronte resta fermo, serio e coerente.

ALLEGATO 4

5-05524 Della Vedova: Sulla posizione dell'Italia rispetto al prossimo « vertice dei volenterosi » e a possibili negoziati tra Unione europea e Russia per la pace in Ucraina.

TESTO DELLA RISPOSTA

A oltre quattro anni dall'inizio dell'aggressione russa, la posizione dell'Italia è chiara e non è mai cambiata: il sostegno a Kiev resta una priorità del Governo.

È una linea che portiamo avanti in stretto coordinamento con i *partner* del G7 e dell'Unione europea, con un obiettivo preciso: una pace giusta e duratura.

La nostra solidarietà all'Ucraina è fattiva e concreta: sosteniamo la sua difesa, le sue infrastrutture energetiche e la sua ricostruzione. Una sfida in cui il Sistema Italia sta mettendo a disposizione il proprio saper fare, le proprie competenze e tecnologie.

La situazione sul terreno resta critica. Non si fermano i massicci attacchi aerei russi contro civili inermi, edifici pubblici e da ultimo, anche luoghi di culto come la Cattedrale della Dormizione di Kiev.

A questi si aggiungono le ripetute violazioni dello spazio aereo dell'Unione e della NATO, che hanno raggiunto obiettivi civili perfino in Romania.

Sono atti gravissimi e inaccettabili, che l'Italia ha condannato e condanna con la massima fermezza.

E che dimostrano inequivocabilmente come da parte russa non vi sia al momento la concreta volontà di raggiungere la pace.

Per questo riteniamo necessario continuare a mantenere alta la pressione su Mosca – anche attraverso lo strumento delle sanzioni – per costringere la Russia a sedersi seriamente al tavolo dei negoziati.

Come ha sottolineato il Ministro Tajani nelle sue recenti comunicazioni alle Commissioni Affari esteri e Difesa, l'Europa deve avere un ruolo di primo piano nel processo negoziale. Non può limitarsi ad assistere alle decisioni altrui.

Qualsiasi accordo di pace presuppone termini e condizioni che riguardano direttamente l'Europa: dalle garanzie di sicurezza, alle sanzioni, dal processo di adesione di Kiev alla nuova architettura di sicurezza europea che possa assicurare stabilità nel lungo periodo.

È l'Europa a dover negoziare su questi aspetti: nessuna decisione sulla sicurezza europea può essere presa senza gli europei.

Per questo è necessario che l'Europa porti avanti una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di interazione con Mosca. Come ha sottolineato il Presidente del Consiglio, difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi.

Per incidere davvero al tavolo delle trattative, l'Europa deve essere in grado di parlare con una sola voce.

Procedere con formati variabili, che si sovrappongono e si moltiplicano, produce solo frammentazione e debolezza. Nessun formato ristretto può avere la legittimità di parlare a nome di tutta l'Unione.

Per questo il Governo italiano sostiene da tempo l'individuazione di una figura autorevole, un inviato speciale investito della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri.

È la posizione che il Presidente del Consiglio ha sostenuto al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.

Il Governo italiano, insieme ai *partner* internazionali, continuerà a compiere ogni sforzo per sostenere un processo negoziale che possa garantire al popolo ucraino un futuro di pace, sicurezza e indipendenza.

ALLEGATO 5

5-05526 Francesco Silvestri: Su possibili azioni per favorire il superamento dello stallo diplomatico relativo al conflitto russo-ucraino e l'apertura di canali negoziali tra l'Unione europea e la Russia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come ho già avuto modo di sottolineare rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Della Vedova, il Governo italiano sostiene ogni sforzo negoziale per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, in stretto coordinamento con i *partner* del G7 e dell'Unione europea.

Il dialogo è un tratto distintivo della politica estera italiana e va sempre incoraggiato. Ma la Russia deve dimostrare di volersi sedere in buona fede al tavolo dei negoziati. Purtroppo, i segnali che continuano a venire da Mosca non vanno in questa direzione. Lo dimostrano i continui attacchi contro la popolazione civile e le infrastrutture energetiche.

Atti gravissimi, che abbiamo condannato e continuiamo a condannare con la massima fermezza.

È proprio per riportare Mosca al tavolo negoziale che, al G7 di Evian e al Consiglio europeo della scorsa settimana, abbiamo ribadito la necessità di tenere alta la pressione sulla Russia, continuando a sostenere la legittima difesa dell'Ucraina e ricorrendo anche allo strumento delle sanzioni.

Sono leve indispensabili per creare le condizioni di un negoziato vero. Un negoziato in cui l'Europa deve avere un ruolo di primo piano e presentarsi con una posizione unitaria e autorevole.

La moltiplicazione dei formati ristretti va nella direzione opposta: indebolisce l'Europa anziché rafforzarla. Nessun formato ristretto può avere la legittimità per parlare a nome di ventisette.

Per questo il Governo italiano sostiene la designazione di una figura autorevole a parte dell'intera Unione europea, capace di rappresentarne gli interessi al tavolo negoziale.

È la linea che il Presidente del Consiglio ha sostenuto al G7 e al Consiglio europeo e continueremo a sostenere in tutte le sedi.

Anche il nostro sostegno umanitario a Kiev e al processo di ricostruzione dell'Ucraina è parte integrante degli sforzi per la pace.

L'Italia è in prima linea a difesa delle infrastrutture energetiche ucraine, bersaglio sistematico degli attacchi russi.

Poche settimane fa al Comitato Congiunto della Cooperazione allo Sviluppo il Ministro Tajani ha voluto stanziare 50 milioni per un importante progetto per sostenere le famiglie le cui abitazioni sono state distrutte dai bombardamenti russi.

Con la recente delibera sulle Missioni internazionali abbiamo inoltre confermato il nostro impegno allo sminamento dei territori liberati, condizione indispensabile per il ritorno della popolazione e la ripresa delle attività.

Siamo al fianco di Kiev anche sul terreno delle riforme e della lotta alla corruzione, presupposto del suo percorso di adesione all'Unione europea.

Questo è l'impegno del Governo: sostenere Kiev, mantenere alta la pressione su Mosca per aprire un vero processo negoziale, lavorare perché l'Europa parli con una sola voce.

È così che possiamo dare un contributo reale al raggiungimento una pace giusta e duratura in Ucraina.

ALLEGATO 6

5-05527 Formentini: Sulla nomina di un nuovo inviato speciale per la promozione della libertà religiosa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

La tutela della libertà religiosa è una priorità della politica estera del Governo.

Proprio in occasione della sua recente audizione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha voluto ricordare la dolorosa notizia del brutale assassinio di Monsignor Osório Citora Afonso, Vescovo di Quelimane, ucciso a sangue freddo in Mozambico.

Questo tragico episodio ci ricorda, ancora una volta, la difficile situazione in cui si trovano tante comunità cristiane nel mondo.

Il Governo è al loro fianco. Siamo in prima linea nell'impegno per promuovere il dialogo e proteggere la libertà religiosa, le comunità cristiane in Medio Oriente, in Africa e ovunque la loro presenza sia messa in pericolo.

Le minoranze cristiane sono da sempre un fattore di stabilità ed equilibrio in tutto il Medio Oriente; il Ministro Tajani ha più volte, anche di recente, condannato con fermezza gli attacchi contro le comunità e i luoghi di culto cristiani in Libano, Cisgiordania e a Gerusalemme.

Continuiamo a seguire con la massima attenzione anche l'aumento dei rapimenti e delle violenze ai danni delle comunità cristiane in Nigeria, richiamate dall'onorevole interrogante.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani ha ribadito anche in Parlamento la ferma condanna delle inaccettabili violenze, richiamando l'urgenza di un'azione efficace delle autorità nigeriane.

L'Italia è impegnata in una strategia di lungo periodo con investimenti sul capitale umano, nella convinzione che istruzione e opportunità di lavoro siano strumenti essenziali per promuovere il dialogo e prevenire conflitti e radicalizzazioni.

A livello bilaterale, siamo impegnati attraverso la Cooperazione allo sviluppo con la prossima pubblicazione del quarto bando del Fondo Minoranze Cristiane. Stanzieremo 17 milioni di euro per interventi in ventuno Paesi, con un'attenzione prioritaria a Nigeria e Libano.

La libertà di religione e la protezione delle minoranze sono tematiche prioritarie per l'Italia anche in ambito multilaterale e in particolare dell'attuale mandato del nostro Paese al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, dove l'Italia ha copromosso quest'anno l'adozione della Risoluzione *Libertà di religione o credo*. Abbiamo inoltre sostenuto all'Assemblea Generale dell'ONU la risoluzione sulla libertà di religione e co-sponsorizzato quella sulla protezione delle minoranze, incluse quelle religiose. Sosteniamo al contempo il mandato dei Relatori Speciali ONU.

Vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra capacità di seguire in modo strutturato e coerente le tematiche religiose e di valorizzarle nelle sedi multilaterali.

Per questo motivo, nel quadro del tradizionale impegno del nostro Paese a favore della libertà di religione o credo, abbiamo deciso di istituire la figura della coordinatrice per la promozione del dialogo interreligioso presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero.

La sua attività contribuirà a rafforzare ulteriormente la tutela della libertà religiosa e di tutte le minoranze, incluse le comunità cristiane; comunità da sempre protagoniste del dialogo e costruttrici di pace.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 76

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 404 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 81

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 83

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 89

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.
Atto n. 406.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine alle richieste di chiarimento formulate dalle relatrice nella seduta dello scorso 16 giugno, fa presente, in primo luogo, che la disposizione di cui all'articolo 5, che conferisce agli ITS *Academy* la facoltà di progettare corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, è volta al rafforzamento qualitativo dell'offerta formativa già esistente, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, pertanto, gli ITS *Academy*, nel pieno rispetto della loro autonomia organizzativa e della competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta formativa, potranno esercitare tale facoltà attraverso una rimodulazione dell'offerta già attivabile a legislazione vigente.

Segnala inoltre che la facoltà per le istituzioni universitarie di promuovere l'attivazione di specifici *master* e corsi di perfezionamento, al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, può essere esercitata, come espressamente previsto dall'articolo 6, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei bilanci delle medesime istituzioni e la rimodulabilità di tali risorse finanziarie, che consente l'attivazione dei predetti percorsi formativi senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è assicurata dal vigente quadro ordinamentale, tenuto conto che i citati percorsi formativi rientrano tra le attività ordinariamente programmabili dagli atenei, che già dispongono di strumenti di flessibilità nella gestione della propria offerta formativa e che, nell'esercizio della propria autonomia, possono rimodulare risorse interne già destinate alla didattica post-laurea, inclusi fondi derivanti da contribuzioni degli iscritti, da convenzioni con soggetti pubblici e privati e da eventuali forme di cofinanziamento.

Fa presente, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 8, che demanda a un decreto direttoriale l'individuazione dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, ha natura programmatoria e di indirizzo, è finalizzata a orientare l'evoluzione della rete logistica e distributiva del settore florovivaistico, senza introdurre obblighi giuridicamente vincolanti di realizzazione di infrastrutture né prevedere interventi diretti a carico delle amministrazioni pubbliche e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che la predetta attività, avente carattere eminentemente amministrativo, rientra nelle

competenze istituzionali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e può pertanto essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Precisa che, alla luce del fatto che l'articolo 8 dello schema di decreto in esame, nella sua attuale formulazione, non prevede interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si è reso necessario impiegare le risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024, come modificata dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, fermo restando che, qualora si intendessero destinare risorse volte all'erogazione di contributi a favore degli operatori economici per la realizzazione di interventi di adeguamento logistico nei mercati all'ingrosso individuati come strategici per la filiera florovivaistica, ai relativi oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate dal citato articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024. In tale ambito, evidenzia che risulterebbe adeguato destinare agli interventi di cui all'articolo 8, una autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che dovrebbero essere finalizzati all'erogazione di contributi a favore degli operatori economici per la realizzazione di interventi di adeguamento logistico nei mercati all'ingrosso individuati come strategici per la filiera florovivaistica.

Rileva che la disposizione di cui all'articolo 10, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR), si attua nell'ambito delle risorse già assegnate ai medesimi CSR, finanziati con fondi di provenienza nazionale e dell'Unione europea già programmati per il periodo di riferimento, mediante utilizzo di risorse già allocate per la realizzazione di interventi esistenti, i quali, nell'ambito della programmazione regionale, sono caratterizzati da margini di flessibilità gestionale e finanziaria, che consentono alle autorità di gestione di riallocare risorse tra interventi affini, in funzione delle priorità settoriali emergenti, di rimodulare le dotazioni finanziarie di specifiche azioni, nel rispetto delle procedure di modifica dei programmi previste dalla normativa dell'Unione europea, nonché di orientare in maniera più mirata le risorse già disponibili verso le finalità indicate dalla disposizione.

Rappresenta che l'articolo 12 dello schema di decreto in esame, nella sua attuale formulazione, non prevede interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione configura il Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico e strategico di indirizzo delle politiche di settore, che si limita a orientare l'utilizzo di strumenti e risorse già esistenti, e, pertanto, le azioni ricomprese nel Piano sono prevalentemente individuate in termini di indirizzi, priorità e linee di intervento, e risultano, in larga parte, attuabili dagli operatori economici del settore, nell'ambito delle ordinarie dinamiche di mercato, nonché dalle amministrazioni competenti, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Fa presente che alla luce di tale formulazione della disposizione, non si è reso necessario impiegare le risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024, come modificata dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, fermo restando che, qualora si intendessero destinare risorse aggiuntive al finanziamento delle principali linee di intervento individuate dal Piano, ai relativi oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate dal citato articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024. In tale ambito, evidenzia che risulterebbe adeguato destinare agli interventi di cui all'articolo 12, una autorizzazione di spesa pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, che dovrebbe costituire una leva iniziale idonea a innescare investimenti pubblici e privati e a integrare in-

terventi già programmati a legislazione vigente.

Assicura che dalle attività di predisposizione e gestione del sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, che l'articolo 13 demanda all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette attività sono riconducibili alle funzioni ordinariamente svolte dal medesimo Istituto, che già opera quale ente di riferimento per la raccolta, elaborazione e diffusione di dati economici e di mercato nel settore agricolo e agroalimentare e le modalità attuative della disposizione potranno essere calibrate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 2, chiamato a definire il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione.

Fa presente, altresì, che dalle disposizioni dell'articolo 15, in materia di attività di germinazione e certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, da un lato, tali attività si collocano integralmente nell'ambito delle funzioni istituzionali che l'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 386 del 2003 già attribuisce alle regioni e alle province autonome, le quali dispongono, nell'ambito dei propri bilanci, di risorse destinate allo svolgimento delle attività di controllo, certificazione e supporto tecnico nel settore forestale e, dall'altro, la concreta organizzazione delle attività, ivi inclusa la scelta di eventuali soggetti cui delegare l'espletamento delle funzioni previste dal decreto, sotto la loro autorità e controllo, nonché la determinazione delle modalità operative di svolgimento delle funzioni, è rimessa alle stesse regioni e alle province autonome, che possono avvalersi dei margini di flessibilità gestionale e organizzativa già previsti a legislazione vigente per garantire un efficace svolgimento dei rispettivi compiti.

Assicura, infine, che dalle disposizioni di cui all'articolo 16, che attribuiscono alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi per finalità forestali e ornamentali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che interventi riconducibili a tali finalità risultano già previsti nell'ambito della Strategia forestale nazionale, che include azioni specifiche volte sia all'incremento della superficie forestale sia allo sviluppo del verde urbano e periurbano, e che ulteriori risorse possono derivare dall'integrazione con programmi regionali, inclusi i Complementi per lo sviluppo rurale, nonché da altre iniziative nazionali, fermo restando che l'articolo 16 configura una mera facoltà attribuita alle regioni, che resta comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie nei bilanci regionali e alla programmazione degli strumenti esistenti.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica (Atto n. 406);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 5, che conferisce agli ITS *Academy* la facoltà di progettare corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, è volta al rafforzamento qualitativo dell'offerta formativa già esistente, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, pertanto, gli ITS *Academy*, nel pieno rispetto della loro autonomia organizzativa e della competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta formativa, potranno esercitare tale facoltà attraverso una rimodulazione dell'offerta già attivabile a legislazione vigente;

la facoltà per le istituzioni universitarie di promuovere l'attivazione di specifici *master* e corsi di perfezionamento, al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, può essere esercitata, come espressamente previsto dall'articolo 6, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei bilanci delle medesime istituzioni e la rimodulabilità di tali risorse finanziarie, che consente l'attivazione dei predetti percorsi formativi senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è assicurata dal vigente quadro ordinamentale, tenuto conto che i citati percorsi formativi rientrano tra le attività ordinariamente programmabili dagli atenei, che già dispongono di strumenti di flessibilità nella gestione della propria offerta formativa e che, nell'esercizio della propria autonomia, possono rimodulare risorse interne già destinate alla didattica post-laurea, inclusi fondi derivanti da contribuzioni degli iscritti, da convenzioni con soggetti pubblici e privati e da eventuali forme di cofinanziamento;

la disposizione di cui all'articolo 8, che demanda a un decreto direttoriale l'individuazione dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, ha natura programmatoria e di indirizzo, è finalizzata a orientare l'evoluzione della rete logistica e distributiva del settore florovivaistico, senza introdurre obblighi giuridicamente vincolanti di realizzazione di infrastrutture né prevedere interventi diretti a carico delle amministrazioni pubbliche e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che la predetta attività, avente carattere eminentemente amministrativo, rientra nelle competenze istituzionali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e può pertanto essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

alla luce del fatto che l'articolo 8 dello schema di decreto in esame, nella sua attuale formulazione, non prevede interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si è reso necessario impiegare le risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024, come modificata dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, fermo restando che, qualora si intendessero destinare risorse volte all'erogazione di contributi a favore degli operatori economici per la realizzazione di interventi di adeguamento logistico nei mercati all'ingrosso individuati come strategici per la filiera florovivaistica, ai relativi oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate dal citato articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024;

in tale ambito, risulterebbe adeguato destinare agli interventi di cui all'articolo 8, una autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che dovrebbero essere finalizzati all'erogazione di contributi a favore degli operatori economici per la realizzazione di interventi di adeguamento logistico nei mercati all'ingrosso individuati come strategici per la filiera florovivaistica;

la disposizione di cui all'articolo 10, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR), si attua nell'ambito delle risorse già assegnate ai medesimi CSR, finanziati con fondi di provenienza nazionale e dell'Unione europea già programmati per il periodo di riferimento, mediante utilizzo di risorse già allocate per la realizzazione di interventi esistenti, i quali, nell'ambito della programmazione regionale, sono caratterizzati da margini di flessibilità gestionale e finanziaria, che consentono alle autorità di gestione di riallocare risorse tra interventi affini, in funzione delle priorità settoriali emergenti, di rimodulare le dotazioni finanziarie di specifiche azioni, nel rispetto delle procedure di modifica dei programmi previste dalla normativa dell'Unione europea, nonché di orientare in maniera più mirata le risorse

già disponibili verso le finalità indicate dalla disposizione;

l'articolo 12 dello schema di decreto in esame, nella sua attuale formulazione, non prevede interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione configura il Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico e strategico di indirizzo delle politiche di settore, che si limita a orientare l'utilizzo di strumenti e risorse già esistenti, e, pertanto, le azioni ricomprese nel Piano sono prevalentemente individuate in termini di indirizzi, priorità e linee di intervento, e risultano, in larga parte, attuabili dagli operatori economici del settore, nell'ambito delle ordinarie dinamiche di mercato, nonché dalle amministrazioni competenti, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

alla luce di tale formulazione della disposizione, non si è reso necessario impiegare le risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024, come modificata dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, fermo restando che, qualora si intendessero destinare risorse aggiuntive al finanziamento delle principali linee di intervento individuate dal Piano, ai relativi oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate dal citato articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 2024;

in tale ambito, risulterebbe adeguato destinare agli interventi di cui all'articolo 12, una autorizzazione di spesa pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, che dovrebbe costituire una leva iniziale idonea a innescare investimenti pubblici e privati e a integrare interventi già programmati a legislazione vigente;

dalle attività di predisposizione e gestione del sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, che l'articolo 13 demanda all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette attività sono riconducibili alle funzioni ordinariamente svolte dal medesimo Istituto, che già opera quale ente di riferimento per la raccolta, elaborazione e diffusione di dati economici e di mercato nel settore agricolo e agroalimentare e le modalità attuative della disposizione potranno essere calibrate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 2, chiamato a definire il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione;

dalle disposizioni dell'articolo 15, in materia di attività di germinazione e certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, da un lato, tali attività si collocano integralmente nell'ambito delle funzioni istituzionali che l'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 386 del 2003 già attribuisce alle regioni e alle province autonome, le quali dispongono, nell'ambito dei propri bilanci, di risorse destinate allo svolgimento delle attività di controllo, certificazione e supporto tecnico nel settore forestale e, dall'altro, la concreta organizzazione delle attività, ivi inclusa la scelta di eventuali soggetti cui delegare l'espletamento delle funzioni previste dal decreto, sotto la loro autorità e controllo, nonché la determinazione delle modalità operative di svolgimento delle funzioni, è rimessa alle stesse regioni e alle province autonome, che possono avvalersi dei margini di flessibilità gestionale e organizzativa già previsti a legislazione vigente per garantire un efficace svolgimento dei rispettivi compiti;

dalle disposizioni di cui all'articolo 16, che attribuiscono alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi per finalità forestali e ornamentali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che interventi riconducibili a tali finalità risultano già previsti nell'am-

bito della Strategia forestale nazionale, che include azioni specifiche volte sia all'incremento della superficie forestale sia allo sviluppo del verde urbano e periurbano, e che ulteriori risorse possono derivare dall'integrazione con programmi regionali, inclusi i Complementi per lo sviluppo rurale, nonché da altre iniziative nazionali, fermo restando che l'articolo 16 configura una mera facoltà attribuita alle regioni, che resta comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie nei bilanci regionali e alla programmazione degli strumenti esistenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

qualora in sede di adozione definitiva del provvedimento, alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia, si intendano destinare risorse aggiuntive agli interventi previsti dagli articoli 8 e 12 dello schema di decreto in esame, sia previsto che al loro finanziamento si provveda nei limiti delle risorse complessivamente indicate dall'articolo 4, comma 2, terzo periodo, della legge n. 102 del 2024, come modificato dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, assicurando che gli interventi siano modulabili nell'ambito delle predette risorse ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Atto n. 404.
(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dello scorso 17 giugno, fa presente che agli adempimenti connessi alla tenuta e alla gestione in forma informatizzata dell'elenco dei componenti della commissione, nominata dal Consiglio nazionale forense, cui è demandata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'organizzazione e la valutazione della prova scritta e orale per la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario, nei casi previsti dal medesimo comma 2, si provvederà a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, utilizzando, in particolare, le risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, alla Missione 6, Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria », Azione 9 « Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile », che reca stanziamenti pari a 2.302.765 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Assicura inoltre che la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, non comporta l'istituzione di nuove procedure di esame o di verifica a carico del Ministero

della giustizia e, pertanto, dalla predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (Atto n. 404);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli adempimenti connessi alla tenuta e alla gestione in forma informatizzata dell'elenco dei componenti della commissione, nominata dal Consiglio nazionale forense, cui è demandata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'organizzazione e la valutazione della prova scritta e orale per la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario, nei casi previsti dal medesimo comma 2, si provvederà a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, utilizzando, in particolare, le risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, alla Missione 6, Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria", Azione 9 "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile", che reca stanziamenti pari a 2.302.765 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028;

la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, non comporta l'istituzione di nuove procedure di esame o di verifica a carico del Ministero della giustizia e, pertanto, dalla predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevata l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 3, al fine di uniformarla a quella più comunemente utilizzata nella prassi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3, comma 1, le parole: "non derivano" siano sostituite dalle seguenti: "non devono derivare" ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.
C. 2850 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 2850 ha ad oggetto la ratifica e l'ordine

di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. Nel segnalare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, osserva che esso è costituito di quattro articoli e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge e che l'Accordo di cui si dispone la ratifica si compone complessivamente di diciannove articoli e di un Allegato.

Nel rinviare, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del provvedimento non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone quindi di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, Tremaglia, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il disegno di legge C. 2735, collegato alla manovra finanziaria e approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Nel segnalare che il testo originario del provvedimento era corredato di relazione tecnica e che sul testo approvato dal Senato, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, evidenzia che, alla Camera, il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Cultura, che non vi ha introdotto modificazioni, e che il testo è ora all'esame dell'Assemblea.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

A tale riguardo, rileva che l'articolo 1, modificato dal Senato, reca specifiche novelle alla legge n. 240 del 2010 in materia di requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari. In particolare, sostituendo con un nuovo testo l'articolo 16 della citata legge, viene modificata la procedura per l'ingresso nei ruoli con la ridefinizione del quadro dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di professore di prima e di seconda fascia. Evidenzia, altresì, che il nuovo testo della disposizione in parola non disciplina più, per ciascun settore concorsuale, la Commissione unica nazionale per le procedure di abilitazione, la cui istituzione, nell'assetto vigente, è prevista senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle disponibilità di bilancio degli atenei, con la prescrizione che la partecipazione ai lavori della stessa non deve dar luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Segnala che il successivo articolo 17-*bis*, introdotto dal comma 2, e le modifiche apportate dal comma 3 all'articolo 18 e dal comma 4 all'articolo 24 fanno infatti riferimento all'istituzione di Commissioni giudicatrici locali competenti nella nuova procedura di valutazione. Ciò stante, premesso che il riferimento a questi nuovi organismi non sembra essere disposto in modo sistematico all'interno della disciplina in riferimento, ma appare di contenuto del tutto incidentale, evidenzia che le citate disposi-

zioni introdotte dal comma 2 e le modifiche apportate dai commi 3 e 4 non recano le analoghe prescrizioni di neutralità finanziaria previste nell'assetto vigente con riguardo alla Commissione unica nazionale. Sul punto, rileva che la relazione tecnica, nel riferire la non onerosità delle novelle, afferma che ai componenti delle Commissioni giudicatrici locali non spettano rimborsi e/o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori esterni, che potranno essere rimborsate a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci degli Atenei.

Al riguardo, pur considerato che il provvedimento in esame appare corredato dalla generale clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, ritiene che andrebbe chiarita la portata applicativa delle novelle introdotte al fine di consentire l'effettiva verifica della non onerosità delle stesse. La richiesta appare opportuna, a suo avviso, dato che nell'assetto vigente, per espressa previsione normativa, come detto, viene prescritta l'invarianza finanziaria della disciplina, escludendo la corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità, laddove con riferimento alle novelle introdotte, la sola relazione tecnica esclude, senza alcun riscontro sul testo, il pagamento di rimborsi e compensi, prefigurando, altresì, l'attribuzione di misure indennitarie di missione a valere sui bilanci degli atenei.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*, già trasmessa alla Camera dei deputati.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, anche alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, conferma che, analogamente a quanto già avviene per le procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di ateneo, i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 17-*bis* della medesima legge n. 240 del 2010, inserito dall'articolo 1, comma 2, non fruiranno di rimborsi o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura, che potranno essere rimborsate secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato della Repubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che, analogamente a quanto già avviene per le procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di ateneo, i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 17-*bis* della medesima legge n. 240 del 2010, inserito dall'articolo 1, comma 2, non fruiranno di rimborsi o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura, che potranno essere rimborsate secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci, nel rispetto della clausola di inva-

rianza finanziaria recata dall'articolo 4 del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Piccolotti 1.3, che incrementa la dotazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 per il reclutamento di professori universitari e ricercatori, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica utilizzato con finalità di copertura sembra recare le occorrenti disponibilità, ritiene necessario che il Governo assicuri che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Inoltre, con riferimento alle proposte emendative Caso 1.42 e Giachetti 2.3 ritiene, in primo luogo, necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle medesime proposte.

In merito ai profili attinenti alla copertura finanziaria, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tanto il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 utilizzato a copertura dall'emendamento Caso 1.42, quanto il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzato dall'emendamento Giachetti 2.3, al momento recano per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto, da un lato, a verificare la sussistenza delle risorse anche per le annualità successive e, dall'altro, a escludere che dalla riduzione dei medesimi Fondi possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse.

Segnala, invece, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 1.3, segnalando l'inidoneità della copertura finanziaria individuata, in quanto il Fondo per interventi strutturali di politica economica non reca, in via permanente, le disponibilità necessarie ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri previsti dalla proposta medesima a decorrere dall'anno 2029.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Caso 1.42 e Giachetti 2.3, in quanto, da un lato, l'onere stimato dalle predette proposte emendative, ad una prima valutazione, non appare congruo per le finalità espresse dalle stesse e, dall'altro, le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle medesime proposte emendative risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi già programmati dal Governo e ritenuti prioritari.

Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), pur rilevando che le proposte emendative sulle

quali la sottosegretaria ha espresso parere contrario non sono state presentate da deputati del gruppo del Partito Democratico, ritiene necessario segnalare come ancora una volta si ponga il tema, ripetutamente dibattuto in questa Commissione, relativo alla necessità che il Governo fornisca un quadro aggiornato e dettagliato in ordine agli interventi normativi programmati o in via di programmazione da parte dell'Esecutivo stesso a valere sulle risorse sia del Fondo per interventi strutturali di politica economica sia del Fondo per le esigenze indifferibili.

Nel ricordare alla sottosegretaria come la predetta richiesta sia stata ripetutamente formulata già dall'inizio dell'anno corrente, auspica che tali elementi conoscitivi possano essere forniti al più presto alla Commissione, così da permettere ai gruppi di opposizione di presentare iniziative legislative che non siano destinate ad incontrare, per tali motivazioni, un parere contrario da parte del Governo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato della Repubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.3, 1.42 e 2.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 13.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.05.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di intesa, rinviato nella seduta del 19 giugno 2026.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottolineare la particolare rilevanza, anche sul piano sistematico, degli schemi di intesa all'esame della Commissione, fa presente che in questa sede intende rivolgere al Governo talune specifiche richieste di approfondimento, che specificano e integrano quelle già formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 19 giugno, al fine di consentire ai competenti uffici ministeriali di svolgere i necessari approfondimenti in vista dell'elaborazione degli elementi di risposta, che auspica possano essere resi disponibili alla Commissione con un congruo anticipo rispetto all'espressione dei rilievi di competenza.

In tale contesto, segnala, in primo luogo, come le relazioni tecniche allegate agli schemi di intesa in esame non rispondano alle finalità proprie di tali documenti, in quanto si limitano a dichiarare la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nei predetti schemi, senza tuttavia fornire adeguati elementi di dettaglio che permettano di verificare la predetta neutralità finanziaria, sia con riferimento ai bilanci regionali, sia con riferimento al bilancio dello Stato. In proposito, tenuto conto del fatto che gli schemi di intesa in esame attribuiscono comunque nuove competenze alle regioni interessate, ritiene necessario che tali elementi di maggior dettaglio siano messi a disposizione della Commissione così da poter valutare l'effettiva neutralità finanziarie delle disposizioni contenute negli schemi di intesa.

Ritiene inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine al rapporto delle disposizioni previste dagli schemi di intesa in esame con in vincoli derivanti dalla nuova *governance* economica europea, con particolare riferimento alla traiettoria dell'indicatore di spesa netta, dal momento che l'utilizzo da parte delle regioni che hanno sottoscritto le intese di risorse che a legislazione vigente non possono essere utilizzate dalle medesime regioni potrebbe determinare l'esigenza di comprimere in modo corrispondente la capacità di spesa delle altre regioni.

Segnala altresì come gli schemi di intesa in esame prevedano espressamente, da un lato, la promozione di forme di previdenza complementare e integrativa da parte delle regioni interessate e, dall'altro, l'istituzione e la gestione di fondi sanitari integrativi. In proposito, nel rilevare che la promozione dei predetti istituti appare suscettibile di ampliare la platea dei soggetti aderenti agli stessi e che tale ampliamento costituisce un'espressa finalità delle intese sottoscritte, ritiene che ciò possa determinare oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minori entrate, connessi al regime fiscale agevolato riconosciuto tanto alle forme di previdenza complementare e integrativa quanto ai contributi versati ai fondi sanitari integrativi.

Inoltre, con riferimento alla possibilità per le regioni interessate dagli schemi in esame di individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali da porre a carico del proprio bilancio, chiede di chiarire rispetto a quali elementi tale facoltà si differenzi da quella già riconosciuta, a legislazione vigente, per tutte le regioni ai sensi dell'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Con riferimento infine all'istituzione, prevista dagli schemi di intesa in esame, di Commissioni paritetiche Stato-Regione-Autonomie locali, in analogia con quanto già previsto dalla legge n. 86 del 2024 recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, chiede alla rappresentante

del Governo di fornire elementi informativi circa il ruolo che dovrà essere attribuito a tali organi, tenuto conto che alle Commissioni medesime, a differenza di quanto previsto dalla richiamata legge n. 86 del 2024 con riferimento alla Commissione ivi istituita, non sembrano essere attribuite funzioni relative alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa e alle conseguenti regolazioni finanziarie.

Nel sottolineare quindi come sulle predette questioni, così come sulle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, sia necessario che vengano forniti elementi di dettaglio da parte del Governo, ribadisce la richiesta che tali elementi possano essere forniti ai componenti della Commissione in anticipo rispetto alla seduta nella quale si procederà all'espressione dei rilievi di competenza, così da consentire di effettuare gli opportuni approfondimenti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel prendere atto delle richieste formulate dalla deputata Guerra, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto degli schemi di intesa ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Il disegno di legge interviene sul vigente sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sulle procedure, strettamente connesse, per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 18 e 24 della medesima legge.

Le modifiche legislative proposte sono il frutto della sintesi delle proposte elaborate nell'ambito del Gruppo di Lavoro, istituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 settembre 2024, n. 1591.

Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 16, comma 1, prevede l'introduzione di un sistema mediante cui saranno puntualmente individuati e definiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia, fissando *ex ante,* come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia, i requisiti di produttività e qualificazione scientifica a livello nazionale. Tali requisiti sono soggetti a un periodico aggiornamento temporale, di cui una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

In tal modo, si consentirà di ovviare alla crescente disomogeneità del sistema ASN tra i singoli Atenei, verificatasi nel corso degli ultimi anni, che ha comportato, tra l'altro, un'asimmetria nelle procedure di giudizio e di valutazione degli aspiranti docenti nel territorio nazionale e ha dato luogo a numerosi contenziosi, con un aggravio dei procedimenti e dei costi anche a spese della finanza pubblica.

A tal proposito, si riportano, di seguito, le tabelle riepilogative recanti una rappresentazione dei dati statistici del contenzioso riferito ai procedimenti di Abilitazione Scientifica Nazionale e alle procedure di reclutamento di professori e di ricercatori a tempo determinato (Fonte: *Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa presso il Segretariato generale del Consiglio di Stato*). I dati forniti corrispondono ai procedimenti definiti con sentenza o sentenza breve, depositati dall'anno 2013 all'anno 2024.

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE				
ANNO	**Ricorsi depositati per anno (TAR Roma)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (TAR Roma)**	**Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)**
2013	1			
2014	1001	133	3	
2015	149	479	59	16
2016	83	380	46	35
2017	198	187	26	42
2018	297	147	34	29
2019	121	293	31	22
2020	102	118	25	19
2021	132	194	29	21
2022	71	89	14	53
2023	95	75	4	30
2024	21	143	8	9
TOTALE	**2271**	**2238**	**279**	**276**

RECLUTAMENTO PROFESSORI				
ANNO	**Ricorsi depositati per anno (TAR)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (TAR)**	**Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)**
2013	2			
2014	2	2		
2015	1			
2016		1	1	
2017			2	
2018	6	3	1	2
2019		3	1	1
2020	4	1		2
2021	7	7	3	
2022	5	6		3
2023	4	5	3	1
2024	1	4	2	4
TOTALE	**32**	**32**	**13**	**13**

RECLUTAMENTO RICERCATORI				
ANNO	**Ricorsi depositati per anno (TTAARR (TAR)**	**Provvedimenti pubblicati per anno (TAR)**	**Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)**	**Provvedimenti pubblicati (Consiglio di Stato)**
2013	7		4	1
2014	9	8	9	1
2015	5	5	2	7
2016	3	6	3	1
2017	9	5	1	2
2018	27	10	5	6
2019	18	17	8	2
2020	13	21	4	6
2021	12	14	6	6
2022	11	12	4	8
2023	10	16	5	8
2024	2	11	2	5
TOTALE	**126**	**125**	**53**	**53**

Dalle tabelle emerge l'enorme mole di contenzioso (2271 ricorsi) generato dal sistema di ASN a decorrere dalla sua entrata a regime sino ad oggi. A tale tipologia di contenzioso si sono spesso aggiunti i contenziosi relativi alle procedure di reclutamento avviate dalle Università a livello locale. Il tutto con conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la certezza dei tempi e degli esiti, con conseguenze negative non soltanto per i diritti degli interessati, ma anche delle università, dell'offerta formativa e, in ultima analisi, degli studenti.

Pertanto, l'intervento normativo proposto, che riduce le due fasi delle procedure attualmente previste ad una sola (procedura di reclutamento ad opera delle sole Commissioni locali), ha anche lo scopo di deflazionare il cospicuo contenzioso al quale si è assistito nel corso dell'ultimo decennio.

La procedura prevista dispone l'utilizzo di una piattaforma informatica, predisposta dal MUR, sulla quale i candidati potranno auto-dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli universitari ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento.

Differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato, un patentino o altro tipo di esito documentale, ma costituirà unicamente lo strumento per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione.

Al fine di tutelare, in ogni caso, l'autonomia universitaria nella gestione del rispettivo sistema di reclutamento, in linea con il dettato costituzionale, spetterà poi alle commissioni locali delle singole università, nell'ambito delle procedure di reclutamento, l'effettiva verifica della sussistenza dei predetti requisiti, ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata a professore di prima e seconda fascia.

Alla luce di quanto sopra riportato, il caricamento della documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dei candidati, mediante autodichiarazione, sarà sistematizzata, con gli opportuni adattamenti tecnici e con l'implementazione di funzionalità aggiuntive, utilizzando la piattaforma informatica già attualmente utilizzata per il sistema ASN, gestita dal Ministero dell'università e della ricerca e dalla sua società *in house* CINECA che, ad oggi, a titolo esemplificativo, consente - mediante il collegamento attivo con i singoli siti delle università – di simulare il possesso delle cosiddette mediane.

Al fine di fornire una fotografia della gestione delle procedure e dei percorsi dell'abilitazione scientifica nazionale vigente, si riportano, di seguito, i dati concernenti la tornata ASN 2021-2023 e la tornata ASN 2023-2025.

A seguito della tornata ASN 2021-2023 (6 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 31 maggio 2021 e il 7 giugno 2023), sono pervenute, tramite la piattaforma CINECA, complessivamente un numero pari a 38.377 domande di abilitazione (di cui 13.156 nel solo VI quadrimestre), pari ad una media di circa 1.600 domande da esaminare al mese.

Relativamente alla tornata ASN 2023-2025 (6 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 2 novembre 2023 e il 10 novembre 2025) sono pervenute complessivamente un numero pari a n. 38.088 domande di abilitazione.

Tenuto conto che, nella tornata ASN 2023-2025, per ogni quadrimestre, viene fatto un solo scarico di dati per tutti i candidati in un'unica data, lo stanziamento di risorse previsto a carico dell'Amministrazione, a quadrimestre, è pari ad euro 8.000 per "*SCOPUS*" e a euro 20.000 per "Clarivate". Il database "SCOPUS" rappresenta una banca dati citazionale di riferimenti bibliografici, *abstract* e dati bibliometrici riguardanti pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico, medico e sociale.

A tali importi si deve aggiungere il costo di *webservice* che consente ai candidati, in fase di presentazione della loro domanda, di verificare le proprie pubblicazioni. Il costo annuale di tale servizio è pari ad euro 18.000 per SCOPUS e euro 25.000 per Clarivate. Allo stato attuale, l'autorizzazione di spesa prevede un costo complessivo per le banche dati per la tornata ASN 2023-2025 pari a euro 226.000, di cui euro 76.000 (40.000 + 36.000) per SCOPUS ed euro 150.000 (100.000 + 50.000) per Clarivate.

I costi complessivi da sostenere possono ritenersi coerenti con gli importi attualmente stanziati a legislazione vigente dal MUR a favore del consorzio Cineca.

L'invarianza finanziaria, inoltre, è assicurata dai minori costi derivanti dal nuovo meccanismo che si limita al mero caricamento di dati sulla piattaforma e non più alla gestione di una complessa procedura tesa alla valutazione dei candidati ai fini del rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale.

Al fine di fornire un quadro riassuntivo relativo alla quantificazione finanziaria e delle risorse utilizzate nelle ultime annualità (2021-2024) dei costi sostenuti dal Consorzio Cineca, relativamente ai costi di gestione, manutenzione, servizi di *Help Desk*, nonché ai costi aggiuntivi terzi e di consulenza a supporto della piattaforma ASN, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa, in cui si evidenziano le singole voci di spesa, distinte per tipologia, anno e descrizione.

VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Conduzione Applicativa	*ASN 2021-2023 e passate edizioni*		173.619,70	73.608,95		**247.228,65**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				89.856,33	**89.856,33**
Costi Terzi	*ASN 2021-2023*	8.000,00	121.157,07			**129.157,07**
	ASN 2021-2023 e passate edizioni		12.624,49	73.325,20	66.671,60	**152.621,29**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				47.596,76	**47.596,76**
Help Desk	*ASN 2018-2020*	6,00				**6,00**
	ASN 2021	3.234,00				**3.234,00**
	ASN 2021-2023 e passate edizioni		6.360,00	7.488,00	6,00	**13.854,00**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni			15,00	9.392,00	**9.407,00**
Manutenzione Adeguativa/ Migliorativa	*ASN 2021*	2.849,83				**2.849,83**
	ASN 2021-2023 e passate edizioni		19.171,20			**19.171,20**
Manutenzione Correttiva	*ASN 2021*	19.851,36				**19.851,36**
	ASN 2012-2013		36.848,64	36.848,64	36.848,64	**110.545,92**
	ASN 2016-2018		39.925,44	39.925,44	39.925,44	**119.776,32**
	ASN 2018-2020		39.925,44	39.925,44	39.969,60	**119.820,48**
	ASN 2021-2023		41.039,04			**41.039,04**
	ASN 2021-2023			41.814,72	44.623,68	**86.438,40**
Manutenzione	*ASN 2021*	33.580,00	7.700,00			**41.280,00**

Evolutiva	*ASN 2021-2023 e passate edizioni*		10.650,00	37.480,00		**48.130,00**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				14.022,67	**14.022,67**
Supporto Consulenziale	*ASN 2021*	81.085,55				**81.085,55**
	ASN 2021-2023 e passate edizioni		84.215,90	86.354,85		**170.570,75**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				81.972,80	**81.972,80**
Team Leader	*ASN 2021-2023 e passate edizioni*		24.615,90	15.474,00		**40.089,90**
	ASN 2023-2025 e passate edizioni				13.608,00	**13.608,00**
TOTALE		**148.606,74**	**617.852,82**	**452.260,24**	**484.493,52**	**1.703.213,32**

Infine, si fa presente che il Ministero dell'università e della ricerca si avvale, con modalità definite mediante convenzione stipulata in data 28 luglio 2023, in vigore dal 14 settembre 2023, del Consorzio Interuniversitario CINECA per la realizzazione di servizi informatici innovativi, in considerazione della natura *in house providing* del Consorzio, ai sensi dell'articolo 9, commi 11-*bis*, *ter* e *quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125[1].

La sostenibilità finanziaria della disposizione è confermata anche dal fatto che la stessa procedura informatizzata, precedentemente illustrata ai sensi dell'articolo in esame, verrà effettuata e gestita con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non verranno, in ogni caso ed in alcun modo, a gravare sulla finanza pubblica con ulteriori oneri aggiuntivi.

In aggiunta, si consideri che i professori ordinari che, secondo le procedure oggi vigenti, sono sorteggiati per le Commissioni nazionali di Abilitazione Scientifica Nazionale, hanno diritto a richiedere l'esonero parziale dalla didattica, ai sensi del vigente articolo 16, comma 3, lettera *g*), della legge n. 240 del 2010.

Ciò ha comportato, nel tempo, un aggravamento nella gestione, nella pianificazione e nella programmazione dell'offerta formativa nel medio-lungo periodo da parte delle università, con conseguenti effetti critici in

[1] L'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, nonché la compiuta e definitiva qualificazione di CINECA quale soggetto avente i requisiti della società *in house providing*, iscritto nell'"*elenco in house*" con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1172del 19 dicembre 2018.

relazione ai risultati della didattica e della ricerca, a cui sono strettamente collegate le attribuzioni delle risorse statali (quota FFO) erogate dal MUR alle singole università e le connesse premialità legate agli indicatori di *performance* e di valutazione della qualità formativa.

Il venir meno delle Commissioni nazionali comporterà, dunque, un'evidente semplificazione in termini organizzativi per gli atenei, che potranno meglio programmare, in termini di efficienza e di sostenibilità del sistema universitario nel suo complesso, l'offerta formativa alla luce degli obblighi di docenza del personale in servizio, consentendo, così, alle università di garantire elevati livelli nella qualità della didattica e della ricerca ed evitare diseguaglianze nel sistema formativo e della ricerca.

L'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 16, comma 2, razionalizza i criteri sulla base dei quali saranno individuati i requisiti di produttività e di qualificazione scientifica. La disposizione, si limita a rivedere i criteri che rappresentano la cornice entro la quale saranno poi definiti e dettagliati i requisiti.

L'articolo 1, comma 2, inserisce l'articolo 17-bis alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. La disposizione istituisce le liste nazionali nell'ambito delle quali saranno sorteggiati i professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura di reclutamento ("membri esterni"), ai fini della formazione delle relative commissioni giudicatrici locali. Tali liste, nelle quali i professori sono inclusi su domanda, sono tenute e aggiornate con cadenza biennale dal Ministero dell'università e della ricerca. Si rimette ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al successivo articolo 1, comma 5, la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste, delle cause di esclusione, nonché delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. All'attuazione degli adempimenti relativi alla redazione, alla tenuta e all'aggiornamento delle liste dei professori interessati ad essere sorteggiati si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale previsione risulta, peraltro, in linea con quanto già avviene in attuazione della disciplina vigente, relativamente alla formazione delle Commissioni nazionali per le procedure dell'ASN, che disciplina l'istituzione per ciascun settore concorsuale di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio dei commissari all'interno di una lista di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva. Dunque, benché finalizzate a uno scopo parzialmente diverso, esistono già attualmente sia la piattaforma per l'invio delle candidature sia il sito web nel quale sono pubblicati i curricula dei docenti sorteggiabili.

Con l'***articolo 1, commi 3 e 4, sono introdotte nuove regole omogenee per le procedure di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori, mediante novelle, rispettivamente, all'articolo 18 e all'articolo 24 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240.***

In particolare con il comma 3 si è provveduto ad allineare, dal punto di vista di mero coordinamento normativo, alle disposizioni legislative in vigore il sistema ASN, inserendo la definizione "*gruppi scientifico-*

disciplinari" in luogo di quella, non più vigente, di "*settore concorsuale*", alla luce del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari».

A completezza del quadro espositivo, si fa presente che tale provvedimento rientra tra le misure previste nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di competenza MUR, il cui conseguimento ha previsto, oltre alla definizione delle nuove classi per i corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, anche l'istituzione dei nuovi Gruppi Scientifici Disciplinari (GSD), che hanno sostituito sia nell'inquadramento, sia per i compiti dei docenti che nei piani di studio, i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) e i Settori Concorsuali (SC).

Il superamento del sistema attuale ASN con il conseguente conferimento in capo alle commissioni locali della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti a livello nazionale richiede un intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello di ateneo, ferma restando l'autonomia garantita dall'articolo 33 della Costituzione, introducendo, al contempo, norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute.

Infine, nell'ottica di considerare l'impatto delle modifiche sulla sostenibilità del sistema universitario nel suo complesso, è stata attentamente valutata la modifica della composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari.

A tal fine si inseriscono alcuni vincoli nella formazione delle commissioni giudicatrici, che sarà formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, nel rispetto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, ***di cui un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura il quale può anche non appartenere ai ruoli della università che bandisce, ma essere incardinato in altro ateneo o anche essere stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, e quattro componenti, esterni all'università che ha indetto la procedura, e che hanno richiesto di essere inseriti nell'elenco nazionale dei docenti sorteggiabili.***

Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a meglio dettagliare le modalità e i requisiti per la composizione delle commissioni giudicatrici.

Si rappresenta, infatti, che si tratta di un mero intervento di ridefinizione della composizione delle stesse e che, analogamente a quanto già avviene per le procedure di reclutamento *ex* articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di ateneo, i componenti delle Commissioni giudicatrici locali non fruiranno di rimborsi o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura (membri esterni), che potranno essere rimborsate secondo le modalità previste

dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci.

In definitiva, la neutralità finanziaria è assicurata dal fatto che non si novella l'attuale sistema delle procedure di chiamata dei professori e di reclutamento dei ricercatori universitari, ma si tratta di un intervento procedurale che interviene esclusivamente sulla definizione delle modalità di composizione di dette commissioni.

Si dispone, inoltre, una causa di esclusione per i professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, siano già stati componenti di una commissione relativa al medesimo GSD, in modo da assicurare una congrua rotazione all'interno delle commissioni giudicatrici. Al contempo, ispirata alla stessa finalità di assicurare una indispensabile rotazione tra i commissari, si prevede una disciplina derogatoria con un numero ridotto di componenti delle commissioni (tre anziché cinque), in relazione a determinati GSD, nei quali le disponibilità dei possibili commissari potrebbero non essere in numero sufficiente da assicurare una significatività delle operazioni di sorteggio.

La disposizione prevede, altresì, per le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia, la necessità di una discussione pubblica dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, delle esperienze didattiche, delle modalità di svolgimento delle stesse, ***nonché dello svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dall commissione*** in modo da rafforzare i meccanismi di trasparenza delle procedure e responsabilizzare i Dipartimenti degli Atenei, titolari, già a legislazione vigente, della decisione sulla proposta di chiamata.

Inoltre, si fissa il principio secondo il quale l'individuazione del candidato più meritevole debba essere rimessa in via esclusiva alla commissione giudicatrice, composta secondo i criteri di armonizzazione richiamati, al fine di assicurare che sia premiato il merito riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, escludendo che le commissioni possano limitarsi a indicare "rose" di candidati idonei e lasciando poi la discrezionalità ai Dipartimenti in sede di proposta di chiamata.

Oltre all'intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello locale, ulteriore intervento è costituito dalla correlazione del reclutamento effettuato alla valutazione della ricerca, ***svolta dall'ANVUR,*** con conseguenze anche a lungo termine sulla dinamica dei finanziamenti.

A tal fine, il nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 18 prevede l'emanazione di linee guida, con decreto ***di natura non regolamentare*** del Ministro dell'università e della ricerca per la valutazione dei vincitori di tutte le procedure di reclutamento, da svolgersi dopo ***tre*** anni dalla presa di servizio e con cadenza biennale per la durata del rapporto di lavoro.

La valutazione dovrà incidere, con modalità che possono essere definite in sede amministrativa, sul computo delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

I soggetti beneficiari dovranno orientare e programmare le proprie attività in maniera innovativa e impiegare le risorse a loro disposizione, assicurando una maggiore coerenza delle spese e una sostenibilità economico-finanziaria. Infatti, il raggiungimento degli obiettivi in tempi brevi (efficacia) con il minor dispendio di risorse umane, strumentali, economiche (efficienza) non può essere assicurato prescindendo da una attenta programmazione e da analisi di sostenibilità delle azioni che si intendono intraprendere.

Tale intervento si collega, d'altra parte, al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2025, recante il *nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca,* che prevede l'istituzione di una Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, che risponde all'esigenza di assicurare una attenta programmazione e ripartizione delle risorse destinate alla formazione superiore, consentendo ai soggetti beneficiari l'impiego consapevole e ottimale dei finanziamenti attribuiti.

Alla luce di quanto riportato, gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

Quanto all'articolo 1, comma ***4***, in un'ottica di armonizzazione delle procedure di reclutamento, ancorché nel rispetto delle peculiarità proprie delle differenti procedure di reclutamento, si è provveduto a modificare anche l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, concernente il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, pur con alcuni opportuni adattamenti.

La lettera a) modifica il comma 1-bis, del citato articolo 24 prevedendo che le università vincolano almeno un quarto (anziché un terzo) delle risorse previste per la copertura dei posti da ricercatore universitario a tempo determinato c.d. **tenure-track** ***in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

La lettera *b*) modificando il comma 2 dell'articolo 24 prevede che si applichino alle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari gli stessi principi previsti dal novellato articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), precisando che le suddette commissioni saranno composte da tre professori, di cui almeno ***due*** di prima fascia. ***Un componente è individuato dall'università che ha indetto la procedura (scegliendo anche tra i docenti non appartenenti ai propri ruoli o tra coloro che sono incardinati in altro ateneo o all'estero), afferente al GSD, e due esterni sorteggiati, sempre secondo le modalità previste dal nuovo articolo 17-bis e dal menzionato decreto ministeriale.*** Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a meglio dettagliare i requisiti per la composizione delle commissioni giudicatrici.

L'articolo 1, comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge n. 240 del 2010,

introdotto dal comma 2, le cause di esclusione di cui al comma 3 e le modalità per lo svolgimento dei sorteggi.

L'articolo 1, comma 6, introduce la possibilità per la Libera Università di Bolzano di coprire i posti di professore di prima e di seconda fascia mediante procedure di chiamata diretta, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca, finalizzate a garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'ateneo. Al contempo, si prevede che l'università possa utilizzare la descritta procedura entro il limite del dieci per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 125, della legge n. 127 del 1997 (che già consente la chiamata diretta dall'estero di professori di prima e di seconda fascia, nonché di ricercatori entro il limite del settanta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica). Gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente dell'ateneo non statale.

Quanto all'articolo 1, comma 7, si tratta di modifiche di coordinamento normativo agli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, 15, comma 2, e 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010 che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce specifiche azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria e internazionale, anche al fine di migliorare in modo significativo l'indice relativo ai professori reclutati dall'esterno, prevedendo un adeguamento delle norme vigenti a favore della mobilità, un incremento del numero effettivo di professori che ciascun Ateneo deve reclutare dall'esterno, nonché un conseguente adeguamento delle forme di incentivazione all'interno del finanziamento ordinario.

La disposizione mira a facilitare il trasferimento interateneo dei docenti universitari. Si prevede, pertanto, che, con l'assenso dell'interessato e delle università coinvolte, è possibile il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, purché l'ateneo destinatario del trasferimento soddisfi le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con riferimento all'anno 2024, sono 48 su 67 le università statali che soddisfano tale condizione di sostenibilità economico-finanziaria.

Agli oneri derivanti dall'acquisizione del personale trasferito si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente

Con riferimento agli Atenei mittenti, la cessazione della posizione oggetto di trasferimento sarà calcolata come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del* turn over *specifiche di quel determinato Ateneo.

Al fine di fornire un quadro generale, si riporta, di seguito, il prospetto di sintesi dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato reclutati secondo le vigenti disposizioni sulla mobilità interateneo.

Professori e ricercatori TI università statali in servizio al 31 luglio 2025 reclutati ai sensi dell'articolo 7 della legge 240/2010			
Anno assunzione	**Articolo 7 comma 3**	**Articolo 7 commi 5-*bis* e 5-*ter***	**TOTALE**
2016	47		47
2017	46		46
2018	49		49
2019	44		44
2020	47		47
2021	92		92
2022	103	3	106
2023	80	29	109
2024	54	37	91
2025	24	5	29
Totale complessivo	**586**	**74**	**660**

Attualmente, i professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli Atenei statali sono complessivamente n. 47.921, di cui n. 660 reclutati con procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 (1,38% del totale) e n. 74 reclutati ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della suddetta legge ovvero pari allo 0,15% del totale dei docenti.

Le procedure di mobilità interuniversitarie dei docenti sono disciplinate dagli articoli 7, comma 3 (scambio fra Atenei) e commi 5-bis e 5-ter (chiamata su progetto), dall'articolo 18, comma 1 (chiamata per concorso esteso a qualunque figura, incluse quelle esterne), comma 4 (chiamate riservate a esterni per una quota non inferiore al 20% dei posti disponibili) e comma 4-ter (chiamate di prima fascia riservate a esterni, che non siano già ordinari) della legge n. 240 del 2010 e avvengono a invarianza di costi per il sistema universitario, in particolare per le procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

Al fine di incentivare ulteriormente la mobilità, nei decreti ministeriali di programmazione finanziaria adottati successivamente all'entrata in vigore della riforma, potranno essere previsti specifici interventi iin favore degli Atenei "cedenti" facoltà assunzionali.

L'articolo 3 detta le disposizioni transitorie e finali, necessarie per assicurare la continuità delle procedure locali in corso all'entrata in vigore del provvedimento nonché al fine di chiarire la perdurante validità delle abilitazioni già conseguite nel sistema precedente, sino al termine previsto dalla disciplina previgente applicabile.

Si rappresenta, infine, che relativamente all'articolo in esame, limitandosi a disciplinare in via transitoria l'applicazione delle regole vigenti del sistema di abilitazione, fino alla data in vigore del presente provvedimento, lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale previsione, occorre ribadire che gli interventi proposti saranno attuati nell'ambito della autonomia delle singole università, che continueranno a determinare il numero delle posizioni attivabili all'interno della rispettiva programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

12/03/2026 *Daria Perrotta*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 103

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 104

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 104

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 107

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 105

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2026.

Stefano CANDIANI, *presidente*, rammenta che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è attualmente fissato per il prossimo lunedì 29 giugno.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di un nuovo rinvio dell'esame del provvedimento, rappresentando l'esigenza di proseguire gli approfondimenti istruttori in corso.

Stefano CANDIANI, *presidente*, prende atto di quanto testé dichiarato dal Go-

verno; non essendovi obiezioni da parte del relatore, deputato Centemero, e ravvisata l'impossibilità, per la Commissione, di concludere l'esame della proposta di legge in tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea, rinvia le successive determinazioni sulla prosecuzione dei lavori alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.
C. 2831, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2026.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che sul provvedimento non sono ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 2825 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, segnala anzitutto che il provvedimento consta di sei articoli. L'articolo 1, composto da quattro commi, detta i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi in materia di politiche per i giovani.

In particolare, è di competenza della Commissione Finanze l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, n. 2, che espressamente delega il Governo a definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di un atto programmatorio, ossia la strategia nazionale per la gioventù, con orizzonte temporale almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise fra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, al fine di promuovere, tra l'altro, l'accesso al credito dei giovani stessi; al riguardo sottolinea l'importanza di tale previsione, che appare finalizzata a sostenere la capacità delle nuove generazioni di avviare progetti di impresa e di lavoro.

Ricorda poi che l'articolo 2 conferisce al Governo una delega per l'adozione di decreti legislativi volti a razionalizzare le procedure in materia di Servizio civile universale, definendo i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nonché le relative fasi procedimentali.

L'articolo 3 dispone che la Carta giovani nazionale (CGN) sia assegnata gratuitamente ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'UE, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia; viene contestualmente abrogata la disciplina relativa alla Carta di cui alla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019).

L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche per i giovani.

Richiama, infine, l'articolo 5, che reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari, mentre l'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)*.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, evidenzia anzitutto che si soffermerà in questa sede sulle disposizioni di interesse e di competenza della Commissione Finanze.

Segnala in primo luogo innanzitutto che sono di competenza della nostra Commissione i commi 1 e 2 dell'articolo 2, modificati in sede referente, che attribuiscono, per l'anno 2027, un contributo sotto forma di credito di imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro, volto a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, come definiti dalla disposizione in esame, efficaci a decorrere dal 2027.

L'articolo 2, ai commi 3-7, modificati in sede referente, introduce poi a favore delle imprese agroalimentari un credito d'imposta per i contratti della filiera del frumento.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027 relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca, ed è determinato sul valore complessivo dell'investimento agevolato. L'agevolazione è utilizzabile in compensazione.

Di competenza della Commissione Finanze è inoltre l'articolo 6, anch'esso modificato in sede referente, che reca una misura di natura finanziaria a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da epizoozie e da fitopatie, consistente nella possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati. Possono accedere al beneficio solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Di interesse per la Commissione Finanze è altresì l'articolo 9, modificato in sede referente, che reca disposizioni in materia di recupero produttivo e valorizzazione di terreni abbandonati e silenti anche attraverso l'istituzione della Banca comunale delle terre; in particolare, si attribuisce ai comuni il compito di censire i terreni abbandonati e silenti di proprietà privata presenti nei territori di propria competenza e di inserirli in un inventario completo, aggiornato e pubblico. I terreni inseriti nella Banca comunale delle terre sono messi a disposizione per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo ad uso agricolo. Per le medesime finalità, i comuni possono provvedere a monitorare i terreni abbandonati di proprietà comunale, il cui censimento è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

È infine di competenza per la Commissione Finanze, con riferimento ai suoi riflessi fiscali, l'articolo 13 del provvedimento, che autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale all'interno degli stabilimenti

enologici. La soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione deve circolare all'interno di un circuito separato, chiuso e monitorato. Si precisa inoltre che continua ad applicarsi la disciplina in materia di prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui prevista, tra l'altro, dal Testo Unico Accise (decreto legislativo n. 504 del 1995).

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2825, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 109

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 Matteoni *(Seguito dell'esame e conclusione)* 110

ALLEGATO 1 (Proposta emendativa approvata) 121

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 111

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 111

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 122

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 116

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 123

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 118

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 124

Sui lavori della Commissione 119

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2427 Mulè, recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali, di: Maria della Pace Odescalchi, presidente nazionale dell'Associazione dimore storiche italiane (ADSI); Carlo De Giacomo, consigliere nazionale di Italia Nostra, referente nazionale per il Gruppo tematico « Rigenerazione Urbana », in videoconferenza 120

ERRATA CORRIGE 120

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Pietro Cannella.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.
C. 2898 Matteoni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente), nonché il parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha fatto sapere che non esprimerà il parere. Avverte, inoltre, che la relatrice, onorevole Matteoni, ha presentato l'emendamento 1.1 *(vedi allegato 1)*, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio, raccomandandone l'approvazione.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 1.1. della relatrice.

Il sottosegretario Pietro CANNELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1. della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.1. della relatrice.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto sul conferimento del mandato alla relatrice dei componenti del gruppo del MoVimento 5 Stelle, e osserva come quello in esame sia l'ennesimo provvedimento, riguardante le foibe che viene approvato dalla Commissione, nel corso della XIX legislatura.

Nel chiarire come il MoVimento 5 Stelle non sia affatto contrario a ricordare quanto accaduto e a riconoscere a tali tragici eventi la loro dignità storica, sottolinea, tuttavia, come nella relazione illustrativa della proposta di legge compaiano frasi, come, ad esempio, quella sui morti per la sola colpa di amare la Patria italiana, che sembrano attribuire un valore maggiore ad alcune vite, quasi a rimarcare l'esistenza di una differenza tra i morti delle foibe e tutti gli altri morti nelle tragiche vicende del confine orientale italiano.

Inoltre, nel riscontrare all'interno dell'attuale maggioranza parlamentare una tendenza a voler dividere l'opinione pubblica sul tema delle foibe, superando antiche divisioni ideologiche, ricorda l'invito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a tramandare la memoria di questi tragici eventi per evitare che l'odio, il razzismo e il nazionalismo cieco possano ancora minacciare la convivenza civile.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto a causa dell'incapacità della relazione illustrativa della proposta di legge di rendere giustizia a quanto avvenuto al termine del secondo conflitto mondiale presso il confine orientale italiano.

Dichiara, infatti, che nel ricordare l'orrore delle foibe e i relativi morti, occorre, al contempo, contestualizzare quanto accaduto. Al riguardo, rammenta come la « legge sul ricordo » ponga in evidenza la necessità di « ricordare », appunto, tutte le vicende che si verificarono sul confine orientale italiano.

Rammenta, quindi, che prima delle foibe vennero attuate vere e proprie campagne di italianizzazione forzata delle popolazioni slave residenti nei territori orientali del Regno d'Italia, ai cui danni vennero perpetrati numerosi crimini di guerra da parte dei fascisti. Rammenta, inoltre, come anche nel territorio dell'Italia centrale, presso Colfiorito, l'Italia fascista avesse realizzato un campo di concentramento destinato esclusivamente ai partigiani di origine slava.

Afferma che le foibe furono pertanto la conseguenza di un forte odio reciproco e che, sebbene nessuna forma di violenza possa mai essere giustificata, i relativi eccidi devono essere adeguatamente contestualizzati al fine di non privare la storia italiana di una sua parte fondamentale, ciò che – evidentemente – la VII Commissione non può consentire.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto dei componenti del gruppo del Partito democratico, svolgendo alcune riflessioni aggiuntive rispetto alle considerazioni delle colleghe Orrico e Piccolotti.

Afferma, anzitutto, che la moltiplicazione dei monumenti nazionali rischia di ridurre l'importanza dei medesimi. In secondo luogo, rileva come sia imprescindibile mettere in sicurezza l'area dove è situata la foiba dell'Abisso Plutone, nell'ottica di consentire lo svolgimento di percorsi didattici e attività commemorative. Infine, segnala di avere appreso informalmente che il terreno sul quale insiste la foiba dell'Abisso Plutone è di proprietà privata e che il proprietario l'ha recintata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi e che sono state avviate le procedure per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Pietro Cannella.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione Affari Costituzionali, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, recante Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Preliminarmente, rileva come la VII Commissione Cultura sia competente in sede consultiva soltanto sulla proposta di legge C. 2236 Pavanelli originariamente abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, Regolamento, dalla I Commissione Affari Costituzionali alle proposte di legge C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 2533 Tucci e C. 2822 Bignami.

Ricorda, quindi, che nella seduta del 9 aprile 2026, la I Commissione Affari Costituzionali ha deliberato una ridefinizione del perimetro di intervento normativo delle proposte di legge sottoposte al suo esame, delimitandolo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede, con la conseguenza che le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci sono state disabbinate dalle proposte di legge C. 157 Magi e C. 2822 Bignami, mentre la proposta di legge C. 2236 Pavanelli è rimasta ad esse abbinata limitatamente all'articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei fuori sede.

Nel corso della seduta del 4 giugno 2026, la I Commissione Affari Costituzionali ha adottato un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami quale testo base per il seguito dell'esame.

Con riferimento alla proposta di legge C. 2236 Pavanelli, segnala che l'articolo 1 reca semplificazioni in materia elettorale. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che la tessera elettorale di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, è resa fruibile su supporto informatico. L'articolo 1, comma 2, stabilisce che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 nonché le modalità per attestare, mediante supporto informatico, l'avvenuta partecipazione al voto.

L'articolo 2, recante modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, introduce diverse disposizioni con l'obiettivo di prevedere la digitalizzazione delle liste elettorali.

L'articolo 3, comma 1, dispone l'adeguamento dei compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, aumentando gli importi degli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Il comma 2 stabilisce che l'articolo 3, comma 1, non si applica alla maggiorazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

L'articolo 4 riproduce, introducendo talune innovazioni, le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante la disciplina della propaganda elettorale, provvedendo contestualmente alla sua abrogazione. In particolare, il comma 9, prevede la sostituzione dei tabelloni elettorali, di volta in volta installati nel territorio comunale, con tabelloni elettronici permanenti, destinati alla propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti alla tornata elettorale e utilizzati secondo le norme sulle pubbliche affissioni in assenza di eventi elettorali.

Osserva che l'articolo 5 introduce stabilmente la disciplina del voto dei cittadini fuori sede in occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ampliandone l'ambito soggettivo di applicazione agli elettori che si trovano fuori sede per motivi di studio, lavoro o salute essendo temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.

In particolare, l'articolo 5, comma 2, dispone che gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.

Rileva che il comma 3 specifica che alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.

Il comma 4 prevede che, ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.

Segnala che il comma 5 stabilisce che entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

Il comma 6 statuisce che ferma restando l'applicazione del comma 12 per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, al fine di consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 1, i comuni di temporaneo domicilio possono fare ricorso alle sezioni ordinarie, ovvero istituire ulteriori sezioni elettorali temporanee, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.

Il comma 7 dispone che i nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

Riferisce che il comma 8 prescrive che per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali temporanee si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale temporanea è nominato dal sindaco del comune di temporaneo domicilio preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dal sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune di temporaneo domicilio compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto ai sensi del comma 1. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale temporanea.

Il comma 9 richiede agli elettori di cui al comma 1 di votare previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

Rileva che il comma 10 prevede che le operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee si svolgono contemporaneamente alle medesime operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. La sezione elettorale temporanea, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette al competente ufficio elettorale. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale.

Il comma 11 specifica che, l'ufficio elettorale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale temporanea. Successivamente procede al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

Osserva che il comma 12 stabilisce che in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni

1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa. Il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Alle sezioni elettorali speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 7 a 11 del presente articolo.

Infine, il comma 13 prevede che, per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie stabilendo, al comma 1, che ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le minori spese conseguenti all'attuazione dell'articolo 1. L'articolo 6, comma 2, dispone invece che ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Passando al nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami riferisce come esso, nonostante non rechi norme di competenza della VII Commissione, delinei un sistema elettorale di tipo misto, a base proporzionale, « corretto » dalla previsione di un premio in seggi da assegnare alla lista o coalizione di liste che ottiene più voti, al ricorrere di determinati presupposti. Rileva, inoltre, come sia confermata la soppressione dei collegi uninominali, così come l'assegnazione dei seggi loro spettanti ai collegi plurinominali che li contengono, e la scelta di confermare, assieme alle circoscrizioni, anche i collegi plurinominali, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. È altresì confermata la scelta di prevedere due tipologie di liste di candidati: quelle presentate, eventualmente in coalizione tra loro, dai singoli partiti e gruppi politici a livello di ciascun collegio plurinominale (in numero massimo di sei candidati) e quelle presentate dalle liste singole o dalle coalizioni di liste a livello circoscrizionale ai fini dell'eventuale attribuzione del premio. Queste ultime liste, in caso di coalizione, sono le medesime per tutte le liste coalizzate.

Per quanto attiene al sistema di attribuzione dei seggi, ad eccezione delle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché della circoscrizione Estero, osserva che essi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale – alla Camera – o regionale – al Senato – tra le liste presentate a livello di

collegio plurinominale. Il meccanismo di restituzione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi di collegio plurinominale alla Camera e dal livello regionale a quello di collegio plurinominale al Senato resta, come già previsto dal testo originario della proposta di legge C. 2822, quello oggi vigente.

Segnala che anche le soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi non sono modificate rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822, e sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste ed al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato, resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento in una sola regione.

Venendo al premio di governabilità, rileva che esso è confermato nella sua natura eventuale, essendo assegnato solo al ricorrere di determinati presupposti, e fissa cioè consistendo in un ammontare predeterminato di seggi che si aggiungono a quelli che il « vincitore » ha già ottenuto nella parte proporzionale, oltre che nella sua consistenza, essendo pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato. Tali seggi, in caso di assegnazione del premio, vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente per essere devoluti alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, e vengono assegnati alle liste a tal fine da essa presentate a livello circoscrizionale (o regionale, al Senato), i cui candidati vengono tutti eletti.

Riferisce che l'elemento su cui il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 si differenzia maggiormente rispetto al testo originario della medesima proposta è senza dubbio il sistema dei presupposti da verificare per l'effettiva assegnazione del premio. Infatti, nel nuovo testo, il premio è assegnato, in entrambe le Camere, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, a patto che essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale in ciascuna delle due Camere, e che essa abbia ottenuto il 42 per cento dei voti validi in ciascuna della due Camere. In assenza di tali presupposti – anche solo in una Camera – il premio non viene assegnato in nessuna delle due Camere, ed anche i seggi del premio vengono ripartiti nell'ambito della distribuzione proporzionale generale, nazionale, alla Camera, o regionale, al Senato. In tal caso, nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali collegate al premio viene eletto.

Sottolinea come un ulteriore elemento di novità sia costituito dal fatto che il numero massimo di seggi totali, compresi, cioè, quelli proporzionali, che è possibile assegnare alla lista che si è vista attribuire il premio è stato ridotto alla Camera da 230 a 220 e al Senato da 114 a 113. Specifica che resta fermo che da tali massimali restano esclusi gli eventuali seggi conseguiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero, e che, in caso di superamento del tetto, i seggi eccedenti sono sottratti alla lista assegnataria del premio nella parte proporzionale.

Sul fronte delle modalità di espressione del voto non si registrano innovazioni rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822: l'elettore esprime il proprio voto in favore di una lista di partito, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione sono comuni. In caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale. Continua a non essere prevista la possibilità di esprimere un voto di preferenza in favore dei candidati interni alle liste.

Sul piano delle pluricandidature, osserva come resti fermo che il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale. In caso di pluri-

elezione nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso di plurielezione in diverse liste di collegio, il candidato è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, come nel sistema vigente. Rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822, il nuovo testo chiarisce però espressamente che non è possibile candidarsi in più di una lista circoscrizionale presentata, dalla medesima lista o coalizione, ai fini dell'assegnazione del premio.

Per quanto concerne le cosiddette « quote di genere », non si registra alcuna novità rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822: resta ferma la disciplina oggi prevista in relazione alle liste di collegio plurinominale, con l'obbligo di alternanza e la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. In riguardo, invece, alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati: non è invece previsto l'obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali.

Rileva come il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 confermi altresì la previsione che le forze politiche indichino, nel programma elettorale che depositano, il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono sulla scheda elettorale. Il nuovo testo specifica espressamente nel testo di legge che la mancata indicazione del nominativo produce, come già previsto per la mancata presentazione del programma, l'inammissibilità delle liste.

Per quanto attiene alle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 chiarisce la scelta di configurarle come del tutto separate dalla competizione elettorale nazionale, sia dal punto di vista della strutturazione dell'offerta politica, che dal punto di vista del concorso dei voti in esse espressi ai totali nazionali, propedeutici al calcolo delle soglie per l'accesso ai seggi e per l'accesso al premio, nonché per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Si segnala quale ulteriore elemento di novità la previsione di un regime espresso delle pluricandidature nelle due circoscrizioni citate.

Infine, riferisce che, rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822, il nuovo testo contiene due articoli integralmente nuovi: l'articolo 3, volto a sopprimere il meccanismo di revisione periodica dei collegi istituito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 165 del 2017, e l'articolo 4, che reca misure volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero.

Non essendovi disposizioni di competenza della VII Commissione nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, propone, pertanto, di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che, qualora nel corso del seguito dell'esame del provvedimento in sede referente venissero approvate disposizioni di significativo rilievo nell'ambito delle competenze della Commissione, potrà essere valutata l'opportunità di esprimere un secondo parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 2825 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XII Commissione Affari sociali, sul disegno di legge C. 2825, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2026, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

Con riferimento agli ambiti di competenza e di interesse della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni, rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani, individuando i principi e criteri direttivi sulla cui base essa deve essere esercitata. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), tra essi figura il definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani di cui all'articolo 4, al fine di promuovere: 1) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e locali in favore delle giovani generazioni, in conformità allo strumento di valutazione adottato in sede di Unione europea denominato « *Youth Check* », anche attraverso la promozione di sperimentazioni locali di applicazione dello strumento stesso; 2) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità e il diritto allo studio, anche attraverso il contrasto della povertà educativa, nonché l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità.

Rileva come l'articolo 3, comma 1, preveda che la « Carta giovani nazionale (CGN) » sia attribuita gratuitamente ai giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e per la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari.

L'articolo 4, comma 1, istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani. L'Osservatorio opera, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, nei seguenti ambiti di intervento: *a)* individuazione di priorità strategiche, obiettivi e linee di intervento funzionali all'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù; *b)* analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù; *c)* coordinamento delle attività e delle iniziative, comprese le iniziative di carattere normativo del Governo, per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani, armonizzando gli interventi settoriali di competenza dei diversi soggetti coinvolti e razionalizzando le risorse a vario titolo destinate alle politiche per i giovani.

Evidenzia come il comma 2 preveda che l'Osservatorio sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani o da un suo delegato e sia com-

posto, tra gli altri soggetti, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della cultura o da loro delegati.

Infine, osserva che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 6 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che, qualora nel corso del seguito dell'esame del provvedimento in sede referente venissero approvate disposizioni di significativo rilievo nell'ambito delle competenze della Commissione, potrà essere valutata l'opportunità di esprimere un secondo parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla Commissione agricoltura, sul disegno di legge C. 2670, collegato alla manovra di finanza pubblica recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, come modificato dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Con riferimento alle materie di competenza della VII Commissione, l'articolo 2, comma 3, prevede che il contributo, sotto forma di credito d'imposta introdotto dall'articolo 2, comma 1, è riconosciuto per gli investimenti, effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato qualora i contratti di filiera abbiano durata triennale, nella misura del 30 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a tre anni e fino a quattro anni e nella misura del 40 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a quattro anni e fino a cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Osserva che l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'istituzione di un Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa* il quale, tra le varie funzioni ad esso attribuite, coordina le attività di ricerca necessarie a superare l'emergenza.

Rileva che il Titolo II, Capo I, del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di ricerca e innovazione nell'agricoltura. In particolare, l'articolo 10, comma 1, come modificato in sede referente, prevede che al fine di consentire il ricambio generazionale del personale di ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), necessario a garantire, mediante il trasferimento delle competenze e l'affiancamento nei progetti in corso, la continuità e l'efficacia della ricerca nel settore agricolo, strumento essenziale per innovare processi e produzioni, competere sui mercati e adattare le colture ai cambiamenti clima-

tici, il CREA è autorizzato ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 50 ulteriori unità di personale, di cui 25 ricercatori e tecnologi di III livello, 10 collaboratori tecnici di VI livello, 11 collaboratori di amministrazione di VII livello e 4 operatori tecnici di VIII livello.

L'articolo 10, comma 2, modificato in sede referente, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943.036 euro per l'anno 2026 e a 2.829.108 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Osserva come l'articolo 11, comma 1, stabilisca che al fine di sviluppare l'innovazione tecnologica nell'agricoltura e di promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare nonché di sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinati a sostenere il rinnovamento infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali del CREA.

L'articolo 11, comma 2, prescrive che al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo, è concesso un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovamento degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse ai medesimi istituti e destinati a finalità didattiche. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al primo periodo.

Rileva che l'articolo 11, comma 3, dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Infine, l'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che, a esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sui lavori della Commissione.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, osserva – relativamente al parere appena espresso sulla proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Nuovo testo C. 2822 e abb.) –come la Commissione affari costituzionali non abbia ancora terminato di esaminare le proposte emendative e ritiene, pertanto, che

l'espressione di un parere contrario da parte della VII Commissione costituisca una forzatura. Paragona poi l'espressione prematura del parere alla nomina del Commissario straordinario per il Piano casa, avvenuta prima ancora dell'approvazione finale del relativo provvedimento da parte dell'Assemblea.

Giorgia LATINI, *presidente*, precisa che la VII Commissione non ha espresso un parere contrario bensì un nulla osta, in considerazione dell'assenza di disposizioni di competenza nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, adottato come testo base. Ribadisce che, qualora la Commissione affari costituzionali dovesse approvare proposte emendative che intervengano in misura significativa su materie di competenza della Commissione, quest'ultima potrà valutare l'opportunità di esprimere un secondo parere.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2427 Mulè, recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali, di: Maria della Pace Odescalchi, presidente nazionale dell'Associazione dimore storiche italiane (ADSI); Carlo De Giacomo, consigliere nazionale di Italia Nostra, referente nazionale per il Gruppo tematico « Rigenerazione Urbana », in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 697 rigo nero, del 17 giugno 2026:

a pagina 183, prima colonna, dopo la quattordicesima riga, inserire le seguenti: « Valentina GRIPPO, *presidente*, sospende la seduta. »;

a pagina 184, seconda colonna, dopo la ventitreesima riga, inserire le seguenti:

« Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative presentate.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), che sono in distribuzione, mentre la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere direttamente all'Assemblea. »;

a pagina 184, seconda colonna, alla ventiquattresima riga, sostituire le parole: « La Commissione delibera » con le seguenti: « Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera ».

ALLEGATO 1

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.
C. 2898 Matteoni.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove *con le seguenti:* può promuovere

1.1. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 e abb., recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2825, recante Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2670, recante Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ». C. 2772, approvata dal Senato e abb. C. 2057 Sergio Costa *(Seguito dell'esame e rinvio)* 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

ERRATA CORRIGE 126

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Piergiorgio CORTELAZZO.

La seduta comincia alle 12.30.

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ». C. 2772, approvata dal Senato e abb. C. 2057 Sergio Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2026.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, ricorda che, nella seduta dell'11 giugno scorso, si è concluso l'esame preliminare ed è stata adottata come testo base per il seguito dell'esame in sede referente la proposta di legge C. 2772, approvata dal Senato.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge e che pertanto il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere.

Avverte, inoltre, che la presidenza si riserva di verificare i presupposti per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Massimo MILANI (FDI) auspica che possa essere acquisito l'assenso di tutti i gruppi ai fini del trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 698 del 18 giugno 2026:

a pagina 65, prima colonna, trentunesima riga, la parola: « 9.102 » è sostituita dalla seguente: « 9.012 »;

a pagina 65, seconda colonna, dodicesima riga, le parole: « Milani 11.011 » sono soppresse;

a pagina 74, prima colonna, dopo la dodicesima riga, è aggiunto il seguente periodo: « Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Manes 8.11 è stato ritirato. ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 397 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 128

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 134

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle) 140

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 145

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) COM(2025)837 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 131

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida. C. 1522 Amorese *(Seguito dell'esame e rinvio)* 131

ALLEGATO 4 (Emendamento presentato) 152

Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione. C. 2201 Marchetti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 131

ALLEGATO 5 (Emendamenti presentati) 153

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti. C. 2489 Pella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 132

ALLEGATO 6 (Emendamenti presentati) 154

Modifiche agli articoli 115 e 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l'ottantesimo anno di età. C. 2597 Barbagallo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 132

ALLEGATO 7 (Emendamenti presentati) 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale », di rappresentanti di Fercargo, in videoconferenza, di Fermerci, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), in videoconferenza, di Federmanager e degli esperti della materia Paolo Costa, Ercole Incalza, Luigi Robba, in videoconferenza, e Mario Spampinato, in videoconferenza 133

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 13.05.

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.
Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Andrea CAROPPO, *presidente* e *relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 28 aprile 2026 è stata svolta la relazione introduttiva e che ha avuto luogo un ciclo di audizioni. Sono state inoltre acquisite memorie scritte che sono pubblicate sul sito *internet* della Camera.

In qualità di relatore presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Avverte, inoltre, che il gruppo MoVimento 5 Stelle e il gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista hanno presentato, rispettivamente, due proposte alternative di parere *(vedi allegati 2 e 3)*.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Auspica, inoltre, che le diverse forze politiche possano convergere sulla soluzione del lotto unico quale modello preferenziale di affidamento dei servizi *Intercity*, al fine di rendere la proposta che il Governo intende portare avanti dinanzi alla Commissione europea e nell'ambito delle interlocuzioni con l'ART maggiormente incisiva, in quanto sostenuta dal più ampio consenso possibile.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, soffermandosi sui profili di maggiore rilievo.

Richiama, in particolare, il fatto che la Commissione non abbia ancora potuto prendere visione degli aggiornamenti al Contratto di programma, più volte richiesti, nonché le incertezze relative alle coperture finanziarie delle opere previste nel Documento in assenza delle risorse del PNRR.

Evidenzia, inoltre, le criticità connesse alla scelta di ricorrere all'alta capacità, che comporta un incremento dei costi e ulteriori difficoltà operative. Ricorda le problematiche riscontrate nei nodi ferroviari di Roma e Bologna, nonché le questioni sollevate dal collega Barbagallo in merito ai nuovi treni in arrivo e alla tipologia di servizi che essi saranno in grado di offrire ai passeggeri.

Ribadisce, altresì, la questione degli spazi e delle aree destinate all'attesa dei viaggiatori all'interno delle stazioni.

Richiama, infine, il tema dell'intermodalità e dell'interconnessione dei sistemi di trasporto, con particolare riferimento alla funzionalità delle autostazioni, nell'ottica di garantire agli utenti collegamenti efficaci tra il trasporto ferroviario, quello su gomma e i servizi aeroportuali.

Ringrazia, quindi, il viceministro Rixi per aver accolto le istanze che la propria forza politica ha portato avanti fin dall'inizio dell'esame del provvedimento. In particolare, sottolinea la questione concernente la soluzione del lotto unico quale modello di affidamento dei servizi *Intercity*, reputandolo idoneo, da un lato, a promuovere adeguate economie di scala industriale e, dall'altro, a garantire la continuità del servizio sull'intero territorio nazionale, evitando frammentazioni gestionali e assicurando uniformità dell'offerta tra le diverse aree del Paese. Richiama, in secondo luogo, il tema delle clausole sociali, giudicando positivamente il fatto che lo stesso venga ripreso non soltanto nelle premesse, bensì anche tra le condizioni del parere formulato dal relatore Caroppo, reputando necessario che, laddove si proceda a gara, sia assicurata ogni necessaria garanzia a tutti i lavoratori coinvolti, sia direttamente che indirettamente. Ricorda, al riguardo, che lo sciopero indetto per lo scorso 11 giugno è stato sospeso proprio in vista delle determinazioni che la Commissione avrebbe espresso sul punto.

Chiede, pertanto, che sul tema del lotto unico e delle clausole sociali la Commissione proceda alla votazione per parti separate della proposta di parere formulata dal relatore.

Andrea CAROPPO, *presidente,* invita il collega Casu a indicare con maggiore precisione su quali parti della proposta di parere intende chiedere la votazione per parti separate.

Antonino IARIA (M5S) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, sottolineando come la stessa si concentri, in particolare, su due aspetti, attinenti alla definizione degli *asset* su cui garantire un maggiore intervento e dei settori che richiedono una razionalizzazione.

Osserva, poi, che nella proposta di parere formulata dal relatore Caroppo si registra una scarsa attenzione al problema dei nodi ferroviari, in particolare del nodo di Tarsia e del nodo di Gioia Tauro.

Ritiene, inoltre, che meriti un maggiore approfondimento il tema dei corridoi internazionali verso il Nord Europa, ricordando soprattutto la direttrice Genova-Rotterdam e la necessità di creare un nuovo tunnel di base quale infrastruttura alternativa rispetto all'attuale tracciato ferroviario interno al passo del Sempione. A tale riguardo, rammenta la necessità di provvedere a una maggiore valorizzazione dello scalo ferroviario intermodale di Domodossola 2.

Passa poi al tema della linea ferroviaria Torino-Lione, ribadendo la necessità di sospendere i relativi impegni di spesa per giungere poi a una revisione integrale del rapporto costi-benefici e del relativo cronoprogramma, destinando le risorse corrispondenti ad altri interventi strategici nell'ambito del sistema di trasporto ferroviario regionale.

Si associa alla richiesta formulata dal collega Casu in merito alla votazione per parti separate dei profili della proposta di parere del relatore attinenti alla soluzione del lotto unico quale modello di affidamento dei servizi *Intercity*.

Richiama, poi, una delle ultime revisioni del PNRR, nell'ambito della quale il Ministro Foti aveva prospettato l'utilizzo delle relative risorse per la costituzione di una società pubblica incaricata dell'acquisizione e della gestione del materiale rotabile, che avrebbe poi messo a disposizione tali *asset* nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi. Riferisce che il proprio gruppo sta valutando con interesse tale ipotesi, ritenendola condivisibile a condizione che lo strumento mantenga una natura pubblica, sia gestito secondo criteri di controllo pubblico e garantisca il pieno rispetto delle clausole sociali e dei diritti dei lavoratori.

Sottolinea, infine, la necessità di inserire tra le priorità di rango nazionale del Documento il potenziamento strutturale del nodo di Milano, rappresentandolo come uno dei principali punti di congestione della rete ferroviaria nazionale.

Francesca GHIRRA (AVS) ravvisa nella proposta di parere formulata dal relatore criticità tali da rendere complessa, per la propria forza politica, la formulazione di un giudizio pienamente favorevole.

La prima attiene al tema delle risorse, ritenendo che si riscontri un problema di incertezza delle coperture a seguito dell'esaurimento dei fondi del PNRR, risorse che, a suo avviso, non risultano essere state distribuite in modo adeguato.

Rileva, inoltre, che l'eccessiva attenzione al tema dell'Alta Velocità possa andare a detrimento di altri profili, quali quelli dei collegamenti regionali e delle aree interne.

Ritiene, altresì, che si sia prestata scarsa attenzione agli aspetti dell'intermodalità e della logistica e condivide quanto espresso in precedenza dai colleghi sulla necessità di un maggiore presidio del tema delle tutele dei lavoratori.

Si riserva, pertanto, ogni valutazione al momento del voto per parti separate.

Elena MACCANTI (LEGA) rivolge un ringraziamento al relatore Caroppo, al Governo e anche alle opposizioni per il contributo fornito, ritenendo che si sia scritta una bella pagina nei lavori parlamentari.

Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) rivolge un ringraziamento al relatore Caroppo, al Governo e, in particolar modo, al viceministro Rixi, nonché alle diverse forze politiche presenti in Commissione per il lavoro svolto.

Ringrazia, altresì, i soggetti intervenuti nel corso del ciclo di audizioni, richiamando soprattutto l'importante contributo fornito dalle rappresentanze sindacali.

Nell'esprimere particolare favore per l'attenzione riservata ai temi della dorsale adriatica e della tutela dei lavoratori, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) ringrazia il relatore Caroppo per il lavoro svolto sul tema, in particolare apprezzando il modo in cui la relazione svolta all'inizio dell'esame del Documento abbia individuato le questioni di maggiore rilievo e la coerenza con la quale queste tematiche sono state successivamente sviluppate.

Andrea CAROPPO, *presidente*, alla luce delle richieste formulate dai colleghi e delle interlocuzioni intercorse con il gruppo Partito Democratico, propone di procedere alla votazione per parti separate della proposta di parere, ponendo dapprima in votazione il testo nel suo complesso, con esclusione della condizione di cui alla lettera *c)*, e procedendo successivamente alla votazione di quest'ultima.

Antonino IARIA (M5S) chiede la votazione per parti separate della lettera *d)* dell'undicesimo capoverso della quinta premessa, che fa riferimento alle principali direttrici ad alta intensità di traffico, nonché delle condizioni di cui alle lettere *e)* e *f)*.

Andrea CASU (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ad eccezione della condizione di cui alla lettera *c)*, sulla quale il voto è invece favorevole.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte dunque che la proposta di parere sarà posta in votazione per parti separate, procedendo dapprima alla votazione del testo della proposta nel suo complesso, con esclusione della lettera *d)* dell'undicesimo capoverso della quinta premessa, e delle condizioni di cui alle lettere *c)*, *e)* e *f)*, successivamente alla votazione della predetta lettera *d)* e infine alla votazione di ciascuna delle condizioni di cui alle lettere *c)*, *e)* e *f)*.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, con esclusione della lettera *d)* dell'undicesimo capoverso della quinta premessa e delle condizioni di cui alle lettere *c)*, *e)* e *f)*; approva quindi la lettera *d)* dell'undicesimo capoverso della quinta premessa. Approva, all'unanimità, la condizione di cui alla lettera *c)*; approva infine, con distinte votazioni, le condizioni di cui alle lettere *e)* e *f)* *(vedi allegato 1)*.

Andrea CAROPPO, *presidente* e *relatore*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, le proposte alternative di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle e del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista risultano precluse e non saranno pertanto poste in votazione.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale).
COM(2025)837 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 4 marzo 2026 è stata svolta la relazione introduttiva e che ha avuto luogo un ciclo di audizioni. Sono state inoltre acquisite memorie scritte che sono pubblicate sul sito *internet* della Camera.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, propone di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana, al fine di consentire un adeguato approfondimento delle istanze pervenute.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 13.40.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida.
C. 1522 Amorese.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2026.

Andrea CAROPPO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 febbraio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 27 maggio è stato concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Avverte che è stato presentato un emendamento *(vedi allegato 4)*, che risulta ammissibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ma-

teria di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione.
C. 2201 Marchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2026.

Andrea CAROPPO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 febbraio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 27 maggio è stato concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Avverte che sono stati presentati 4 emendamenti *(vedi allegato 5)*, che risultano tutti ammissibili.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti.
C. 2489 Pella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2026.

Andrea CAROPPO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 maggio è stata svolta la relazione introduttiva ed è stato concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Avverte che sono state presentate 23 proposte emendative *(vedi allegato 6)*.

Ricorda che la proposta di legge ha il duplice obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai ciclisti, quali utenti vulnerabili della strada, e di valorizzare l'utilizzo della bicicletta come strumento di pratica sportiva.

Alla luce di queste finalità, comunica che la Presidenza non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 89 del Regolamento, in quanto inerenti a materia estranea all'oggetto della discussione, le seguenti proposte emendative: Iaria 3.9, che esenta i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone dall'obbligo di transitare sulle piste loro riservate o sulle corsie ciclabili, o sulle corsie per doppio senso ciclabile, ove esistente; Iaria 3.03, che introduce la possibilità, per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di circolare anche su piste, corsie e zone ciclabili come definite dal codice della strada.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi in relazione alla pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Roberto PELLA (FI-PPE) ringrazia il presidente Caroppo e tutti i colleghi della Commissione per aver condiviso la decisione di proseguire nell'esame del provvedimento.

Nel richiamare i tragici eventi verificatisi nello scorso fine settimana, che hanno causato la perdita di tre vite umane tra i ciclisti, segnala il quadro particolarmente critico della sicurezza stradale, ricordando che dall'inizio dell'anno si registrano 94 vittime tra i ciclisti e oltre 3.000 incidenti stradali che li hanno coinvolti.

Rinnova, quindi, il proprio ringraziamento ai colleghi della Commissione, al presidente Deidda e al presidente Caroppo per aver favorito, per quanto di rispettiva competenza, un *iter* quanto più celere possibile della proposta di legge in esame, nella consapevolezza dell'esigenza di fornire risposte tempestive ai cittadini interessati.

Esprime, altresì, gratitudine al ministro Salvini e al viceministro Rixi per la costante attenzione riservata a tali tematiche, nonché a tutte le forze politiche che hanno deciso di sottoscrivere la proposta di legge.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 115 e 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l'ottantesimo anno di età.
C. 2597 Barbagallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2026.

Andrea CAROPPO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 febbraio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 27 maggio è stato concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Avverte che sono stati presentati 3 emendamenti *(vedi allegato 7)*, che risultano tutti ammissibili.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale », di rappresentanti di Fercargo, in videoconferenza, di Fermerci, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), in videoconferenza, di Federmanager e degli esperti della materia Paolo Costa, Ercole Incalza, Luigi Robba, in videoconferenza, e Mario Spampinato, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 397.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 397);

premesso che:

il documento in esame costituisce il riferimento programmatorio nazionale, di durata decennale, per l'individuazione delle priorità di sviluppo della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci e per la definizione degli indirizzi cui dovranno conformarsi i contratti di programma e di servizio stipulati, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il nuovo affidatario, inserendosi nel quadro regolatorio definito dal decreto legislativo n. 112 del 2015;

il documento evidenzia inoltre come il PNRR abbia impresso una decisa accelerazione al ciclo degli investimenti ferroviari, agendo da fattore propulsivo sia sul piano infrastrutturale sia su quello tecnologico; in tale quadro, i risultati più rilevanti del processo di trasformazione in atto sono attesi in corrispondenza della scadenza del PNRR, fissata a giugno 2026, nonché nel periodo immediatamente successivo, in considerazione della necessità di dare continuità, nei futuri programmi di sviluppo, agli interventi avviati con le risorse del Piano;

rilevato che:

tra gli elementi di maggiore rilievo emerge la conferma della ferrovia come infrastruttura portante della strategia nazionale dei trasporti e della logistica; la programmazione ferroviaria infatti è inserita nell'ambito di una visione integrata della mobilità e della logistica, formalizzata nel Sistema nazionale integrato dei trasporti e della logistica (SNIT); in questo quadro, la rete ferroviaria è ricondotta a un assetto unitario che comprende non solo le principali direttrici nazionali e internazionali, ma anche i collegamenti con porti, aeroporti, terminali intermodali, poli industriali e aree urbane strategiche; la ferrovia, dunque, è concepita non soltanto come modalità di trasporto, ma come vera e propria infrastruttura abilitante dell'accessibilità territoriale e dell'integrazione funzionale tra città, produzione e logistica;

questa visione unitaria e integrata, necessaria per fornire una risposta adeguata alle esigenze di mobilità di tutte le categorie di utenti, sia per il trasporto di passeggeri che per il trasporto di merci, dovrebbe trovare una naturale espressione in uno strumento di pianificazione generale quale il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), il cui aggiornamento non è però più previsto dalla normativa vigente;

rilevato che:

sulla base della legislazione vigente e secondo quanto evidenziato nelle stesse premesse del documento in esame, il DSPM dovrebbe caratterizzarsi quale strumento di indirizzo politico volto a delineare le scelte di natura strategica di lungo periodo per la pianificazione ferroviaria; esso riveste tuttavia un carattere prevalentemente ricognitorio e descrittivo, limitandosi a riassumere il quadro degli investimenti già programmati, senza indicare le strategie e le prospettive di sviluppo di lungo periodo e senza un'indicazione delle priorità per i futuri investimenti;

considerato che:

l'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede che gli aggiornamenti annuali del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria sono trasmessi alle Camere entro cinque giorni decorrenti dall'emanazione del decreto di approvazione, per gli aggiornamenti di importo inferiore a 5 miliardi di euro o dalla sottoscrizione, per gli aggiornamenti di importo superiore;

considerati i seguenti aspetti inerenti l'affidamento dei servizi ferroviari *Intercity*:

il rafforzamento del trasporto ferroviario rappresenta una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, riequilibrio modale e coesione territoriale, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle aree del Paese non adeguatamente servite dai collegamenti ad alta velocità;

la configurazione del modello organizzativo dei servizi ferroviari assume rilievo determinante ai fini dell'efficienza complessiva del sistema e della qualità del servizio reso all'utenza;

nel quadro degli indirizzi delineati dal Documento strategico pluriennale, i servizi ferroviari *Intercity* assumono una funzione centrale ai fini della garanzia degli obblighi di servizio pubblico su scala nazionale, contribuendo in modo essenziale al perseguimento degli obiettivi di accessibilità territoriale, coesione economica e sociale e riequilibrio modale;

i servizi *Intercity* si configurano, altresì, quali elemento di integrazione funzionale tra rete ad alta velocità, rete convenzionale e servizi regionali, assicurando la continuità dei collegamenti a media e lunga percorrenza, in particolare sulle direttrici non servite dall'alta velocità e nei collegamenti da e per il Mezzogiorno;

la piena attuazione degli obiettivi del Documento strategico in termini di qualità, efficienza e sostenibilità del sistema ferroviario risulta strettamente connessa anche ai modelli organizzativi dei servizi *Intercity* caratterizzati da unitarietà gestionale, idonei a garantire economie di scala, omogeneità del servizio e ottimale utilizzo delle risorse pubbliche;

nel quadro degli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come declinati nella decisione di esecuzione del Consiglio (CID), che attualmente risultano in fase di revisione nell'ambito di un confronto con la Commissione europea, la normativa nazionale è chiamata, con specifico riferimento ai servizi ferroviari *Intercity*, ad applicare, in caso di affidamenti diretti o *in house*, i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022, relativi, tra l'altro, alla necessità di una puntuale istruttoria tecnico-economica, alla dimostrazione dell'efficienza e della sostenibilità dell'affidamento, nonché al rispetto stringente degli obblighi di trasparenza, pubblicità e controllo, ivi inclusi i requisiti di motivazione rafforzata delle scelte pubbliche, con esclusione dei contratti conclusi precedentemente all'entrata in vigore dei predetti nuovi obblighi;

il medesimo quadro degli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che attualmente risultano in fase di revisione nell'ambito di un confronto con la Commissione europea, prevede l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi *Intercity* entro dicembre 2026, sulla base di metodologie definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti, anche previa consultazione di mercato, al fine di garantire la partecipazione di operatori qualificati, l'efficienza operativa, elevati *standard* qualitativi del servizio, benefici per l'utenza e il perseguimento degli obiettivi di coesione territoriale;

l'apertura alla concorrenza deve essere orientata al miglioramento della qualità del servizio, dell'efficienza industriale e della capacità di garantire obblighi di servizio pubblico;

in tale contesto, assume rilievo l'esigenza di contemperare i richiamati ob-

blighi di apertura al mercato con modelli di organizzazione dei servizi ferroviari di interesse nazionale idonei a garantire: la continuità, l'integrazione e l'efficienza complessiva del sistema trasportistico; l'omogeneità degli *standard* qualitativi; la gestione uniforme delle politiche tariffarie, al fine di evitare disallineamenti a parità di percorrenza o di tratta; la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità presenti nel settore;

al fine di assicurare un'adeguata ponderazione delle sopra richiamate esigenze connesse all'affidamento dei servizi ferroviari *Intercity*, si rende necessario approfondire la prospettiva relativa al lotto unico a base di gara quale soluzione idonea, da un lato, a promuovere adeguate economia di scala industriali nell'organizzazione delle tratte e, dall'altro lato, a garantire la continuità del servizio sull'intero territorio nazionale, evitando frammentazioni gestionali e assicurando uniformità dell'offerta tra le diverse aree del Paese;

nella predetta prospettiva, appare quindi opportuno analizzare gli effetti stimati del ricorso al lotto unico di gara in termini di:

a) economie di scala, ottimizzazione dei processi industriali, razionalizzazione delle attività di manutenzione, utilizzo flessibile del materiale rotabile e del personale, integrazione dei sistemi informativi, riduzione delle duplicazioni di costi fissi connesse alla presenza di più operatori;

b) utilizzo del materiale rotabile di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziato a valere sulle risorse del PNRR, al fine di garantirne l'impiego flessibile sull'intera rete nazionale, assicurando prevalenza per i collegamenti da e per il Mezzogiorno e per le direttrici non servite dall'alta velocità;

c) gestione ottimale degli impianti di manutenzione e delle officine, tenuto conto della loro specializzazione tecnica, evitando fenomeni di ritardi o inefficiente allocazione delle risorse;

d) riduzione delle interferenze operative lungo le principali direttrici ad alta intensità di traffico, tra cui Milano-Bologna e Roma-Salerno, anche attraverso una gestione coordinata della programmazione, della manutenzione e dell'impiego del materiale rotabile;

e) responsabilizzazione dell'operatore in relazione all'erogazione del servizio e alla gestione degli impianti e delle infrastrutture di supporto, nonché alla gestione delle emergenze, all'assistenza ai viaggiatori e alla continuità dei presidi territoriali e operativi;

f) tutela dell'integrazione tra servizi diurni e notturni, anche con riferimento ai servizi *Intercity* Notte, che richiedono specifiche competenze operative, organizzative e manutentive;

la tutela delle clausole sociali nei servizi ferroviari soggetti a obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai servizi *Intercity*, presuppone che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto delle esigenze di contendibilità del servizio, l'affidamento promuova adeguati livelli di tutela occupazionale e garantisca tutele coerenti con la contrattazione collettiva nazionale di settore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

rilevato che:

gli articoli 9 e 20 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità riconoscono il diritto all'accesso ai trasporti da parte delle persone con disabilità;

secondo quanto risulta dal DSPM, con il terzo atto integrativo del Contratto di programma – Parte Servizi, il servizio di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità è stato escluso dal perimetro del contratto, con la conseguenza che il servizio non è più oggetto di contribuzione pubblica; non sono peraltro chiariti gli effetti di questa esclusione e le misure per garantire adeguati livelli di qualità del servizio, che dovrebbero essere progressivamente incrementati;

rilevato che:

nel corso dell'istruttoria svolta dalla Commissione sono emersi diversi rilievi critici circa la reale efficacia del modello di sviluppo delle linee prevedendo la contestuale presenza di specifiche di alta velocità (AV) e alta capacità (AC), in considerazione del mancato utilizzo, se non in casi marginali, delle stesse da parte del traffico merci; tale mancato utilizzo è stato ascritto all'importo troppo elevato del pedaggio di accesso alle nuove infrastrutture del traffico merci, non attrattive per gli operatori del settore, alla necessità di materiale rotabile dedicato, il cui ammortamento risulta difficilmente sostenibile sul piano commerciale, e alle finestre di manutenzione notturna che rendono di fatto inutilizzabili anche le tracce orarie più appetibili per i treni merci;

il modello di sviluppo AV/AC comporta un considerevole incremento dei costi di realizzazione delle infrastrutture; per questo motivo altri Paesi europei, come la Francia e la Spagna, hanno optato per soluzioni diverse, operando una differenziazione tra linee ad alta velocità e linee ad alta capacità;

considerato che:

il DSPM inserisce la direttrice adriatica tra le direttrici ferroviarie prioritarie (assi portanti dello SNIT di I livello), con un costo aggiornato al 2025 di 10.825 milioni di euro e un fabbisogno residuo di 5.587 milioni di euro, pari a circa il 52 per cento del costo totale programmato; le risorse stanziate sono state tuttavia recentemente in parte ridotte a seguito di alcune disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 32 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni;

con il Regolamento (UE) 2024/1679 del 13 giugno 2024, è stata definitivamente recepita l'inclusione della dorsale adriatica ferroviaria nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); in particolare, la tratta ferroviaria adriatica tra Ancona e Foggia è stata inserita nella rete cosiddetta *Extended Core*, che deve essere completata entro il 2040;

il Regolamento prevede, per le linee passeggeri appartenenti alla rete centrale estesa, il raggiungimento di una velocità minima di 160 km/h entro il 2040; a ciò si aggiungono gli altri *standard* previsti per le linee ferroviarie dei corridoi: implementazione dell'ERTMS, circolazione di treni merci fino a 740 metri di lunghezza, adeguamento delle sagome;

considerato che:

nella strategia dell'Unione europea per le isole, adottata il 10 giugno 2026, la Commissione europea rileva che i costi del trasporto nelle isole possono superare di oltre il 300 per cento i costi sulla terraferma; in particolare, il documento della Commissione rileva che in Sicilia l'insularità può ridurre il PIL *pro capite* di circa il 7 per cento, mentre nel caso della Sardegna può imporre costi economici fino al 36 per cento del PIL *pro capite*;

occorre pertanto dare attuazione con urgenza al principio riconosciuto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, adottando le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

rilevato infine che attraverso l'arco alpino transitano oltre 170 milioni di tonnellate di merci all'anno, pari a circa il 60 per cento dell'*import-export* terrestre dell'Italia, delle quali circa un terzo viaggiano su rete ferroviaria; esso pertanto non rappresenta un confine bilaterale tra singoli Paesi, ma una vera e propria cerniera del mercato unico europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) nel prossimo aggiornamento del DSPM, si provveda a integrare il contenuto del documento con una chiara indicazione delle linee di indirizzo per il futuro sviluppo e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, con una dettagliata indicazione degli interventi da realizzare nel corso del decennio e l'indicazione delle relative priorità, in coerenza con il carattere program-

matorio e strategico del documento stesso; si evidenzia in proposito anche l'esigenza di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, che indica specificamente alcuni contenuti del DSPM, quali le indicazioni di priorità strategica del fondo per la progettazione degli interventi e, più in generale, la localizzazione degli interventi, con specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 112 del 2015);

b) sia rispettato l'obbligo di legge che prevede la trasmissione alle Camere degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, al fine di consentire alle Commissioni parlamentari competenti di disporre dei necessari elementi informativi relativi allo sviluppo della rete ferroviaria e di valutare l'opportunità di procedere all'eventuale esame dei documenti;

c) con riferimento all'affidamento dei servizi ferroviari *Intercity*, si provveda a:

I. orientare l'attuazione del DSPM verso modelli organizzativi che, nel rispetto del diritto europeo e nazionale vigente, garantiscano un elevato grado di integrazione e coordinamento del sistema trasportistico su scala nazionale;

II. promuovere le opportune iniziative di competenza, nelle interlocuzioni con la Commissione europea sull'attuazione delle *milestone* PNRR di settore, così come nella definizione degli interventi attuativi a livello nazionale, al fine di approfondire la soluzione del lotto unico quale modello preferenziale di affidamento dei servizi *Intercity*, in quanto maggiormente idoneo a garantire gli obiettivi di continuità del servizio, integrazione industriale, efficienza gestionale, coesione territoriale e sostenibilità economica del sistema trasportistico di settore, evidenziandone la coerenza con il quadro regolatorio europeo e il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione;

III. assicurare l'omogeneità degli *standard* qualitativi e tariffari sui servizi *Intercity*, evitando disparità non giustificate tra territori e tratte comparabili;

IV. promuovere l'efficienza industriale del sistema ferroviario, valorizzando le economie di scala mediante l'integrazione dei processi operativi, delle attività manutentive, dei sistemi informativi, dell'impiego delle risorse umane e del materiale rotabile;

V. considerata la rilevanza della tutela delle clausole sociali nei servizi ferroviari soggetti a obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai servizi *Intercity*, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto delle esigenze di contendibilità del servizio, l'affidamento promuova adeguati livelli di tutela occupazionale e garantisca tutele coerenti con la contrattazione collettiva nazionale di settore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VI. assicurare il mantenimento e la continuità dei servizi ferroviari *Intercity* attualmente in esercizio, quale livello minimo essenziale di offerta, a garanzia della tutela dell'utenza, nonché quale espressione di sintesi e bilanciamento delle esigenze territoriali;

VII. prevedere che, in caso di subentro di nuovo operatore, le modalità di trasferimento del personale siano disciplinate in modo chiaro, trasparente e proporzionato;

d) siano chiaramente indicate nel DSPM le misure volte a garantire adeguati livelli di qualità del servizio di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità e a migliorare tali livelli;

e) sia assicurato il rispetto dell'obbligo europeo di completamento delle reti TEN-T, compreso il completamento della velocizzazione della tratta Ancona-Bari, inserita nel corridoio Mar Baltico-Mar Adriatico;

f) sia effettuata un'analisi complessiva della rete in Sardegna finalizzata a individuare, nel contesto di una chiara e celere politica di miglioramento infrastrutturale, le opere prioritarie per rendere i collegamenti ferroviari sull'isola adeguati agli *standard* europei;

e con le seguenti osservazioni:

1) in coerenza con la visione integrata della mobilità e della logistica che è alla base della DSPM, si valuti l'opportunità di reintrodurre il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), unico strumento in grado di fornire una risposta esaustiva alle esigenze di mobilità del Paese;

2) si valuti l'opportunità di mantenere l'attuale modello di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria basato sulla compresenza di specifiche linee di alta velocità e di alta capacità, valutando se non sia preferibile il ricorso a modelli realizzativi maggiormente specializzati — orientati all'esercizio dei soli servizi AV o, alternativamente, dei soli servizi AC — in esito a valutazioni effettuate caso per caso sulla base delle specifiche caratteristiche di domanda e delle condizioni operative di ciascuna direttrice, anche in considerazione delle rilevanti riduzioni dei costi di realizzazione delle opere che tale ultima soluzione comporterebbe;

3) si valuti l'opportunità di istituire un tavolo permanente sui valichi alpini con la partecipazione degli Stati transfrontalieri, al fine di assicurare un coordinamento per la gestione dei flussi di merci, per l'armonizzazione agli *standard* europei e per la semplificazione delle procedure transfrontaliere;

4) si valuti l'estensione dell'Alta velocità sulla dorsale adriatica fino a Lecce.

ALLEGATO 2

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 397.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 397);

premesso che:

il Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM) determina, ai sensi della normativa vigente, le priorità per l'intero comparto ferroviario nazionale e i relativi Contratti di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), incidendo su scelte di investimento che producono effetti per decenni;

il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 19, ha trasformato il DSPM da documento a validità quinquennale a documento a validità almeno decennale: un orizzonte temporale così ampio rende ancora più necessario un esame parlamentare sostanziale di un atto che continua a essere preceduto e seguito da decreti-legge e procedure d'urgenza che sottraggono al Parlamento il confronto nel merito;

considerato che:

il DSPM in esame dedica una sezione rilevante all'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 — in fase di transizione verso il futuro Contratto di Programma 2027-2031 — e che dalla Tabella V.1.1 del Documento (pag. 98) emerge con chiarezza una concentrazione di fabbisogni residui non finanziati su alcune direttrici del Mezzogiorno, a fronte di una gestione finanziaria assai più solida riservata ad altre opere;

la ferrovia è, e deve restare, l'asse portante della decarbonizzazione dei trasporti in Italia; questo richiede una pianificazione che non si limiti a far attraversare i territori da nuove infrastrutture, ma li colleghi effettivamente alla rete nazionale ed europea — a partire dalle aree interne del Mezzogiorno, con costi sostenibili, tempi realistici e ricadute effettive sui territori;

rilevato che, sul merito, si rendono necessarie le seguenti modifiche:

l'Alta Velocità in Calabria con un fabbisogno di 18,2 miliardi è un tema che il Governo non affronta;

nella Tabella V.1.1 del DSPM (pag. 98), la linea Salerno-Reggio Calabria presenta un fabbisogno residuo non finanziato di 18.223 milioni di euro: quasi undici volte il fabbisogno residuo indicato, nella stessa tabella, per il Ponte sullo Stretto di Messina sono allocate risorse ingenti (1.726 milioni);

il DSPM non indica un tracciato specifico per il completamento della Salerno-Reggio Calabria in Calabria: la scelta tra il corridoio costiero « tirrenico » e il corridoio interno via Tarsia emerge da altre fonti — il Piano regionale dei trasporti della regione Calabria, il portale SILOS della Camera, i documenti del comitato tecnico AV Calabria — che orientano verso il tracciato tirrenico, definendo l'ipotesi Tarsia « altamente complessa »;

si prende atto delle criticità tecniche reali sollevate su Tarsia, tuttavia restano esclusi dalla rete AV/AC la Sibaritide, il Crotonese e l'area del Pollino — un'area interna che rischia di restare immobile anche nell'immaginario collettivo se non viene inserita in una rete territoriale vera, anche tenendo conto che la Galleria Santo

Marco (1,6 miliardi già stanziati) garantirà l'accesso AV a Cosenza ma non all'arco ionico;

su un progetto di fattibilità per il nodo di Tarsia sono già stati investiti 35 milioni di euro pubblici, oggi accantonato senza una motivazione tecnica pubblica e compiuta. Si chiede che il DSPM preveda esplicitamente, a valere sul fabbisogno di 18,2 miliardi già scritto in tabella, uno studio comparativo aggiornato e con tempi certi tra le ipotesi di tracciato, capitalizzando l'investimento già sostenuto;

la medesima esigenza di trasparenza è stata evidenziata anche dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che ha rilevato come il DSPM presenti un'impostazione prevalentemente descrittiva e non sempre corredata da dettagli operativi sufficienti a consentire un controllo effettivo sulle azioni prioritarie e sul loro stato di avanzamento;

in questa prospettiva, si ritiene necessario che il MIT garantisca la condivisione sistematica dei dati di mobilità in formato aperto, aggiornato e interoperabile, così da consentire agli enti territoriali una pianificazione efficace dei Piani urbani della mobilità sostenibile e una valutazione pubblica degli effetti delle scelte infrastrutturali;

considerato inoltre che:

il progetto del Ponte sullo Stretto presenta gravi criticità operative e procedurali, anche alla luce delle pronunce della Corte dei conti, che evidenziano la necessità di un *iter* pienamente conforme agli *standard* normativi europei;

nella parte di competenza ferroviaria coperta dal DSPM, il fabbisogno residuo indicato per il Ponte (Tabella V.1.1, pag. 98) è di 1.726 milioni di euro: una cifra che non rende conto del costo complessivo dell'opera (collegamenti stradali e ferroviari, opere a terra, struttura del ponte), che le comunicazioni più recenti del MIT collocano tra 13,5 e 14,4 miliardi di euro, gestiti tramite la società Stretto di Messina S.p.A. e fuori dal perimetro di questo Documento;

esiste un'alternativa proposta e finanziata durante il Governo Conte II ovvero il potenziamento dell'attraversamento dinamico tra Calabria e Sicilia, attraverso lo sviluppo del porto di Villa San Giovanni e del porto di Tremestieri a Messina. Continuare a imporre l'attraversamento stabile significa rinviare ancora interventi concreti e cantierabili: investire su porti, intermodalità e Alta Velocità significa rispondere ai bisogni reali di cittadini, imprese e territori. Il vero collegamento stabile tra Calabria e Sicilia non è un ponte annunciato da oltre cinquant'anni, ma un sistema di porti moderni e un'Alta Velocità o in alternativa l'alta capacità che arrivi davvero in tutto il Paese;

si richiama, in proposito, l'esigenza di chiarire l'impatto del finanziamento del Ponte sull'intero settore dei trasporti: il DSPM avrebbe dovuto indicare con trasparenza cosa, nel comparto ferroviario, resta scoperto per finanziare il Ponte;

rilevato che:

il DSPM (pag. 92) conferma la messa in servizio della sezione transfrontaliera al 2032 e un nuovo limite di spesa per la quota italiana di 8.239,96 milioni di euro ovvero più del doppio del costo certificato nel 2012 (8,6 miliardi sull'intera opera);

il quadro più recente è ancora più netto: sulla tratta Avigliana-Orbassano, la commissione tecnica incaricata dall'Unione Montana Valle di Susa e dai comuni del territorio ha certificato che il beneficio in termini di tempo si riduce a 73 secondi. A fronte di questo, restano anni di cantieri, espropri, consumo di suolo e un impatto pesante;

il Governo, peraltro, continua a imporre vincoli urbanistici ed espropriativi ai territori senza un cronoprogramma credibile e senza una valutazione di impatto ambientale conclusa, in contrasto con l'esigenza di piena trasparenza e partecipazione democratica nelle scelte infrastrutturali;

l'opera pertanto andrebbe fermata, e le risorse pubbliche devono essere desti-

nate al trasporto ferroviario regionale, alla manutenzione della rete esistente, alla sicurezza delle linee e al potenziamento dei nodi urbani — a partire da quello di Milano, di cui al punto successivo — cioè ai collegamenti che cittadini e pendolari usano davvero ogni giorno;

con riferimento ad altra infrastruttura, si rileva che:

il Terzo Valico dei Giovi (53 km, di cui circa 37 in galleria) ha raggiunto, a maggio 2026, il 96 per cento degli scavi, con attivazione prevista nel 2027: chiedere oggi la priorità di finanziamento su un'opera quasi conclusa non trova il consenso di questa Commissione. Sarebbe invece d'uopo chiedere risorse certe su ciò che resta davvero senza le giuste risorse, le adduzioni e le interconnessioni che devono portare la capacità aggiuntiva del Terzo Valico fino al nodo di Milano, e non solo fino a Novi Ligure o Tortona;

il nodo di Milano è infatti, per stessa ammissione di RFI, ormai saturo: ogni giorno in Lombardia circolano oltre 3.400 treni, di cui più di 2.300 regionali, sulle stesse linee condivise da Alta Velocità, traffico regionale e merci. Negli ultimi due anni si sono ripetuti episodi di blocco della circolazione, incluso un incidente tra un container di un treno merci e un convoglio Trenord proprio nell'area del nodo;

nell'ottobre 2024 RFI, Trenord e Ferrovienord erano state convocate dalla regione Lombardia per un primo tavolo operativo: tra le proposte presentate, quella di Trenord, che gestisce il servizio regionale lombardo, puntava soprattutto sul piano operativo — la revisione delle attestazioni e dell'instradamento dei treni per liberare i binari e fluidificare la circolazione nei nodi di Milano Bovisa, Milano Garibaldi e Milano Centrale, con i primi effetti attesi già a partire da dicembre 2024. RFI, da parte sua, ha garantito in quella sede un aumento del 15 per cento degli interventi di manutenzione ciclica rispetto ai valori attuali. A febbraio 2025 regione Lombardia, RFI e Ferrovie Nord hanno poi sottoscritto un accordo più ampio per uno studio approfondito e un « Documento di Indirizzo » sul potenziamento strutturale del nodo. Le soluzioni infrastrutturali più pesanti, come l'ipotesi di un nuovo passante AV sotterraneo sul modello di Bologna, restano invece per ora un'idea nel dibattito pubblico, non un progetto finanziato;

è esattamente il tipo di intervento — potenziamento dei nodi urbani, non nuove grandi opere a redditività incerta — che questa Commissione chiede di privilegiare nella programmazione ferroviaria nazionale. Il DSPM dovrebbe trattare il nodo di Milano come priorità di rango nazionale, con un proprio studio di fattibilità su un nuovo passante dedicato, e non lasciarlo al solo tavolo regionale lombardo;

la Conferenza delle Regioni ha inoltre richiamato l'esigenza di criteri di priorità chiari per affrontare la saturazione dei nodi metropolitani, mentre regioni e ANCI hanno chiesto garanzie esplicite per la salvaguardia delle tracce del trasporto regionale sulle linee promiscue, affinché lo sviluppo dell'Alta Velocità e del traffico merci non avvenga a scapito del pendolarismo quotidiano;

particolare attenzione deve essere posta anche alla gestione delle cosiddette « finestre manutentive »: l'accelerazione dei cantieri connessi al PNRR ha già prodotto, in diversi territori, un livello non sostenibile di interruzioni, limitazioni e soppressioni dei servizi regionali. Il DSPM deve quindi prevedere una programmazione dei lavori compatibile con la continuità del servizio pubblico e con il diritto alla mobilità dei pendolari;

con riguardo alla situazione del trasporto merci, preso atto che:

con riferimento al porto di Gioia Tauro il quadro infrastrutturale è cambiato rispetto a quanto ancora rappresentato: il raccordo ferroviario tra le stazioni di San Ferdinando e Rosarno — il vero « ultimo miglio » del porto — è stato completato e la sua gestione è passata a RFI nel luglio 2024. Lo scalo movimenta già una trentina di treni alla settimana verso gli *hub* intermodali di Nola, Padova, Bari e Bologna;

resta da completare l'elettrificazione e la manutenzione di alcuni tratti del raccordo, oltre all'integrazione tra *gateway* ferroviario, retroporto e aree industriali, secondo l'atto di indirizzo approvato dalla regione Calabria nell'aprile 2026. Questa Commissione ricorda come la competitività di Gioia Tauro sia già stata messa a rischio da scelte governative che non hanno garantito una tutela adeguata del porto calabrese rispetto ai nuovi meccanismi di tassazione ETS sulle grandi navi. Si chiede che il DSPM destini risorse certe al completamento dell'elettrificazione del raccordo e al potenziamento dei collegamenti con gli interporti del Centro-Nord, a partire da quello di Nola;

sotto questo profilo, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha chiesto un maggior dettaglio sugli *standard* tecnici necessari a rendere la modalità ferroviaria realmente competitiva, con particolare riferimento al modulo dei treni da 740 metri e alla massa assiale di 22,5 tonnellate. Tali *standard* non possono restare mere indicazioni programmatiche, ma devono essere accompagnati da cronoprogrammi, coperture finanziarie e verifiche puntuali sugli itinerari prioritari;

analogamente, l'implementazione del sistema ERTMS deve essere accompagnata da un quadro trasparente degli oneri diretti e indiretti generati per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, inclusi gli aggravi manutentivi e i rischi di doppio attrezzaggio nel caso in cui l'adeguamento dei veicoli non proceda con tempi coerenti rispetto alla migrazione tecnologica della rete;

le politiche per l'accessibilità delle stazioni, in particolare per le persone a ridotta mobilità, non possono essere rinviate a dichiarazioni di principio. Regioni e ANCI chiedono che il DSPM individui piani pluriennali misurabili, indicatori di risultato chiari e risorse dedicate alla rimozione delle barriere, alla continuità dei percorsi accessibili e alla risoluzione dei guasti agli ascensori e agli impianti di sollevamento;

il tema delle stazioni deve inoltre essere affrontato in una logica di *Transit-Oriented Development*: i nodi ferroviari non devono essere considerati soltanto luoghi di scambio, ma poli di sviluppo urbano integrati con servizi, attività commerciali, funzioni culturali e spazi di lavoro, così da ridurre gli spostamenti motorizzati e migliorare la qualità della vita nei quartieri serviti dal trasporto pubblico;

si ritiene fondamentale inoltre che:

si dia priorità, a valere sul fabbisogno residuo di 18,2 miliardi di euro già indicato per la Salerno-Reggio Calabria nella Tabella V.1.1 del DSPM, a uno studio comparativo aggiornato e con tempi certi tra il tracciato tirrenico e le ipotesi di collegamento interno o ionico, capitalizzando i 35 milioni di euro già investiti nella progettazione del nodo di Tarsia;

si sospendano ulteriori impegni di spesa sulla TAV Torino-Lione fino a una revisione integrale del rapporto costi-benefici e del cronoprogramma, e destini le risorse corrispondenti al trasporto ferroviario regionale, alla manutenzione della rete esistente, alla sicurezza delle linee e al potenziamento dei nodi urbani;

che venga inserito il potenziamento strutturale del nodo di Milano — separazione dei flussi Alta Velocità, regionali e merci, anche attraverso uno studio di fattibilità su un nuovo passante AV dedicato — tra le priorità di rango nazionale del DSPM;

siano completate le adduzioni e le interconnessioni del Terzo Valico dei Giovi verso il nodo di Milano, a fronte di un'opera che ha già raggiunto il 96 per cento degli scavi;

si fornisca un quadro trasparente dell'impatto del finanziamento del Ponte sullo Stretto sul resto del comparto ferroviario, e valuti l'alternativa dell'attraversamento dinamico e del potenziamento dei porti di Villa San Giovanni e Tremestieri;

vengano destinate risorse certe al completamento dell'elettrificazione del raccordo ferroviario Rosarno-San Ferdinando e al potenziamento dei collegamenti tra il

porto di Gioia Tauro e gli interporti del Centro-Nord, a partire da quello di Nola;

si garantisca la salvaguardia delle tracce del trasporto regionale sulle linee promiscue e definisca criteri trasparenti di priorità per il potenziamento dei nodi metropolitani, a tutela del pendolarismo quotidiano;

vengano resi trasparenti gli oneri dell'implementazione dell'ERTMS, compresi i costi diretti e indiretti per imprese ferroviarie e gestore dell'infrastruttura, e accompagni gli *standard* merci con cronoprogrammi verificabili;

si prevedano piani pluriennali per l'accessibilità delle stazioni alle persone a ridotta mobilità, con indicatori misurabili, risorse dedicate e interventi prioritari per ascensori, percorsi accessibili e integrazione urbana delle stazioni;

si garantisca, alla luce della nuova durata decennale del DSPM introdotta dal decreto-legge n. 19 del 2026, un esame parlamentare sostanziale del Documento e dei suoi aggiornamenti, senza ricorrere alla decretazione d'urgenza per sottrarre al Parlamento il confronto nel merito su scelte infrastrutturali che impegnano il Paese per decenni;

per tutto quanto premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO

Iaria, Barzotti, Fede.

ALLEGATO 3

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 397.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 397);

premesso che:

il Documento Strategico Pluriennale della Mobilità Ferroviaria Passeggeri e Merci (DSPM) rappresenta un'evoluzione rispetto ai precedenti atti di programmazione, in quanto estende l'orizzonte temporale da cinque a dieci anni. Tale scelta, pur coerente con le tempistiche di pianificazione e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, comporta inevitabilmente un carattere più orientato alla visione strategica che alla programmazione operativa. Di strategia nel Documento in realtà non c'è poi molto, perché la finalità primaria appare orientata più alla massimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche mobilitabili che non al perseguimento del miglioramento nella mobilità per i passeggeri e per le merci;

a seguito delle audizioni svolte con esperti del settore, rappresentanti di RFI, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e degli amministratori delle principali città metropolitane, si rilevano una serie di criticità e di osservazioni;

in primo luogo, è stata evidenziata con preoccupazione l'impossibilità di valutare compiutamente il DSPM in assenza del testo aggiornato del Contratto di Programma 2027/2031 di RFI, sia nella parte investimenti che nella parte servizi;

la Conferenza unificata, nell'espressione del proprio parere, ha segnalato « l'importanza del pieno recepimento delle priorità territoriali, indicate in sede tecnica, nel prossimo Contratto di Programma 2027-2031 con adeguata copertura finanziaria. Si ritiene imprescindibile, infatti, che vi sia piena coerenza tra gli indirizzi strategici del DSPM e le scelte allocative e attuative che saranno assunte »;

ovviamente le scelte territoriali debbono essere sempre coerenti con una cornice nazionale e internazionale del disegno infrastrutturale della mobilità, perché altrimenti le stesse indicazioni territoriali sarebbero rese vaghe dall'inadeguatezza delle scelte;

in merito alla certezza delle risorse finanziarie *post*-PNRR, il documento non chiarisce adeguatamente come saranno garantite le coperture finanziarie per gli interventi programmati dopo l'esaurimento delle risorse previste dal PNRR (2026). Il DSPM stesso riporta situazioni di significativo fabbisogno scoperto: ad esempio, sulla direttrice adriatica si registra una crescita del costo a 10,8 miliardi di euro (ma si omette che il costo complessivo dell'intera opera ad alta capacità come attualmente stimato nel 2022 è pari a non meno di 80 miliardi di euro) a fronte di risorse disponibili per soli 5,2 miliardi, con un fabbisogno ulteriore di 5,8 miliardi;

è pertanto necessario che vengano indicate con maggiore chiarezza le fonti di finanziamento alternative al PNRR e privilegiato il criterio del finanziamento a vita completa delle opere, evitando la frammentazione degli investimenti;

emerge con forza dalle audizioni la critica sulla scelta di realizzare nuove linee AV/AC su cui far circolare contemporaneamente treni AV e treni merci, in partico-

lare sulla direttrice Salerno-Reggio Calabria e su tutti i quadruplicamenti, realizzati (ad esempio, Milano-Verona est, Terzo Valico) e realizzandi (ad esempio, Salerno-Reggio Calabria, Bologna-Rimini) con trazione elettrica a 3 kV cc;

si invita pertanto il Governo a riconsiderare la scelta dell'alta capacità per le nuove linee, adottando *standard* che permettano un esercizio misto per treni pax veloci e treni merci, senza bruciare capacità (Vmax 200 km/h), con un sensibile risparmio di risorse da destinare all'adeguamento della rete convenzionale;

sulle scelte per le linee AV vanno tenute nella necessaria considerazione le indicazioni che vengono dalla programmazione comunitaria. Inevitabilmente si potrebbero determinare disallineamenti che rischiano di avere conseguenze sulle fonti finanziarie;

il Documento, pur attribuendo un ruolo centrale agli investimenti infrastrutturali, alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica, non dedica adeguata attenzione alla dimensione del lavoro, alla qualità dell'occupazione e alla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore ferroviario, elementi che costituiscono presupposti essenziali per garantire la sicurezza della circolazione, la continuità del servizio e l'effettiva resilienza del sistema;

il Documento presenta un approccio prevalentemente incentrato sulla rete e non affronta in maniera tipica la questione dei nodi urbani, degli aeroporti, dei porti e del coinvolgimento delle città metropolitane;

tra le questioni emerse si sottolinea che sono assolutamente necessari gli interventi di potenziamento dei nodi fondamentali della rete. I nodi urbani e le questioni della gronda merci di Roma e la saturazione della Roma-Firenze non vengono trattati in modo strategico e adeguato, mentre rappresentano l'opzione necessaria per declinare lo sviluppo infrastrutturale secondo la logica TEN-T sui nodi. Riteniamo quindi indispensabile rafforzare quella sezione per rendere il documento più coerente con il disegno europeo. Allo stesso modo, relativamente alla questione assolutamente prioritaria del quadruplicamento del nodo di Bologna, la questione del quadruplicamento del nodo non è adeguatamente affrontata e necessita di ulteriori interventi e investimenti adeguati;

si rileva inoltre l'assenza di indicazioni circa le risorse e i tempi per il completamento del collegamento Genova-Milano e del raccordo ferroviario con l'aeroporto di Genova;

è necessario integrare il DSPM con una sezione dedicata ai nodi urbani strategici e prevedere meccanismi strutturati di coinvolgimento delle città metropolitane nella fase di programmazione;

con riferimento ai nodi urbani e alle principali stazioni ferroviarie, si evidenzia inoltre come il Documento non affronti adeguatamente il tema della sicurezza dei passeggeri e della qualità dei servizi di stazione, con particolare riguardo alla progressiva riduzione o soppressione delle sale d'attesa accessibili al pubblico, che costituiscono un presidio essenziale di accoglienza, tutela e fruibilità del servizio ferroviario;

appare, in particolare, assente una visione della stazione ferroviaria quale presidio di servizio pubblico e spazio di garanzia dei diritti dei cittadini, soprattutto per le persone anziane, fragili o a ridotta mobilità, prevalendo invece un'impostazione orientata prevalentemente all'efficienza infrastrutturale e alla valorizzazione commerciale degli spazi, a scapito della qualità della permanenza e della sicurezza percepita dai viaggiatori;

l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha evidenziato che il DSPM non contiene previsioni adeguate circa il potenziamento della capacità su tratte sature, in particolare: la tratta Roma-Firenze, dove la direttissima è ormai satura e la linea lenta non garantisce velocità di servizio adeguate; il Terzo Valico dei Giovi, dove manca l'analisi dell'impatto sulla prosecuzione verso Milano e sulla riduzione delle interferenze

tra flussi merci nord-sud e ovest-est; il quadruplicamento Brescia-Verona-Vicenza, dove non vengono forniti parametri per indirizzare il modello di esercizio;

è necessario, pertanto, integrare il Documento con indicazioni puntuali sulle strategie di potenziamento delle tratte sature e sui modelli di esercizio delle nuove opere;

l'ART ha sottolineato anche la necessità di garantire trasparenza e disponibilità di informazioni non solo per il Contratto di Programma, ma anche per tutti gli accordi con enti locali e terze parti. Si raccomanda di estendere i meccanismi di trasparenza già previsti per il tavolo tecnico di ascolto a tutti gli strumenti contrattuali di sviluppo dell'infrastruttura;

l'ART ha richiamato la necessità di ripristinare la centralità del PGTL (Piano generale dei trasporti e della logistica) come riferimento principale per le scelte delle amministrazioni competenti. È necessario quindi procedere all'aggiornamento del PGTL e garantire la coerenza del DSPM con tale strumento di pianificazione generale;

nel quadro degli indirizzi delineati dal Documento strategico pluriennale, i servizi ferroviari *Intercity* assumono una funzione centrale ai fini della garanzia degli obblighi di servizio pubblico su scala nazionale, contribuendo in modo essenziale al perseguimento degli obiettivi di accessibilità territoriale, coesione economica e sociale e riequilibrio modale;

i servizi *Intercity* si configurano, altresì, quali elemento di integrazione funzionale tra rete ad alta velocità, rete convenzionale e servizi regionali, assicurando la continuità dei collegamenti a media e lunga percorrenza, in particolare sulle direttrici non servite dall'alta velocità e nei collegamenti da e per il Mezzogiorno;

la piena attuazione degli obiettivi del Documento strategico in termini di qualità, efficienza e sostenibilità del sistema ferroviario risulta strettamente connessa anche ai modelli organizzativi dei servizi *Intercity* caratterizzati da unitarietà gestionale, idonei a garantire economie di scala, omogeneità del servizio e ottimale utilizzo delle risorse pubbliche;

l'apertura alla concorrenza deve essere orientata al miglioramento della qualità del servizio, dell'efficienza industriale e della capacità di garantire obblighi di servizio pubblico;

nel quadro normativo vigente, i principi in materia di organizzazione delle procedure di affidamento, ivi inclusa la possibile articolazione in lotti, non configurano un vincolo assoluto, ma richiedono una valutazione adeguatamente motivata, anche alla luce delle caratteristiche del servizio, della struttura della domanda e degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti;

infatti il regolamento (CE) n. 1370/2007, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338, individua la gara come modalità ordinaria, ma consente agli Stati membri di valutare soluzioni diverse, incluso l'affidamento diretto o lotto unico come stabilito dall'articolo 48 del decreto-legge n. 50 del 2017, ove ciò risulti più coerente con le caratteristiche strutturali del servizio, della rete, della domanda servita e con gli obiettivi di qualità, efficienza e continuità territoriale;

la frammentazione dell'affidamento in più lotti potrebbe determinare un aumento dei costi di coordinamento, duplicazioni operative, indebolimento della capacità manutentiva, minore flessibilità nell'utilizzo del materiale rotabile e del personale, nonché potenziali criticità nella gestione delle situazioni di esercizio perturbato, con effetti negativi sulla qualità complessiva del servizio e sulla continuità dell'assistenza all'utenza;

un'eccessiva frammentazione potrebbe inoltre determinare condizioni di contendibilità solo formale, con lotti non pienamente sostenibili sotto il profilo economico e industriale e conseguenti rischi di inefficienze allocative, incremento del fabbisogno pubblico, offerte economicamente aggressive o riduzione degli *standard* operativi;

al fine di assicurare un'adeguata ponderazione delle sopra richiamate esigenze connesse all'affidamento dei servizi ferroviari *Intercity*, si rende necessario approfondire la prospettiva relativa al lotto unico a base di gara quale soluzione idonea, da un lato, a promuovere adeguate economia di scala industriali nell'organizzazione delle tratte e, dall'altro lato, a garantire la continuità del servizio sull'intero territorio nazionale, evitando frammentazioni gestionali e assicurando uniformità dell'offerta tra le diverse aree del Paese;

nella predetta prospettiva, appare quindi opportuno analizzare gli effetti stimati del ricorso al lotto unico di gara in termini di: economie di scala, ottimizzazione dei processi industriali, razionalizzazione delle attività di manutenzione, utilizzo flessibile del materiale rotabile e del personale, integrazione dei sistemi informativi, riduzione delle duplicazioni di costi fissi connesse alla presenza di più operatori; utilizzo del materiale rotabile di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziato a valere sulle risorse del PNRR, al fine di garantirne l'impiego flessibile sull'intera rete nazionale, con particolare beneficio per i collegamenti da e per il Mezzogiorno e per le direttrici non servite dall'alta velocità; gestione ottimale degli impianti di manutenzione e delle officine, tenuto conto della loro specializzazione tecnica, evitando fenomeni di ritardi o inefficiente allocazione delle risorse; riduzione delle interferenze operative lungo le principali direttrici ad alta intensità di traffico, tra cui Milano-Bologna e Roma-Salerno, anche attraverso una gestione coordinata della programmazione, della manutenzione e dell'impiego del materiale rotabile; responsabilizzazione dell'operatore in relazione all'erogazione del servizio, alla sicurezza della circolazione e alla gestione degli impianti e delle infrastrutture di supporto, nonché alla gestione delle emergenze, all'assistenza ai viaggiatori e alla continuità dei presidi territoriali e operativi; tutela dell'integrazione tra servizi diurni e notturni, anche con riferimento ai servizi *Intercity* Notte, che richiedono specifiche competenze operative, organizzative e manutentive, nonché il coordinamento con attività accessorie e di supporto funzionali alla qualità dell'offerta; la tutela delle clausole sociali nei servizi ferroviari soggetti a obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai servizi *Intercity*, presuppone che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto delle esigenze di contendibilità del servizio, l'affidamento promuova adeguati livelli di tutela occupazionale e garantisca in linea con la contrattazione nazionale di settore;

in relazione agli obiettivi contenuti nel Documento sulla sicurezza, sulla manutenzione e sullo sviluppo infrastrutturale, permane il dubbio su come conciliare gli obiettivi di sicurezza e manutenzione con quelli di sviluppo delle principali direttrici nazionali, in un contesto di risorse incerte. Risulta, pertanto, necessaria una chiara indicazione delle priorità di allocazione delle risorse tra manutenzione/sicurezza e nuovi investimenti;

in relazione all'efficienza del servizio tra i criteri di allocazione è necessario che tra i criteri per l'impiego dei fondi emergano anche parametri legati all'efficienza del servizio e alle ricadute sui passeggeri. Pertanto, bisogna integrare i criteri di priorità degli investimenti con indicatori di efficienza del servizio e di impatto sulla mobilità dei cittadini;

il DSPM, pur richiamando l'importanza della logistica e dell'intermodalità, non sviluppa adeguatamente le misure concrete per rendere il trasporto ferroviario un volano per l'intero sistema logistico nazionale. Tuttavia, l'ART ha rilevato criticità specifiche in relazione alla necessità di maggiore capacità di sosta rotabili e alla richiesta di maggiori presidi riconducibili a centri di manutenzione cui il gestore nazionale non sempre mostra adeguata sensibilità;

in particolare, l'ART ha rivolto un appello per individuare dei capolinea di autostazioni in prossimità dei nodi di interconnessione con altre modalità di trasporto, così da favorire l'intermodalità;

riveste un'importanza strategica la digitalizzazione della rete ferroviaria e l'estensione del sistema ERTMS (*European Rail Traffic Management System*), elementi correttamente individuati tra le priorità del DSPM, ma che necessitano di maggiore dettaglio operativo;

il Documento strategico individua correttamente tra le priorità « La manutenzione della sicurezza che riguardano sia l'infrastruttura fisica, l'infrastruttura energetica, le tecnologie e quelli che sono gli interventi finalizzati agli obblighi di legge [...] gli impianti di sicurezza e segnalamento »;

l'ART ha tuttavia sottolineato la necessità di maggiore flessibilità nella gestione della circolazione tramite la disponibilità di infrastrutture di comunicazione tra binari di corsa. L'Autorità rileva che nel DSPM non è chiarito che gli interventi di potenziamento delle linee devono anche soddisfare tali esigenze di risposta e flessibilità della gestione della circolazione;

infine, si sottolinea criticamente come il rinnovo del materiale rotabile impiegato da Trenitalia per i servizi a lunga percorrenza da e per la Sicilia, pur rappresentando un miglioramento sotto il profilo dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, abbia determinato una significativa riduzione della capacità di trasporto, con una perdita complessiva di circa 600 posti al giorno; tale riduzione, pari a 148 posti per singolo convoglio, risulta particolarmente penalizzante in un contesto caratterizzato da elevata domanda di mobilità e da tempi di percorrenza superiori alle 10 ore, aggravata inoltre dalla diminuzione dei servizi essenziali a bordo, tra cui la riduzione di sei servizi igienici per treno, con conseguente peggioramento del *comfort* e dell'accessibilità per i passeggeri;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riferimento agli indirizzi delineati nel DSPM per i servizi ferroviari *Intercity*:

a) a orientare l'attuazione del Documento strategico verso modelli organizzativi di affidamento dei servizi ferroviari *Intercity* che, nel rispetto del diritto europeo e nazionale vigente, garantiscano un elevato grado di integrazione e coordinamento del sistema trasportistico su scala nazionale;

b) a promuovere le opportune iniziative di competenza, nelle interlocuzioni con la Commissione europea sull'attuazione delle *milestone* PNRR di settore così come nella definizione degli interventi attuativi a livello nazionale, al fine di approfondire la soluzione del lotto unico quale modello preferenziale di affidamento dei servizi *Intercity*, in quanto maggiormente idoneo a garantire gli obiettivi di continuità del servizio, integrazione industriale, efficienza gestionale, coesione territoriale e sostenibilità economica del sistema trasportistico di settore, evidenziandone la coerenza con il quadro regolatorio europeo e il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione;

c) a prevedere clausole sociali esplicite e vincolanti per l'intera durata dell'affidamento, includendo, ove coerente con il quadro normativo applicabile, il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale di settore e la tutela del personale impiegato negli appalti funzionali al servizio;

d) a prevedere che, in caso di subentro di nuovo operatore, le modalità di trasferimento del personale siano disciplinate in modo chiaro, trasparente e proporzionato, assicurando il mantenimento dei diritti acquisiti, individuali e collettivi, nonché condizioni economiche e normative non deteriori rispetto a quelle applicate al personale interessato;

2. a trasmettere con urgenza al Parlamento il Contratto di Programma RFI

2027/2031 per garantire la piena coerenza tra gli indirizzi strategici del DSPM e le scelte allocative e attuative che saranno assunte e, in ogni caso, garantendo il pieno recepimento delle indicazioni fornite in sede di esame del DSPM medesimo;

3. a garantire le coperture finanziarie per gli interventi programmati dopo l'esaurimento delle risorse PNRR, ad indicarne con chiarezza le fonti di finanziamento e ad adottare il criterio di finanziamento a vita completa delle opere;

4. a portare a termine il completamento della rete AV verso il Mezzogiorno con priorità alla Napoli-Bari, alla Palermo-Catania e alla tratta Salerno-Reggio Calabria garantendo le risorse per coprire i fabbisogni residui e gli extra-costi senza gli ulteriori aggravi determinati dalla scelta del governo di configurare tali linee come alta capacità;

5. ad integrare il DSPM con specifici indirizzi volti a riconoscere il lavoro quale infrastruttura strategica del sistema ferroviario, prevedendo misure per il monitoraggio dei carichi di lavoro, il rafforzamento degli organici, la formazione continua e la riconversione professionale connessa alla transizione digitale, assicurando in ogni caso che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro restino principi inderogabili e non subordinabili a obiettivi di efficienza o *performance;*

6. ad integrare il DSPM con una sezione dedicata ai nodi urbani strategici e ai collegamenti con porti e aeroporti e a prevedere meccanismi strutturati di coinvolgimento delle città metropolitane nella fase della programmazione;

7. ad integrare il DSPM con indicazioni puntuali sulle strategie di potenziamento delle tratte sature (Roma-Firenze, Terzo Valico, asse Brescia-Verona-Vicenza) e sui modelli di esercizio delle nuove opere;

8. a garantire trasparenza su tutti gli strumenti contrattuali di sviluppo infrastrutturale;

9. a procedere all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e a garantire la coerenza del DSPM con tale strumento di pianificazione generale;

10. ad integrare i criteri di priorità per l'impiego dei fondi con indicatori di efficienza del servizio e impatto sulla mobilità e sui cittadini;

11. ad integrare il DSPM con specifici indirizzi in materia di sicurezza e servizi nelle stazioni ferroviarie, prevedendo *standard* minimi nazionali relativi alla presenza e accessibilità di sale d'attesa adeguate, gratuite e fruibili durante l'intero arco di operatività della stazione, nonché presidi di assistenza al pubblico, misure di videosorveglianza, interventi a tutela delle persone fragili e azioni di contrasto al degrado urbano, con particolare attenzione alle stazioni minori e ai grandi nodi metropolitani;

12. a sviluppare un piano organico per la logistica e l'intermodalità, con particolare attenzione all'ultimo miglio ferroviario, al potenziamento delle stazioni di confine e all'adeguamento della rete convenzionale per il trasporto merci di *standard* europeo;

13. a favorire la redazione di un Piano nazionale per le autostazioni per individuare dei capolinea in prossimità dei nodi di interconnessione con le stazioni ferroviarie e le altre modalità di trasporto, così da favorire l'intermodalità e garantire la presenza di autostazioni efficienti, sicure e accessibili su tutto il territorio nazionale;

14. a definire un cronoprogramma dettagliato per l'estensione dell'ERTMS, garantendo interoperabilità europea, flessibilità nella gestione della circolazione e adeguata copertura della rete tradizionale, con particolare attenzione al Mezzogiorno;

15. valuti il Governo l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire che il rinnovo del materiale rotabile impiegato da Trenitalia nei servizi ferroviari a lunga percorrenza da e per la Sicilia non determini una riduzione dell'offerta di trasporto o un peggioramento della qualità del servizio, tenuto conto che l'introduzione dei nuovi convogli, pur più efficienti sotto il profilo

energetico e ambientale, ha comportato una riduzione complessiva di circa 600 posti al giorno, pari a 148 posti per singolo treno, nonché una sensibile contrazione dei servizi essenziali a bordo, tra cui la disponibilità di servizi igienici, con effetti negativi sul *comfort*, sull'accessibilità e sulla fruibilità del servizio, in particolare in relazione a tratte caratterizzate da tempi di percorrenza superiori alle 10 ore.

Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

ALLEGATO 4

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida. C. 1522 Amorese.

EMENDAMENTO PRESENTATO

ART. 2.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), numero 2.1), capoverso « 7.4.10 », sostituire le parole:* un pericolo sanitario post-traumatico *con le seguenti*: una condizione di effettiva ovvero potenziale emergenza medica post-traumatica.

2.1. Ghirra.

ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione. C. 2201 Marchetti.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

*** 1.1.** Iaria, Barzotti, Fede.

*** 1.2.** Casu.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-*quater.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il capoverso 4-*quinquies.

1.3. Iaria, Barzotti, Fede.

Al comma 1, capoverso 4-quater, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo svolgimento delle verifiche di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* può essere affidato, nelle ipotesi di cui al presente comma, anche a professionisti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituti tecnici del settore tecnologico con almeno due anni di attività presso un'impresa meccanica operante nel settore automobilistico o motociclistico, ovvero in possesso di laurea in ingegneria, che abbiano svolto almeno un anno di attività presso un'impresa meccanica operante nel settore automobilistico o motociclistico.

1.4. La Salandra, Gaetana Russo.

ALLEGATO 6

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti. C. 2489 Pella.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: autorizzata, a seguito di richiesta, *con le seguenti:* utilizzata anche.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: i soggetti che *fino a:* di scorta nonché.

*** 1.2.** Pastorella.

*** 1.3.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali orizzontali e di sorpasso)

1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È tuttavia consentito oltrepassare le strisce longitudinali continue, se necessario, a condizione che la corsia a sinistra sia libera, per oltrepassare un veicolo fermo, o per superare un veicolo a pedali, un cavallo, o un veicolo della manutenzione stradale, se essi stanno procedendo a una velocità di 15 km/h o inferiore ».

1.01. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Ghirra.

*** 2.2.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

*Al comma 1, capoverso 1-*bis*, sostituire le parole da:* annotato presso *fino alla fine del capoverso con il seguente periodo:* Il proprietario del velocipede può richiedere l'annotazione del numero di identificazione del proprio mezzo presso i registri della Direzione generale per la motorizzazione, con riferimento alle generalità dell'acquirente e degli eventuali successivi proprietari.

2.3. Pastorella.

*Al comma 1, capoverso 1-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I registri di cui al primo periodo sono aperti e interoperabili per le ciclofficine e altri soggetti autorizzati dalla Direzione generale per la motorizzazione, al fine di poter dotare di numero di identificazione anche i velocipedi prodotti prima del 1° gennaio 2026.

2.4. Iaria, Barzotti, Fede.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 143 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, in materia di posizione dei veicoli sulla carreggiata)

1. All'articolo 143 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo la necessità di superare ostacoli presenti o salvo che le condizioni della carreggiata stessa non lo permettano ».

2.01. Pastorella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 148 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore)

1. All'articolo 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 9-*bis*, primo periodo, le parole: « , ove le condizioni della strada lo consentano, » sono soppresse.

2.02. Ghirra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 148 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso)

1. All'articolo 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 9-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è vietato in corrispondenza delle rotatorie ».

2.03. Pastorella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 150 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna)

1. All'articolo 150 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nei casi di cui al comma 2 e in tutti gli altri casi in cui l'incrocio con altri veicoli è malagevole, il conducente di un veicolo a motore che incrocia un velocipede deve sempre arrestarsi e permettere al ciclista di passare, in considerazione del maggior rischio che la situazione comporta per il ciclista. »

2.04. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I ciclisti possono procedere affiancati in numero di due e in gruppi composti da non più di dieci persone. Devono disporsi su un'unica fila quando ciò sia necessario per agevolare le manovre di sorpasso da parte degli altri veicoli. La disposizione del secondo periodo non si applica quando uno dei due ciclisti che procedono affiancati sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. »;

3.1. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 1.1, dopo la parola:* quando *aggiungere le seguenti:* le condizioni di visibilità e.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a)*, capoverso 1.1, sostituire le parole:* è tale *con le seguenti:* sono tali.

3.2. Ghirra.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1.1, sopprimere la parola:* anche.

3.3. Ghirra.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 1.1, sopprimere le parole:* e in gruppi composti da non più di dieci persone.

3.4. Pastorella.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*ter, *secondo periodo, sostituire le parole*: per i minori di anni diciotto *con le seguenti:* per i minori di anni quattordici.

3.5. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*quater, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La luce posteriore rossa lampeggiante di cui al primo periodo non assolve in ogni caso l'obbligo di avere montata e funzionante una luce rossa posteriore fissa e di tenerla accesa secondo quanto previsto dall'articolo 68 del presente codice.

3.6. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera b), dopo il *capoverso 1-*quater, *aggiungere il seguente*:

1-quinquies. I ciclisti devono mantenere di norma il proprio velocipede vicino al bordo destro della carreggiata. Il ciclista può allontanarsi dal bordo destro della carreggiata quando lo consente un percorso ciclistico segnalato conformemente alle disposizioni di legge o quando lo richiedono le condizioni del traffico o della carreggiata o il profilo di quest'ultima. Sulle strade con aree di sosta laterale di veicoli, i ciclisti possono allontanarsi dai veicoli parcheggiati sul bordo destro della strada della distanza necessaria per la loro sicurezza. Sulle strade a unica corsia nel senso di marcia percorso, poste all'interno di centri abitati, ove non sia disponibile la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri per il sorpasso da parte degli autoveicoli, i ciclisti possono occupare qualunque posizione nella carreggiata.

3.7. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso 1-*quater, *aggiungere il seguente*:

1-quinquies. I minori di anni sei possono circolare in velocipede su strada soltanto sotto la sorveglianza di una persona maggiore di anni sedici e se sono in grado di condurre il velocipede stesso.

3.8. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esenti dall'obbligo di circolazione sulle corsie e piste ciclabili i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone ».

3.9. Iaria, Barzotti, Fede.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di educazione stradale)

1. All'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, » sono inserite le seguenti: « nonché degli enti e associazioni maggiormente rappresentative e di comprovata esperienza in materia di prevenzione, sicurezza stradale e ciclismo, »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nonché di personale esperto ap-

partenente alle predette istituzioni » sono inserite le seguenti: « , enti e associazioni ».

3.01. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifiche in materia di circolazione dei monopattini)

1. All'articolo 1, comma 75-*terdecies*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h » sono sostituite dalle seguenti: « su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h nonché su piste, corsie e zone ciclabili come definite ai sensi del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

3.03. Iaria, Barzotti, Fede.

(Inammissibile)

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 5.

(Aggiornamento e omologazione della segnaletica stradale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le misure necessarie per l'aggiornamento e l'omologazione della segnaletica stradale, al fine di adeguarla alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

4.01. Pastorella.

ALLEGATO 7

Modifiche agli articoli 115 e 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l'ottantesimo anno di età. C. 2597 Barbagallo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 2-*bis, *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche con riferimento alle capacità di guida extraurbana e di guida notturna.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) all'articolo 119, comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le eventuali prescrizioni restrittive relative alla guida extraurbana e alla guida notturna impartite dalle Commissioni mediche locali a seguito della visita medica di cui all'articolo 115, comma 2-*bis*, numero 1, sono annotate sulla patente di guida mediante gli appositi codici. ».

1.1. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 2-*bis, *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) l'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 126, comma 8-*ter*;.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche e operative con cui l'esperimento di guida di cui all'articolo 115, comma 2-*bis*, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, può essere effettuato, in alternativa alle modalità di cui all'articolo 126, comma 8-*ter*, del medesimo codice, avvalendosi di istruttori di autoscuola abilitati ai sensi dell'articolo 123 del medesimo codice. Il decreto di cui al primo periodo disciplina in particolare:

a) l'utilizzo della *dash cam* per le registrazioni integrali delle prove, nonché la loro conservazione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

b) le modalità di trasmissione, archiviazione e conservazione delle registrazioni presso gli uffici competenti della Motorizzazione civile, ai fini della loro acquisizione agli atti del procedimento;

c) i criteri di valutazione dell'esperimento di guida e le ipotesi di invalidità della prova;

d) le forme di vigilanza e controllo da parte degli uffici della Motorizzazione civile sull'attività svolta dalle autoscuole ai sensi del presente comma.

1.2. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 2-*bis, *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) l'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 126, comma 8-*ter*.

1.3. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 160

Sulla pubblicità dei lavori 160

5-05439 Pandolfo: Sull'inclusione delle aree ricadenti nel perimetro del Servizio Idrico Integrato tra quelle ammesse all'installazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo 160

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 162

5-05491 Pavanelli: Iniziative di competenza per accelerare e garantire la progressiva attuazione del sistema dei prezzi zonali dell'energia elettrica 160

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 164

5-05492 Casasco: Iniziative di competenza concernenti il meccanismo CBAM e il sistema ETS finalizzate a coniugare obiettivi di decarbonizzazione e competitività delle imprese 160

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 165

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito esame congiunto e rinvio)* 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ilaria CAVO, *presidente*, comunica che il deputato Davide Bergamini, appartenente al Gruppo Misto – Futuro nazionale Vannacci – FREE, cessa di far parte della Commissione. Comunica, altresì, che l'on. Manlio Messina, appartenente al Gruppo Misto, entra a far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05439 Pandolfo: Sull'inclusione delle aree ricadenti nel perimetro del Servizio Idrico Integrato tra quelle ammesse all'installazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), replicando, rileva che dalle parole del sottosegretario emerga una conferma dell'assenza di dubbi o criticità interpretative in merito alla disciplina richiamata nell'interrogazione. Evidenzia tuttavia come l'esigenza di chiarimento fosse emersa dalle segnalazioni ricevute dagli operatori del settore. Auspica pertanto che la risposta del Governo costituisca un'ulteriore conferma circa la possibilità di utilizzare, senza incertezze, le aree di salvaguardia connesse alla gestione del servizio idrico integrato per lo sviluppo di sistemi di produzione energetica funzionali al servizio medesimo. Sottolinea l'esigenza di evitare ulteriori sovrapposizioni normative e di rimuovere gli ostacoli burocratici che rallentano gli investimenti nella transizione energetica e nelle fonti rinnovabili. Evidenzia, infine, come tali investimenti possano contribuire anche alla riduzione dei costi sostenuti dagli utenti per un servizio essenziale quale quello idrico.

5-05491 Pavanelli: Iniziative di competenza per accelerare e garantire la progressiva attuazione del sistema dei prezzi zonali dell'energia elettrica.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo, esprimendo stupore in relazione al fatto che, a fronte dell'attuazione di un decreto legislativo del 2021, siano necessari ulteriori due anni per completare il relativo percorso. Sottolinea come tale ritardo incida negativamente su cittadini e imprese, che continuano a sostenere costi energetici elevati, e rallenti al contempo lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Evidenzia che, pur nel necessario governo della loro diffusione sui territori, le rinnovabili dovrebbero essere sostenute attraverso misure certe e tempestive, anche al fine di conseguire gli obiettivi fissati per il 2030. Osserva che una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili, accompagnata da un'adeguata programmazione territoriale, contribuirebbe a ridurre le bollette e a sostenere in particolare le piccole e medie imprese. Auspica, infine, un impegno più incisivo del Governo affinché le politiche energetiche producano benefici concreti per cittadini e imprese.

5-05492 Casasco: Iniziative di competenza concernenti il meccanismo CBAM e il sistema ETS finalizzate a coniugare obiettivi di decarbonizzazione e competitività delle imprese.

Maurizio CASASCO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Maurizio CASASCO (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario. Ricorda di avere, in prima persona e mediante il suo Gruppo, sollevato, sin dall'avvio della legislatura, il tema degli effetti del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) sulla competitività delle imprese italiane. Richiama, a titolo esemplificativo, il caso dell'acciaio, rilevando come l'applicazione del prelievo alle importazioni di determinate materie prime o semilavorati rischi di determinare disparità rispetto ai prodotti finiti realizzati con gli stessi materiali. Sottolinea pertanto l'importanza di sostenere in sede europea la posizione del Governo italiano, anche al fine di rafforzare l'esportazione del rottame ferroso, utile per la produzione di acciaio a basse emissioni. Evidenzia l'esigenza di estendere il meccanismo ai prodotti a valle della filiera, al fine di evitare penalizzazioni per l'industria nazionale, e ribadisce la necessità di contrastare fenomeni speculativi connessi al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS).

Ilaria CAVO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».
Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».
Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».
Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».
Doc. CCXLVII, n. 7.
(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi d'intesa, rinviato nella seduta del 16 giugno 2026.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto degli schemi di intesa ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-05439 Pandolfo: Sull'inclusione delle aree ricadenti nel perimetro del Servizio Idrico Integrato tra quelle ammesse all'installazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto-legge n. 175 del 2025 all'articolo 2 reca disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee. In particolare, con la lettera *h)* del comma 1 si introduce un nuovo articolo (11-*bis* nel decreto legislativo n. 190 del 2024, rubricato « Aree idonee su terraferma ». In tal modo, in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si è inteso definire la disciplina delle aree idonee, integrata con disposizioni atte a rendere la medesima pienamente esaustiva, senza necessità del ricorso ad atti attuativi.

In particolare, il comma 2 del nuovo articolo (11-*bis* riproduce le disposizioni già contenute all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021 coordinandole, sul piano meramente formale, al comma 1 del nuovo articolo 11-*bis* e specificando infine che è sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici – così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto-legge – attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non vi siano criticità interpretative, in quanto il citato comma 2 esplicitamente richiama le aree rispetto alle quali è derogato il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola, facendo salva in ogni caso la possibilità di installare impianti agrivoltaici.

Con specifico riferimento al quesito posto, si rammenta che la direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane, citata dall'Interrogante, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Gli Stati membri dovranno completare il recepimento delle relative disposizioni nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 31 luglio 2027.

In particolare, l'articolo 11 della Direttiva fissa l'obiettivo nazionale del progressivo incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di conseguire la neutralità energetica degli impianti con carico pari o superiore a 10 mila abitanti equivalenti entro il 31 dicembre 2045. Con il predetto articolo 11 viene altresì introdotto l'obbligo di effettuare *audit* energetici per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico superiore a 10.000 abitanti equivalenti e per le relative reti fognarie afferenti. Tali *audit* dovranno individuare misure efficaci volte a incrementare l'utilizzo e la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo all'individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas, nonché al recupero e all'utilizzo del calore di scarto, in loco ovvero tramite sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento, contribuendo al contempo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Si rappresenta che con la legge di delegazione europea 2025, la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha già avviato l'*iter* di recepimento delle nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva, ai fini della modifica della normativa vigente. Pertanto, le disposizioni sopra richiamate, una volta recepite nell'ordinamento nazionale, dovranno essere attuate dai Soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, al fine di favorire l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Eventuali ulteriori modifiche normative saranno valutate di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministero della cultura, in modo da assicurare in ogni caso un equilibrio tra produzione energetica e salvaguardia dell'utilizzo del suolo e tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ALLEGATO 2

5-05491 Pavanelli: Iniziative di competenza per accelerare e garantire la progressiva attuazione del sistema dei prezzi zonali dell'energia elettrica.

TESTO DELLA RISPOSTA

In attuazione del decreto legislativo n. 210 del 2021, il decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 aprile 2024 ha disposto che ARERA disciplinasse il meccanismo transitorio di perequazione a compensazione dell'eventuale differenza tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento calcolato dal GME, da applicarsi per tutti i clienti finali almeno fino al 31 dicembre 2025. Il decreto ha altresì disposto che ARERA definisse tempi e modalità per il superamento del meccanismo di perequazione, eventualmente prevedendo modalità di applicazione differenziate tra le diverse categorie di clienti finali, assicurando che le modifiche al meccanismo fossero efficaci non prima di 12 mesi dalla relativa adozione.

Come osservato dall'Onorevole interrogante, ARERA ha disciplinato il meccanismo di perequazione, a seguito di una consultazione pubblica, con apposita delibera del 23 luglio 2024, in linea con le indicazioni del predetto decreto ministeriale, prevedendo l'applicazione della componente perequativa agli operatori del mercato all'ingrosso. Nella delibera, ARERA evidenziava che non risultavano in quel momento disponibili elementi sufficienti per definire i criteri per un eventuale superamento della componente compensativa. Venivano pertanto rinviate le valutazioni in merito ad un successivo documento, tenendo conto dell'esigenza, manifestata dagli operatori, di rendere note eventuali modifiche all'assetto esistente con un anticipo di almeno 24 mesi, in modo da minimizzare l'impatto sui contratti già stipulati con i clienti finali.

Si può osservare che, in continuità con quanto svolto in precedenza dal Prezzo Unico Nazionale (PUN), il meccanismo perequativo svolge transitoriamente una funzione redistributiva del costo dell'energia elettrica dalle zone con prezzi zonali più bassi a favore delle zone con prezzi zonali più alti. L'impatto di tale meccanismo dipende dall'entità dei differenziali di prezzo tra le diverse zone, che in prospettiva è prevista in riduzione, anche per effetto della diffusione della generazione da fonti rinnovabili, dello sviluppo della rete e in particolare dei sistemi di accumulo.

L'approccio adottato si fonda sulla necessità di un graduale superamento dell'attuale meccanismo, prevedendo la possibilità di tempistiche differenziate per tipologia di clienti finali, in ragione del loro diverso contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema, nonché in considerazione delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato al dettaglio per le diverse tipologie di clienti.

Tutto ciò premesso, rinviando alla competenza di ARERA circa le modalità e le tempistiche di superamento del meccanismo perequativo, si condivide l'obiettivo di una maggiore partecipazione della domanda e delle risorse distribuite ai mercati energetici, nonché di un loro ruolo più attivo nella transizione energetica e nell'offerta di flessibilità, anche attraverso la diffusa consapevolezza dei vantaggi economici della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'elettrificazione dei consumi.

A tal fine si conferma l'impegno del Ministero, nell'ambito delle sue competenze, in funzione di una maggiore efficienza del mercato elettrico, e del rafforzamento degli strumenti di accesso dei consumatori ai benefici dell'energia rinnovabile. Quanto sopra, anche mediante la promozione delle forme di condivisione dell'energia e delle comunità energetiche rinnovabili, nonché dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili, da ultimo con le misure del decreto-legge n. 21 del 2026 – cosiddetto decreto-legge Bollette.

ALLEGATO 3

5-05492 Casasco: Iniziative di competenza concernenti il meccanismo CBAM e il sistema ETS finalizzate a coniugare obiettivi di decarbonizzazione e competitività delle imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla posizione italiana sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e sul sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), il Governo ritiene essenziale che la prossima revisione dei due strumenti sia affrontata in modo coordinato, tenendo conto della stretta interdipendenza tra la progressiva eliminazione delle assegnazioni gratuite e la piena operatività del CBAM.

L'Italia considera prioritario verificare, sulla base di evidenze concrete e di un'approfondita valutazione d'impatto, l'effettiva capacità del CBAM di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (cosiddetto « *carbon leakage* »), e di garantire condizioni di concorrenza eque tra produttori europei e concorrenti extra-UE. In tale contesto, appare necessario che ogni decisione relativa alla progressiva eliminazione delle quote gratuite sia adeguatamente calibrata rispetto ai risultati conseguiti dal meccanismo CBAM.

Parallelamente, il Governo ritiene fondamentale assicurare, anche oltre il 2030, adeguate misure di compensazione dei costi indiretti derivanti dal sistema ETS. Quanto sopra vale in particolare per i settori industriali maggiormente esposti alla concorrenza internazionale, e caratterizzati da elevata intensità energetica.

L'Italia evidenzia inoltre la necessità di affrontare, nell'ambito della revisione del sistema ETS, il tema della competitività delle esportazioni europee verso i mercati extra-UE. Infatti, mentre il CBAM è concepito per riequilibrare i costi climatici associati alle importazioni, le produzioni europee destinate all'esportazione continuano a sostenere integralmente gli oneri derivanti dal sistema ETS, con possibili effetti negativi sulla loro capacità competitiva nei mercati globali.

Per tale ragione, il Governo sostiene l'opportunità che la Commissione europea valuti possibili soluzioni, attraverso un'approfondita analisi d'impatto e nel pieno rispetto degli obiettivi climatici dell'Unione e degli obblighi internazionali applicabili, in modo da preservare la competitività internazionale dell'industria europea, evitando fenomeni di delocalizzazione produttiva e salvaguardando altresì la capacità delle imprese europee di competere e crescere sui mercati globali.

L'obiettivo deve essere quello di coniugare efficacemente il percorso di decarbonizzazione dell'economia europea con il mantenimento di una solida base industriale e manifatturiera, assicurando che la transizione climatica rappresenti un fattore di innovazione, crescita e competitività per il sistema produttivo europeo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 167

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 CNEL. *(Seguito dell'esame e rinvio)* 167

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 177

Disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva. C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 173

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 173

5-05507 Tucci: Sulla verifica, da parte dei competenti organi di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della corretta gestione del rischio stress lavoro-correlato all'interno del Fondo interprofessionale For.Te 174

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 179

5-05508 Soumahoro: Iniziative volte a favorire la permanenza volontaria nel mercato del lavoro dei soggetti che abbiano maturato i requisiti pensionistici 174

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 180

5-05509 Mari: Sulla mancata erogazione della Cigs ai lavoratori dello stabilimento di Guspini della Cermed – Ceramica Mediterranea Spa 174

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 182

5-05510 Gribaudo: Sulle criticità derivanti dal forte squilibrio tra iscritti attivi e prestazioni da erogare per il Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani « Fiorenzo Casella » 175

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 183

5-05511 Rizzetto: Sulle iniziative volte a salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali presso la Kito Chain Italia Srl di Tarvisio 175

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 185

5-05523 Tassinari: Misure volte a salvaguardare i lavoratori della BIPRES presso gli stabilimenti di Rocca San Casciano e Portico di Romagna 175

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 187

ERRATA CORRIGE 176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.
C. 2554 CNEL.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame delle proposte emendative.

Ricorda poi che nella seduta del 29 aprile scorso la Commissione ha esaminato le proposte emendative del fascicolo fino all'emendamento Scotto. 1.13, che è stato accantonato.

Avverte quindi che nella seduta odierna si riprenderà l'esame dall'emendamento Scotto 1.14, su cui è stato espresso un parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

Ricorda altresì il parere favorevole sull'emendamento Barzotti 1.30, purché riformulato nel medesimo testo dell'emendamento Scotto 1.14.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente Rizzetto di disporre una breve sospensione dei lavori della seduta, per consentire ai deputati di valutare pienamente le proposte di riformulazione degli emendamenti presentate dal relatore.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, precisato che le proposte di riformulazione sono state già pubblicate in allegato al resoconto della precedente seduta dello scorso 29 aprile, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Barzotti 1.30 accettano la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Scotto. 1.14 e Barzotti 1.30 come riformulato nel medesimo testo dell'emendamento Scotto 1.14 *(vedi allegato 1)* e respinge l'emendamento Mari 1.15.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, ricorda il parere favorevole sugli emendamenti Aiello 1.16 e Tucci 1.18, purché riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Tenerini 1.17.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.16 a sua prima firma, nel dichiarare di non accettare la proposta di riformulazione del relatore, osserva come la sua proposta emendativa, volta a introdurre princìpi di prevenzione e protezione dai rischi emergenti derivanti dalle nuove tecnologie e dall'intelligenza artificiale, differisca rispetto all'emendamento Tenerini 1.17, teso quest'ultimo, invece, a introdurre princìpi di trasparenza, di controllo umano e di tutela della dignità del lavoratore.

Constata, in conclusione, di non rilevare i princìpi alla base del suo emendamento 1.16, in ordine alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, nel testo dell'emendamento Tenerini 1.17.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, replicando al deputato Aiello, fa presente che il concetto di controllo umano e di tutela della dignità del lavoratore, di cui all'emendamento Tenerini 1.17, di fatto ricomprende i princìpi enunciati dall'emendamento Aiello 1.16.

Davide AIELLO (M5S) ritiene che, essendo la tematica in esame di importanza primaria per il gruppo del M5S, è necessario inserire nel testo dell'emendamento da approvare un espresso riferimento ai princìpi di prevenzione e protezione dai rischi emergenti derivanti dalle nuove tecnologie e dall'intelligenza artificiale.

Diversamente, chiede al Presidente di disporre l'accantonamento dell'emendamento Aiello 1.16.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, recependo l'istanza del deputato Aiello, dispone l'accantonamento degli emendamenti Aiello 1.16, Tenerini 1.17 e Tucci 1.18.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Scotto 1.19 e 1.20 *(vedi allegato 1)*.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Barzotti 1.21 è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia.

Davide AIELLO (M5S) chiedere di conoscere le ragioni che hanno condotto alla pronuncia dell'inammissibilità dell'emendamento Barzotti 1.21.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, fa presente che la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame risale alla precedente seduta del 3 febbraio 2026.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Carotenuto 1.22, osserva che la proposta emendativa è fondamentale per suscitare, da parte del Governo e della Commissione, un supplemento di riflessione rispetto al tema delle retribuzioni.

Precisa preliminarmente che si tratta di una proposta emendativa volta a introdurre, tra le iniziative adottate in azienda, quelle finalizzate a definire un limite agli emolumenti degli organi amministrativi di vertice di società, enti, organismi e fondazioni, incluse le società quotate o non quotate, che non sia superiore a cinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società o dell'organismo ovvero dell'amministrazione di appartenenza.

Specifica che la suddetta proposta può rappresentare un tentativo per ridurre il *gap* salariale, proprio grazie alla previsione di un tetto alla retribuzione dei dirigenti rispetto alla retribuzione dei lavoratori con qualifiche inferiori.

Osserva peraltro che, preso atto dell'apertura iniziale dei partiti di maggioranza rispetto al tema in esame, tanto da arrivare a sponsorizzare la diffusione del cosiddetto modello aziendale Olivetti, l'emendamento Carotenuto 1.22 consentirebbe anche di reperire le risorse finanziarie per l'adeguamento degli stipendi dei lavoratori che guadagnano di meno.

Rileva altresì come l'avvicinare il valore degli stipendi dei dirigenti e quelli della classe operaia permetta la riduzione del divario economico e sociale tra gli stessi. Un altro giovamento riguarda il riequilibrio del potere d'acquisto degli operai, ormai molto ridotto, rispetto a quello dei dirigenti, atteso che molti lavoratori, oggi, sono a rischio di povertà e necessitano di stipendi adeguati, ciò che del resto dovrebbe perseguire il provvedimento in esame che si propone, a partire dal titolo, la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.

Tanto premesso, chiede al Governo di riconsiderare la posizione assunta rispetto alla proposta emendativa in commento.

La Commissione respinge l'emendamento Carotenuto 1.22.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Gribaudo 1.23 è tuttora da considerarsi accantonato.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Carotenuto 1.24 di cui è

cofirmatario, rileva che si tratta di una proposta emendativa volta a introdurre, tra le iniziative adottate in azienda, quelle finalizzate ad adottare, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, misure finalizzate al sostegno al reddito, all'inclusione sociale, alla dignità della persona e al contrasto alla povertà, tenendo conto dell'indice ISTAT sulla povertà. Prende atto con soddisfazione del parere favorevole del relatore e del Governo sul predetto emendamento, ma esprime tuttavia disappunto per il fatto che sia stato respinto l'emendamento Carotenuto 1.22, che perseguiva, a suo avviso, la medesima finalità.

Si interroga, quindi, come sia possibile realizzare le citate misure senza previamente ridurre la retribuzione dei *manager*, dichiarando pertanto di non trovare coerente la diversa formulazione dei pareri sugli emendamenti Carotenuto 1.22 e 1.24 da parte del relatore e del Governo.

Tanto premesso, ribadisce la soddisfazione per il parere favorevole riferito all'emendamento Carotenuto 1.24.

La Commissione approva l'emendamento Carotenuto 1.24 *(vedi allegato 1)*.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Carotenuto 1.25 di cui è cofirmatario, chiede di conoscere la motivazione che ha condotto relatore e Governo ad esprimere un parere contrario sulla proposta emendativa in esame.

Osserva anzitutto che si tratta di una proposta emendativa volta ad introdurre un sistema di certificazione della fraternità nei luoghi di lavoro per le imprese che adottano le buone pratiche previste dal provvedimento, precisando che la certificazione costituirebbe un criterio preferenziale per accedere a incentivi e misure di sostegno pubblico. Peraltro si dispone che la contrattazione collettiva possa prevedere ulteriori misure premiali per le imprese che conseguono la certificazione.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, rileva che la contrarietà espressa da relatore e Governo rispetto alla proposta emendativa Carotenuto 1.25 si giustifica, in particolare, per l'impianto della disposizione, che, tra l'altro, prevede che i requisiti minimi di conformità e le modalità di rilascio della certificazione sia stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo alle modalità di attuazione del sistema di certificazione delle imprese, mentre sarebbe preferibile riservare alla contrattazione collettiva l'individuazione dei requisiti minimi di conformità e delle modalità di rilascio della certificazione.

La Commissione respinge l'emendamento Carotenuto 1.25.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.26 a sua prima firma, fa presente che la proposta emendativa è volta a introdurre, tra le iniziative da adottare in azienda, quelle destinate a misure finalizzate all'introduzione del lavoro agile come diritto sempre esercitabile dal lavoratore, purché la mansione lavorativa lo consenta. Tale ultima precisazione è volta proprio ad evitare problemi organizzativi da parte delle imprese e delle amministrazioni interessate.

Osserva quindi che oggi, rispetto al passato, sono molti i lavori le cui modalità operative vengono prestate in modalità agile, portando l'esempio degli operatori digitali che svolgono il loro lavoro da remoto nella piena normalità.

Precisa quindi che il diritto al lavoro agile, sempre esercitabile del lavoratore, non è tuttavia esigibile da parte della totalità dei lavoratori richiedenti ma soltanto compatibilmente rispetto alla mansione svolta.

Dichiara, infine, che a suo giudizio il Governo continua a rimanere arroccato sulle proprie posizioni, contrarie allo svolgimento del lavoro in modalità agile, preferendo in tal modo un modello di Paese non aggiornato in tema di flessibilità del lavoro.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Aiello 1.26 e Barzotti 1.27.

La Commissione respinge l'emendamento Aiello 1.26.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che i presentatori dell'emendamento Barzotti 1.27 accettano la riformulazione proposta da relatore e Governo.

La Commissione approva l'emendamento Barzotti 1.27, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Barzotti 1.28 di cui è cofirmatario, afferma che la riformulazione proposta dal relatore fa riferimento, tra le iniziative adottate in azienda, a quelle destinate a misure finalizzate ad incentivare l'uso degli strumenti di *welfare* integrativo previsti nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Ritiene che la proposta di riformulazione in commento rischia di annacquare la previsione dell'emendamento Barzotti 1.28, volto invece, più puntualmente, a introdurre misure finalizzate al rimborso delle spese mediche e cure per malattia professionale.

Nel rilevare come, nell'ambito dell'esame del « Decreto 1° maggio », è stato approvato un emendamento della maggioranza relativo all'introduzione di criteri di *welfare*, che rientra nella medesima logica, dichiara pertanto di non accettare la proposta di riformulazione dei relatori sull'emendamento Barzotti 1.28, così come la logica estensiva sottesa alla medesima riformulazione, che mira, di fatto, a incentivare l'uso degli strumenti di *welfare* integrativo.

Francesco MARI (AVS) e Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiarano la loro astensione rispetto alla votazione dell'emendamento Barzotti 1.28.

La Commissione respinge l'emendamento Barzotti 1.28.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Sportiello 1.29 di cui è cofirmatario, ritiene molto grave che il relatore e il Governo si siano limitati ad invitare i presentatori dello stesso emendamento al suo ritiro, anziché assumere una posizione chiara rispetto al congedo obbligatorio genitoriale paritario ivi trattato, al limite esprimendo un parere contrario.

Afferma che, di frequente, la retorica dei partiti di maggioranza li porta ad affermare di tenere al tema della famiglia ma è grazie a un emendamento presentato da esponenti di minoranza che si prova ad adottare misure finalizzate all'introduzione del congedo obbligatorio genitoriale paritario, che permetterebbe anche al padre lavoratore di seguire la propria prole sin dai primi mesi di vita.

Osserva quindi che la fraternità tra lavoratori nei luoghi di lavoro si realizza anche attraverso il congedo paritario o gli aumenti salariali.

Nel rimarcare come i programmi elettorali dei partiti della maggioranza si basino sul tema della famiglia, biasima la scelta di relatore e Governo di proporre un invito al ritiro dell'emendamento in esame, chiedendo agli stessi di assumere una posizione netta.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Sportiello 1.29, riferisce di far fatica a comprendere la natura del parere espresso dal relatore e dal Governo, consistente nell'invito al ritiro dell'emendamento in esame, in quanto l'approvazione delle finalità delle iniziative adottate dall'azienda, come quella dell'adozione di misure finalizzate all'introduzione del congedo obbligatorio genitoriale paritario, non determina automaticamente l'introduzione, nell'ordinamento giuridico, del congedo obbligatorio genitoriale paritario, essendo la proposta emendativa volta esclusivamente a introdurre princìpi direttivi.

Ricorda quindi la recente bocciatura, da parte delle forze di maggioranza, della proposta di legge, a firma congiunta delle forze di opposizione, sul congedo parentale paritario, rispetto alla quale le forze di maggioranza hanno manifestato una certa condivisione, seppure su grandi linee, senza tuttavia provare a reperire le risorse economiche necessarie a garantire la necessaria copertura finanziaria.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* precisa che nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea i partiti di maggioranza hanno mostrato un'apertura rispetto al tema del congedo parentale paritario che, tuttavia, non può essere sostenuto e approvato in forma di emendamento in Commissione. La maggioranza, quindi, si è espressa per la ripresa di un confronto anche sulle premialità riferite al congedo parentale paritario.

Osserva, tuttavia, che l'applicazione del congedo parentale paritario potrebbe determinare problemi organizzativi nelle piccole aziende qualora, per esempio, entrambi i genitori ne usufruissero contestualmente per un periodo significativo.

Conferma, quindi, l'apertura delle forze di maggioranza rispetto al rafforzamento della misura del congedo parentale, non attraverso l'approvazione di un emendamento nell'ambito del presente provvedimento ma in maniera più organica.

Davide AIELLO (M5S), replicando al presidente Rizzetto, prende atto della disponibilità a riprendere il confronto su un tema tanto caro a tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.

Osserva, tuttavia, che il congedo paritario si riferisce ai padri in quanto le madri hanno già diritto al periodo di astensione dal lavoro, dalla gestazione al parto. Il problema attuale, quindi, ricade sulla figura dei padri che devono avere lo stesso diritto a sostenere la propria famiglia in un momento particolare della vita.

Ritiene sbagliato un approccio che si limita a concentrarsi sui numeri, in quanto lo stesso genera disparità di trattamento tra chi può esercitare dei diritti e chi invece non può farlo.

Sottolinea quindi l'importanza di favorire un metodo di lavoro che possa aprire la strada rispetto al tema dei congedi parentali, atteso che l'emendamento Sportiello 1.29 non introduce l'istituto del congedo obbligatorio genitoriale paritario ma si limita a indicare delle linee guida ideali per tutelare i diritti dei lavoratori. In merito afferma che sarà poi necessaria una legge organica che possa introdurre e disciplinare tale istituto, e non solo prevedere incentivi o *bonus* di sostegno alla genitorialità.

Osserva altresì come nel mercato del lavoro siano presenti sia aziende in grado di garantire il rispetto dei diritti riconosciuti ai lavoratori sia aziende che non riescono a fare altrettanto, contribuendo così ad aumentare la disparità tra lavoratori.

Nel rilevare, inoltre, che misure similari costituiscono un reale incentivo per le famiglie e, di conseguenza, una spinta per la ripresa della natalità in Italia, affetta da un triste inverno demografico, afferma che un prossimo obiettivo potrebbe essere l'introduzione generalizzata del congedo parentale obbligatorio.

Ciò posto, chiede al presidente Rizzetto di valutare l'accantonamento della proposta emendativa in esame, anche al fine di favorire un'ulteriore riflessione da parte dei partiti di maggioranza.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* ritiene di non poter accogliere la richiesta di accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 1.29.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON chiede al presidente Rizzetto di disporre una breve sospensione della seduta.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* non essendovi obiezioni in merito, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che i deputati Tassinari e Malagola sottoscrivono l'emendamento Tenerini 1.31. Prende atto quindi che la deputata Tassinari, in qualità di cofirmataria, accetta la proposta di riformulazione del predetto emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Tenerini 1.31, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* comunica che l'emendamento Tenerini 1.8 risulta quindi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Tenerini 1.31, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Mari 1.32.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Tucci 1.33.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Tucci 1.33, come riformulato *(vedi allegato 1)*, nonché l'emendamento Scotto 1.34 *(vedi allegato 1)*, e respinge l'emendamento Scotto 1.35.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Carotenuto 1.36 di cui è cofirmatario, dichiara di non poter accettare la riformulazione proposta dal relatore, poiché viene espunto il riferimento alla neurodivergenza, che, in casi di particolare gravità, può essere esporre il lavoratore a rischi di esclusione come potrebbe succedere per la disabilità. Invita pertanto ad accantonare la proposta emendativa per una ulteriore riflessione.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Carotenuto 1.36. Prende atto inoltre che i presentatori dell'emendamento Barzotti 1.37 non accettano la riformulazione proposta dal relatore e lo pone quindi in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Barzotti 1.37.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione, in un identico testo, degli emendamenti Carotenuto 1.38 e Barzotti 1.39.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carotenuto 1.38 e Barzotti 1.39, come riformulati in un identico testo *(vedi allegato 1)*, respinge gli emendamenti Carotenuto 1.40 e 1.41, nonché Tucci 1.42.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che la deputata Tassinari sottoscrive l'emendamento Tenerini 1.44.

La Commissione approva l'emendamento Tenerini 1.44 *(vedi allegato 1)*.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che la deputata Tassinari sottoscrive l'emendamento Tenerini 1.45 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Tenerini 1.45, come riformulato *(vedi allegato 1)*, e respinge l'emendamento Mari 1.46.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che la deputata Tassinari sottoscrive l'emendamento Tenerini 1.47.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Tenerini 1.47 *(vedi allegato 1)* e respinge l'emendamento Mari 1.48.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che i presentatori dell'emendamento Aiello 1.49 ne accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Aiello 1.49 come riformulato *(vedi allegato 1)* e respinge gli emendamenti Tucci 1.50, Mari 1.51, Tucci 1.52, Carotenuto 1.53.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Aiello 1.55 nell'identico testo dell'emendamento Tucci 1.54.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Tucci 1.54 e Aiello 1.55, come riformulato *(vedi alle-*

gato 1), e respinge l'articolo aggiuntivo Scotto 1.01.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* prende atto che la deputata Tassinari sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tenerini 1.02 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tenerini 1.02, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di non accedere all'invito al ritiro delle proposte emendative Tit.1, Tit.2 e Tit.3, volte ad inserire nel titolo del provvedimento anche il riferimento alla libertà e all'uguaglianza nei luoghi di lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore,* nel ricordare che il riferimento alla libertà nei luoghi di lavoro è stato già inserito con l'approvazione dell'emendamento Scotto 1.3, prende atto che i presentatori ritirano gli [(1)] emendamenti Tit.1 e Tit.3, disponendo invece l'accantonamento dell'emendamento Tit.2. Prende atto che tale proposta emendativa è sottoscritta dai deputati Laus e Soumahoro. Avverte, dunque, che l'esame delle proposte emendative proseguirà nella prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva.

C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente,* avverte che, essendosi concluso il ciclo di audizioni previsto, nella seduta odierna si provvederà all'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

Chiede quindi al relatore, onorevole Giovine, di fornire indicazioni circa l'individuazione della proposta di legge da adottare come testo base.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2733 Rizzetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2733 Rizzetto.

Walter RIZZETTO, *presidente,* ricorda che, come stabilito nell'ambito della riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base è stato fissato per martedì 30 giugno prossimo, alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del Presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 703 del 30 giugno 2026.

5-05507 Tucci: Sulla verifica, da parte dei competenti organi di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della corretta gestione del rischio stress lavoro-correlato all'interno del Fondo interprofessionale For.Te.

Riccardo TUCCI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Riccardo TUCCI (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, esprime apprezzamento per la possibilità, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di impegnarsi a valutare ulteriori approfondimenti da parte del competente Ispettorato di Area Metropolitana di Roma.

Riferisce quindi della circostanza che il Fondo interprofessionale For.Te. gestisce molti fondi pubblici e che dal documento di « Valutazione soggettiva del rischio da Stress Lavoro-Correlato (SLC) – Giugno 2025 » del predetto Fondo emergerebbero diffuse criticità.

Osserva poi che tanti elementi contenuti nella citata Valutazione confermano l'esistenza di una situazione critica per molti lavoratori, sottoposti ad elevato *turnover* e presunti comportamenti vessatori nella gestione del personale da parte della dirigenza, motivo per cui ribadisce l'importanza di un intervento tempestivo da parte del competente Ispettorato del lavoro.

Rileva, inoltre, come il dato che più deve far riflettere sia la percentuale, pari quasi all'80 per cento, di dimissioni volontarie dei lavoratori dal Fondo in questione nonostante gli stipendi medio-alti loro corrisposti, evidenziando il rischio stress lavoro-correlato dei lavoratori in quel contesto aziendale.

5-05508 Soumahoro: Iniziative volte a favorire la permanenza volontaria nel mercato del lavoro dei soggetti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta puntuale fornita, prende atto delle risultanze conseguite in materia di lavoro e, nello specifico, della permanenza volontaria nel mercato del lavoro dei soggetti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, sottolineando altresì la necessità di adottare le politiche del lavoro in maniera tempestiva.

Fa quindi presente che l'Austria ha approvato la possibilità, da parte dei pensionati, di continuare a lavorare entro la soglia di 15.000 euro di reddito annuo esente dalle imposte fiscali.

Conclude sostenendo che un tale sistema potrebbe rappresentare un incentivo anche per il mercato del lavoro italiano.

5-05509 Mari: Sulla mancata erogazione della Cigs ai lavoratori dello stabilimento di Guspini della Cermed – Ceramica Mediterranea Spa.

Francesca GHIRRA (AVS), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, esprime apprezzamento rispetto al fatto che è stato approvato il programma per crisi aziendale e, conseguentemente, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della Cermed, ricordando che solo la scorsa settimana sembravano non esserci adeguate risposte.

Auspica, infine, che l'INPS possa intervenire con tempestività per dare una boccata d'ossigeno non solo ai lavoratori ma anche all'azienda, in attesa che quest'ultima possa riprendere pienamente le proprie attività produttive.

5-05510 Gribaudo: Sulle criticità derivanti dal forte squilibrio tra iscritti attivi e prestazioni da erogare per il Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani « Fiorenzo Casella ».

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), replicando, afferma che solo dopo un anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inteso ricevere una delegazione dei lavoratori e pensionati iscritti al Fondo « Fiorenzo Casella » e che, tuttavia, gli stessi lavoratori e pensionati non hanno ricevuto una risposta compiuta, nonostante la preoccupazione per il loro futuro.

Ritiene tale situazione imbarazzante, in quanto si tratta di un dovere, quello di fornire un chiaro riscontro, da parte del Governo più stabile della storia repubblicana, che invece sceglie di non decidere.

Teme, quindi, che la situazione evidenziata nell'interrogazione in titolo possa protrarsi nel tempo, lamentando un atteggiamento poco incisivo da parte della maggioranza e del Governo.

Ritiene tale *impasse* altresì vergognosa nei confronti degli iscritti attivi, degli iscritti silenti e dei pensionati, cioè di chi la lavorato con serietà ma che, tuttavia, non ottiene risposte circa l'orientamento del Ministero.

Afferma, infine, che le forze di opposizione, nel continuare a monitorare la vicenda dei lavoratori e pensionati interessati, si faranno garanti per promuovere un approfondimento serio, nelle sedi opportune, rispetto alle criticità sollevate.

5-05511 Rizzetto: Sulle iniziative volte a salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali presso la Kito Chain Italia Srl di Tarvisio.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo, dichiara di ritenersi soddisfatto della risposta fornita.

5-05523 Tassinari: Misure volte a salvaguardare i lavoratori della BIPRES presso gli stabilimenti di Rocca San Casciano e Portico di Romagna.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), replicando, ringrazia il Sottosegretario Durigon per l'intervento efficace messo in campo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in accordo con la Regione Emilia-Romagna e con la proprietà dell'azienda BIPRES per salvaguardarne i lavoratori e tutelare, altresì, i livelli occupazionali dalla Valle del Montone.

Osserva, in proposito, come si tratti di una crisi delicata che interessa un territorio particolarmente fragile e che, quindi, auspica il mantenimento di entrambi gli stabilimenti di Rocca San Casciano e Portico di Romagna.

Fa presente, infine, che le attività produttive che riusciranno a contrapporsi alla crisi del settore avranno comunque bisogno di un sostegno futuro da parte delle istituzioni, motivo per cui ringrazia sin da subito il rappresentante del Governo, anche in relazione a quanto sarà possibile mettere in campo per sostenere la BIPRES e le altre aziende bisognose di interventi normativi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 697 del 17 giugno 2026, sono apportate le seguenti modifiche:

a pagina 232, seconda colonna, alla venticinquesima riga le parole: « I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti » sono sostituite dalle seguenti: « Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto »;

a pagina 232, seconda colonna, la ventisettesima riga è soppressa.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 CNEL.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) favorire i processi finalizzati alla riduzione del divario salariale di genere.

*** 1.14.** Scotto, Sarracino.

*** 1.30.** *(Nuova formulazione)* Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 2, lettera f)*, dopo le parole:* processi di aggregazione *aggiungere le seguenti:* , di organizzazione.

1.19. Scotto, Sarracino.

Al comma 2, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole*: maggiormente e.

1.20. Scotto, Sarracino.

Al comma 2, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

g-bis) adottare, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, misure finalizzate al sostegno del reddito, all'inclusione sociale, al rispetto della dignità della persona e al contrasto della povertà, tenendo conto della soglia di povertà calcolata dall'Istituto nazionale di statistica.

1.24. Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Al comma 2, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

g-bis) adottare misure finalizzate al contemperamento dei tempi di vita e di lavoro.

1.27. *(Nuova formulazione)* Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello, Scotto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di assicurare l'effettiva e sostanziale applicazione dei princìpi della presente legge, le iniziative di cui al comma 2 sono adottate e attuate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, definiti dalla contrattazione collettiva di cui al comma 3, con particolare riferimento agli aspetti del benessere lavorativo, della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

1.31. *(Nuova formulazione)* Tenerini, Tassinari, Malagola.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative *aggiungere le seguenti:* a livello nazionale.

1.33. *(Nuova formulazione)* Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: comparativamente più rappresentative, *aggiungere le seguenti:* volta a individuare forme di tutela più favorevoli rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

1.34. Scotto, Sarracino.

Al comma 3, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

c-bis) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

*** 1.38.** *(Nuova formulazione)* Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

*** 1.39.** *(Nuova formulazione)* Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure previste dal presente comma non possono in alcun caso sostituire diritti, tutele o prestazioni garantite dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1.44. Tenerini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le iniziative di cui alla presente legge sono adottate su base volontaria. Le imprese che vi aderiscono possono accedere in via prioritaria, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli strumenti di incentivazione del *welfare* aziendale e alle altre misure di agevolazione già previste dalla normativa vigente.

1.45. *(Nuova formulazione)* Tenerini.

Al comma 4, dopo le parole: una commissione nazionale di raccolta e di valutazione delle buone pratiche, *aggiungere le seguenti:* che può avvalersi, per le finalità di cui al presente comma, anche del contributo di enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, mediante consultazioni, audizioni o acquisizione di contributi tecnici e documentali,.

1.47. Tenerini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui alla presente legge, il monitoraggio dei contratti collettivi è assicurato attraverso l'integrazione tra le banche di dati in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fermo restando l'obbligo di deposito telematico previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

1.49. *(Nuova formulazione)* Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, presenta ogni due anni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla diffusione delle buone pratiche e sugli effetti prodotti con riferimento al benessere lavorativo, all'inclusione, alla sicurezza e alla partecipazione alla gestione dell'impresa.

*** 1.54.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

*** 1.55.** *(Nuova formulazione)* Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) misure di valorizzazione economica e di *welfare* aziendale, collegate ai risultati organizzativi e produttivi conseguiti.

1.02. *(Nuova formulazione)* Tenerini.

ALLEGATO 2

5-05507 Tucci: Sulla verifica, da parte dei competenti organi di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della corretta gestione del rischio stress lavoro-correlato all'interno del Fondo interprofessionale For.Te.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo viene richiamata l'attenzione sulle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario (Por.Te.),

Al riguardo, preliminarmente, è opportuno sottolineare che tali organismi sono pienamente soggetti agli obblighi datoriali previsti dal testo unico sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). In particolare, l'articolo 28, comma 1, impone al datore di lavoro l'obbligo inderogabile di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i rischi psicosociali, tra cui lo *stress* lavoro-correlato.

In relazione ai fatti e alle questioni segnalate nell'interrogazione in esame, sulla base delle informazioni acquisite dal competente Ispettorato di Area Metropolitana (IAM) di Roma, si rappresenta che, allo stato degli atti, non risultano pervenute richieste di intervento né ulteriori segnalazioni relative alla specifica vicenda richiamata.

Si evidenzia, inoltre, che le precedenti attività ispettive svolte nei confronti del Fondo Por.Te., avviate presso la sede di Rieti nel mese di marzo 2023 e presso la sede di Roma nel mese di ottobre 2024, hanno riguardato profili amministrativi dei rapporti di lavoro nonché aspetti previdenziali e assicurativi e non hanno dato luogo all'adozione di provvedimenti sanzionatori, né di natura amministrativa né di natura penale.

È altresì opportuno segnalare che, con decreto direttoriale della Direzione generale per le politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e gli incentivi all'occupazione n. 8 del 9 gennaio 2026, sono state adottate le nuove Linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

Le nuove Linee guida hanno profondamente innovato il previgente quadro regolatorio delineato dalla circolare ANPAL n. 1 del 2018, introducendo un significativo rafforzamento dei livelli di qualità e affidabilità organizzativa e gestionale dei fondi e aggiornando, al contempo, gli ambiti della vigilanza mediante l'introduzione di specifici requisiti organizzativi minimi e di standard tecnici di qualità.

In particolare, ai sensi dell'Allegato 1 alle Linee guida, concernente gli standard di funzionamento, i Fondi sono tenuti a dimostrare il possesso di determinati requisiti organizzativi ai fini del mantenimento dell'autorizzazione, tra i quali rientrano le certificazioni concernenti il sistema di gestione per la qualità, la parità di genere e il sistema di gestione sociale, tra le quali assume particolare rilievo la PAS 24000.

L'intervento realizzato dal Ministero rappresenta un significativo passo avanti nel promuovere modelli di gestione fondati su adeguati sistemi di controllo interno e su efficaci strumenti di monitoraggio dei processi organizzativi, idonei a generare valore nel lungo periodo e a prevenire potenziali situazioni di cattiva *governance*.

In conclusione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda, anche ai fini di eventuali ulteriori approfondimenti da parte del competente Ispettorato di Area Metropolitana di Roma.

ALLEGATO 3

5-05508 Soumahoro: Iniziative volte a favorire la permanenza volontaria nel mercato del lavoro dei soggetti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il tema del ricambio generazionale e della sostenibilità demografica è al centro delle agende di *policy*, sia a livello nazionale sia a livello europeo. La transizione tra la forza lavoro *senior* e le nuove generazioni viene affrontata attraverso un insieme di incentivi contributivi, misure di *governance* e strumenti di investimento sociale orientati a specifici settori e contesti produttivi.

Per quanto riguarda le politiche occupazionali, evidenzio che il Programma GOL prevede percorsi specifici di riqualificazione, *upskilling* e *reskilling*, dedicati ai lavoratori *over* 55 finalizzati, rispettivamente, all'aggiornamento e alla riqualifica ione delle competenze, soprattutto nei casi in cui emergano esigenze di adeguamento professionale più complesse o connesse alle trasformazioni tecnologiche e produttive in atto.

Nell'ambito del programma GOL, complessivamente, secondo l'ultima rilevazione al 31 marzo 2026, sono oltre 4,7 milioni (4.744.763) le persone che hanno beneficiato di almeno una misura di politica attiva del lavoro e 927.268 gli individui formati rispetto a un *target* individuato in 800 mila persone a fine giugno 2026 nelle misure attuative del PNRR.

Con specifico riferimento al quesito posto, ricordo che l'articolo 1, comma 286, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento. Tale misura, a seguito delle novelle normative succedutesi nel tempo, ad oggi consente ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico, che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026, come previsto dalla Legge di bilancio 2026, la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota di contribuzione, relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a propria carico. A seguito dell'esercizio di tale facoltà, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento anticipato prevista dalla normativa vigente e successiva alla data di esercizio dell'opzione, come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 marzo 2023, attuativo dell'incentivo, l'importo corrispondente alla contribuzione a carico del lavoratore, che sarebbe stata versata all'ente previdenziale, è integralmente corrisposto al lavoratore ed esente sia da imposizione fiscale sia da contribuzione previdenziale.

Le politiche volte a favorire l'invecchiamento attivo e la permanenza volontaria nel mercato del lavoro si inseriscono in una strategia più ampia che ha come obiettivo prioritario l'aumento dell'occupazione e il rafforzamento della base contributiva del Paese. I risultati conseguiti dal mercato del lavoro italiano confermano la validità di questo approccio: secondo i più recenti dati ISTAT, ad aprile 2026 gli occupati hanno raggiunto il livello record di 24 milioni e 337 mila unità, con un tasso di occupazione pari al 63,1 per cento, il valore più elevato degli ultimi decenni.

Per la prima volta nella storia italiana è stata inoltre superata la soglia dei 10 milioni di donne occupate, a testimonianza di una crescita che interessa in misura crescente anche la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Si tratta di risultati che contribuiscono a rafforzare la sostenibilità del sistema previdenziale e che confermano come la risposta più efficace alle sfide poste dall'invecchiamento della popolazione e dalla transizione

demografica sia rappresentata da una maggiore partecipazione al lavoro, da occupazione di qualità e da carriere lavorative sempre più solide e continuative, in grado di assicurare adeguate prospettive pensionistiche alle generazioni presenti e future.

ALLEGATO 4

5-05509 Mari: Sulla mancata erogazione della Cigs ai lavoratori dello stabilimento di Guspini della Cermed – Ceramica Mediterranea Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla situazione di grave difficoltà che interessa la società Cermed (Ceramica Mediterranea S.p.A.), operante nel comune di Guspini, nella provincia del Sud Sardegna.

Al riguardo, sulla base degli elementi acquisiti in sede istruttoria, si rappresenta che in data 11 maggio 2026 la società ha trasmesso, a mezzo PEC, un'istanza finalizzata all'approvazione del programma di crisi aziendale e alla conseguente concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con riferimento al periodo dal 4 maggio 2026 al 5 luglio 2026. Tale modalità di presentazione si è resa necessaria a causa di anomalie tecniche riscontrate nel funzionamento del portale dedicato all'inoltro delle domande.

Successivamente, in data 21 maggio 2026, la medesima istanza è stata regolarmente inserita anche attraverso la piattaforma telematica CIGSonline.

Con ulteriore nota trasmessa via PEC il 5 giugno 2026, la società ha richiesto la rimodulazione della durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, tenuto conto degli esiti della verifica effettuata dall'INPS in merito alla capienza residua disponibile, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 22, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha seguito con la massima attenzione l'*iter* della procedura, assicurando una tempestiva attività istruttoria e il costante coordinamento con gli enti coinvolti, nella piena consapevolezza della rilevanza occupazionale e produttiva della realtà aziendale interessata.

All'esito della verifica della documentazione prodotta e del completamento dell'istruttoria amministrativa, si segnala che con provvedimento n. 1991 del 19 giugno 2026 è stato approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio al 21 agosto 2026, e conseguentemente è stata autorizzata per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti società, per un massimo di n. 106 unità lavorative.

Al riguardo, l'Inps ha assicurato che provvederà agli adempimenti di competenza nel più breve tempo possibile.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire la piena tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, ha seguito con particolare attenzione l'evoluzione della vicenda e continuerà a farlo, mantenendo un costante confronto con tutti i soggetti coinvolti per il tempestivo riconoscimento degli strumenti di sostegno al reddito previsti dall'ordinamento.

ALLEGATO 5

5-05510 Gribaudo: Sulle criticità derivanti dal forte squilibrio tra iscritti attivi e prestazioni da erogare per il Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani « Fiorenzo Casella ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo viene posta all'attenzione del Governo la complessa e delicata situazione del Fondo complementare « Fiorenzo Casella », destinato ai lavoratori delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa operanti sull'intero territorio nazionale.

Si tratta di una vicenda che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segue con particolare attenzione, nella consapevolezza della sua rilevanza sociale e previdenziale e delle legittime preoccupazioni manifestate dagli iscritti, dai pensionati e dalle rispettive rappresentanze.

Il Fondo integrativo dei lavoratori poligrafici, istituito in regime di deroga, è sottoposto alla vigilanza della COVIP ed è gestito in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, nel quale i flussi contributivi in entrata concorrono al finanziamento delle prestazioni pensionistiche correnti.

L'Autorità di vigilanza ha evidenziato che il Fondo è ammesso allo speciale regime di deroga previsto dall'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 124 del 1993, che attribuisce alle Parti istitutive specifiche competenze, anche in ragione della rilevanza dei flussi di finanziamento posti a carico delle aziende ai fini del riequilibrio e delle eventuali scelte concernenti la rimodulazione delle prestazioni.

Secondo quanto riferito dalla COVIP, negli ultimi anni l'equilibrio finanziario del Fondo, fortemente correlato al rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, ha risentito negativamente non solo dell'incremento del numero dei soggetti in quiescenza, connesso anche all'allungamento della vita media, ma soprattutto della significativa contrazione dell'occupazione nel settore poligrafico ed editoriale.

A fronte di tali criticità strutturali, la COVIP, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, ha ritenuto di procedere allo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del Fondo, assoggettandolo ad amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Testo unico bancario.

In tale contesto, la stessa Autorità ha rappresentato che le Parti istitutive, in rappresentanza della parte datoriale e dei lavoratori dipendenti, hanno sottoscritto un accordo finalizzato a dare continuità al percorso previdenziale degli iscritti attivi mediante il trasferimento verso una forma pensionistica negoziale già istituita, prevedendo al contempo obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro volti a mitigare gli effetti di una mera ripartizione del patrimonio attualmente disponibile, sia per gli iscritti attivi sia per i soggetti già in quiescenza.

Tale accordo, propedeutico all'avvio della fase di liquidazione del Fondo, è stato individuato come uno strumento volto a evitare scenari maggiormente pregiudizievoli, quale l'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, che avrebbe potuto determinare conseguenze ancora più gravose per le platee interessate.

Con riferimento all'ipotesi di un eventuale trasferimento delle posizioni previdenziali all'INPS, richiamata dagli interroganti, occorre evidenziare che tale soluzione non forma attualmente oggetto di procedimenti o iniziative formalmente definite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto, eventuali valu-

tazioni in materia stanno richiedendo approfondimenti di natura tecnica, attuariale e ordinamentale particolarmente complessi, nonché la verifica della loro sostenibilità finanziaria e della compatibilità con il quadro normativo vigente.

Per quanto concerne i dati relativi alla consistenza patrimoniale del Fondo, all'andamento dei flussi contributivi e delle prestazioni nonché agli scenari attuariali di medio-lungo periodo, si rappresenta che tali elementi sono oggetto di analisi e monitoraggio nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria e delle attività di vigilanza della COVIP. Il Ministero continua a seguire con attenzione l'evoluzione del quadro tecnico e finanziario, acquisendo ogni utile elemento informativo ai fini delle valutazioni di competenza.

Ciò premesso, il Governo è pienamente consapevole che la vicenda non può essere affrontata con un approccio meramente liquidatorio o contabile. Al contrario, essa richiede equilibrio, prudenza istituzionale e attenzione concreta alle aspettative previdenziali maturate nel tempo da lavoratori e pensionati di un settore che ha attraversato profondi mutamenti produttivi e occupazionali.

In questa prospettiva, il Ministero del lavoro continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della procedura, valorizzando il confronto con la COVIP, con le Parti istitutive e con tutti i soggetti coinvolti, al fine di verificare ogni possibile soluzione idonea a ridurre l'impatto negativo sugli iscritti e sui pensionati.

Ferma restando l'autonomia delle Parti istitutive e il ruolo proprio dell'Autorità di vigilanza, il Ministero non esclude, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto degli equilibri ordinamentali e finanziari, la possibilità di valutare anche eventuali interventi di carattere normativo che possano accompagnare il percorso di tutela delle platee interessate.

L'obiettivo del Governo è quello di favorire una soluzione sostenibile, equilibrata e rispettosa dei diritti e delle aspettative previdenziali coinvolte, evitando che le difficoltà strutturali del Fondo si traducano in un pregiudizio sproporzionato per lavoratori e pensionati poligrafici.

In conclusione, desidero rassicurare gli iscritti e i pensionati del Fondo Casella: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a presidiare la vicenda con attenzione e senso di responsabilità, nella convinzione che, anche nelle situazioni più complesse, sia dovere delle istituzioni accompagnare i processi di transizione previdenziale con serietà, ascolto e concreta attenzione sociale.

ALLEGATO 6

5-05511 Rizzetto: Sulle iniziative volte a salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali presso la Kito Chain Italia Srl di Tarvisio.

TESTO DELLA RISPOSTA

In ordine al quesito posto dall'Onorevole Presidente concernente la crisi aziendale e la salvaguardia occupazionale riguardante lo stabilimento della ex Weissenfels, oggi Kito Chain Italia S.r.l., sito a Tarvisio, in provincia di Udine, fornisco le informazioni acquisite dalla regione Friuli-Venezia Giulia, espressamente interpellata.

Dal 4 febbraio 2026 il citato stabilimento, presso il quale risultano occupati circa 100 lavoratori, è stato acquisito dalla multinazionale americana Columbus McKinnon, subentrata alla precedente proprietà giapponese. Successivamente all'acquisizione, le Organizzazioni sindacali hanno segnalato alla regione il rischio che la nuova proprietà procedesse alla dichiarazione di un'eccedenza di personale pari a circa 20 unità.

L'Amministrazione regionale ha pertanto convocato un tavolo di confronto in data 13 maggio 2026, nel corso del quale è stato auspicato l'immediato avvio di un dialogo tra le parti sulla base della presentazione, da parte dell'azienda, di un piano industriale in grado di salvaguardare sia la produzione sia i livelli occupazionali dello storico stabilimento dell'Alto Friuli, valorizzando in particolare le attività legate alla produzione di catene e argani, che rappresentano il *core business* del sito e risultano coerenti con le attività del gruppo statunitense.

Nel successivo incontro del 19 maggio scorso, svoltosi presso la regione Friuli-Venezia Giulia, i rappresentanti della nuova proprietà hanno quantificato in 19 il numero delle eccedenze dichiarate sul sito di Fusine. È stato quindi avviato un confronto con le Organizzazioni sindacali sulle modalità di gestione degli esuberi, con un primo incontro tenutosi il 29 maggio. Secondo quanto riferito dalla regione, ulteriori riunioni si sono svolte il 5 e il 12 giugno, mentre un nuovo incontro tra le parti è stato programmato per il prossimo 19 giugno.

L'obiettivo condiviso dall'Amministrazione regionale e dalle Parti sociali è quello di ottenere quanto prima la presentazione di un piano industriale che formalizzi gli investimenti che la proprietà intende realizzare sul sito di Fusine e che contenga adeguate garanzie sul piano industriale e occupazionale. Una volta verificata tale condizione, la regione ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione gli strumenti di politica industriale e del lavoro di propria competenza per contribuire alla tutela dello stabilimento e delle maestranze.

La regione Friuli-Venezia Giulia ha inoltre comunicato di aver già fissato, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, un ulteriore incontro con la società e le parti sociali per la giornata di oggi.

Nel rilevare che sono già in corso gli approfondimenti e l'esame della vicenda da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha, allo stato, ricevuto specifiche richieste di attivazione di tavoli ministeriali o di intervento da parte dei soggetti interessati.

Ciò nondimeno, il Ministero segue con grande attenzione l'evoluzione della situazione, consapevole della rilevanza economica e sociale dello stabilimento per il territorio e delle preoccupazioni espresse dai lavoratori e dalle loro rappresentanze.

Qualora l'evoluzione della vertenza lo renda necessario, il Ministero è sin d'ora pronto ad attivare, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con la regione Friuli-Venezia Giulia e con tutti i soggetti coinvolti, ogni utile strumento pre-

visto dall'ordinamento per favorire il confronto tra le parti, sostenere la continuità produttiva e tutelare i livelli occupazionali.

Il Governo assicura pertanto la massima attenzione sulla vicenda e conferma la piena disponibilità a seguire gli sviluppi del confronto in corso, con l'obiettivo di individuare soluzioni che consentano di salvaguardare il patrimonio produttivo del sito e garantire adeguate tutele ai lavoratori interessati.

ALLEGATO 7

5-05523 Tassinari: Misure volte a salvaguardare i lavoratori della BIPRES presso gli stabilimenti di Rocca San Casciano e Portico di Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio le Onorevoli Interroganti per il quesito volto ad approfondire la complessa situazione economico-produttiva della società BIPRES S.p.A., realtà operante nel settore metalmeccanico terzista per la realizzazione di assemblati in lamiera.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha seguito con costante attenzione l'evolversi della crisi aziendale e le connesse problematiche relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali, attivando gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

In tale contesto, il Ministero ha autorizzato, per il periodo dal 26 agosto 2025 al 24 settembre 2025, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della BIPRES S.p.A., a seguito della sottoscrizione, in data 4 agosto 2025, di un contratto di solidarietà che ha interessato un numero massimo di 27 lavoratori.

Successivamente, con decreto n. 3080 del 22 ottobre 2025, è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015, la proroga per un ulteriore anno del medesimo trattamento, per il periodo dal 25 settembre 2025 al 24 settembre 2026, in favore di un massimo di 26 lavoratori dipendenti della società.

Al fine di acquisire un quadro aggiornato della vicenda, è stata interpellata la regione Emilia-Romagna, che ha confermato il proprio costante coinvolgimento attraverso la convocazione, in data 10 febbraio 2026, di un tavolo tecnico dedicato alla salvaguardia occupazionale, finalizzato all'approfondimento dello stato della crisi aziendale e alla verifica delle possibili prospettive di rilancio industriale.

Nell'ambito delle iniziative di accompagnamento dei lavoratori, il 17 marzo 2026 l'Agenzia regionale per il lavoro ha inoltre promosso un incontro in videoconferenza volto a illustrare le misure di sostegno e i servizi di politica attiva disponibili.

Sul piano delle procedure concorsuali, il Tribunale ordinario di Forlì, con sentenza del 20 marzo 2026, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società, nominando contestualmente la curatrice e autorizzando l'esercizio provvisorio dell'impresa limitatamente al ramo produttivo di Portico, nei termini e alle condizioni stabiliti dal provvedimento giudiziario.

Nel corso del mese di aprile 2026 si sono svolti numerosi incontri tra la curatela, i consulenti incaricati, le organizzazioni sindacali e la regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili sotto il profilo economico e industriale, idonee a preservare, per quanto possibile, i livelli occupazionali e la continuità produttiva dei siti interessati.

Secondo quanto riferito dalla regione Emilia-Romagna, nell'ultimo incontro tenutosi il 29 maggio 2026 la curatrice ha comunicato che, l'organo giudicante, ha confermato la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali esclusivamente per i lavoratori impiegati nel sito di Portico, in ragione della prosecuzione dell'attività produttiva nell'ambito dell'esercizio provvisorio. Per i dipendenti dei siti di Rocca San Casciano e Meldola, invece, è stata disposta la cessazione dei rapporti di lavoro, in conformità alla disciplina vigente e alle determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria.

Nel medesimo incontro, la curatrice ha altresì reso noto che è stata formalmente presentata una manifestazione di interesse

riguardante il solo ramo produttivo di Portico, circostanza che rappresenta un primo elemento di attenzione rispetto alle prospettive di continuità dell'attività.

In conclusione, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con la regione Emilia-Romagna e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda, mantenendo piena disponibilità ad attivare, nell'ambito delle proprie competenze, ogni strumento di sostegno e tutela previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare il reddito dei lavoratori interessati e favorire, ove possibile, il mantenimento delle attività produttive e dell'occupazione nel territorio della Valle del Montone.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 190

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 200

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni *(Deliberazione di una proroga del termine)* 191

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 191

ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo 4.01 del Relatore e relativi subemendamenti) 201

ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) 204

ALLEGATO 4 (Proposte di riformulazione) 207

Sull'ordine dei lavori 197

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 197

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 197

5-05520 Girelli: Iniziative volte a promuovere l'equità di accesso alle cure per la granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA) 197

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 208

5-05521 Zanella: Misure volte a garantire l'accesso gratuito alle indagini di biomonitoraggio dei PFAS, con particolare riferimento alle donne in età fertile 198

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 210

5-05522 Marianna Ricciardi: Sulla revisione del sistema di remunerazione in favore delle farmacie convenzionate per la dispensazione dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale 198

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 211

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari costituzionali, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adottato come testo base, e le abbinate proposte di legge C. 157 Magi e C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

Segnala preliminarmente che il nuovo testo della richiamata proposta di legge C. 2822, adottato quale testo base dalla I Commissione, delinea un sistema elettorale di tipo misto, a base proporzionale, « corretto » dalla previsione di un premio in seggi da assegnare alla lista o coalizione di liste che ottiene più voti, al ricorrere di determinati presupposti. Si prevede, inoltre, la soppressione dei collegi uninominali, nonché l'assegnazione dei seggi loro spettanti ai collegi plurinominali che li contengono.

Fatta salva la disciplina relativa all'assegnazione dei seggi in conseguenza dell'eventuale assegnazione del premio in presenza di determinati requisiti, nonché la distinta disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quella prevista per le elezioni nella circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale – alla Camera – o regionale – al Senato –, tra le liste presentate a livello di collegio plurinominale.

Con riguardo alla disciplina delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, fa presente che esse sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste e al 3 per cento per le singole liste, coalizzate o meno, fatto salvo il ripescaggio, per ogni coalizione, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato resta ferma la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento in una sola regione.

Venendo al premio di governabilità, esso è eventuale e consiste in un ammontare predeterminato nella sua consistenza, essendo pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato. Il premio è assegnato, in entrambe le Camere, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, a patto che essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale in ciascuna delle due Camere, e che essa abbia ottenuto il 42 per cento dei voti validi in ciascuna della due Camere.

Con riferimento alle disposizioni di competenza di questa Commissione, segnala che esse sono contenute nell'articolo 5 dell'abbinata proposta di legge C. 2336 Pavanelli, relativo alla disciplina del voto dei fuori sede.

In particolare, fa presente che tale disposizione al comma 1 riconosce agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o salute, si trovino temporaneamente domiciliati per almeno tre mesi, in un comune italiano appartenente a una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, il diritto di votare nel comune di temporaneo domicilio, secondo le modalità stabilite dall'articolo in esame. Questa possibilità è riconosciuta in occasione dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il comma 3 richiede che alla domanda per esercitare il diritto di voto con tali modalità siano allegati la copia di un documento di identità e della tessera elettorale personale, la certificazione che attesti

l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, il contratto di lavoro oppure il certificato rilasciato dalla struttura pubblica presso la quale sono in corso cure sanitarie.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 17 giugno scorso, si è convenuto sulla necessità di prorogare al 30 dicembre 2026 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni, già previsto per il 30 giugno 2026.

Avendo raggiunto la necessaria intesa in merito con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, pone in votazione la proposta di prorogare al 30 dicembre 2026 il termine dell'indagine conoscitiva in oggetto.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine proposta dal presidente.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. – Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 2825 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2026.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, comunica che alla scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.01 del Relatore sono stati presentati i subemendamenti Ciani 0.4.01.1 e Filippin 0.4.01.2 *(vedi allegato 2)*, i quali risultano ammissibili.

Ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri di competenza sugli emendamenti presentati al disegno di legge e che sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, accantonando talune proposte emendative.

In qualità di relatore, procede quindi ad esprimere i pareri sulle proposte emendative da esaminare, a partire da quelle riferite all'articolo 1.

Esprime, dunque, parere favorevole sugli emendamenti Zanella 1.5 e Malavasi 1.7 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*; esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Di Lauro 1.9, Loizzo 1.10, Rosso 1.11 e Gadda 1.12 a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 1.13, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ciani 1.15.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Girelli 1.18, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Malavasi 1.19.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giagoni 1.20, Rosso 1.21 e Gadda 1.22, nonché sugli emendamenti Filippin 1.43 e Sportiello 1.44, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 1.100; esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Furfaro 1.31 e Sportiello 1.32 e sugli emendamenti Ciani 1.33 e Malavasi 1.34.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Girelli 1.40, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Zanella 1.47 e Filippin 1.64.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 1.78, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*, nonché parere favorevole sull'emendamento Girelli 1.81.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 2.10, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.200.

Esprime parere contrario sull'emendamento Ciani 2.73, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gabellone 2.87, Marianna Ricciardi 2.88, Loizzo 2.89, esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Nevi 2.138 a condizione che sia riformulato nei medesimi termini degli identici emendamenti Gabellone 2.87, Marianna Ricciardi 2.88, Loizzo 2.89.

Esprime parere quindi favorevole sull'emendamento Gadda 2.93, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Di Lauro 2.102, Pretto 2.103, Gabellone 2.104, Furfaro 2.105 e Zanella 2.106, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Esprime parere contrario sull'emendamento Filippin 2.135 e sull'articolo aggiuntivo Baldino 2.01, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Furfaro 4.5, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Girelli 4.12, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Filippin 4.32, Zanella 4.33 e Malavasi 4.34, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 4.35 e sull'emendamento Filippin 4.37, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Propone infine di accantonare i subemendamenti Ciani 0.4.01.1 e Filippin 0.4.01.2, restando altresì accantonato l'articolo aggiuntivo 4.01 a sua firma.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 2.200 del Relatore.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dei subemendamenti Ciani 0.4.01.1 e Filippin 0.4.01.2. Avverte inoltre che la proposta di riformulazione dell'emendamento Zanella 1.5 è stata accettata dalla presentatrice.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 1.5, come riformulato *(vedi allegato 3)*.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 1.12; si intende vi abbiano rinunciato. Avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Malavasi 1.7 è stata accettata dai presentatori. Avverte inoltre che è stata accettata dai rispettivi presentatori la riformulazione degli identici emendamenti Di Lauro 1.9, Loizzo 1.10 e Rosso 1.11.

La Commissione approva gli identici emendamenti Di Lauro 1.9, Loizzo 1.10 e Rosso 1.11, come riformulati *(vedi allegato 3)*. La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zanella 1.13 e approva l'emendamento Ciani 1.15 *(vedi allegato 3)*. Respinge, quindi, l'emendamento Girelli 1.18 e, con distinte votazioni, approva l'emendamento Malavasi 1.19 e l'emendamento Malavasi 1.7, come riformulato *(vedi allegato 3)*.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che la proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Giagoni 1.20, Rosso 1.21 e Filippin 1.43 è stata accettata dai rispettivi presentatori. Constata dunque l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 1.22; si intende vi abbiano rinunciato.

Marianna RICCIARDI (M5S) chiede alla presidenza di poter disporre di ulteriore tempo per valutare la riformulazione proposta sull'emendamento Sportiello 1.44.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, accedendo alla richiesta della collega, dispone, concorde la Commissione, il momentaneo accantonamento degli identici emendamenti Giagoni 1.20, Rosso 1.21, nonché degli emendamenti Filippin 1.43 e Sportiello 1.44.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del Relatore *(vedi allegato 3)* e, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Furfaro 1.31 e Sportiello 1.32, nonché gli emendamenti Ciani 1.33 e Malavasi 1.34.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Girelli 1.40.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Girelli 1.40, come riformulato *(vedi allegato 3)*, nonché gli emendamenti Zanella 1.47 e Filippin 1.64.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Zanella 1.78 è stata accettata dalla presentatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zanella 1.78, come riformulato, e Girelli 1.81*(vedi allegato 3)*.

Gilda SPORTIELLO (M5S) intervenendo sull'emendamento 1.44 a sua prima firma, testé accantonato, rileva come rispetto alla formulazione originaria, la proposta di riformulazione, oltre a inserire gli enti del Terzo settore, mantenga gli enti con scopo di lucro tra i soggetti che possono formare le comunità giovanili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*. A suo giudizio, in tal modo si snaturerebbe la *ratio* originaria della proposta emendativa a sua prima firma. Chiede, in ogni caso, di poter disporre di un lasso di tempo congruo per gli opportuni approfondimenti sulla proposta di riformulazione in questione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, accedendo alla richiesta della collega Sportiello, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 13.10.

Gilda SPORTIELLO (M5S) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.44 per le ragioni esposte nel suo precedente intervento, evidenziando come, in ogni caso, sia opportuno esplicitare il riferimento agli enti del Terzo settore.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP), pur condividendo le considerazioni testé svolte dalla collega Sportiello con riferimento all'opportunità di sopprimere il riferimento agli enti con scopo di lucro, conferma l'intenzione di accettare la riformulazione proposta sul suo emendamento 1.43 proprio al fine di permettere il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 1.44.

Marianna RICCIARDI (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sugli emendamenti Giagoni 1.20, Rosso 1.21 e Filippin 1.43, come riformulati in identico testo.

La Commissione approva gli emendamenti Giagoni 1.20, Rosso 1.21 e Filippin 1.43, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 3)* e respinge l'emendamento Malavasi 2.10.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, fa presente che sull'emendamento Furfaro 2.42, già accantonato nella seduta del 17 giugno scorso, sono ancora in corso alcuni approfondimenti istruttori da parte delle Amministrazioni competenti. Invita pertanto i presentatori a valutarne il ritiro, facendo presente che la Commissione potrà presentare un emendamento di identico tenore nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nell'evidenziare l'importanza del tema del rafforzamento del servizio civile all'estero, prende atto delle precisazioni fornite dal relatore circa la possibilità che esso sia affrontato nel corso del successivo esame del provvedimento. Ritira, quindi l'emendamento Furfaro 2.42, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento 2.200 del Relatore *(vedi allegato 3)*.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Pretto 2.61, Malavasi 2.62 e Gabellone 2.63, sui quali sono ancora in corso accertamenti istruttori da parte del Governo. Analogamente a quanto testé precisato sull'emendamento Furfaro 2.42, ritiene che il relativo contenuto potrà essere oggetto di proposte emendative della Commissione nel corso dell'esame in Assemblea. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.64; si intende vi abbiano rinunciato.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottolinea l'opportunità di presentare in Assemblea un emendamento della Commissione di contenuto analogo a quelli testé ritirati, evidenziando come essi attengano ad un tema – quello dell'inclusione dei giovani con disabilità – della massima importanza.

La Commissione respinge l'emendamento Ciani 2.73.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che la riformulazione proposta sull'emendamento Nevi 2.138 è stata accettata dai suoi presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gabellone 2.87, Marianna Ricciardi 2.88, Loizzo 2.89, nonché l'emendamento Nevi 2.138, come riformulato nei medesimi termini *(vedi allegato 3)*.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.93: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte quindi che la proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Di Lauro 2.102, Pretto 2.103, Gabellone 2.104, Furfaro 2.105 e Zanella 2.106 è stata accettata dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva gli emendamenti Di Lauro 2.102, Pretto 2.103, Gabellone 2.104, Furfaro 2.105 e Zanella 2.106, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 3)*. Respinge, quindi, l'emendamento Filippin 2.135.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Baldino 2.01, di cui è cofirmataria, ricorda come nella precedente seduta avesse chiesto la disponibilità del relatore e del Governo ad esaminarlo congiuntamente all'emendamento 1.100 del Relatore, rilevando come essi vertano su analoga materia.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, manifesta la propria disponibilità a proporre una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Baldino 2.01 nei medesimi termini dell'emendamento 1.100, precisando che, ove vi sia il consenso unanime dei gruppi, la votazione dell'emendamento 1.100 a sua firma potrà essere revocata al fine di votarlo congiuntamente all'articolo aggiuntivo 2.01, qualora la presentatrice accogliesse la proposta riformulazione.

Marianna RICCIARDI (M5S) accetta la riformulazione testé proposta.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, preso atto del consenso unanime dei gruppi, revoca quindi la votazione dell'emendamento 1.100 del Relatore allo scopo di procedere nuovamente alla sua votazione congiuntamente all'articolo aggiuntivo Baldino 2.01, come riformulato.

La Commissione approva gli emendamenti 1.100 del Relatore e Baldino 2.01, come riformulato *(vedi allegato 3)*.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 3.1, Zanella 3.2, Malavasi 3.3, Marianna Ricciardi 3.4 e Sportiello 3.5.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Furfaro 3.6, di cui è cofirmataria, finalizzato a introdurre un riferimento nel testo alla possibilità di accesso ai servizi istituzionali, anche in modalità digitale, semplificata e interoperabile con le piattaforme pubbliche esistenti, domanda chiarimenti circa le ragioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa.

Il Ministro Andrea ABODI precisa che la Carta giovani nazionali è uno strumento in grado di garantire l'interoperabilità nell'ambito delle funzionalità previste nelle applicazioni di servizi pubblici e che, pertanto, la specificazione prevista dall'emendamento Furfaro 3.6 risulta, di fatto, superflua. Manifesta, in ogni caso, la sua disponibilità a valutare un ordine del giorno che rechi i medesimi contenuti della proposta emendativa in questione.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ritiene che il contenuto della proposta emendativa Furfaro 3.6 non si presti a essere trasfuso in un atto di indirizzo, ribadendo come essa meriti di essere accolta nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Furfaro 3.6, Malavasi 3.7 e Zanella 3.8.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.9, volto a precisare che l'accesso alla Carta giovani debba avvenire in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, chiedendo spiegazioni circa le ragioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa in questione.

Il Ministro Andrea ABODI fornisce rassicurazioni sul fatto che la Carta giovani sia già, per sua natura accessibile a tutti i beneficiari, senza alcuna limitazione territoriale. Manifesta quindi la disponibilità del Governo a valutare l'accoglimento di un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento Malavasi 3.9.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ritira l'emendamento 3.9 a sua prima firma.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Girelli 3.10, Zanella 3.11, Ciani 3.12, Filippin 3.13, Zanella 3.14, Malavasi 3.15, Zanella 3.16, Malavasi 4.1 e Filippin 4.2.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Patriarca 4.39 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 4.4 e Ciani 4.3.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori dell'emen-

damento Furfaro 4.5 non hanno accettato la proposta di riformulazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Furfaro 4.5, Malavasi 4.6 e 4.7, Girelli 4.8, Furfaro 4.9 e Filippin 4.10.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento 4.11 a sua prima firma, volto a promuovere interventi mirati in favore dei giovani « Neet », sottolinea la rilevanza del tema trattato, auspicando che il Governo possa valutare l'accoglimento di un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il Ministro Andrea ABODI, nell'evidenziare come il testo del disegno di legge sia finalizzato a preservare le funzioni dell'Osservatorio, manifesta la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento Malavasi 4.11, a condizione che esso sia formulato in modo tale da non snaturare le funzioni ed il ruolo dell'Osservatorio medesimo.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ritira l'emendamento 4.11 a sua prima firma.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che la riformulazione dell'emendamento 4.12 Girelli è stata accettata dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 4.13, Ciani 4.14, Filippin 4.15 e 4.16, Malavasi 4.17, Zanella 4.18, Filippin 4.19, Ciani 4.20, Girelli 4.21, Filippin 4.22, Furfaro 4.23, Zanella 4.24. Malavasi 4.25 e 4.26, Zanella 4.27, Ciani 4.28, Girelli 4.29, Filippin 4.30 e Girelli 4.31.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che le proposte di riformulazione degli emendamenti Filippin 4.32, Zanella 4.33, Malavasi 4.34, Zanella 4.35 e Filippin 4.37 sono state accettate dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 4.32, Zanella 4.33 e Malavasi 4.34 e Zanella 4.35, come riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.36 a sua prima firma, evidenzia preliminarmente come il proprio gruppo abbia manifestato un atteggiamento costruttivo nel corso dell'esame del disegno di legge. Fa quindi presente come l'emendamento in questione non snaturi le funzioni dell'Osservatorio, ampliando la possibilità di partecipazione alle riunioni dello stesso.

Il Ministro Andrea ABODI, nell'invitare i presentatori a ritirare l'emendamento Ciani 4.36, assicura circa la disponibilità del Governo a valutare un ordine del giorno di analogo tenore.

Paolo CIANI (PD-IDP) ritira l'emendamento 4.36 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Filippin 4.37 e 4.12, come riformulati *(vedi allegato 3)* e respinge l'emendamento Zanella 4.38.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, ritira l'articolo aggiuntivo 4.01 a sua firma, dando conto che sono ancora in corso approfondimenti istruttori da parte delle Amministrazioni competenti. In proposito, fa presente che la Commissione potrà presentare un emendamento di analogo contenuto nel corso dell'esame in Assemblea. Avverte, quindi, che in conseguenza del ritiro dell'articolo aggiuntivo 4.01, i relativi subemendamenti Ciani 0.4.01.1 e Filippin 0.4.01.2 si intendono decaduti.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 5.2.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che, essendosi concluse le votazioni delle proposte emendative presentate, il testo del disegno di legge in

esame, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e, successivamente, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 2700.

Non essendovi obiezioni, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.10.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2026.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è attualmente iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 29 giugno e che, allo stato, rimangono ancora accantonate 66 proposte emendative.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO fa presente che sono ancora in corso approfondimenti istruttori su talune proposte emendative accantonate. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Gemmato e considerato quanto convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, avverte che la presidenza si riserva di scrivere al Presidente della Camera per richiedere di posticipare al prossimo calendario dei lavori dell'Assemblea l'avvio della discussione del disegno di legge in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05520 Girelli: Iniziative volte a promuovere l'equità di accesso alle cure per la granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Rilevando come le malattie rare abbiano un significativo impatto sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette, sottolinea la necessità di un impegno sempre maggiore nell'affrontare il tema in questione. Evidenzia in proposito come le politiche che abbiano quale obiettivo la presa in carico di patologie rare debbano tendere a garantire l'integrazione tra servizi, l'equità di accesso, la continuità assistenziale ed il pieno riconoscimento dei bisogni sociali delle persone coinvolte, sottolineando come il tema richieda un forte coordinamento tra le istituzioni ed i professionisti sanitari. Osserva come, nonostante il Piano nazionale preveda un approccio integrato, sia necessario adottare strumenti puntuali, finalizzati anche a recepire quanto emerso dalla recente presentazione di un Libro bianco in materia. Tra essi rientrano la necessaria previsione di Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) a livello nazionale che tenga conto di quanto emerso dalla presentazione del citato Libro bianco; il superamento delle disomogeneità regionali attraverso una *governance* nazionale; l'introduzione di un Registro nazionale che possa costruire un sistema di dati rispetto a questa patologia; un utilizzo ottimale delle risorse che vengono stanziate all'interno del Piano nazionale. Ritiene altresì necessario un coinvolgimento dei medici di medicina generale, finalizzato a coadiuvare il paziente nella scelta dello specialista corretto. In conclusione, auspica un impegno sempre maggiore nell'affrontare il tema delle malattie rare.

5-05521 Zanella: Misure volte a garantire l'accesso gratuito alle indagini di biomonitoraggio dei PFAS, con particolare riferimento alle donne in età fertile.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Luana ZANELLA (AVS), replicando, evidenzia come la risposta del rappresentante del Governo non possa ritenersi esaustiva. Rileva infatti come la nocività dei cosiddetti « inquinanti eterni » sia stata evidenziata nel corso degli anni da molteplici studi, sia a livello internazionale che europeo, e come anche l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) abbia classificato il TFA come sostanza tossica per la riproduzione. Sottolinea quindi la necessità di far fronte a tale problema tramite l'adozione di strumenti concreti, evidenziando come le misure sinora adottate, tra cui il fondo per le attività di ricerca e monitoraggio relative all'inquinamento da PFAS, non siano comunque sufficienti a fronteggiare i rischi sanitari evidenziati nell'atto in esame.

Ribadisce, in conclusione, come la mancanza di prevenzione si riveli inefficiente anche da un punto di vista economico e come quello dei PFAS sia un problema generalizzato, invitando pertanto il Governo ad affrontare con maggiore consapevolezza e responsabilità tale tematica.

5-05522 Marianna Ricciardi: Sulla revisione del sistema di remunerazione in favore delle farmacie convenzionate per la dispensazione dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*, sottolineando come ai fini della ricostruzione dell'andamento della spesa farmaceutica non si possa prescindere dai dati ufficiali.

Prendendo in considerazione infatti i dati ufficiali dell'AIFA, che determina i livelli di spesa del fondo sanitario nazionale con particolare riferimento alla spesa farmaceutica, ricorda che nel quinquennio 2014 – 2019 la spesa sanitaria è cresciuta del 7 per cento; nel quinquennio 2019-2024, del 7,2 per cento e per l'anno 2025 è invece cresciuta soltanto del 5,7 per cento.

Quanto al contenuto degli articoli di stampa che riferiscono dell'aumento della spesa farmaceutica, fa presente come non si tratti di un aumento di spesa quanto di una diversa distribuzione delle risorse, che invece di essere imputate al livello ospedaliero, vengono imputate alle farmacie pubbliche e private convenzionate, garantendo così una maggiore efficienza, essendo spesso le farmacie, soprattutto in zone rurali e disagiate, gli unici presidi stabilmente accessibili. Nell'evidenziare altresì come la modifica della normativa relativa alla remunerazione delle farmacie sia una misura introdotta dai precedenti Esecutivi, rileva come l'attuale Governo si sia limitato a stabilizzare tale misura, prendendo atto di un principio ormai diffuso nei sistemi sanitari europei che è quello di non remunerare semplicemente il prezzo del farmaco, ma valorizzare il servizio professionale reso al cittadino, la prossimità delle cure e la presa in carico.

Ribadendo come la nuova remunerazione delle farmacie non abbia distribuito vantaggi indistinti, ma introdotto un modello più equilibrato e redistributivo, che avvicini la prestazione dei servizi ai livelli del cittadino, evidenzia come anche il rapporto Censis del 2025 abbia confermato un indice di gradimento del 92% degli italiani rispetto ai servizi offerti dalle farmacie, identificandole come un presidio sanitario di prossimità fondamentale per la salute pubblica.

Quanto alle considerazioni personali a lui rivolte in merito al presunto conflitto d'interessi, fa presente di possedere appena un terzo delle quote di una farmacia, senza avere poteri gestionali o di controllo. Ricorda infine che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già esaminato la sua posizione, riconoscendo l'insussistenza di cause di incompatibilità.

Marianna RICCIARDI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Rileva infatti come la misura della remunerazione aggiuntiva per le farmacie, introdotta nel 2021, fosse un contributo straordinario introdotto in via temporanea per supportare la rete di prossimità durante la pandemia di SARS-CoV-2, al fine di coadiuvare le farmacie nella somministrazione dei vaccini. Pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di avvicinare la prestazione dei servizi a livello più prossimo al cittadino, ritiene che la riforma abbia fallito in termini di costi-benefici.

Reputa inoltre la risposta del rappresentante del Governo lacunosa sotto più profili, riferendosi, in particolare, alla revisione del prontuario farmaceutico nazionale e alla mancata revisione delle condizioni contrattuali dei farmacisti. Fa presente, infine, come in un recente comunicato il Ministro della Salute abbia chiesto chiarimenti circa le cause dell'aumento della spesa farmaceutica, rilevando come tale elemento possa mettere in luce incoerenze all'interno dell'Esecutivo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami e abb.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822, recante « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », cui sono abbinate le proposte di legge C. 157 Magi e C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.01 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

All'articolo aggiuntivo 4.01 del Relatore, comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, sostituire le parole:* con sede nel comune dell'Aquila *con le seguenti*: con sedi nei comuni dell'Aquila e di Taranto.

Conseguentemente:

al capoverso comma 2, dopo le parole: del comune dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009 *aggiungere le seguenti*: nonché del comune di Taranto e dei territori limitrofi interessati da processi di riconversione ambientale, economica e sociale conseguenti agli effetti dell'inquinamento industriale e alle connesse esigenze di transizione produttiva e occupazionale;

al capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: tra il comune dell'Aquila, *aggiungere le seguenti:* il comune di Taranto,

al capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al comune dell'Aquila *aggiungere le seguenti*: e al comune di Taranto *e dopo le parole*: con la regione Abruzzo *aggiungere le seguenti*: e la regione Puglia;

al medesimo comma 1, lettera b)*, capoverso comma 3-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Per quanto di rispettiva competenza, il comune di Taranto provvede alla gestione e al funzionamento della sede territoriale del Centro ubicata nel proprio territorio.

0.4.01.1. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin.

All'articolo aggiuntivo 4.01 del Relatore, comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, sostituire le parole*: con sede nel comune dell'Aquila *con le seguenti*: con sede nei comuni dell'Aquila e di Vicenza.

Conseguentemente:

al capoverso comma 2, dopo le parole: del comune dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009 *aggiungere le seguenti*: nonché del comune di Vicenza e dei territori limitrofi interessate dagli effetti ambientali, sanitari e sociali derivanti dalla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);

al capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: tra il comune dell'Aquila, *aggiungere le seguenti*: il comune di Vicenza

al capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al comune dell'Aquila *aggiungere le seguenti*: e al comune di Vicenza *e dopo le parole:* con la regione Abruzzo *aggiungere le seguenti*: e la regione Veneto;

al medesimo comma 1, lettera b)*, capoverso comma 3-*bis*, aggiungere, in fine, il*

seguente periodo: Per quanto di rispettiva competenza, il comune di Vicenza provvede alla gestione e al funzionamento della sede territoriale del Centro ubicata nel proprio territorio.

0.4.01.2. Filippin, Malavasi, Ciani, Furfaro, Girelli.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 10-*bis *del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente il Centro per i giovani e il servizio civile universale)*

1. All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le *seguenti* modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e per rafforzare e promuovere gli interventi in materia di politiche giovanili, è istituito il Centro per i giovani e il servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.

2. Il Centro di cui al comma 1 ha lo scopo di promuovere le attività connesse ai programmi e ai progetti del servizio civile universale e in materia di politiche giovanili, anche attraverso sinergie con altri interventi di orientamento, formazione e cooperazione a livello europeo destinati ai giovani, nonché di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale, ricreativa, sportiva e tecnologica e di incrementare le opportunità di scambio europeo e internazionale del comune dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.

3. Le modalità di fruizione degli immobili destinati al Centro di cui al comma 1 e le attività di cui al comma 2 sono stabilite mediante una convenzione tra il comune dell'Aquila, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La convenzione di cui al presente comma disciplina altresì le modalità di trasferimento delle risorse al comune dell'Aquila per la gestione e il funzionamento del Centro, di cui al comma 3-*bis*, nonché le modalità di raccordo con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la regione Abruzzo per quanto di rispettiva competenza.

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale svolge le funzioni di indirizzo e di monitoraggio nei riguardi del Centro di cui al comma 1, definendone le specifiche finalità e attività anche attraverso il tavolo tecnico di cui al comma 3-*ter*, e assicura finanziariamente la gestione e il funzionamento del Centro medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comune dell'Aquila provvede alla gestione e al funzionamento del Centro nonché allo svolgimento dei compiti relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente.

3-*ter*. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità del Centro di cui al comma 1 e di assicurare la partecipazione e il coordinamento tra le parti istituzionali coinvolte, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale è istituito un tavolo tecnico che riunisce i soggetti istituzionali coinvolti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e servizio civile universale definisce, con proprio decreto, la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo medesimo.

3-*quater*. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di politiche *giovanili* e servizio civile universale possono essere definite ulteriori e

specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo »;

c) al comma 4, le parole: « Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo »;

d) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Centro per i giovani e il servizio civile universale ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo II con la seguente: « Disposizioni in materia di politiche per i giovani e di servizio civile universale ».

4.01. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: al diritto dell'Unione europea *aggiungere le seguenti*: nonché in coerenza con gli atti programmatici adottati nella medesima materia dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e con la strategia sull'equità intergenerazionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2026) 110 *final,* del 5 marzo 2026.

1.5. (*Nuova formulazione*) Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in ambito nazionale *con le seguenti*: in tutto il territorio nazionale.

*** 1.9.** (*Nuova formulazione*) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

*** 1.10.** (*Nuova formulazione*) Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Lazzarini.

*** 1.11.** (*Nuova formulazione*) Rosso.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: politiche per i giovani *aggiungere le seguenti*: , con particolare attenzione a quelli in condizioni di vulnerabilità,.

1.15. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* ruolo degli stessi *aggiungere le seguenti*: , con particolare attenzione ai giovani in condizioni di vulnerabilità, marginalità o disabilità,.

1.19. Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel rispetto del principio di equità intergenerazionale *con le seguenti parole*: nel rispetto dei princìpi di equità intergenerazionale, di parità tra i sessi e di non discriminazione;

1.7. (*Nuova formulazione*) Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani, Girelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) assicurare il coinvolgimento delle autonomie territoriali, prevedendo l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, composto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, quale sede permanente di confronto e di partecipazione a tutela della coerenza e dell'integrazione delle misure adottate a livello territoriale; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati;.

*** 1.100.** Il Relatore

*** 2.01.** (*Nuova formulazione*) Baldino, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: formate *inserire la seguente:* o promosse

1.40. (*Nuova formulazione*) Girelli, Filippin, Furfaro, Ciani, Malavasi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro *aggiungere le seguenti*: e a enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

*** 1.20.** (*Nuova formulazione*) Giagoni, Loizzo, Matone, Pretto, Lazzarini.

*** 1.21.** (*Nuova formulazione*) Rosso

*** 1.43.** (*Nuova formulazione*) Filippin, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) prevedere criteri di rappresentatività delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti, anche mediante una soglia minima di partecipazione di giovani di età compresa tra quattordici e trenta anni non inferiore a un terzo degli associati;.

1.47. Zanella.

Al comma 1, lettera e), *numero 2), sostituire le parole*: e il diritto allo studio *con le seguenti*: , il diritto alla salute e il diritto allo studio.

1.64. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera i), *dopo le parole:* spazi e strumenti di consultazione, *inserire le seguenti:* anche digitali, e di.

1.78. (*Nuova formulazione*) Zanella.

Al comma 1, lettera i), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , anche in coerenza con gli strumenti dell'Unione europea in materia di partecipazione giovanile, quali il dialogo dell'UE con i giovani (*EU Youth Dialogue*), di cui all'allegato 1 della strategia dell'Unione europea per la gioventù, e lo strumento di valutazione denominato « *Youth Check* ».

1.81. Girelli, Ciani, Filippin, Malavasi, Furfaro.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle finalità istituzionali richieste agli enti pubblici *con le seguenti:* tenendo conto anche della capacità organizzativa e delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici.

Conseguentemente, alla lettera e), *sostituire le parole:* regolare il sistema delle verifiche e dei controlli *con le seguenti:* rivedere il sistema dei controlli di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e regolare il sistema delle verifiche di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 40 del 2017.

2.200. Il Relatore.

Al comma 1, lettera g) *dopo le parole:* l'esperienza di servizio civile universale *aggiungere le seguenti:* , assicurandone la piena integrazione nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,.

*** 2.87.** Gabellone.

*** 2.88.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

*** 2.89.** Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Lazzarini.

*** 2.138.** (*Nuova formulazione*) Nevi, Patriarca.

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

g-bis) rivedere le cause di esclusione dei volontari dal servizio civile universale di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche rimodulando quelle legate a condanne penali;

**** 2.102.** (*Nuova formulazione*) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

** **2.103.** (*Nuova formulazione*) Pretto, Loizzo, Giagoni, Matone, Lazzarini.

** **2.104.** (*Nuova formulazione*) Gabellone.

** **2.105.** (*Nuova formulazione*) Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi, Filippin.

** **2.106.** (*Nuova formulazione*) Zanella.

ART. 4.

Al comma 4, dopo le parole: sulla condizione giovanile in Italia *aggiungere le seguenti*: , con riferimento anche alle condizioni sociali, territoriali e formative.

4.32. (*Nuova formulazione*) Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle risultanze delle valutazioni di impatto generazionale di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167.

4.33. (*Nuova formulazione*) Zanella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto annuale di cui al primo periodo è pubblicato in formato aperto e accessibile.

4.34. (*Nuova formulazione*) Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin, Furfaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. L'Osservatorio opera in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurare la coerenza metodologica e l'integrazione delle analisi.

4.35. (*Nuova formulazione*) Zanella.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e garantiscono la pubblicità dei lavori ai sensi della normativa vigente.

4.37. (*Nuova formulazione*) Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. L'Osservatorio trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, corredata del rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia di cui al comma 4, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere.

4.12. (*Nuova formulazione*) Girelli, Ciani, Filippin, Furfaro, Malavasi.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) prevedere che l'istituto del servizio civile universale si rivolge a giovani di età compresa tra diciotto e trenta anni;

2.93. (*Nuova formulazione*) Gadda, Faraone.

ART. 4.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: politiche per i giovani *aggiungere le seguenti:* , anche sulla base degli esiti delle attività di analisi e monitoraggio svolte dal Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3.

4.5. (*Nuova formulazione*) Furfaro, Filippin, Girelli, Malavasi, Ciani.

ALLEGATO 5

5-05520 Girelli: Iniziative volte a promuovere l'equità di accesso alle cure per la granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA).

TESTO DELLA RISPOSTA

Il sistema della *governance* delle malattie rare, sancito dalla legge n. 175 del 2021, in linea con le indicazioni europee, è caratterizzato da un approccio unico e integrato per tutte le patologie rare, piuttosto che per ciascuna di esse.

Le malattie rare sono, infatti, definite come « rare individualmente, ma comuni nel loro insieme ».

Con specifico riferimento alla richiesta dell'Onorevole Interrogante di promuovere l'adozione e l'armonizzazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali dedicati all'EGPA, evidenzio che l'approccio alla presa in carico per le persone con malattie rare è unico e integrato per tutte le patologie rare e non va inteso o dedicato alla singola malattia.

Infatti, sia la legge n. 175 del 2021, sia il Piano nazionale malattie rare (PNMR), sia il documento di Riordino della Rete per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, denominata « Rete Nazionale per le malattie rare », stabiliscono che i Centri di riferimento per le malattie rare (individuati appunto per gruppi di malattie non per singole patologie) hanno il compito di definire il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato (PDTAp), compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita.

Rammento al riguardi che a favore degli assistiti affetti da Granulomatosi Eosinofilica con Poliangite è già riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, attraverso l'inserimento della patologia in parola nell'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e l'assegnazione di uno specifico codice di esenzione (RG0050).

Con riferimento, invece, alla richiesta di garantire *standard* omogenei di presa in carico multidisciplinare e continuità assistenziale sull'intero territorio nazionale, riferisco che i Centri di riferimento delle malattie rare, ai sensi della normativa vigente, sono costituiti da aggregazioni funzionali dedicate a gruppi di malattie rare composte da una o da più unità operative che possono insistere all'interno di uno stesso ospedale (pubblico o privato convenzionato) oppure anche in ospedali diversi o in strutture che erogano servizi di alta specialità.

L'individuazione dei Centri è effettuata con specifici atti e provvedimenti deliberativi regionali che attestano l'esperienza documentata di attività diagnostica e terapeutica specifica per le malattie rare.

Detti Centri sono parte integrante della rete nazionale malattie rare e sono tenuti a garantire l'espletamento di tutti i compiti delineati dal documento di riordino della Rete Nazionale Malattie Rare, approvato in Conferenza Stato-regioni.

Oltre alla definizione del citato Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale personalizzato (PDTAp), i Centri partecipano alla stesura di definizioni operative e di protocolli, all'individuazione di percorsi assistenziali, all'identificazione dei trattamenti essenziali condivisi con l'intera rete regionale di assistenza e sono tenuti a mantenere e garantire i collegamenti con i servizi territoriali attivi vicino al luogo di vita del malato, al fine di permettere la continuità assistenziale e l'effettiva attivazione del piano complessivo di presa in carico, compresa l'assistenza in cure palliative e terapia del dolore.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di assicurare equità di accesso ai servizi, ai centri di riferimento e alle terapie, ricordo

che il Riordino della Rete Nazionale delle Malattie Rare, previsto dalla legge n. 175 del 2021 e attuato con il complesso percorso negoziale costituito dagli accordi e intese posti in essere nel corso di questa legislatura, anche a seguito degli indirizzi politici di questo Governo, è stato improntato proprio a garantire che l'accesso ai trattamenti per le malattie rare possa essere assicurato secondo principi di efficacia, tempestività, equità e semplificazione dei percorsi.

L'elemento di complessità nella presa in carico delle persone con malattia rara è rappresentato dall'elevato numero di malattie rare, molto diverse tra loro e dal ridotto numero di casi di ciascuna di esse; inoltre, spesso le malattie rare sono prive di terapia specifica.

Per superare strategie di diagnosi e cura che potrebbero essere diverse da regione a regione, il riordino della RNMR ha avuto proprio l'obiettivo di uniformare l'accesso ai servizi, ai trattamenti terapeutici e ai protocolli di cura.

È necessario che siano attivati percorsi di monitoraggio delle attività dei Centri (di coordinamento, di riferimento e di eccellenza). A tal fine l'Istituto superiore di sanità sta lavorando all'implementazione dei flussi informativi previsti dalla legge 175 del 2021.

Con riferimento alla richiesta di rafforzare la formazione dei professionisti sanitari, ricordo ancora che il Piano nazionale malattie rare 2023-2026 riconosce la formazione come uno degli strumenti strategici per migliorare la diagnosi precoce, la presa in carico e la continuità assistenziale delle persone con malattia rara, sottolineando la necessità di rafforzare le competenze cliniche attraverso un percorso formativo continuo e multidisciplinare, anche mediante l'attivazione di percorsi di Educazione continua in medicina (ECNl) rivolti ai medici specialisti, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli altri professionisti sanitari.

Con Delibera n. 2 del 2026 del 5 marzo 2026, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha, infatti, approvato l'elenco delle tematiche di interesse nazionale per il triennio 2026-2028 includendo, per la prima volta, tra le stesse anche la tematica « malattie rare » proprio al fine di fornire una risposta concreta in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale malattie rare 2023-2026.

Da ultimo, con riferimento alla richiesta di migliorare il sistema di raccolta e monitoraggio dei dati epidemiologici e clinici, segnalo che L'EGPA è già oggetto di monitoraggio attraverso il sistema dei Registri delle malattie rare, articolato nel Registro nazionale malattie rare, coordinato dal Centro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, e nei Registri regionali e interregionali, che costituiscono uno strumento essenziale per la sorveglianza epidemiologica e la programmazione sanitaria.

ALLEGATO 6

5-05521 Zanella: Misure volte a garantire l'accesso gratuito alle indagini di biomonitoraggio dei PFAS, con particolare riferimento alle donne in età fertile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, devo preliminarmente far presente che, per quanto riguarda l'accesso gratuito a specifici esami diagnostici per il biomonitoraggio dei PFAS, ad oggi non risultano pervenute richieste volte all'inserimento degli stessi nei livelli essenziali di assistenza.

Infatti, devo ricordare che per includere nuove prestazioni nei livelli essenziali di assistenza è necessario fare riferimento allo specifico *iter* previsto dalla normativa vigente e che ruota intorno alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA, soggetto istituzionalmente deputato a tal fine.

Al riguardo, voglio sottolineare che le valutazioni effettuate dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale si basano su una complessa ed approfondita istruttoria effettuata secondo criteri di evidenza scientifica, appropriatezza ed utilità clinica, sostenibilità organizzati va ed economico-finanziaria.

Laddove queste evidenze fossero disponibili, si potrebbe procedere all'attivazione di un percorso di analisi e valutazione – secondo le procedure previste per l'aggiornamento periodico dei LEA – finalizzato all'inserimento delle prestazioni in questione.

In alcune regioni con sorveglianza attiva, risulterebbero attivati specifici protocolli o indagini esplorative che non sembrerebbero, tuttavia, supportati dalla struttura metodologica necessaria a caratterizzare il rischio in una popolazione.

Fatta questa doverosa premessa, segnalo che in merito alle iniziative intraprese al livello nazionale per gestire l'inquinamento da PFAS, questo Governo, con l'articolo 1 comma 880 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha previsto l'istituzione di uno specifico fondo per le attività di ricerca e monitoraggio relative all'inquinamento da PFAS con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, ha determinato la ripartizione del fondo tra gli Istituti scientifici nazionali di riferimento (CNR-IRSA, ISPRA, ENEA, ISS) e ha delineato le attività di studio, ricerca e monitoraggio che questi Istituti devono attuare; ognuno per la parte di propria: competenza, allo scopo di raccogliere dati sufficienti a delineare un quadro quanto più esaustivo possibile della diffusione dei PFAS sul territorio nazionale nei diversi comparti ambientali.

Il progetto comprende anche attività di studio indirizzate allo sviluppo di tecnologie innovative per l'abbattimento dei PFAS nei depuratori delle acque reflue, nei fanghi di depurazione e nei percolati di discarica, al fine di limitare il più possibile il rilascio in ambiente di tali sostanze.

Infine, evidenzio che il capitolo di bilancio 3174 di cui dispone il Ministero della salute, previsto dall'articolo 2 legge n. 40 del 2004 e finalizzato a « Spese per studi e ricerche contro la sterilità e l'infertilità », nell'anno 2023 ha destinato il fondo al progetto « Studio multilivello integrato con intervento per ridurre gli effetti da sostanze chimiche e scorretti stili di vita sulla fertilità dei giovani in distinte aree italiane ».

ALLEGATO 7

5-05522 Marianna Ricciardi: Sulla revisione del sistema di remunerazione in favore delle farmacie convenzionate per la dispensazione dei farmaci rimborsati dal Sistema sanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevoli interroganti, la domanda mi offre l'opportunità di puntualizzare nuovamente alcuni aspetti che, qualora fosse ancora necessario, meritano di essere ricondotti alla loro reale portata.

La prima precisazione è di metodo: non si può costruire una valutazione seria della spesa farmaceutica sommando fenomeni diversi, canali diversi e periodi diversi, per poi attribuire tutto a una sola misura.

I dati mostrano chiaramente che non vi sono elementi per ricondurre l'aumento della spesa farmaceutica né alla riclassificazione di alcuni farmaci dalla classe A-PHT alla classe A, né alla nuova remunerazione delle farmacie. La spesa convenzionata, dopo circa vent'anni di riduzione, ha ripreso a crescere dal 2022, quindi dopo l'emergenza COVID-19 e prima delle misure oggi richiamate.

Durante la pandemia si sono ridotti accessi, diagnosi e trattamenti. La crescita successiva va quindi letta anche come recupero di cure e di domanda di salute. Oggi il Servizio sanitario nazionale cura più pazienti, utilizza più innovazione terapeutica e risponde a bisogni più ampi. Nonostante questo, nel 2025 la crescita della spesa per acquisti diretti, al netto dei ripiani, è passata dal 10,4 per cento del 2024 al 4,1 per cento. Questo non è il segno di una spesa fuori controllo, ma di un sistema che torna su un percorso fisiologico.

Non solo, registro che la media della spesa farmaceutica nel quinquennio 2014-2019 era al 7 per cento di aumento, quella del quinquennio 2019-2024 era del 7,2 per cento, al 2025 questa percentuale di aumento è diminuita al 5,7 per cento. Quasi il 20 per cento in meno, che evidenzia come oggi la curva di crescita della spesa farmaceutica stia flettendo.

A ciò si aggiunge che il Governo ha destinato, tra il 2024 e il 2025, circa 1,4 miliardi di euro aggiuntivi agli acquisti diretti regionali di farmaci. È difficile conciliare questo dato con la rappresentazione di un Governo che scarica il costo delle cure sui cittadini.

Quanto alla nuova remunerazione delle farmacie, essa non nasce nel 2024 e non nasce con questo Governo. Rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato già nel 2021, quando venne introdotta la remunerazione aggiuntiva per sostenere le farmacie più fragili, rurali e a basso fatturato.

È singolare che oggi venga descritta come un favore a una categoria una riforma che affonda le radici in scelte maturate in fasi politiche diverse e che risponde a un principio ormai diffuso in molti sistemi sanitari europei: non remunerare semplicemente il prezzo del farmaco, ma valorizzare il servizio professionale reso al cittadino, la prossimità delle cure e la presa in carico.

Per oltre trent'anni il rapporto convenzionale tra Servizio sanitario nazionale e farmacie è rimasto sostanzialmente fermo, in regime di proroga. Le farmacie operano in convenzione con il SSN al pari di altri professionisti territoriali, come i medici di medicina generale, e rappresentano una componente della rete pubblica di assistenza.

La riforma non ha distribuito vantaggi indistinti: ha introdotto un modello più equilibrato e redistributivo, rafforzando soprattutto le farmacie piccole, rurali e disagiate, cioè quei presidi che in molti piccoli comuni e aree interne rappresentano spesso l'unico punto sanitario stabilmente accessibile.

Quanto alle considerazioni personali rivolte al sottoscritto, ricordo che l'Autorità nazionale anticorruzione ha già esaminato la posizione e ha riconosciuto l'insussistenza di cause di incompatibilità. Francamente ritengo difficile sostenere che chi possiede competenze specifiche in un settore debba per questo astenersi dal contribuire a riformarlo o, addirittura, sentirsi obbligato a bloccare un processo che le stesse istituzioni avevano già ritenuto necessario, opportuno e adeguato.

Venendo alla riclassificazione di alcuni medicinali, anche qui occorre evitare rappresentazioni semplicistiche. Non si è trattato di un trasferimento generalizzato, ma di interventi mirati, valutati dall'AIFA, su terapie croniche ad alta prevalenza, coerenti con una gestione territoriale del paziente.

Quando un farmaco passa dalla distribuzione diretta o dalla DPC alla convenzionata, è naturale che cresca la spesa in un contenitore e diminuisca nell'altro. La valutazione corretta deve guardare al saldo complessivo: costi DPC evitati, logistica, gare, oneri amministrativi, distribuzione e tempo sottratto alle strutture sanitarie.

Inoltre, AIFA ha accompagnato questi passaggi con retrocessione degli sconti confidenziali è rinegoziazioni economiche con le aziende, così da ridurre il costo effettivamente sostenuto dal Servizio sanitario nazionale. Ogni confronto serio deve quindi essere fatto sul costo netto, non sulla sola apparenza del prezzo lordo.

Per anni abbiamo ascoltato critiche sull'aumento degli acquisti diretti e sull'eccessiva ospedalizzazione della distribuzione farmaceutica. Oggi che alcune terapie croniche vengono riportate sul territorio, che il cittadino può trovare il farmaco nella farmacia sotto casa e che si alleggerisce il carico amministrativo del sistema, ci viene contestato l'esatto contrario. Le due posizioni appaiono francamente difficilmente conciliabili.

La semplificazione dei percorsi prescrittivi e distributivi non è una riduzione delle garanzie: è valorizzazione del tempo clinico. Significa liberare medici di medicina generale, specialisti, farmacie e strutture pubbliche da passaggi burocratici non sempre giustificati, per restituire tempo alla cura e alla presa in carico.

Quanto al prontuario, una revisione dell'assistenza farmaceutica non significa automaticamente ridurre le tutele per i cittadini. Significa aggiornare le regole, migliorare l'appropriatezza delle prescrizioni e usare meglio le risorse pubbliche, così da garantire i farmaci a chi ne ha davvero bisogno e mantenere sostenibile il Servizio sanitario nazionale, soprattutto per anziani, pazienti cronici e persone fragili.

La verità è che stiamo correggendo uno squilibrio consolidato negli anni l'innovazione è confluita quasi esclusivamente negli acquisti diretti, mentre il territorio è stato progressivamente impoverito di strumenti e funzioni. Oggi stiamo riequilibrando il sistema, riportando il paziente cronico al centro della medicina territoriale.

È uno sforzo collettivo in cui istituzioni, professionisti sanitari, farmacie, aziende e regioni devono contribuire a ridurre gli squilibri prodotti da anni di stratificazioni e mancate correzioni. Il punto di arrivo non è il vantaggio di una categoria, ma la presa in carico della salute del cittadino.

Per queste ragioni il Governo continuerà a per seguire prossimità delle cure, semplificazione dei percorsi e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. E considero motivo di orgoglio poter contribuire a un processo di riforma atteso da anni, che sta già producendo risultati concreti e che, proprio perché inizia a produrre effetti, evidentemente non passa inosservato.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 213

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 216

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo partito democratico-italia democratica e progressista) 218

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle) 220

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana turismo equestre e trec-ante (Fitetrec-Ante) e, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale allevatori cavallo Haflinger Italia (ANACRHAI) e dell'Associazione nazionale allevatori cavallo maremmano (ANAM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione » 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 215

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 Giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Giacomo La Pietra.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.
Atto n. 406.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta del 10 giugno scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che è pervenuta, in data 12 giugno 2026, la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Comunica, pertanto, che la Commissione è in condizioni di esprimersi sull'atto in esame.

Irene GORI (FDI), *relatrice*, sottolinea l'impegno del Governo nel delineare un percorso strutturale per lo sviluppo del comparto florovivaistico agricolo e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*, che illustra.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica che i gruppi PD-IDP e M5S hanno depositato ciascuno una proposta alternativa di parere *(vedi allegati 2 e 3)* che saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), illustrando la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, ricorda come quest'ultima sia essenzialmente volta ad apportare alcune modifiche migliorative al provvedimento in esame, scaturite anche dal confronto con le organizzazioni di categoria.

Lamenta quindi il fatto che non ci sia stato modo di accogliere alcuna delle integrazioni proposte dal gruppo PD-IDP.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), illustrando la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, ricorda brevemente come, nel tentare di disciplinare questo comparto, si sia passati da una legge parlamentare ad una legge di delega al Governo. Sottolinea, inoltre, come sarebbe opportuno non citare nel provvedimento in esame il settore della canapa industriale, già danneggiato sul piano commerciale dalle misure adottate dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.

Ricorda che la proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S formula alcune osservazioni e una condizione.

Preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata della relatrice

Maria Chiara GADDA (IV-CR), rileva come il proprio gruppo, pur non avendo presentato una formale proposta alternativo di parere, ha, tuttavia, richiesto che si potesse tener conto nella proposta di parere della necessità di rafforzare la filiera florovivaistica agricola anche dal punto di vista commerciale, pur mantenendo ferma la distinzione tra settori.

Ricorda, avendo partecipato ai lavori parlamentari sulla legge delega, che un profilo importante sarebbe dovuto essere il riconoscimento di tutti quei soggetti, anche di carattere commerciale, presenti nella filiera florovivaistica.

Riconosce che è sicuramente competenza del MASAF strutturare la filiera agricola e le attività connesse secondo quanto dispone il Codice civile.

Sottolinea, tuttavia, che, in assenza di una legge-quadro nazionale, alcune regioni – e cita in particolare la Lombardia e il Veneto – hanno legiferato, « fotografando » la situazione attuale e riconoscendo, ad esempio, strutture quali i « *garden center* » che, accanto all'attività agricola, realizzano attività che potremmo definire « complementari » e che consentono la vendita di prodotti, ad esempio, nei periodi natalizi.

Ritiene che queste attività non siano in contrapposizione con le attività agricole bensì comportino una serie di opportunità positive che il settore può intercettare. Stigmatizza come, in presenza ora di una legge quadro nazionale, non si sia ritenuto opportuno menzionare queste realtà che svolgono attività sicuramente non agricole e tuttavia importanti sotto il profilo economico. Evidenzia quindi il rischio di generare conflitti interpretativi tra le discipline e possibili contenziosi.

Chiede pertanto un impegno al Governo nel monitorare la situazione, al fine di coordinare i diversi livelli normativi.

Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, auspicando che il Governo possa a breve riconoscere le realtà richiamate anche nelle leggi regionali.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia che il gruppo PD-IDP si asterrà sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata della relatrice.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere della relatrice, risultano precluse le proposte alternative di parere

formulate dai gruppi PD-IDP e M5S, che non saranno, pertanto, poste in votazione.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 Giugno 2026. — Presidenza della vice presidente Maria Cristina CARETTA.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana turismo equestre e trec-ante (Fitetrec-Ante) e, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale allevatori cavallo Haflinger Italia (ANACRHAI) e dell'Associazione nazionale allevatori cavallo maremmano (ANAM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 Giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica (Atto n. 406);

preso atto dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta dell'11 giugno 2026;

considerato che la definizione dell'articolazione produttiva del comparto vivaistico orticolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, fa riferimento esclusivamente alla produzione di piante aromatiche e officinali e non include le piante da orto che fanno parte di tale comparto;

rilevato, altresì, che l'articolo 3, comma 2, facendo riferimento al concetto di « propria produzione » – come elemento perché possa essere mantenuta la qualifica di imprenditore agricolo anche nel caso di commercio al dettaglio – rischia di non includere in tale ambito le produzioni conferita dai soci nel caso delle cooperative agricole;

ritenuto, inoltre, che il riferimento contenuto all'articolo 7, comma 1, alla « vendita » del prodotto al committente possa essere meglio definito facendo riferimento all'istituto della « cessione »;

rilevato, altresì, opportuno prevedere all'articolo 15 che la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali sia effettuata solo da organismi ufficiali competenti;

considerato che la legge delega 4 luglio 2024, n. 102, reca apposita autorizzazione di spesa relativamente al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, mentre, per i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *i)*, rinvia all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

preso atto, al riguardo, che l'articolo 14-*ter* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, al fine di incrementare la dotazione finanziaria per l'attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, prevede uno stanziamento di 21.513 euro annui e la corrispondente copertura finanziaria, autorizzando, altresì, per le finalità di cui ai criteri delega di cui alle lettere *f*) e *i*), l'utilizzo di risorse pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, fornendo a tal fine la necessaria copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) sostituire, all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, le parole: « concernente la produzione di piante aromatiche e officinali » con le seguenti: « concernente la produzione di piante orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di moltiplicazione »;

b) sostituire, all'articolo 3, comma 2, le parole: « propria produzione » con le seguenti: « produzione proveniente in misura prevalente dalle rispettive aziende o da quelle dei soci conferitori »;

c) all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) inserire, dopo le parole: « per una fase » la seguente: « necessaria »

2) sostituire la parola: « vendere » con la seguente: « cedere »

3) aggiungere, dopo le parole: « per il successivo utilizzo » le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2-*bis* del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) »;

d) sostituire, all'articolo 15, comma 1, le parole: « possono provvedere alla germinazione e alla certificazione » con le seguenti: « possono provvedere alla germinazione e provvedono alla certificazione »;

e) introdurre nello schema di decreto legislativo in esame un articolo volto a disciplinare, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, l'istituzione dell'Ufficio per la filiera del florovivaismo, autorizzando il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad assumere, con incremento della dotazione organica, a tempo pieno e indeterminato, una unità dirigenziale di livello non generale e prevedendo, altresì, che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si provveda all'inserimento dell'Ufficio nell'ambito dell'organizzazione del Ministero, nonché alla definizione dei relativi compiti. Venga, altresì, previsto che alla copertura degli oneri, pari a euro 95.117 per l'anno 2026 e a euro 190.233 annui a decorrere dal 2027, si provveda:

1) quanto a euro 95.117 per l'anno 2026 e a euro 168.720 annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 4 luglio, 2024 n. 102;

2) quanto a euro 21.513 annui a decorrere dal 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14-*ter*, commi 1 e 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;

f) prevedere un'autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata all'attuazione degli interventi di cui all'attuale articolo 8, in materia di adeguamento dei mercati all'ingrosso quali piattaforme logistiche, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102;

g) prevedere un'autorizzazione di spesa pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, per le finalità di cui all'attuale articolo 13, al fine di sostenere le misure previste dal Piano nazionale di settore, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica (Atto n. 406);

considerato che, accanto ai significativi progressi definitori registrati nel testo, permangono tuttavia nodi politici e strutturali rilevanti che rischiano di compromettere l'efficacia operativa della riforma, lasciando parzialmente inattuati alcuni precisi mandati stabiliti dalla legge delega n. 102 del 2024;

rivelato che il primo punto di debolezza è rappresentato dalla totale assenza di misure e incentivi volti a favorire l'aggregazione tra i produttori e a sostenere la costituzione di Organizzazioni di Produttori (OP) e di Associazioni di OP (AOP); la mancanza di un articolo specifico, come quello originariamente proposto da Cia per introdurre incentivi all'avviamento o forme intermedie di aggregazione come le Associazioni Temporanee di Scopo, lascia irrisolta la frammentazione strutturale delle imprese e la forte parcellizzazione dell'offerta, elementi che ne minano la competitività sui mercati internazionali;

preso atto che a questa lacuna si aggiunge la soppressione dell'Ufficio dedicato alla filiera del florovivaismo, originariamente previsto alla lettera *c)* della delega per assicurare un coordinamento nazionale stabile; senza questa struttura amministrativa di supporto, il neonato Tavolo tecnico di filiera rischia concretamente di rimanere un organo puramente consultivo, privo di un punto di riferimento operativo e ministeriale stabile in grado di attuarne le linee strategiche;

rilevato, altresì, opportuno sotto il profilo finanziario, allocare con assoluta certezza e stabilità risorse a favore del decreto legislativo sul florovivaismo, considerando che l'attuale testo bollinato reca ancora, all'articolo 19, relativo alla clausola di invarianza finanziaria che vincola le amministrazioni a provvedere esclusivamente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

rilevato che non è ancora chiaro attraverso quale percorso normativo o amministrativo il Governo intenda recuperare e ristabilire formalmente l'ufficio dedicato al supporto del tavolo e dello sviluppo del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 1, sopprimere il comma 4;

b) all'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « Tali centri possono definirsi centri di giardinaggio agricoli »;

c) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1;

sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. In presenza di un contratto di coltivazione nel settore florovivaistico sottoscritto tra un imprenditore agricolo florovivaistico e una pubblica amministrazione, considerando la particolare natura e l'oggetto del medesimo contratto, rientra tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore a sette anni. Costituisce titolo preferenziale per la conclusione degli accordi quadro di cui al primo periodo, la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di manutenzione finalizzato a valorizzare la multifunzionalità delle aree verdi. »;

d) all'articolo 12, comma 2 sopprimere le seguenti parole « fermo restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016 n. 242 »;

e) all'articolo 12, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

« e) proposte per il coordinamento e l'armonizzazione dei Servizi Fitosanitari Regionali, al fine di garantire uniformità nelle procedure di controllo, ispezione e rilascio delle certificazioni fitosanitarie sul territorio nazionale. ».

Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica (Atto n. 406);

considerato che lo stesso introduce, dopo un lavoro di diverse legislature, una disciplina organica di settore fortemente attesa dagli operatori della filiera i quali da tempo rappresentano la necessità di disporre di regole chiare, stabili e uniformi;

la necessità di poter programmare in maniera efficace delle attività produttive e degli investimenti e di avere una maggiore competitività sui mercati nazionali e internazionali, potrebbero essere finalmente possibili per questo comparto, fondamentale nel nostro paese, ma mai regolamentato in maniera omogenea;

il provvedimento intende recepire gli obiettivi della legge delega n. 102 del 2024, introducendo una definizione giuridica dell'attività agricola florovivaistica e delle diverse articolazioni della filiera; individuando le misure dedicate al vivaismo forestale, al verde urbano e alla programmazione strategica del comparto che valorizzano la strategicità del florovivaismo italiano anche in ambito agricolo, paesaggistico ambientale ed urbano;

esso, in ogni caso, rappresenta un punto di partenza e non certo un punto di arrivo per il settore, che necessita certamente di un rafforzamento in materia di politiche di aggregazione, in quanto ancora fortemente frammentato, nonché di risorse adeguate e di organismi ufficiali dedicati;

valutato che all'interno del provvedimento si fa riferimento in più di una occasione al settore della canapa industriale, e in particolare l'articolo 1, comma 4, stabilisce che « restano ferme » le disposizioni e i divieti introdotti nella legge n. 242 del 2016; l'articolo 12, relativo al Piano nazionale del settore florovivaistico, ribadisce il rispetto dei medesimi divieti; l'articolo 18, infine, prevede che il decreto trovi applicazione nel rispetto della legge sulla canapa industriale;

considerato che tutti questi riferimenti rimandano alle disposizioni di cui all'articolo 18 del Decreto Sicurezza 2025 (decreto-legge n. 48 del 2025, convertito nella legge n. 80 del 2025), che stabilisce che i fiori di canapa industriale (seppur con THC <0,6 per cento) rientrano nella disciplina degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), e sul quale sono state sollevate diverse questioni di costituzionalità, in particolare riguardo al principio di offensività e ai requisiti di necessità e urgenza del decreto stesso;

tale disposizione, è bene ricordarlo, ha già danneggiato e sta danneggiando numerose aziende di produzione di canapa industriale, per l'investimento in cause legali nonché per la perdita ingente di merce e fatturato;

il settore della canapa industriale è certamente estraneo al provvedimento relativo al riordino del settore florovivaistico

in oggetto, e pertanto sarebbe importante che ogni riferimento allo stesso, specie alla luce delle diverse criticità che lo stanno caratterizzando, fosse espunto;

esprime pertanto,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

anche alla luce delle sentenze in molti tribunali, espungere dallo schema di decreto in oggetto tutti i riferimenti al settore della canapa industriale, in particolare:

1) all'articolo 1, sopprimere il comma 4;

2) all'articolo 12, comma 2, eliminare le parole « fermo restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, »;

3) all'articolo 18, sopprimere il comma 3;

e con le seguenti osservazioni:

a) destinare parte delle risorse previste per l'attuazione del decreto all'aggregazione dei produttori in Organizzazioni di Produttori, alla logistica, fino all'efficientamento infrastrutturale ed energetico delle aziende florovivaistiche;

b) introdurre nello schema di decreto legislativo in esame un articolo volto a disciplinare, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, l'istituzione dell'Ufficio per la filiera del florovivaismo; tale presidio sarebbe l'unica garanzia per consentire al neonato Tavolo tecnico di operare con continuità, traducendo tempestivamente gli indirizzi strategici in decreti attuativi concreti.

Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 222

ALLEGATO (Parere approvato) 224

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul nuovo testo base adottato dalla Commissione di merito nell'ambito dell'esame delle proposte di legge abbinate che recano modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993, contenenti rispettivamente le norme per l'elezione della Camera dei deputati e quelle per l'elezione del Senato della Repubblica.

Venendo ad una sintetica disamina del contenuto del nuovo testo base e rinviando per gli opportuni approfondimenti ai dossier predisposti dagli Uffici, ricorda che esso delinea un sistema elettorale di tipo misto, a base proporzionale, « corretto » dalla previsione di un premio in seggi da assegnare alla lista o coalizione di liste che ottiene più voti, al ricorrere di determinati presupposti. Per quanto riguarda il sistema di attribuzione dei seggi, sottolinea che questi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale (alla Camera) o regionale (al Senato), tra le liste presentate a livello di collegio plurinominale.

Ricorda che specifiche disposizioni riguardano le modalità di espressione del voto, le plurime candidature, la configurazione delle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, nonché specifiche misure volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero.

In conclusione, sulla base della disamina svolta, rilevato che l'oggetto del provvedimento, concernente la disciplina del

sistema elettorale nazionale e le modalità di espressione del voto, non interviene su materie direttamente regolate dal diritto dell'Unione europea né evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento unionale, e considerato pertanto che non ravvisa elementi di diretta competenza della XIV Commissione, formula una proposta di nulla osta *(vedi allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 e abb. recante Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

rilevato che l'oggetto del provvedimento, concernente la disciplina del sistema elettorale nazionale e le modalità di espressione del voto, non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento unionale,

esprime

NULLA OSTA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 225

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), Michele Valensise *(Svolgimento e conclusione)* 226

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 226

AUDIZIONI

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), Michele Valensise.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), Michele Valensise.

Michele VALENSISE, *Presidente dell'Istituto Affari Internazionali (IAI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Enrico BORGHI (IV-CR), la senatrice Ester MIELI (FDI) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Michele VALENSISE, *Presidente dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del Presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'argomento all'ordine del giorno sul quale intervengono, a più riprese, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori *(Deliberazione di una proroga del termine di due indagini conoscitive)* 227

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione 228

Sulla pubblicità dei lavori 228

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Audizioni dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni *(Svolgimento e conclusione)* 228

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

(Deliberazione di una proroga del termine di due indagini conoscitive).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 27 maggio scorso, si è convenuto sulla necessità di prorogare al 31 dicembre 2026 il termine, in scadenza al 30 giugno 2026, per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola, e dell'indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Fa presente che sulla proroga del termine delle suddette indagini conoscitive è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e del Presidente del Senato.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva

sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva suddetta.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone quindi di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva suindicata.

La seduta termina alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'audizione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dott.ssa Marina Terragni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori, e successivamente all'audizione della stessa Garante nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

La Commissione concorda.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Audizioni dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno, con riferimento all'indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Marina TERRAGNI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza per la sua partecipazione alla prima audizione e, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la prima audizione. Introduce, quindi, i temi all'ordine del giorno con riferimento all'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Marina TERRAGNI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con

focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le senatrici Felicia GAUDIANO (M5S) e Lavinia MENNUNI (FDI), nonché le deputate Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), collegata in videoconferenza, e Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI).

Marina TERRAGNI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia l'Autorità Garante Terragni per la sua partecipazione alla seconda audizione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 230

Audizione di Domenico Mastrolitto, direttore generale di Campus Bio-Medico Spa *(Svolgimento e conclusione)* 230

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 230

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Domenico Mastrolitto, direttore generale di Campus Bio-Medico Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Domenico Mastrolitto, direttore generale di Campus Bio-Medico Spa, accompagnato dal dottor Domenico Colotta e dal dottor Saverio Berghi. Introduce quindi l'audizione.

Domenico MASTROLITTO, *direttore generale di Campus Bio-Medico Spa*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, e Vito DE PALMA (FI-PPE), ai quali risponde Domenico MASTROLITTO, *direttore generale di Campus Bio-Medico Spa*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

---

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 231

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.50 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 232

Audizione di Samantha Bernardi, psicologa dello sport e presidente dell'associazione « *Breaking the silence* », nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* 232

Audizione di Antonella Martometti, coordinatrice della Commissione femminile della Federazione Motociclistica italiana (Federmoto), nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* 233

Audizione di Daria Proietti, avvocato e docente di diritto processuale penale presso l'Università telematica « E-Campus » con specializzazione in diritto e sport, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* 233

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Samantha Bernardi, psicologa dello sport e presidente dell'associazione « *Breaking the silence* », nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che a richiesta dell'audita o dei commissari i lavori potranno proseguire in forma segreta, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Introduce, quindi, l'audizione.

Samantha BERNARDI, *psicologa dello sport e presidente dell'associazione* « Breaking the silence », svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, e le deputate Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI) e Sara FERRARI (PD-IDP).

Samantha BERNARDI, *psicologa dello sport e presidente dell'associazione* « Brea-

king the silence », risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Antonella Martometti, coordinatrice della Commissione femminile della Federazione Motociclistica italiana (Federmoto), nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che a richiesta dell'audita o dei commissari i lavori potranno proseguire in forma segreta, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonella MARTOMETTI, *coordinatrice della Commissione femminile della Federazione Motociclistica italiana (Federmoto)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, e la deputata Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI).

Antonella MARTOMETTI, *coordinatrice della Commissione femminile della Federazione Motociclistica italiana (Federmoto)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Daria Proietti, avvocato e docente di diritto processuale penale presso l'Università telematica « E-Campus » con specializzazione in diritto e sport, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che a richiesta dell'audita o dei commissari i lavori potranno proseguire in forma segreta, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Introduce, quindi, l'audizione.

Daria PROIETTI, *avvocato e docente di diritto processuale penale presso l'Università telematica « E-Campus » con specializzazione in diritto e sport*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, e la deputata Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI).

Daria PROIETTI, *avvocato e docente di diritto processuale penale presso l'Università telematica « E-Campus » con specializzazione in diritto e sport*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 234

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 234

Comunicazioni del Presidente 234

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 23 giugno 2026. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che nella riunione del 12 maggio scorso l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha delegato un accertamento sulla verifica della presenza di eventuali soggetti in fondo al vicolo Monte Pio la sera del 6 marzo 2013 al Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il tenente colonnello Gregori, collaboratore della Commissione. Al fine di svolgere tale incarico, comunica che il RIS è stato autorizzato a svolgere le relative attività tecniche nei pressi e all'interno del vicolo Monte Pio a Siena nelle giornate di ieri e di oggi.

Comunica, inoltre, che l'audizione di Giuseppe Giglio, collaboratore di giustizia del processo *Aemilia*, si svolgerà, in seduta segreta, nelle prossime settimane e non in data odierna come precedentemente comunicato.

Preso atto che la Commissione concorda, dispone che le Comunicazioni del Presidente proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 235
Sull'ordine dei lavori 235
PROCEDURE INFORMATIVE:
Audizione del dottore Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Farmindustria 236
Audizione del dottore Maurizio Federico, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità 236

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono il dottore Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Farmindustria, e il dottore Maurizio Federico, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità. È presente, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

Sull'ordine dei lavori.

Intervengono sull'ordine dei lavori il senatore BOCCIA (PD-IDP), la senatrice FURLAN (IV-CR), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), il senatore MALAN (FdI), il senatore PATUANELLI (M5S) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP).

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.39, riprende alle 13.40.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice FURLAN (IV-CR), cui il PRESI-

DENTE dà eccezionalmente la parola, quest'ultimo fornisce le delucidazioni richieste dai precedenti oratori.

I commissari dei Gruppi di opposizione presenti abbandono quindi i lavori.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.56, riprende alle 13.57.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottore Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Farmindustria.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Massimo SCACCABAROZZI, già presidente di Farmindustria, svolge un'introduzione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono quindi la parola, per svolgere considerazioni e porre domande, la senatrice ZEDDA (FdI), il senatore MALAN (FdI) e il presidente LISEI (FdI).

A tutti risponde il dottore Massimo SCACCABAROZZI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.24, riprende alle 14.27.

Audizione del dottore Maurizio Federico, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Maurizio FEDERICO, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità, svolge un'introduzione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per svolgere considerazioni e porre domande, il senatore MALAN (FdI), il deputato CIANCITTO (FdI) a più riprese e il presidente LISEI (FdI).

Fornisce risposte a tutti il dottore Maurizio FEDERICO, aggiungendo altresì elementi alla relazione introduttiva.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse le procedure informative.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 237

Audizione del Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Ferrara *(Svolgimento e conclusione)* 237

AVVERTENZA 237

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Ferrara.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente,* ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Ferrara. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Luigi FERRARA, *capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge la sua relazione.

Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, e Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ai quali risponde Luigi FERRARA, *capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Ferrara per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE:

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 80-2026 Corte costituzionale) *(Esame e rinvio)* 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 9ª Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di FIOM-CGIL, di FIM-CISL, in videoconferenza, di UILM, in videoconferenza, di UGL Metalmeccanici, in videoconferenza, di Fismic-Confsal, in videoconferenza, e di AqcfR, in videoconferenza, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia 8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE DEI PARERI:

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Emendamenti C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 9

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture. C. 2239, approvata dal Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 10

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 54

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 11

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 55

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 16

ALLEGATO 3 (Proposta emendativa approvata) 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 38

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 59

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 59

ALLEGATO (Parere approvato) 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 63

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 67

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico) 68

Sui lavori della Commissione 65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 65

5-05525 Quartapelle Procopio: Sul taglio dei contributi italiani per i programmi Unfpa-Unicef contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati 65

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 70

5-05524 Della Vedova: Sulla posizione dell'Italia rispetto al prossimo « vertice dei volenterosi » e a possibili negoziati tra Unione europea e Russia per la pace in Ucraina 65

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 72

5-05526 Francesco Silvestri: Su possibili azioni per favorire il superamento dello stallo diplomatico relativo al conflitto russo-ucraino e l'apertura di canali negoziali tra l'Unione europea e la Russia 66

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 73

5-05527 Formentini: Sulla nomina di un nuovo inviato speciale per la promozione della libertà religiosa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 66

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 74

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 76

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 404 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 81

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 83

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 89

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 103

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 104

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 104

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 107

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 105

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 109

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 Matteoni *(Seguito dell'esame e conclusione)* 110

ALLEGATO 1 (Proposta emendativa approvata) 121

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 111

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 111

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 122

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 116

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 123

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 118

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 124

Sui lavori della Commissione 119

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2427 Mulè, recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali, di: Maria della Pace Odescalchi, presidente nazionale dell'Associazione dimore storiche italiane (ADSI); Carlo De Giacomo, consigliere nazionale di Italia Nostra, referente nazionale per il Gruppo tematico « Rigenerazione Urbana », in videoconferenza 120

ERRATA CORRIGE 120

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ». C. 2772, approvata dal Senato e abb. C. 2057 Sergio Costa *(Seguito dell'esame e rinvio)* 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

ERRATA CORRIGE 126

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 397 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 128

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 134

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle) 140

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 145

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) COM(2025)837 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 131

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida. C. 1522 Amorese *(Seguito dell'esame e rinvio)* 131

ALLEGATO 4 (Emendamento presentato) 152

Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione. C. 2201 Marchetti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 131

ALLEGATO 5 (Emendamenti presentati) 153

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti. C. 2489 Pella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 132

ALLEGATO 6 (Emendamenti presentati) 154

Modifiche agli articoli 115 e 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l'ottantesimo anno di età. C. 2597 Barbagallo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 132

ALLEGATO 7 (Emendamenti presentati) 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale », di rappresentanti di Fercargo, in videoconferenza, di Fermerci, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), in videoconferenza, di Federmanager e degli esperti della materia Paolo Costa, Ercole Incalza, Luigi Robba, in videoconferenza, e Mario Spampinato, in videoconferenza 133

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 160

Sulla pubblicità dei lavori 160

5-05439 Pandolfo: Sull'inclusione delle aree ricadenti nel perimetro del Servizio Idrico Integrato tra quelle ammesse all'installazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo 160

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 162

5-05491 Pavanelli: Iniziative di competenza per accelerare e garantire la progressiva attuazione del sistema dei prezzi zonali dell'energia elettrica 160

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 164

5-05492 Casasco: Iniziative di competenza concernenti il meccanismo CBAM e il sistema ETS finalizzate a coniugare obiettivi di decarbonizzazione e competitività delle imprese 160

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 165

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito esame congiunto e rinvio)* 161

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 167

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 CNEL. *(Seguito dell'esame e rinvio)* 167

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 177

Disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva. C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 173

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 173

5-05507 Tucci: Sulla verifica, da parte dei competenti organi di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della corretta gestione del rischio stress lavoro-correlato all'interno del Fondo interprofessionale For.Te 174

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 179

5-05508 Soumahoro: Iniziative volte a favorire la permanenza volontaria nel mercato del lavoro dei soggetti che abbiano maturato i requisiti pensionistici 174

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 180

5-05509 Mari: Sulla mancata erogazione della Cigs ai lavoratori dello stabilimento di Guspini della Cermed – Ceramica Mediterranea Spa 174

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 182

5-05510 Gribaudo: Sulle criticità derivanti dal forte squilibrio tra iscritti attivi e prestazioni da erogare per il Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani « Fiorenzo Casella » 175

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 183

5-05511 Rizzetto: Sulle iniziative volte a salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali presso la Kito Chain Italia Srl di Tarvisio 175

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 185

5-05523 Tassinari: Misure volte a salvaguardare i lavoratori della BIPRES presso gli stabilimenti di Rocca San Casciano e Portico di Romagna 175

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 187

ERRATA CORRIGE 176

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 190

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 200

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni *(Deliberazione di una proroga del termine)* 191

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 191

ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo 4.01 del Relatore e relativi subemendamenti) 201

ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) 204

ALLEGATO 4 (Proposte di riformulazione) 207

Sull'ordine dei lavori 197

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 197

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 197

5-05520 Girelli: Iniziative volte a promuovere l'equità di accesso alle cure per la granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA) 197

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 208

5-05521 Zanella: Misure volte a garantire l'accesso gratuito alle indagini di biomonitoraggio dei PFAS, con particolare riferimento alle donne in età fertile 198

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 210

5-05522 Marianna Ricciardi: Sulla revisione del sistema di remunerazione in favore delle farmacie convenzionate per la dispensazione dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale 198

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 211

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 213

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 216

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo partito democratico-italia democratica e progressista) 218

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle) 220

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana turismo equestre e trec-ante (Fitetrec-Ante) e, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale allevatori cavallo Haflinger Italia (ANACRHAI) e dell'Associazione nazionale allevatori cavallo maremmano (ANAM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione » 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 215

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 222

ALLEGATO (Parere approvato) 224

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 225

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), Michele Valensise *(Svolgimento e conclusione)* 226

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 226

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori *(Deliberazione di una proroga del termine di due indagini conoscitive)* 227

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione 228

Sulla pubblicità dei lavori 228

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Audizioni dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni *(Svolgimento e conclusione)* 228

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 230

Audizione di Domenico Mastrolitto, direttore generale di Campus Bio-Medico Spa *(Svolgimento e conclusione)* 230

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 230

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 231

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 232

Audizione di Samantha Bernardi, psicologa dello sport e presidente dell'associazione « *Breaking the silence* », nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* 232

Audizione di Antonella Martometti, coordinatrice della Commissione femminile della Federazione Motociclistica italiana (Federmoto), nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* 233

Audizione di Daria Proietti, avvocato e docente di diritto processuale penale presso l'Università telematica « E-Campus » con specializzazione in diritto e sport, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* 233

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 234

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 234

Comunicazioni del Presidente 234

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 235

Sull'ordine dei lavori 235

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del dottore Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Farmindustria 236

Audizione del dottore Maurizio Federico, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità 236

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 237

Audizione del Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Ferrara *(Svolgimento e conclusione)* 237

AVVERTENZA 237

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

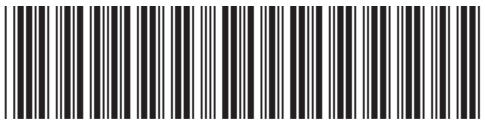

19SMC0202111